

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	201
GIUSTIZIA (II) .....	»	202
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	210
DIFESA (IV) .....	»	216
FINANZE (VI) .....	»	220
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	226
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	231
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	273
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	279
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	285
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	297
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	305
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	312
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	324

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888, Governo approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni*) ... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza  
del presidente Gianfranco ROTONDI.*

#### La seduta inizia alle 13.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888, Governo approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 888 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 24 articoli per un totale di 149

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 45 articoli, per un totale di 354 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”;

a questa finalità il preambolo del provvedimento aggiunge un altro ambito di intervento, in vero di ampia portata: l'adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni; in proposito si ricorda che il Comitato, da ultimo nel parere reso nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 sempre concernente la proroga di termini legislativi, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni

attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità”, alla luce della peculiare *ratio* unitaria, trasversale a diversi ambiti, del dl proroga termini;

ciò premesso, andrebbe comunque approfondita la riconducibilità agli ambiti di intervento sopra richiamati di alcune disposizioni; si richiamano in particolare l’articolo 4-*bis*, che attribuisce a NADO Italia, articolazione funzionale dell’Agenzia mondiale antidoping, le attività relative allo svolgimento dei controlli antidoping; l’articolo 10, comma 11-*septiesdecies* che prevede la trasmissione annuale dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali alle competenti commissioni parlamentari; l’articolo 12, commi 5 e 6 che prevedono l’indizione di una gara per selezionare l’operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per lo Stato della Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale; il medesimo articolo, al comma 6-*bis*, che modifica il codice della crisi d’impresa e insolvenza in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione prevista a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 354 commi, 15 richiedono l’adozione di provvedimenti ministeriali attuativi; in particolare è prevista l’adozione di 10 decreti ministeriali; 4 provvedimenti di altra natura; 1 comma necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

nel provvedimento risulta “confluito”, all’articolo 4, comma 8-*bis*, il contenuto del decreto-legge n. 4 del 2023 (presentato per la conversione al Senato S. 463), che l’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di

conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; al riguardo, si richiama la costante censura da parte del Comitato per la legislazione di questo comportamento (si richiamano anche in proposito gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 presentati da componenti del Comitato per la legislazione nella XVIII legislatura, il primo approvato nella seduta del 20 gennaio 2021 e il secondo accolto dal Governo con riformulazione nella seduta del 23 febbraio 2021); si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l’opportunità di “un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d’urgenza” rileva che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare”; si rammenta infine che, in una precedente analoga circostanza la Corte costituzionale ha rilevato che si trattava di un iter che arrecava “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell’ordinamento” (sentenza n. 58 del 2018);

i commi da 3 a 9 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, intervengono sui termini per l’esercizio delle deleghe legislative; in particolare, si prorogano i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); si individua nel 31 maggio 2023 il termine per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2021/784 sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line (comma 4); si proroga dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l’esercizio della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021 (comma 5); si proroga dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l’esercizio della delega in materia di spettacolo di cui alla legge n. 106 del 2022 (comma 6); si proroga dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l’esercizio

della delega in materia di sostegno alla famiglia di cui alla legge n. 32 del 2022 (comma 7); si proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per la mappatura delle concessioni di beni pubblici di cui alla legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022; comma 8); si proroga dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sempre prevista dalla legge per la concorrenza 2021 (comma 9); in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 8 e 245 del 2022 in base alle quali "la legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge [...] essa non può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto" (sentenza n. 247 del 2019 considerato in diritto 5.2); questo orientamento è stato ribadito dal Comitato anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che, con una pronuncia che però non ha trovato poi successive conferme, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si vedano, da ultimo, il parere reso nella seduta del 5 dicembre 2022 sul disegno di legge C. 664 di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 e il parere reso il 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018); questo orientamento è peraltro coerente con i pa-

rametri adottati alla Camera, anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative; si ricorda, al riguardo, che nella seduta della Commissione Affari costituzionali del 15 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l'articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione;

sedici disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b) (assunzioni nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco); l'articolo 1, comma 3 (assunzioni presso amministrazioni dello Stato); l'articolo 2, comma 1 (autocertificazioni cittadini non UE) e commi 5 e 6 (impiego guardie giurate in servizi antipirateria); l'articolo 3, comma 4 (razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive); l'articolo 5, comma 9 (Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici) e comma 11-ter (contributo alla fondazione "Lincoi per la scuola"); l'articolo 6, commi 2 (mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per l'edilizia universitaria) e 4-bis (equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM); l'articolo 7, commi 6 e 7 (progetto grande Pompei); l'articolo 8, commi 1 e 4 (proroghe di termini in materia di giustizia), commi 5, 6, 7, 8-ter e 8-quater (proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni di tribunale distaccate di Lipari e Portoferraio, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); l'articolo 12, comma 5-bis (contributo per le imprese radiofoniche); l'articolo 15, commi 2 e 4 (Proroga di termini in materia di procedure inerenti la liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondia-

ria in Puglia e Lucania); l'articolo 21, commi 1 (tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) e 2 (colloqui investigativi con i detenuti a fini di contrasto del terrorismo internazionale); al riguardo, si richiama la condizione presente da ultimo nel parere reso dal Comitato nella seduta del 19 gennaio 2022 sul disegno di legge C 3431 di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, sempre in materia di proroga di termini legislativi e volta a richiedere alle commissioni di merito, per le proroghe protrattesi per un analogo periodo di tempo, di "approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa le ragioni specifiche alla base della proroga";

numerose disposizioni del provvedimento intervengono su specifici concorsi per l'assunzione del personale, in particolare consentendo l'utilizzo di apposite graduatorie; si richiamano in particolare l'articolo 1, comma 18-*bis* (scorrimento di una specifica graduatoria di concorso del Ministero della cultura); l'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2 (scorrimento di specifiche graduatorie di concorso della Polizia di Stato); l'articolo 2, commi 2, lettera a), 3, 7-*bis* (proroghe della validità di graduatorie di reclutamento dei Vigili del Fuoco); l'articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies* (proroga della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici del 2017); inoltre, l'articolo 1-*ter* proroga *ex lege* la durata di specifici rapporti contrattuali in materia di gestione e manutenzione dei sistemi IP; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, pur con riferimento alla diversa fattispecie, giudicata incostituzionale, di approvazione *ex lege* da parte della regione Molise del programma operativo straordinario, ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all'azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione ma impone alla Corte di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come

"luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto"; si valuti l'opportunità quindi di approfondire le disposizioni alla luce del principio richiamato dalla Corte;

il comma 9-*bis* dell'articolo 2 e il comma 3-*ter* dell'articolo 15 dispongono la modifica di termini previsti da regolamenti ministeriali, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; le disposizioni andrebbero quindi riformulate nel senso di autorizzare la modifica dei regolamenti ministeriali sui quali si interviene;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il 19 gennaio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provvedano le Commissioni di merito a sopprimere i commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sedici disposizioni di proroga il cui termine originario è decorso da più di cinque anni richiamate in premessa;

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 2, comma 9-*bis* e l'articolo 15, comma 3-*ter*, nel senso di autorizzare la modifica dei regolamenti ministeriali sui quali si interviene;

il Comitato osserva inoltre:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 18-*bis*; l'articolo 1-*bis*, commi 1 e 2; l'articolo 2, commi 2, lettera a), 3, 7-*bis*; l'articolo 5, commi da 11-*quinquies* a 11-*novies*; l'articolo 1-*ter*;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità;

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sul fenomeno della decretazione d'urgenza in modo da evitare in futuro, salvo casi eccezionali da motivare adeguatamente, forme di "intreccio" tra più decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere, quali la "confluenza" di un decreto-legge in un altro decreto-legge ».

Ingrid BISA ribadisce il dubbio già sollevato nella seduta del 5 dicembre 2022 in ordine al fatto che, a fronte di un orientamento non univoco della Corte costituzionale in materia, il Comitato nei suoi pareri formula condizioni suppressive delle disposizioni concernenti deleghe legislative, ricorrendo così allo strumento più forte a sua disposizione.

Bruno TABACCI, *relatore*, rileva che la proposta di parere segue quello che può essere considerato l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte co-

stituzionale, in quanto la difforme sentenza n. 237 del 2013 in materia non ha trovato ulteriori conferme. La proposta di parere è poi in linea con tutti i precedenti del Comitato e, soprattutto, tiene conto del costante autonomo orientamento della Camera in sede di ammissibilità delle proposte emendative; ribadisce che in base a questo orientamento proposte emendative che inserissero disposizioni di delega nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge sono sempre state ritenute inammissibili.

Antonio BALDELLI, si interroga se nella proposta di parere, a fronte di un orientamento non univoco della Corte costituzionale, non si compia autonomamente la scelta di merito, peraltro con una condizione e non con un'osservazione, di richiedere la soppressione dei commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, sottolinea che la proposta di parere è in linea con i precedenti del Comitato, oltre che con l'orientamento prevalente della giurisprudenza costituzionale e con le autonome valutazioni della Camera in sede di ammissibilità delle proposte emendative. Sono d'altronde noti da più legislature i problemi della decretazione d'urgenza, problemi che andrebbero affrontati con soluzioni strutturali.

Bruno TABACCI, *relatore*, ricorda in materia anche i frequenti richiami al rispetto dei requisiti di omogeneità dei decreti-legge (da ultimo nella lettera del 23 luglio 2021) compiuti dal Presidente della Repubblica, già autorevole giudice della Corte costituzionale e componente e presidente del Comitato per la legislazione.

Alfonso COLUCCI, nel condividere la proposta di parere, sottolinea la necessità di tenere conto della giurisprudenza costituzionale in materia di decretazione di urgenza, che ha ben individuato le peculiarità che deve avere il procedimento di conversione, per soddisfare i requisiti di

necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione; conseguentemente in sede di conversione il decreto-legge e il relativo disegno di legge di conversione non possono aprirsi a qualsiasi contenuto.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, nel ribadire i problemi di carattere generale posti dal ricorso alla decretazione d'urgenza da parte di tutti i governi, sottolinea che tutte le considerazioni della proposta di parere, comprese le condizioni della parte dispositive, sono rimesse come è ovvio all'autonoma valutazione delle commissioni competenti in sede referente.

Catia POLIDORI rileva che le condizioni della proposta di parere non sono vinco-

lanti per le commissioni competenti in sede referente.

Ingrid BISA ribadisce i dubbi già espressi.

Antonio BALDELLI si associa alla collega Bisa nel ribadire i dubbi sulla condizione – che a suo giudizio avrebbe potuto piuttosto essere formulata come osservazione – soppressiva dei commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.25.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	32

##### SEDE REFERENTE:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	13
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	86

##### SEDE REFERENTE

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Riccardo DE CORATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria per l'economia e le finanze Sandra Savino.

##### La seduta comincia alle 13.05.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2023.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 231 propo-

ste emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza si è attenuta ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti-legge in materia di proroga dei termini di disposizioni legislative, nonché ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ai sensi della quale i cosiddetti decreti « Milleproroghe », « sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla *ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento ». In tale contesto ricorda che la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione », oggetto che, nel caso di decreti-legge a contenuto plurimo, deve essere individuato facendo riferimento « alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso ».

Pertanto, fa presente che sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti recanti proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, anche laddove tali proposte emendative rechino norme volte a introdurre ulteriori disposizioni rispetto a quelle di proroga, purché connesse o consequenziali alle medesime disposizioni di proroga, nonché proposte emendative strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti proroghe, previste nel testo del decreto-legge.

Alla luce di tali criteri, comunica che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Grimaldi 1.10, che prevede la possibilità per i comuni di assumere assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;

Grimaldi 1.21, che prevede che il contributo finalizzato a favorire la fusione dei comuni, disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 267 del 2000, continua a essere erogato anche dopo il decimo anno dalla fusione per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta;

Grimaldi 1.27, che reca modifiche alla disciplina in materia di cooperative sociali per favorire l'attività lavorativa dei detenuti;

Grimaldi 1.33, che sopprime una disposizione in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale;

Torto 2.7, che prevede che le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di gestione straordinaria dei comuni, si applichino anche ai finanziamenti e ai contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del PNRR;

Peluffo 3.5, che consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, di qualificare come onere pluriennale il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023;

Dell'Olio 3.13, che estende misure per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore di soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica;

Lomuti 3.17, che prevede l'estensione ai consorzi con attività esterna delle disposizioni in materia di scioglimento di società di capitali di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Sportiello 4.1, che individua i criteri di ripartizione della quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Sportiello 4.6, che dispone che gli enti del Servizio sanitario nazionale possano avvalersi fino al 31 dicembre 2023 del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, per il quale è prevista la possibilità di accesso a procedure di stabilizzazione;

Di Lauro 4.8, che prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano conferire, in deroga alla legislazione vigente, incarichi di lavoro autonomo a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi;

Quartini 4.10, che amplia l'ambito di applicazione dei criteri formativi da acquisire attraverso attività di formazione continua in medicina;

Furfaro 4.11, che introduce a regime la disciplina sulle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica;

Marianna Ricciardi 4.13, che reca modifiche all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relative al personale della ricerca sanitaria;

Sportiello 4.17, che reca modifiche all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volte a estendere le disposizioni ivi previste ai fini del rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali, anche al personale amministrativo e tecnico-sanitario;

Sportiello 4.15, che modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volte a estendere le disposizioni ivi previste per rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, al personale della ricerca sanitaria, nonché al personale amministrativo e tecnico-sanitario;

Grimaldi 4.24, che modifica l'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, estendendo anche

al personale dipendente non sanitario del Servizio sanitario nazionale la disciplina ivi prevista per l'assunzione a tempo indeterminato presso gli enti del Servizio sanitario nazionale;

Orrico 5.8 e Manzi 5.14, che modificano l'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, relativamente al contributo per sostenere spese relative a sessioni di psicoterapia legate alle conseguenze dell'emergenza pandemica e istituiscono un servizio di consulenza psicologica per la scuola, al fine di potenziare il benessere psicologico nel sistema dell'istruzione;

Amato 5.9, che, tra l'altro, potenzia l'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica, novellando l'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e interviene sulla procedura di accertamento dell'*handicap* di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Manzi 5.12, che reca misure volte a definire le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;

Grimaldi 5.15, che interviene sulla immissione in ruolo dei docenti di sostegno e sulla assegnazione con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure;

Caso 6.2, che reca disposizioni finalizzate all'attivazione di nuovi contratti di ricerca;

Grimaldi 6.8, limitatamente ai commi 4-*quinqües* e 4-*sexies*, e Pastorino 6.9 e 6.10, in quanto intervengono, tra l'altro, sui processi di statizzazione delle istituzioni del settore artistico-disciplinare previsti dall'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Pastorino 6.11, che incide sui principi e i criteri direttivi da seguire in sede di

emanazione dei regolamenti che disciplinano la qualificazione degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Donno 6.15, che reca un'autorizzazione di spesa per assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di ricerche tecnopolitico mediterraneo per lo sviluppo sostenibile »;

Grimaldi 6.01, che reca misure per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

Ascari 8.1, che aumenta l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti d'età dei magistrati ordinari in servizio alla data del 31 gennaio 2023;

Zaratti 8.7, che modifica l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita, nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei tribunali ricompresi nel distretto di corte d'appello;

Gianassi 8.02, che prevede a regime le misure straordinarie in materia di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semi-libertà, in materia di permessi premio, e in materia di detenzione domiciliare, che sono state introdotte durante lo stato di emergenza da COVID-19;

Sportiello 9.9, che interviene sull'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

Auriemma 9.8, che prevede fino al 31 dicembre 2022 un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, per i lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

Pastorino 10-quater.01, che ridetermina la soglia minima del canone annuo

dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime;

Lomuti 11.15, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del comune di Maratea;

Barzotti 11.17, che abroga le disposizioni del decreto-legge n. 80 del 2021, concernenti la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque nella sponda bresciana del lago di Garda;

Lomuti 12.7, che prevede l'annullamento, da parte di ARERA nel primo trimestre 2023, degli oneri generali di sistema applicati alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;

Cappelletti 12.8, che modifica l'aliquota del credito d'imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178 del 2020;

Romano 12.9 e 12.20, che prevedono una specifica disciplina per la cessione, da parte delle società di capitali, del credito d'imposta per investimenti connessi al piano Transizione 4.0;

Onori 13.1, che modifica la disciplina delle detrazioni per i figli a carico;

Onori 13.01, che incrementa la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo conseguentemente assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Zaratti 17-bis.01, che reca modifiche alla disciplina in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori iscritti all'INPGI.

Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità appena pronunciati è fissato, secondo quanto convenuto nella riunione

congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 14 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista alle ore 16 di oggi.

### **La seduta termina alle 13.10.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

### **La seduta comincia alle 16.15.**

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e V proseguono l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 888 di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative », rinviato nella seduta antimeridiana.

Avverte, inoltre, che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso la quale non sono stati presentati ricorsi.

Comunica che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio riferita al provvedimento in esame, presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 198 del 2009 (*vedi allegato 2*), che è stata salvata sull'applicazione Geocom.

Non essendovi richieste di intervento, dà quindi la parola ai relatori per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore per la V Commissione*, nell'esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, si augura che comunque la discussione si svolga in modo proficuo e tale da consentire il rispetto dei tempi previsti dal calendario dei lavori per la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in Assemblea. Nel ricordare che molte proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione sono state approvate nel corso dell'esame al Senato, afferma che l'esame in questa sede dovrà essere più limitato a causa dei tempi brevi a disposizione per la conversione in legge tanto che il Governo intende porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Aiello 1.1 e 1.2 e Lomuti 1.3.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1.7 a sua prima firma, fa presente che è volto a porre rimedio alla scadenza dei contratti a termine dei lavoratori che prestano la loro attività negli uffici periferici del Governo per le procedure inerenti al riconoscimento dei diritti degli stranieri immigrati.

Precisa che tali contratti coinvolgono 1.150 lavoratori, di cui 613 somministrati dall'agenzia *Manpower* per svolgere attività di supporto alle procedure concernenti l'immigrazione presso le prefetture e per i quali era già stata chiesta una proroga durante l'esame del disegno di legge di bilancio; 409 forniti da Gi Group per attività riguardanti il rilascio del permesso di

soggiorno; 120 sempre forniti da Gi Group che lavorano nel progetto *Empowerment Asylum Commission* concernente il riconoscimento del diritto di asilo e, infine, 77 che operano nell'ambito della protezione internazionale.

Nel precisare che tali lavoratori svolgono servizi essenziali, come riconosciuto dai dirigenti dell'amministrazione periferica, sottolinea che la loro attività consente ai dipendenti delle forze di polizia di dedicarsi ai servizi di presidio del territorio che, altrimenti, non potrebbero essere garantiti. Ricorda, infine, che i contratti di cui si tratta, prorogati in via straordinaria per l'emergenza della guerra in Ucraina, sono in parte scaduti e in parte stanno per scadere.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Grimaldi 1.7 e 1.9.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1.11 a sua prima firma, fa presente che esso è volto a prolungare la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato i dipendenti allo scopo di superare il precariato, anche attingendo alle risorse del Fondo non autosufficienze per garantire i punti unici di accesso a favore dei disabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.11.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), fa presente che l'emendamento 1.12 a sua prima firma è volto a stabilizzare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che sono stati formati e specializzati per lavorare nella realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte dei soggetti gestori. Evidenzia che l'apporto di tali dipendenti è indispensabile per assicurare l'effettivo e utile impiego delle risorse assegnate agli enti pubblici allo scopo di arginare, all'interno dell'attuale difficile contesto economico, il rischio di una recessione. Chiede quali siano i motivi per i quali il Governo abbia ritenuto di non prorogare i contratti di tali dipendenti, se

cioè abbia verificato che questi ultimi non sono stati utilizzati o non rispondevano alle esigenze delle amministrazioni. Conclude affermando che l'utilizzo di tale personale rappresenta un'opportunità che non deve essere persa dagli enti interessati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.12.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento 1.13 a sua prima firma, afferma che la proposta emendativa è volta ad estendere fino all'anno 2025 la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.13.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento 1.15 a sua prima firma, afferma che la proposta emendativa è volta a sopprimere il comma 20 dell'articolo 1 concernente la proroga fino al 31 dicembre 2023 della disposizione che sospende l'applicazione dell'inconferibilità di incarichi di livello regionale ai componenti dei consigli comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Spiega, infatti, che la *ratio* di tale sospensione, ossia la necessità di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, soprattutto durante la pandemia, può dirsi oggi superata da esigenze di legalità e di trasparenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.15.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Provenzano 1.16, chiarisce che la proposta emendativa è volta ad estendere fino al 31 dicembre 2023 la non applicabilità dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico

di livello regionale e locale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, anche ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Afferma, infatti, che tale disciplina costituisce una forma di disparità ingiustificata tra categorie di amministratori locali, non fondata su ragioni legate a condanne penali ma soltanto al fatto di aver ricoperto altre cariche pubbliche.

Daniela TORTO (M5S) annuncia che il gruppo MoVimento Cinque Stelle non parteciperà alla votazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.16.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.16.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che, mediante l'emendamento 1.17 a sua prima firma, si intende prorogare per un anno la possibilità per alcuni funzionari dei comuni di svolgere le funzioni del segretario comunale, quando quest'ultimo non sia presente per ragioni legate al ritardo nell'espletamento dei bandi e delle nomine. Chiede che, qualora l'emendamento sia respinto, il Governo si impegni almeno ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo che eventualmente potrà essere presentato in Assemblea.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore per la V Commissione*, afferma che la questione sollevata dalla deputata Guerra è bene presente all'attenzione del Governo e del Parlamento e che il Ministro Zangrillo sta lavorando ad un provvedimento per superare tale carenza. Nel ribadire la necessità di rigettare la proposta emendativa per i motivi spiegati in precedenza, rileva che potrà eventualmente esserci spazio di confronto in Assemblea qualora fosse presentato un ordine del giorno in materia.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si dichiara disposta a ritirare l'emendamento 1.17 a sua prima firma, se il rappresentante del Governo è pronto ad impegnarsi ad approvare un ordine del giorno in cui

sia trasfuso il contenuto della proposta emendativa da presentare in Assemblea.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Guerra, nel premettere che il governo non può anticipare adesso decisioni che dovranno essere assunte durante l'esame del provvedimento in Assemblea, afferma che, tenuto conto delle interlocuzioni con il Ministro Zangrillo, è verosimile che il Governo possa accettare un ordine del giorno in materia.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guerra 1.17, Ubaldo Pagano 1.18 e Alfonso Colucci 1.19.

Alfonso COLUCCI (M5S) afferma che l'emendamento 1.19 a sua prima firma è volto a prorogare di un anno le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023. Considerata infatti la difficoltà delle pubbliche amministrazioni nell'espletamento delle procedure concorsuali, sarebbe in tal modo possibile attingere alle graduatorie già esistenti anche per far fronte alle attività inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che l'eventuale reiezione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.19 rappresenterebbe una scelta dannosa e irresponsabile, considerata la condizione di cronica carenza di personale in cui versa la pubblica amministrazione italiana, il cui buon funzionamento costituisce un presupposto indeffettibile per il conseguimento degli obiettivi alla stessa affidati nonché per la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 1.19, sul quale preannunzia il voto favorevole del suo gruppo, avanza quindi una proposta di carattere procedurale che, a suo giudizio, potrebbe consentire un più proficuo svolgimento dei lavori in corso. A tale ultimo proposito, invita i relatori e il rappresentante del Governo a modificare il parere contrario in precedenza espresso sul complesso degli emendamenti presentati, formulando viceversa un invito al ritiro su quelle specifiche pro-

poste emendative su cui appare presumibile ipotizzare, in ragione delle tematiche affrontate, che possa realizzarsi una trasversale condivisione da parte dei diversi gruppi parlamentari, onde consentire ai presentatori il ritiro delle stesse ai fini della successiva predisposizione di appositi ordini del giorno per l'esame in Assemblea che, proprio sulla base di quell'ampia condivisione, possano essere accolti dal Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), pur concordando con l'onorevole Zaratti sul giudizio relativo alla difficile condizione in cui versa la pubblica amministrazione del nostro Paese a causa della sistematica carenza di personale registrata ai vari livelli, ritiene tuttavia che tale situazione non possa essere addebitata alla mancata proroga di questa o quella disposizione in materia di reclutamento nel pubblico impiego, bensì derivi da problematiche assai più complesse e risalenti, mai efficacemente affrontate dai Governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi decenni.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) si associa alle considerazioni di merito svolte dal deputato Zaratti, rimarcando come non vi siano allo stato attuale modalità di reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni diverse dallo svolgimento dei concorsi. In tale quadro, osserva che la reiezione di proposte emendative relative alla stabilizzazione del suddetto personale, al pari di quelle recanti proroghe di graduatorie di pubblici concorsi in scadenza, si pone chiaramente in contrasto rispetto alla necessità di investire convintamente sul capitale umano operante nelle pubbliche amministrazioni del nostro Paese, quale condizione essenziale per assicurare, tra l'altro, una completa attuazione del PNRR.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, precisa che l'espressione di un parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate discende essenzialmente, come dianzi già rappresentato dal relatore per la V Commissione,

onorevole Pella, dalla significativa ristrettezza dei tempi residui per la conversione in legge del provvedimento in esame, fermo restando che presso il Senato si è comunque svolta una discussione molto approfondita sul merito delle singole questioni, che ha consentito, tra l'altro, l'approvazione di molteplici proposte emendative, in buona misura anche di iniziativa dei gruppi di opposizione. Con specifico riferimento alla proposta avanzata dal deputato Zaratti, manifesta la piena disponibilità sua e del correlatore Pella, qualora ne ricorressero effettivamente le condizioni, a valutare specifiche proposte emendative rispetto alle quali appare presumibile che possa realizzarsi un'ampia condivisione da parte dei diversi gruppi parlamentari. In tale ultima ipotesi, avverte che sulle predette proposte emendative i relatori potrebbero pertanto riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso, formulando sulle stesse un invito al ritiro, al fine di consentire la presentazione da parte delle diverse forze politiche di appositi ordini del giorno per l'esame in Assemblea, volti ad impegnare il Governo nel senso auspicato dalle proposte emendative medesime.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur accogliendo positivamente la disponibilità manifestata dai relatori fa tuttavia presente che, qualora si intendesse agire nel modo ipotizzato, risulta imprescindibile procedere ad una previa, puntuale individuazione degli argomenti sui quali possa effettivamente realizzarsi una trasversale condivisione tra i diversi gruppi parlamentari, da concretizzare attraverso la successiva presentazione in Assemblea di specifici ordini del giorno.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Zaratti, osserva come in tal caso le proposte emendative suscettibili di incontrare in linea di principio un sostanziale favore da parte delle diverse forze politiche potrebbero essere momentaneamente accantonate, onde consentire una più approfondita valutazione in ordine alla percorribilità dell'ipotesi procedurale in precedenza richiamata.



Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Urzì, alla luce del dibattito in corso, chiede una breve sospensione della seduta al fine di svolgere informalmente un rapido confronto anche con i capigruppo di opposizione, volto ad appurare la possibilità di pervenire alla individuazione di quelle proposte emendative su cui sia dato registrare un'ampia convergenza in merito alla necessità di affrontare specifiche tematiche, finalizzata alla successiva presentazione in Assemblea di appositi ordini del giorno, rilevando come tale soluzione potrebbe altresì velocizzare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni rispetto alla proposta testé formulata dal relatore Pella, sospende quindi brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.10.**

Nazario PAGANO, *presidente*, nel riprendere i lavori dopo la sospensione, ricorda che il termine per la presentazione degli ordini del giorno in Assemblea scade mercoledì prossimo e che dunque c'è tempo per prendere decisioni in merito.

Marco GRIMALDI (AVS), illustra l'emendamento 1.14, del quale è il primo firmatario, che interviene sulla recente disciplina della mobilità orizzontale, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 36 del 2022, per prorogare al 31 dicembre 2023 i comandi ed i distacchi del personale non dirigenziale, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento in ruolo e consente alle amministrazioni stesse di attivare tali procedure entro il dicembre 2023 in luogo del dicembre 2022.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.14.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), chiede ai relatori e al rappresentante del Governo

quali siano le risposte alle questioni che erano state poste e avevano motivato la sospensione della seduta.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, dichiara che le questioni che sono state poste dall'opposizione sono all'attenzione del Governo, che ha però bisogno di tempo per acquisire indicazioni dalle diverse amministrazioni interessate. In particolare, sottolinea che se anche il Governo condivide il merito di alcuni emendamenti, si potrebbero porre anche, come già accaduto in passato, alcuni problemi di copertura finanziaria che necessitano di un approfondimento. Ribadisce che il Governo al momento sta valutando se sia possibile per alcuni emendamenti invitare i proponenti al ritiro in vista dell'accoglimento di ordini del giorno.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la Sottosegretaria, auspica che le verifiche del Governo siano celeri, per evitare la contraddizione di accogliere un ordine del giorno dopo aver fatto respingere un analogo emendamento. Passando al merito delle proposte emendative, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Furfaro 1.20 che pone il problema delle carenze di organico presso le commissioni e le sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prorogando fino a dicembre 2023 i contratti a termine che diversamente scadranno il prossimo 27 marzo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 1.20.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 1.23, a sua prima firma, volto a rifinanziare il fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, la cui operatività è cessata a dicembre 2022. La proposta emendativa è volta a prorogarlo per il triennio 2023-2025, mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Grimaldi 1.23 e l'emendamento Grimaldi 1.24.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento Grimaldi 1.25, volto a prorogare il termine per la partecipazione dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti al programma sperimentale denominato « Dateci spazio ». Ricorda che si tratta di un programma previsto dall'art. 10 del decreto-legge n. 68 del 2022, per la realizzazione di parchi gioco innovativi, al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socioeconomico delle città, nonché il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza e la rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici. Il termine per partecipare ai bandi era fissato al dicembre 2022, ma solo ad ottobre 2022 la Conferenza Unificata ha approvato il bando di concorso, che deve essere ancora valutato dalla Corte dei Conti. Evidenzia come questi passaggi burocratici e il termine troppo stretto per concorrere a questo progetto, ne stiano vanificando la funzionalità impedendo sostanzialmente ai comuni di concorrere. Per questa ragione l'emendamento propone una proroga della scadenza dei termini per presentare le domande.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.25.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento, a sua prima firma, 1.26, volto a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine durante il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Interviene inoltre per illustrare l'emendamento 1.28 che proroga fino all'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, la possibilità di non computare nei limiti di spesa la maggiore spesa di

personale sostenuta rispetto a quella dell'anno 2019 per contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti. Segnala che questo emendamento, al pari dell'emendamento Grimaldi 1.29, è stato sottoposto alle valutazioni del Governo al fine della possibile trasformazione in ordine del giorno.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, propone l'accantonamento degli emendamenti Grimaldi 1.28 e Grimaldi 1.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli emendamenti Grimaldi 1.28 e Grimaldi 1.29, e rileva che l'emendamento Grimaldi 1.26, ad un più approfondito esame, è risultato irricevibile in quanto di contenuto identico all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 1.30.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 1.31, del quale è primo firmatario, volto a prorogare anche oltre il 2024 la disposizione in base alla quale la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità. Segnala che si tratta di una modifica richiesta dai sindacati della quale auspica l'approvazione proprio nella giornata dedicata al personale sanitario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 1.31. e Grimaldi 1.32.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento 1-bis.1, a sua prima firma, relativo alla soppressione del comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge, che prevede il ricorso a modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali della

Polizia di Stato. Evidenzia come le procedure semplificate siano state motivate dal COVID-19 e come, conseguentemente, esse abbiano perso oggi ragion d'essere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alfonso Colucci 1-*bis*.1, Aiello 2.1 e Ascari 2.2.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento Grimaldi 2.3, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 2, che ha differito dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Dichiarò che tra le molte norme irragionevoli contenute nel decreto-legge questa è sicuramente una delle più irragionevoli.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 2.3.

Leonardo DONNO (M5S) illustra il suo emendamento 2.4, volto a intervenire sulla legge di bilancio 2023 con particolare riferimento alla disciplina relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Evidenzia come la proposta sia volta a prolungare i termini per gli adempimenti attribuiti alla Cabina di regia per la determinazione dei LEP e in generale il cronoprogramma delineato dalla legge di bilancio, oltre che a rafforzare il ruolo del Parlamento nell'attuazione del cosiddetto regionalismo differenziato. Pur dichiarando che il suo gruppo non è contrario a prescindere all'attuazione dell'autonomia differenziata, evidenzia come il procedimento delineato dalla legge di bilancio 2023, all'articolo 1, commi da 792 a 798, rappresenti una minaccia per l'unità del Paese,

essendo volto ad accentuare i divari tra i territori anziché a colmarli, anche in aperto contrasto con gli obiettivi del PNRR. Invita dunque la maggioranza ad approvare questo emendamento che, dilatando i tempi per la determinazione dei LEP, offre al Governo la possibilità di rivedere alcune sue scelte. Sottolinea in particolare l'esigenza di reperire risorse finanziarie per finanziare i LEP – risorse che l'Istituto Svimez ha quantificato in 100 miliardi di euro – auspicando che tali risorse non vengano individuate attraverso la soppressione di qualsiasi strumento di sostegno per i cittadini. Evidenzia come sul tema del regionalismo differenziato la maggioranza non sia compatta e come molti presidenti di regione di centro-destra siano contrari alla riforma; sottolinea inoltre come il ruolo marginale previsto per il Parlamento, chiamato solo a ratificare decisioni assunte altrove, sia contrario alla Costituzione. Annuncia una campagna informativa contro questa riforma, che definisce scellerata.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva in primo luogo che la questione sollevata dai colleghi del MoVimento 5 Stelle assume un'importanza fondamentale per l'intera legislatura, considerati gli evidenti elementi di incostituzionalità della proposta sull'autonomia differenziata, dal momento che il Parlamento viene completamente espropriato del diritto-dovere definire i livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea a tale proposito come la definizione di tali livelli essenziali abbia a che fare con l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione. Considera, pertanto, particolarmente grave che un lavoro tanto importante e delicato venga sottratto al massimo organo rappresentativo dei cittadini e demandato a una commissione tecnica alle dirette dipendenze del Ministro. Aggiunge che, come correttamente affermato dal collega Donno, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve essere accompagnata da una copertura finanziaria adeguata se veramente si vogliono eliminare i divari esistenti nel nostro Paese, non solo tra regione e regione, ma anche tra cittadino e cittadino. Nel ricordare a titolo esemplificativo che, secondo recenti notizie di stampa, gli

stipendi a Milano sarebbero pari a 2,5 volte la media nazionale, rileva come istituzionalizzare le differenze tra il Nord e il Sud del Paese equivalga a tradire due elementi fondamentali della nostra storia, vale a dire il Risorgimento, che ha portato all'unità d'Italia, e la Resistenza, che ha dato origine alla Carta costituzionale. Deprecando quindi, che si mettano a repentaglio i principi dell'unità e dell'uguaglianza per soggiacere al ricatto di un piccolo partito del Nord come la Lega, si rivolge in particolare ai colleghi di Fratelli d'Italia i quali si richiamano costantemente ai concetti di Patria e Nazione, che nulla hanno a che vedere con l'aberrante autonomia differenziata del Ministro Calderoli. Rileva che la proposta, solo apparentemente innocua, produrrà enormi danni al Paese, sottolineando come Governo e Parlamento puntino sugli elementi che dividono invece che su quelli che uniscono.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evitando di entrare nel merito della proposta sull'autonomia differenziata, che potrà essere opportunamente esaminata in futuro, con l'obiettivo di smontare le scempiaggini di cui il testo è infarcito, fa presente che l'emendamento Donno 2.4, di cui condivide il merito e lo spirito, è volto tra l'altro ad estendere il tempo a disposizione per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel rilevare, inoltre, che l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è innanzitutto un'operazione di natura politica, attribuita dalla maggioranza ad una commissione tecnica guidata da un Ministro, evidenzia che sono già trascorsi due dei sei mesi previsti, senza che si sia completata la selezione dei superesperti. Considera, quindi, impossibile che nel tempo rimasto la commissione possa provvedere alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla predisposizione dei necessari calcoli econometrici. Tiene a lasciare agli atti un'ulteriore considerazione, sottolineando che con l'autonomia differenziata del Ministro Calderoli, lungi dal dare attuazione al dettato costituzionale, ci si limita a dare copertura mediatica al solo terzo comma dell'articolo 116 della Carta. Rileva, in conclusione, che la cosiddetta

commissione di saggi dovrebbe, in primo luogo, dare attuazione all'articolo 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce tutti i diritti fondamentali dei cittadini e non soltanto quelli legati a livelli essenziali delle prestazioni.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rivolgersi in particolare al sottosegretario Freni, che ha partecipato ai lavori della V Commissione sul disegno di legge di bilancio, rammenta che in quell'occasione il MoVimento 5 Stelle aveva già manifestato le proprie perplessità con riguardo alla natura ordinamentale dei commi da 799 a 804 dell'articolo 1, con i quali è stata istituita la segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel rammentare che a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa al disegno di legge di bilancio è stato disposto che la citata segreteria tecnica potesse avvalersi di 12 persone anche provenienti dalla pubblica amministrazione, con una dotazione di oltre un milione di euro senza limiti temporali, fa presente che la proroga proposta dall'emendamento Donno 2.4 non pone problemi di natura finanziaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Donno 2.4.

Carmela AURIEMMA (M5S) nel richiamare le considerazioni svolte dai colleghi sulla cosiddetta autonomia differenziata, che dovrebbe essere più propriamente definita « secessione », ribadisce che il Parlamento è stato esonerato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e sostituito da una cabina di regia costituita nell'ambito dell'Esecutivo. A suo avviso, dal momento che la proposta prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in soli dodici mesi e senza mettere a disposizione un solo euro aggiuntivo, il vero intento del Governo è quello di approdare alla nomina di un commissario straordinario, dal momento che la cabina di regia non ha gli strumenti né la capacità di azione per assolvere al compito attribuitole. Nel ritenere che il partito di Fratelli

d'Italia dovrebbe per coerenza cambiare il suo nome, dal momento che l'autonomia differenziata metterà a rischio l'unità del Paese, sottolinea l'esigenza di dare attuazione, oltre all'articolo 116, anche ai primi 13 articoli della Costituzione, che hanno una valenza rafforzata. Nel sottolineare, in particolare, che gli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale costituiscono il faro per l'interpretazione degli articoli successivi, rileva che l'emendamento Alfonso Colucci 2.5 è volto a prorogare a 36 mesi il termine previsto, al fine di dare maggiore capacità di azione alla cabina di regia. Precisa in conclusione che ad avviso del MoVimento 5 Stelle dovrebbe comunque essere il Parlamento a provvedere alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 2.5.

Marco GRIMALDI (AVS) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.6, fa presente che si tratta della proroga dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati dal Ministero dell'interno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 2.6.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Furfaro 2.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che i relatori hanno proposto l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 2.8.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'accantonamento.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che venga accantonato anche l'emendamento a sua prima firma 2.9, riservandosi di illustrarlo nel caso in cui la richiesta non venga accolta.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto dell'orientamento contrario dei relatori rispetto all'accantonamento richiesto, invita il collega Alfonso Colucci a illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.9.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.9 è volto a sostenere gli enti locali, in un momento di particolare difficoltà, dovuta anche all'aumento del costo dell'energia, prorogando il termine per l'applicazione delle sanzioni determinate dalla mancata risposta al questionario SOSE, nonché per la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno in caso di mancato invio dei dati relativi ai bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia in conclusione che si tratta di una misura di buon senso volta a favorire anche l'attuazione dei piani previsti dal PNRR da parte degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Alfonso Colucci 2.9, 2.10 e 2-bis.1, Scutellà 3.1 e Cappelletti 3.2.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 3.3 è volto a prorogare il contributo straordinario per i comuni che hanno realizzato una fusione. Nel chiedersi per quale ragione i colleghi della maggioranza abbiano fino a questo punto ignorato tale proposta emendativa, auspica che possano esprimersi in senso favorevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 3.3.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel far presente che l'emendamento Santillo 3.4 è volto a prorogare il termine per l'applicazione della detrazione del 110 per cento ad alcuni casi specifici, rileva come a causa del recente decreto-legge adottato dal Governo in materia di cessione dei crediti di imposta si verificherà un tracollo del settore edile, dal momento che si impedirà a molti operatori di portare a termine i lavori preventivati. Sottolinea inoltre come le disposizioni del decreto-legge vadano in netta controtendenza rispetto alle dichiarazioni rilasciate da importanti esponenti dell'attuale maggioranza, a partire dalla stessa presidente del Consiglio che nel 2019 aveva

garantito sull'argomento la tutela dei cittadini e delle imprese. Cita, inoltre, le affermazioni del collega Gusmeroli il quale in un comunicato del 2021 aveva preannunciato l'intenzione della Lega di fare il possibile e l'impossibile per ripristinare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta e per eliminare tutte le eventuali penalizzazioni. Indipendentemente dai cambiamenti di opinione intervenuti, ritiene che l'aspetto più grave sia rappresentato dal fatto che le scelte del Governo e della maggioranza avranno un forte impatto sul bilancio dello Stato, che dovrà mettere in campo rilevanti misure di sostegno, specialmente per tutelare i lavoratori coinvolti.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), replicando all'onorevole Dell'Olio, non rileva contraddittorietà rispetto alle dichiarazioni rese in passato. Al riguardo, infatti, rileva come la misura del *superbonus* sconti un vizio d'origine dovuto al fatto che l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura può essere esercitata nell'immediato, mentre la relativa detrazione può essere portata in ammortamento in un arco temporale di cinque o dieci anni. Rileva che, qualora le due scadenze fossero state *ab origine* allineate, non si sarebbero verificati gli attuali problemi connessi alla misura in discussione, che rischia di creare forti criticità per la tenuta dei conti pubblici.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni esposte dall'onorevole Dell'Olio, rileva un chiaro cambio di atteggiamento dei gruppi di maggioranza rispetto alla misura oggetto di discussione. Da questo punto di vista, ritiene che il collega Gusmeroli abbia cambiato posizione rispetto a quanto sostenuto in passato al fine di aderire alla posizione politica espressa adesso dal Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), sottolinea come il *superbonus* abbia rappresentato un importante investimento per il Paese che, come tale, richiede un arco temporale ampio per poter dispiegare i suoi effetti. Osserva che

il *superbonus*, secondo uno studio dell'ANCE, avrebbe prodotto un effetto moltiplicatore pari a tre, creando circa 900.000 posti di lavoro ed un cosiddetto « tesoretto » che ha permesso al Governo Draghi di impiegare consistenti risorse per il contrasto al rincaro dei costi energetici senza ricorrere ad ulteriore indebitamento. Ricorda, inoltre, come la misura abbia consentito la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano con effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Sul punto, rileva che la maggiore criticità connessa alla misura è dovuta alla situazione di incertezza giuridica che si è venuta a creare a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo. A fronte delle richieste provenienti dal settore bancario, ritiene che una possibile soluzione potrebbe essere quella di consentire agli istituti finanziari di compensare i *bonus* con gli F24 della propria clientela. Reputa, allo stesso tempo, necessario garantire che eventuali procedimenti cautelari non possano impedire al cessionario di poter esercitare i propri diritti connessi al credito, in osservanza di una recente sentenza della Corte di Cassazione sul tema. Nel concludere, ricorda la recente audizione presso il Senato del rappresentante di Eurostat che ha espressamente escluso che i crediti d'imposta abbiano diretto impatto sul debito rilevando, invece, come potrebbero impattare esclusivamente sul *deficit* con una differente imputazione contabile a seconda che siano considerati crediti « pagabili » o « non pagabili » secondo la nuova metodologia proposta da Eurostat.

Marco GRIMALDI (AVS), invita le forze di maggioranza ad accogliere l'appello del comparto degli ingegneri, degli architetti e dei progettisti, categorie che saranno duramente colpite dalle misure previste dal decreto-legge recentemente approvato dal Governo. Rileva come l'abolizione della misura potrebbe determinare la perdita di numerosi posti di lavoro e la chiusura di numerose imprese. Sottolinea poi come il *superbonus*, presenti profili critici dal punto di vista dell'equità, giacché consente di portare in detrazione un importo che è pro-

porzionale alla capacità fiscale del soggetto, favorendo i ceti più abbienti.

Leonardo DONNO (M5S), nel citare le dichiarazioni rese dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni politiche, rileva una netta inversione di tendenza dell'attuale maggioranza rispetto al tema del *superbonus* e ribadisce la contrarietà sua e del suo gruppo alle recenti iniziative legislative assunte in materia dal Governo Meloni.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore per la V Commissione*, chiede alla Presidenza di intervenire al fine di impedire che il deputato Donno continui la ripresa video del proprio intervento.

Leonardo DONNO (M5S) precisa che non sta diffondendo le riprese della seduta, ma sta registrando il proprio intervento per fini personali.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita a interrompere la registrazione video della seduta delle Commissioni, ricordando che le uniche forme di pubblicità dei lavori sono quelle previste dalla disciplina regolamentare in materia.

Leonardo DONNO (M5S), riprendendo il proprio intervento, richiama i dati contenuti nel rapporto elaborato da Nomisma, evidenziando che gli investimenti oggetto del *superbonus* hanno avuto un effetto moltiplicatore pari a tre, con un impatto finanziario complessivo pari a circa 125 miliardi di euro. Rileva, in conclusione, che un recente rapporto del Censis ha sottolineato che per ogni euro investito vi sarebbe un rientro per lo Stato, dal punto di vista delle entrate fiscali, pari a circa 70 centesimi, circostanza che dovrebbe smentire, a suo avviso, la narrazione tale per cui la misura creerebbe problemi dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici.

Ida CARMINA (M5S), nel richiamare anch'essa l'audizione del rappresentante Eurostat presso il Senato, sottolinea che la

misura del *superbonus* non ha un impatto diretto sul debito ma, semmai, sul deficit a seconda della definizione contabile che verrà adottata. Da questo punto di vista, ritiene che sia necessario cercare di trovare rimedio alle problematiche connesse alla misura e non addivenire ad una sua abolizione *tout court*. Ricorda, infatti, anche alla luce dei dati illustrati in precedenza dai colleghi, che la misura del *superbonus* rappresenta un investimento, con effetti positivi su crescita e occupazione, e non un costo. Denuncia, in conclusione, l'atteggiamento, a suo avviso, ipocrita dell'attuale maggioranza di Governo che ha diametralmente cambiato posizione rispetto a quanto sostenuto in passato.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiararsi soddisfatto per la decisione del Governo di non porre la questione di fiducia consentendo un approfondimento della discussione anche in Assemblea, sottolinea che il Governo Meloni non ha soppresso lo strumento del *superbonus* bensì la cessione del credito e, in tal modo, ha danneggiato la parte più povera del Paese che non è in grado di anticipare il pagamento delle fatture di spesa.

Nell'evidenziare che è stato riconosciuto in modo unanime che il *superbonus* è un provvedimento a carattere anticiclico che ha aumentato la crescita economica e che, in seguito all'introduzione di tale misura, le entrate derivanti dall'IVA sui lavori sono molto aumentate, ricorda che anche i componenti dell'attuale maggioranza l'hanno sostenuto quando è stato introdotto e hanno dichiarato pubblicamente la necessità di risolvere i problemi che ostacolano la cessione del credito.

Conclude affermando che nel Paese si sta formando un'alleanza sociale contraria al decreto cosiddetto « cessioni ».

Carmela AURIEMMA (M5S) nel sottolineare il comportamento contraddittorio del Governo che, a novembre scorso, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ha registrato un andamento positivo delle entrate nei primi otto mesi dell'anno, mentre recentemente il Mi-

nistro Giorgetti ha affermato la sussistenza di un deficit di 110 miliardi di euro, chiede al Ministro quali provvedimenti intenda assumere al riguardo o se, piuttosto, tale dichiarazione su un ammanco così rilevante nella casse dello Stato non sia fatta in malafede a fini mediatici.

Riguardo agli effetti positivi dello strumento del *superbonus*, ricorda che è stata una misura di agevolazione fiscale che ha consentito l'efficientamento energetico degli edifici in una fase particolarmente difficile per l'approvvigionamento energetico, anche anticipando le finalità della direttiva europea sulle case *green* che dovrà essere recepita anche nel nostro Paese.

Daniela TORTO (M5S), afferma che il *superbonus* edilizio ha rappresentato una forma di investimento per l'economia del Paese che non è stata condivisa dal Governo Meloni, orientato, invece, ad investire nell'acquisto di armamenti secondo una scelta politica dettata da esigenze emerse all'interno del partito di maggioranza relativa, piuttosto che della maggioranza di Governo, dal momento che il partito di Forza Italia, da sempre vicino alle posizioni dei costruttori edili, ha espresso perplessità sulle disposizioni di revisione della misura.

Fa presente, inoltre, che la regione Abruzzo, poco prima dell'approvazione del decreto cosiddetto «cessioni», ha introdotto un *superbonus* regionale e che in Senato, nel corso dell'esame del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, si sta discutendo anche di prorogare il *superbonus* da utilizzare nei territori del cratere sismico.

Nel constatare la contrarietà del Governo su misure innovative in materia fiscale che hanno lo scopo di evitare l'indebitamento dei cittadini, chiede se il Governo non preferisca edificare altri terreni, dando luogo a nuove speculazioni edilizie, piuttosto che valorizzare il patrimonio edilizio già esistente. Infine, rivolgendosi al presidente, lamenta di essere stata molto disturbata dal comportamento rumoroso dei colleghi durante il suo intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Santillo 3.4.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) protesta contro il comportamento dei colleghi dei gruppi di maggioranza che impediscono un ordinato svolgimento dei lavori e chiede al presidente di richiamarli all'ordine.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, nel dichiarare la disponibilità della maggioranza ad approvare in Assemblea gli ordini del giorno in cui saranno trasfuse alcune proposte emendative di particolare rilievo per i gruppi di opposizione, afferma che si augura un comportamento più collaborativo tra le parti.

Segnala, infine, che il contenuto dell'emendamento Grimaldi 1.29, in precedenza accantonato, è identico ad una disposizione del provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, durante l'intervento del deputato Donno, tutti i componenti della maggioranza hanno protestato accusandolo di riprendere il suo intervento per pubblicarlo *on line*, mentre egli stesso può garantire di aver verificato che l'accusa non era fondata.

Alfonso COLUCCI (M5S), dal momento che è stato affermato dal relatore che l'emendamento Grimaldi 1.29 riproduce il contenuto del testo in esame, chiede alla presidenza un approfondimento anche sulle altre proposte emendative sotto questo profilo.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Grimaldi 1.29 deve ritenersi irricevibile giacché riproduce il contenuto di disposizioni già contenute nell'articolo 7, comma 7-*octies*, del decreto in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Appendino 3.6.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 3.7, Pavanelli 3.8, Fenu 3.9, 3.10 e 3.11, Appen-



dino 3.12, Santillo 3.14, Peluffo 3.15, Fenu 3.16 e L'Abbate 3.18.

Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento Torto 3-ter.1, afferma di non comprendere le ragioni del parere contrario della maggioranza e del Governo sull'emendamento 3-ter.1 a sua prima firma, che consente agli enti locali di prorogare l'utilizzo della quota libera dell'avanzo per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica. Nell'affermare che il respingimento della proposta emendativa da parte della maggioranza smentirebbe le ripetute dichiarazioni di vicinanza agli enti locali, chiede di accantonare la proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torto 3-ter.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Fenu 3-quinquies.01 e 3-quinquies.02.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.2, volto a subordinare, dall'anno 2023, l'incremento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, tale da garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Per le ragioni sopra esposte, ne raccomanda l'approvazione, che a suo avviso darebbe anche il segnale di un'inversione di tendenza rispetto ad un monocameralismo di fatto esistente, rammentando come, proprio in coincidenza con la Giornata nazionale del personale sanitario, occorra porre la dovuta attenzione al problema drammatico delle lunghe liste di attesa, che ha determinato un concomitante raddoppio del numero dei pazienti che si rivolgono alle strutture private.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 4.2, Quartini 4.3, Marianna Ricciardi 4.4 e 4.5, Di Lauro 4.7, Sportiello 4.9 e 4.12, Quartini

4.14, Sportiello 4.16, Grimaldi 4.18, Sportiello 4.19 e Caramiello 4.20.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Provenzano 4.21, di cui illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Provenzano 4.21 e Furfaro 4.22 e 4.23.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01, volto a prorogare il credito d'imposta in favore degli enti della ricerca biomedica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di reagenti e di apparecchiature connesse alle medesime attività di ricerca. Nel raccomandarne pertanto l'approvazione, giacché la proposta emendativa in esame è finalizzata a consentire ai predetti enti di ricerca di competere adeguatamente sul piano internazionale, ne chiede in alternativa l'accantonamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01 e Furfaro 4.02.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Caso 5.2, di cui è cofirmatario, che reca una proroga degli incarichi temporanei del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche attivati durante la pandemia da COVID-19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 5.2 e 5.3, Amato 5.5, Grimaldi 5.6, Orrico 5.7 e 5.10, Grimaldi 5.11 e Amato 5.13.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Pella, chiede l'accantonamento dell'emendamento Grimaldi 5.16.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto al riguardo anche del consenso del rappre-

sentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Grimaldi 5.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Manzi 5.17 e l'articolo aggiuntivo Caso 5.01.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Pella, chiede l'accantonamento dell'emendamento Manzi 6.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto al riguardo anche del consenso del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 6.1.

Daniela TORTO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 6.5, recante una proroga relativa al personale AFAM che consentirebbe la stabilizzazione di alcune centinaia di precari con più di tre anni di servizio, come richiesto dalla normativa europea, scongiurando al contempo il verificarsi di un significativo contenzioso. Osserva inoltre che, nonostante le ripetute dichiarazioni pubbliche della dimissionaria sottosegretaria di Stato per l'università e la ricerca, Montaruli, il Governo in carica dimostra di trascurare completamente un intero settore che da anni attende una profonda riorganizzazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pastorino 6.4 e Torto 6.5, nonché gli identici emendamenti Orrico 6.6 e Manzi 6.7.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Grimaldi 6.8, nella sua parte ammissibile, diretto a contrastare il fenomeno del precariato nel comparto AFAM.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 6.8, limitatamente alla sua parte ammissibile, e Orrico 6.12.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Grimaldi 6.13, Cherchi 6.14, Manzi 7.2, D'Orso 8.2, 8.5 e 8.6 e Zaratti 8.8 e 8.9.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Pella, chiede l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 8.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto al riguardo anche del consenso del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 8.10.

Daniela TORTO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 8.11, volto a prevedere che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e di Chieti siano ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026, e ne chiede l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Torto 8.11.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Gianassi 8.12, volto a prevedere la proroga delle vigenti disposizioni in materia di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, nonché di quelle concernenti la durata straordinaria dei permessi premio e la detenzione domiciliare, evidenziando come trattasi di interventi normativi di indubbia rilevanza, la cui permanenza dovrebbe essere valutata solo all'esito dei risultati registrati in fase applicativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gianassi 8.12 e Zaratti 8.13, nonché gli emendamenti Zaratti 9.1, Carotenuto 9.2 e 9.3 e Aiello 9.4.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Pella, chiede l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 9.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto al riguardo anche del consenso del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 9.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Aiello 9.6, 9.7, 9.10 e 9.11.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Pella, chiede l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 9.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto al riguardo anche del consenso del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 9.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Aiello 9.13 e Sportiello 9.14.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 9.15, volto a prorogare le disposizioni che riconoscono agli invalidi di guerra e per servizio di beneficiare dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 9.15.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 9.16 a sua prima firma, volto ad estendere le procedure di stabilizzazione relative al Servizio sanitario nazionale anche al personale a tempo determinato e a coloro che hanno contratti flessibili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 9.16.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento 9.17, del quale è il primo firmatario, che prevede la proroga della norma di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Zaratti 9.17, Carotenuto 9.01 e Iaria 10.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Braga 10.2, che procede ad illustrare. Evidenzia come la proposta sia volta a porre rimedio ad un errore fatto con la legge di bilancio che per il 2023 non ha rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ritiene che si sia trattato di una scelta incomprensibile e sbagliata, alla quale l'emendamento intende porre rimedio, finanziando il fondo con ulteriori 50 milioni di euro per sostenere soprattutto quei giovani per i quali la possibilità immediata di uscire dalla casa familiare è data solo dalla sottoscrizione di un contratto di affitto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Braga 10.2, Cantone 10.3, Zaratti 10.4, Zaratti 10.5 e 10.6, Iaria 10.8 e Amendola 10.9.

Ida CARMINA (M5S), illustra il suo emendamento 10.10, che dichiara essere volto a riportare equità tra i comuni di Lampedusa e Linosa e gli altri comuni costieri della Sicilia, che comunque subiscono gli effetti e l'impatto dei flussi migratori, senza ricevere compensazioni per i loro sacrifici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carmina 10.10.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Provenzano 10.11 che, analogamente al precedente, è volto a sostenere anche altri comuni siciliani che, oltre a Lampedusa, sono chiamati a fronteggiare e gestire gli sbarchi. Ritiene che pur essendo incontestabile lo sforzo compiuto da Lampedusa, sia incomprensibile che gli altri comuni della regione Sicilia siano trascurati.

Ida CARMINA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Provenzano 10.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Provenzano 10.11, gli identici emendamenti Barbagallo 10.12 e Zaratti 10.13 nonché l'emendamento Zaratti 10.14.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustra l'emendamento 10-ter.1, a sua prima firma, volto a sopprimere l'articolo 10-ter del decreto-legge, inserito surrettiziamente in Senato per prorogare di un anno la durata delle concessioni balneari. Nel preannunciare la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea, sottolinea come questa disposizione contrasti con il diritto dell'Unione europea e con l'articolo 117 della nostra Costituzione ed esponga il Paese a una procedura di infrazione. Ritiene che quello delle concessioni balneari sia un grande scandalo del nostro Paese: a fronte di migliaia di chilometri di coste, per le concessioni lo Stato incassa 100 milioni di euro, a fronte di un fatturato degli stabilimenti balneari pari a 7 miliardi di euro e ad una evasione fiscale stimata al 50 per cento. Evidenzia peraltro come spesso i cittadini si vedano interdetto l'accesso al mare, in violazione di tutte le norme che invece lo garantiscono. Sottolinea come l'articolo 10-ter, del quale l'emendamento propone la soppressione, proroghi di un anno i bandi di gara, regalando così agli operatori balneari un anno di profitti sulle spalle dei cittadini. Ritiene che ai cittadini debba essere garantito l'accesso al mare, e anche l'accesso a bandi aperti per la gestione delle spiagge, e che i concessionari debbano essere obbligati a pagare il dovuto, e non cifre irrisorie, mettendo fine a una vergogna che lascia il demanio marittimo nelle mani di pochi e di interessi corporativi. Stigmatizza come la lobby dei balneari si sia arricchita e sia costata molti miliardi alla collettività, e ciò mentre parallelamente il Governo decideva di togliere il reddito di cittadinanza. Tiene a precisare che indubbiamente non tutti i titolari di concessioni balneari siano da criticare, perché sicuramente ci sono anche molti imprenditori onesti, che danno lavoro e si comportano correttamente, ma sottolinea come anche per questi imprenditori sia importante la definizione di un quadro di

regole che tutti devono rispettare e sia importante che le concessioni vadano a gara. Chiede dunque la soppressione dell'articolo 10-ter e spera di vedere con chiarezza chi sono coloro che sostengono la misura introdotta per i balneari nel decreto-legge.

Marco GRIMALDI (AVS), ritiene che la norma introdotta all'articolo 10-ter del decreto-legge, che rinvia la messa a gara delle concessioni balneari, in aperto contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato, fosse ampiamente prevedibile, tenuto conto del nome di alcuni imprenditori candidati alle ultime elezioni, dell'ampio numero di sostenitori della lobby dei balneari in Parlamento e del titolare del *Papeete* eletto al Parlamento europeo. Afferma che forse la Ministra del turismo, Daniela Santanchè, crede che la cessione delle sue quote del *Twiga Beach* di Forte dei marmi al suo compagno, o all'amico Briatore, sia sufficiente a sgombrare il campo dai conflitti di interesse e a legittimarla a farsi paladina di ulteriori proroghe ai balneari. Ritiene che si sia dinanzi al classico dualismo italiano, di un capitalismo che fa il liberista di giorno e il corporativo, ultranazionalista, contro i burocrati europei, di notte, aleggiando il rischio di multinazionali pronte a prendersi le spiagge italiane; non ci si indigna, invece, del liberismo che ha distrutto la nostra economia di prossimità e i nostri centri storici. Ritiene che serva una riflessione sullo stato delle nostre coste, sugli investimenti pubblici che possono essere fatti e anche sulle forme per garantire una tutela di chi ha investito sulle concessioni balneari, ma che ciò non possa essere fatto semplicemente rimandando la messa a gara, con la promessa che nulla cambierà. Ricorda, inoltre, la recente sentenza 14 febbraio 2023 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che rischia di vanificare quanto la maggioranza sta facendo, per invitare tutti ad approvare l'emendamento soppressivo Zaratti 10-ter.1, evitando che il Parlamento inserisca una norma che va contro i limiti che esso stesso si è dato. In conclusione, ricorda alla maggioranza come negli ultimi anni tutti i partiti che la compongono siano stati lungamente al Governo

ed abbiano dunque avuto tutto il tempo di affrontare questi temi, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, senza farlo per ora risolvere tutto con questa ennesima proroga.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 10-ter.1 e 10-ter.2.

Filiberto ZARATTI (AVS) intervenendo sull'emendamento 10-ter.3, a sua prima firma, sottolinea come la questione delle concessioni balneari sia emblematica di qualcosa che accade solo nel nostro Paese. Ricorda, infatti, che lo stabilimento *Twiga*, di proprietà della senatrice Santanchè, che come ha precisato l'onorevole Grimaldi ha ceduto le sue quote di proprietà al compagno, paga 18 mila euro l'anno di canone concessorio a fronte di una fatturazione di 4 milioni di euro. Evidenza di aver fatto solo l'esempio di una persona e di uno stabilimento conosciuto, per semplicità, ma che si tratta di dati generalizzati, oggettivi, pubblici e verificabili. Si chiede in quale altro Paese, oltre all'Italia, una situazione analoga sarebbe possibile. Ribadisce che la collega Santanchè, o il suo compagno, non stanno compiendo delle irregolarità, semplicemente stanno pagando il canone concessorio nell'importo previsto, ma che questo fatto rappresenta una ingiustizia, un'ingiustizia che si è fatta regola, sulla quale invita la maggioranza a riflettere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 10-ter.3 e 10-ter.4, Grimaldi 10-ter.5, gli identici emendamenti Zaratti 10-quater.1 e Pavanelli 10-quater.2, nonché gli emendamenti Grimaldi 10-quater.3 e 10-quater.4 e l'articolo aggiuntivo Zaratti 10-quater.02. Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ilaria Fontana 11.1, Quartini 11.2, Zaratti 11.3, Fenu 11.4, Zaratti 11.5, Cappelletti 11.6, Todde 11.7, Ilaria Fontana 11.8 e Dell'Olio 11.9.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Roggiani 11.10 che proroga di due mesi una misura intro-

dotta dalla stessa maggioranza durante l'esame del disegno di bilancio per favorire il contenimento dei consumi energetici. Sottolinea a tale proposito come la disposizione introdotta nella legge di bilancio avesse un respiro cortissimo dal momento che utilizzava le risorse ereditate dal Governo Draghi. Rileva come, nel caso specifico, il Governo si avvii a sopprimere la misura del teleriscaldamento o perché non ritiene più efficace la riduzione del 5 per cento dell'Iva o perché non ha più le risorse necessarie. Si domanda allora per quale motivo si sia inteso destinare importanti dotazioni finanziarie per la *flat tax* incrementale o per l'innalzamento della soglia per l'applicazione dell'imposta forfettaria del 15 per cento, misura quest'ultima che va a vantaggio di una platea di sole 16 mila unità. Nel sottolineare che il costo dell'energia continuerà ad essere influenzato dalla perdurante guerra tra Ucraina e Russia, fa presente che le esigenze di contenimento dei consumi non si limiteranno alla stagione invernale dal momento che le medesime materie prime sono utilizzate anche per il refrigeramento. Nel rilevare che la necessità di estendere la misura in questione riguarda in particolar modo le regioni del nord e del centro della penisola, si dichiara convinto che i colleghi di maggioranza provenienti da quei territori non vorranno far mancare il proprio sostegno.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Roggiani 11.10, Zaratti 11.11, 11.12 e 11.13.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Merola 11.14 che interviene su una disposizione che mette in imbarazzo la maggioranza dal momento che non risulta alcuna ragione logica per la scelta di impedire l'accesso alla detrazione del 110 per cento agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari in tema di edilizia residenziale pubblica. Fa presente, infatti, che il termine del 31 dicembre 2023 stabilito dal Governo per la realizzazione degli interventi è assolutamente improponibile, considerato che si tratta di soggetti pubblici, che sono tenuti a seguire

procedure di natura pubblicistica. Evidenza, inoltre, come gli stessi colleghi che hanno vivacemente protestato perché il Governo Draghi aveva operato una minima limitazione della misura del *superbonus* oggi la annientano completamente senza che vi siano solide ragioni per il cambiamento di opinione. Nel dichiararsi disponibile al confronto in via generale sulla detrazione del 110 per cento, con dati reali alla mano, ritiene tuttavia inaccettabile penalizzare l'edilizia residenziale pubblica, impedendo i piani di risanamento urbano, danneggiando le persone più vulnerabili e comportando oneri a carico dello Stato che dovrà pagare per le utenze. Nel sottolineare l'atteggiamento distonico dei colleghi del centrodestra, ricorda che in sede di esame del disegno di legge di bilancio sono stati presentati diversi ordini del giorno, alcuni dei quali firmati da esponenti della maggioranza, per chiedere il rifinanziamento della misura in favore dell'edilizia residenziale pubblica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Merola 11.14, Pavanelli 11.16, Peluffo 12.2, Caramiello 12.3, Todde 12.4 nonché gli identici emendamenti Pavanelli 12.5 e Peluffo 12.6. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 12.10, Iaria 12.11 e Cappelletti 12.12.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 12.13 che, intervenendo sul cosiddetto decreto « aiuti-*quater* », è volto ad estendere di un mese il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, da parte dei beneficiari, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Nel sottolineare che l'emendamento replica il contenuto di diversi ordini del giorno presentati durante l'esame del decreto-legge « aiuti-*quater* » alla Camera e che il Governo ha accolto come raccomandazione, fa presente che la disposizione in questione si prefigge di evitare che le imprese perdano il diritto al credito d'imposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dell'Olio 12.13, Appendino 12.14, Pavanelli 12.15, Iaria 12.16, Pavanelli 12.17, Todde 12.18, Cappelletti 12.19, Caramiello 12.21, Onori 13.2, Pellegrini 14.1, Caramiello 15.1, 15.2 e 15.3, Amato 16.1 e Zaratti 16.3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Berruto 16.4 che affronta il tema delle concessioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono di impianti posti su terreni demaniali. Considerato che si tratta di associazioni che svolgono un servizio utile alla società, nel rammentare l'importanza dello sport che tanto sta a cuore alla stessa maggioranza, l'emendamento di prefigge di estendere l'ambito di applicazione della norma delle proroghe in materia di concessioni. Chiede quindi che la proposta sia valutata favorevolmente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Berruto 16.4 e l'articolo aggiuntivo Amato 16-*ter*.01, gli emendamenti Orrico 17.3, Alfonso Colucci 18.1, Morfino 20.1, Alfonso Colucci 22-*bis*.1, gli articoli aggiuntivi Zaratti 22-*quater*.03 e 22-*quater*.04 nonché gli emendamenti Zaratti Dis 1.1, Grimaldi Dis 1.2 e Zaratti Dis 1.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state votate tutte le proposte emendative contenute nel fascicolo, ad eccezione di quelle temporaneamente accantonate. Rammenta che l'accantonamento era stato disposto al fine di consentire ai relatori e al Governo di valutare l'eventuale trasposizione degli emendamenti in ordini del giorno. Chiede quindi ai relatori quale sia stato l'esito delle valutazioni svolte.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, fa presente, anche a nome del collega Pella e dei rappresentanti del Governo, che potrebbero essere accolti favorevolmente eventuali ordini del giorno che traspongano il contenuto degli emendamenti Grimaldi 1.28, Furfaro 2.8, Grimaldi 5.16, Manzi 6.1, Zaratti 8.10 e Fur-

faro 9.5 purché sia richiesto al Governo di valutare l'opportunità del provvedimento. Fa presente invece che analoga valutazione positiva non è stata possibile sull'emendamento Serracchiani 9.12.

Marco GRIMALDI (AVS) ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.28 e 5.16.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Furfaro 2.8, Manzi 6.1 e Furfaro 9.5 e dichiara di volerli ritirare.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.10.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Serracchiani 9.12 che tenta di sanare una misura riconosciuta dalla stessa maggioranza come sbagliata, vale a dire l'assoluta compressione della cosiddetta « opzione donna », drasticamente ridimensionata nella legge di bilancio. Nel richiamare sull'argomento le dichiarazioni della Ministra del lavoro che ha preannunciato il proprio impegno in favore del miglioramento della misura, trova poco incoraggiante che il Governo non intenda prendere in esame in senso favorevole un ordine del giorno di analogo contenuto. A suo parere creerà inquietudine il fatto che gli impegni assunti da un'esponente del Go-

verno nei tavoli di confronto vengano poi disattesi nelle sedi istituzionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 9.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Non essendovi interventi in sede di dichiarazione di voto pone in votazione il mandato ai relatori, onorevole Urzì per la I Commissione e onorevole Pella per la V Commissione, a riferire in Assemblea sul testo del provvedimento in esame.

Pone quindi in votazione la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore per la V Commissione*, ringrazia i colleghi della maggioranza e soprattutto quelli dell'opposizione per aver mantenuto fede agli impegni assunti per le vie informali.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 20.40.**

## ALLEGATO 1

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

*6-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 446, primo periodo, le parole: « Negli anni 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019-2024 »;

*b)* dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

« *446-bis.* Anche in considerazione dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato di cui al comma 446 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Le amministrazioni interessate ai processi di cui al comma 446 utilizzano per raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato lo stanziamento di cui al periodo precedente, nonché gli eventuali risparmi e residui del fondo di cui al comma 496 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. ».

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1.1.** Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ascari, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

*6-bis.* Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatesi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1.2.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.



*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

**7-bis.** Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici, di far fronte alle carenze di organico, nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prorogata, sino a conclusione del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022, la durata dei contratti individuali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

**1.3.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

**15-bis.** All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680 le parole: « fino al 27 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 681 le parole: « pari a 2.272.418,14 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9.089.672 ».

**15-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.7.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 18-ter, inserire il seguente:*

**18-quater.** La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

**1.9.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

**19-bis.** Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di *équipe* integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

**1.10.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

d) al comma 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

e) al comma 3, alinea, le parole: « 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**1.11.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 », sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

d) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle parole: « 31 dicembre 2023 ».

**1.12.** Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girrelli, Malavasi, Stumpo, Simiani.

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

19-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « dal 2015 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2015 al 2025 ».

**1.13.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Sopprimere il comma 20.*

**1.15.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. L'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti delle giunte e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. ».

**1.16.** Provenzano.

*Dopo il comma 20-bis, inserire il seguente:*

20-ter. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

**1.17.** Guerra.

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22.1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

**1.18.** Ubaldo Pagano, Laus, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della Pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

**1.19.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sostituire il comma 22-quater con il seguente:*

22-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « cessano alla data del 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « cessano alla data del 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

**1.14.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:*

22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: « 27 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 681, le parole: « pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023 ».

22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione, »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

**1.20.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua a essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo,

che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**1.21.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti. »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. ».

**1.23.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso, in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-*bis*, del predetto decreto, le parole: « di centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 marzo 2023 ».

**1.24.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2022, all'articolo 10, al comma 5-*bis* le parole: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo ».

**1.25.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 ».

**1.26.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 1, comma 308, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'articolo 1, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: “alla detenzione e al lavoro” sono aggiunte le seguenti: “alle dipendenze delle amministrazioni carcerarie”. ».

**1.27.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « Fino all'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno scolastico 2022/2023 ».

**1.28.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 ».

**1.29.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

**1.30.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2022-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo al 2022-2024 ».

**1.31.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2021 al 2024 ».

**1.32.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:*

22-*sexies*. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

**1.33.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

ART. 1-bis.

*Sopprimere il comma 3.*

**1-bis.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rinnovate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro per l'anno in corso.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2.1.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2023 ».

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2.2.** Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Sopprimere il comma 4.*

**2.3.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 793, le parole: « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

*b)* al comma 795, le parole: « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

*c)* al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato. »;

*d)* dopo il comma 796, è inserito il seguente:

« *796-bis.* L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. »;

*e)* al comma 797, le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi ».

**2.4.** Donno, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 793, le parole: « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

b) al comma 795, le parole: « 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 24 mesi »;

c) dopo il comma 796 è inserito il seguente:

« 796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali. »;

d) al comma 797, le parole: « 12 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi ».

**2.5.** Alfonso Colucci, Donno, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Torto.

*Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:*

*7-quater.* All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

2. al comma 2, le parole: « ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione »;

3. il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022. ».

**2.6.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:*

*7-quater.* Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**2.7.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:*

*7-quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**2.8.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

**2.9.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

*Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:*

*9-quinquies.* All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono

sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2021 al 2024. ».

**2.10.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 2-bis.

*Sopprimerlo.*

**2-bis.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* In attesa dell'approvazione del piano di sviluppo e coesione, all'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**3.1.** Scutellà, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi inclusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al 30 giugno 2023, l'istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le attività di rideterminazione della percentuale ai fini dell'incremento di cui ai commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse

disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta legge ».

**3.2.** Cappelletti, Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 41-bis, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 124 del 2019, le parole: « entro il termine del 31 dicembre 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine del 31 dicembre 2023 ».

*8-ter.* Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.3.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 », e le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

*9-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*9-quater.* All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: « 25 novembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

2) alla lettera *b*), le parole: « antecedente alla data di entrata in vigore del



decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 » sono sostituite dalle seguenti: « antecedente alla data del 29 dicembre 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) la lettera *c*) è soppressa;

4) alla lettera *d*), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

*9-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-quater*, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.4.** Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

*9-ter.* La disposizione di cui al comma *9-bis* non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**3.5.** Peluffo, Merola, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le lettere da *a*) a *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

*b*) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. ».

*9-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.6.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: « 25 novembre 2022 » con le seguenti: « 31 marzo 2023 »;

2) alla lettera *b*), sostituire le parole: « antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 » con le seguenti: « antecedente alla data del 29 dicembre 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) sopprimere la lettera *c*);

4) alla lettera d) sostituire le parole: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 31 marzo 2023 »;

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.7.** Santillo, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 », e le parole: « 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.8.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.*

**3.9.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

10-decies.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 », e le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »

**3.10.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:*

10-decies.1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10-decies.2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.11.** Fenu, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

10-decies.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuati dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 ».

b) al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è

fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023 ».

**3.12.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

10-decies.1. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edilizi e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al presente comma.

**3.13.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:*

10-decies.1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 »;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ».

10-decies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**3.14.** Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

10-decies.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre

2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.15.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

*10-decies.1.* All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3.16.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:*

*10-decies.1.* All'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: « società di capitali », sono inserite le seguenti: « e per i consorzi con attività esterna ».

**3.17.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 10-decies aggiungere il seguente:*

*10-decies.1.* Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2023 »;

b) all'articolo 4, comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**3.18.** L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 3-ter.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

**3-ter.1.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3-quinquies.

*Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:*

Art. 3-sexies.

*(Proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale

incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023.

3. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

*a*) quanto agli oneri per l'anno 2023, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono sostituite le parole: « 50 per cento » con le seguenti: « 75 per cento » e le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 55 per cento ».

*b*) quanto agli oneri per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3-quinquies.01.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*sexies*.

*(Proroga del credito d'imposta sulle spese connesse all'utilizzo del POS)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1-*ter* le parole: « dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**3-quinquies.02.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-*ter*. Per l'anno 2023, la quota premiale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

*a*) popolazione residente;

b) frequenza dei consumi sanitari per età;

c) tassi di mortalità della popolazione (<75 anni);

d) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti:

1) incidenza della povertà relativa individuale;

2) carenza infrastrutturale;

3) livello di bassa scolarizzazione;

4) tasso di disoccupazione della popolazione.

**4.1.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Dall'anno 2023 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tale da garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 ».

**4.2.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* il 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* il 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'As-

sociazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

*Conseguentemente, al medesimo articolo 4, sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

2-bis. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

**4.3.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, alle parole:* comma 3 *premettere le seguenti:* comma 1, lettera a) e b) e.

**4.4.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di rafforzare i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, verificata l'impossibilità di utilizzare per-

sonale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2023, di medici specializzandi.

**4.5.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:*

*3-quater.* Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del servizio sanitario possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tramite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulta in servizio e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

*3-quinquies.* Il personale infermieristico di cui al comma *3-quater* che ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**4.6.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

*3-quater.* Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma *6-bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.7.** Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

*3-quater.* Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte

ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

**4.8.** Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:*

*3-quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.

**4.9.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 5, alinea, dopo le parole: legge 17 luglio 2022, n. 77, aggiungere le seguenti:* , comma 1, le parole: « che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19 » sono soppresse e

**4.10.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 6, sostituire le parole: sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 con le seguenti: si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**4.11.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:*

*7-ter.* Al fine di potenziare l'attività di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata, per il medesimo importo annuo, per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.12.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:*

*8-quinquies.* All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, dopo le parole: « durante l'emergenza da COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e dal personale della ricerca sanitaria, »;

*b)* alla lettera *b)*, dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario, » sono inserite le seguenti: « , della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria » e dopo le parole: « dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « , e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 »;

*8-sexies.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « ovvero indeterminato »;

*b)* al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo



determinato » sono inserite le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) al comma 426, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono inserite le seguenti: « ovvero indeterminato ».

**4.13.** Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:*

*8-quinquies.* All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « gli anni 2020 e 2021 » sono inserite le seguenti: « e per gli anni 2023 e 2024 e la parola: "1969" è sostituita con la seguente: "1948" »;

b) al comma 3, dopo le parole: « e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2024 ».

*8-sexies.* Per la finalità di cui al comma *8-quinquies* è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4.14.** Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:*

*8-quinquies.* All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « anche durante l'emergenza da COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e dal personale della ricerca sanitaria, nonché dal personale amministrativo e tecnico sanitario »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, » sono inserite le seguenti: « , della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, ».

**4.15.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:*

*8-quinquies.* Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il solo personale sanitario di cui al periodo precedente è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio. L'iscrizione alla sezione speciale dell'albo è condizione per l'esercizio legittimo della professione nel territorio nazionale ».

**4.16.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

8-quinquies. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alinea, dopo le parole: « anche durante l'emergenza da COVID-19, » sono inserite le seguenti: « nonché dal personale amministrativo e tecnico sanitario, »;

b) lettera b), dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario, » sono inserite le seguenti: « , del personale amministrativo e tecnico sanitario ».

**4.17.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: « per l'anno 2021 » e fino a: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

9-quater.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 9-quater.1, valutati in 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.18.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

9-quater.1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: « per

l'anno 2021 » fino a: « ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

9-quater.2. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater.1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4.19.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere il comma 9-sexies.*

**4.20.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: sanitario, socio-sanitario e amministrativo con le seguenti: del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo e dei profili di assistente informatico e collaboratore tecnico professionale.*

**4.21.** Provenzano.

*Al comma 9-octiesdecies, sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: settantesimo.*

**4.22.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:*

9-noviesdecies. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 » e le parole: « finanzia-

mento dell'anno 2022 » sono sostituite con le seguenti: « finanziamento dell'anno 2023 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « dall'anno 2026 » sono sostituite dalle parole: « dall'anno 2027 ».

**4.23.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Dopo il comma 9-octiesdecies, aggiungere il seguente:*

*9-noviesdecies.* All'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario » sono inserite le seguenti: « nonché il personale dipendente non sanitario del servizio sanitario nazionale ».

**4.24.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4.1

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023 »;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono

ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro »;

*c)* al comma 4, le parole: « 11 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023 ».

**4.01.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4.1

*(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)*

1. All'articolo 25-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « per gli anni 2020 e 2021 », sono inserite le seguenti: « nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024 »;

*b)* al comma 1, le parole: « ai nati negli anni dal 1969 al 1989, » sono sostituite dalle seguenti: « ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ».

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4.02.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

## ART. 5.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.

*1-ter.* Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

*1-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-bis*, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma *1-ter*.

**5.2.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.3.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 59, commi 17, 10, lettera *d*), e 15, lettera *c*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è estesa fino al 31 dicembre 2025, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge n. 449 del 1997.

**5.5.** Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**5.6.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

**5.7.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

*5-quinquies.* All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia » sono inserite le seguenti: « effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e »;

b) al quinto periodo, le parole: « 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024 ».

*5-sexies.* In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nell'intero sistema dell'istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza che possano determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consulenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.

*5-septies.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del-

l'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa ripartizione delle risorse.

*5-octies.* Agli oneri di cui al comma 5-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5.8.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

*5-quinquies.* All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024 ».

*5-sexies.* In relazione alla necessità di meglio definire gli interventi e migliorare la qualità degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992 le parole: « sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi

da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati dalle unità sanitarie locali o INPS mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da uno psicologo e/o assistente sociale nonché da un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi specifici da esaminare, ovvero: DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, disturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, devono essere integrate dall'esperto-psicologo ».

*5-septies.* Agli oneri di cui al comma *5-quinquies* pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5.9.** Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

*5-quinquies.* Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « , può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2023. Agli oneri

derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

**5.10.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere il comma 9.*

**5.11.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Sostituire i commi da 11-quinquies a 11-novies con i seguenti:*

*11-quinquies.* Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di garantire condizioni uniformi di accesso al ruolo e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dell'ampio contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un concorso riservato volto all'immissione dei soggetti di cui al comma *11-sexies* nei ruoli dei dirigenti scolastici.

*11-sexies.* Il decreto di cui al comma *11-quinquies* riguarda i candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione e alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

11-*septies*. Per l'attuazione dei commi 11-*quinquies* e 11-*sexies* si procede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**5.12.** Manzi, Orfini, Berruto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 11-quinquies, lettera a), sopprimere le seguenti parole:* abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero.

*Conseguentemente:*

*al comma 11-quinquies sopprimere la lettera b);*

*al comma 11-sexies sopprimere le seguenti parole:* per i soggetti di cui al comma 11-*quinquies*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

**5.13.** Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:*

11-*decies*. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « di 5 milioni di euro per

il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024 ».

11-*undecies*. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*decies* e 11-*undecies*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.14.** Manzi, Furfaro, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:*

11-*decies*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono inseriti i seguenti:

« 18-*novies*. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le

facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-*decies*.

18-*decies*. I posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18-*novies* sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno ».

**5.15.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:*

11-*decies*. Le graduatorie di cui all'articolo 59, commi 10, lettera *d*), e 15, lettera *c*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di ef-

fettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.

**5.16.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:*

11-*decies*. All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « l'anno scolastico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ».

**5.17.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

Art. 5-*bis*.

*(Messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici)*

1. In considerazione delle difficoltà riscontrate dagli enti locali durante la fase della pandemia da COVID-19, in deroga a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione 11 novembre 2020, n. 158, gli enti locali beneficiari delle risorse relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, che si siano trovati nella necessità di richiedere una delocalizzazione dell'intervento di realizzazione, accedono ai contributi e ai finanziamenti previsti dalla normativa citata anche qualora la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021, prorogando il precedente termine del 31 gennaio 2021.

**5.01.** Caso, Santillo, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.



## ART. 6.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:*  
, primo periodo,.

*Conseguentemente:*

*alla lettera a), sostituire le parole:* Fino al 31 dicembre 2023 *con le seguenti:* Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023;

*dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 ».

**6.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e consentire altresì l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

*1-ter.* Per le finalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.2.** Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* al comma 3 le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2022/2023 incluso ».

**\* 6.4.** Pastorino.

**\* 6.5.** Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Sopprimere il comma 4-ter.*

**\*\* 6.6.** Orrico, Torto, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

**\*\* 6.7.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:*

*4-quater.* All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 » con le seguenti « fino all'anno accademico 2022/2023 ».

*4-quinquies.* Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del

28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del citato decreto le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, » sono soppresse.

4-sexies. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso.

**6.8.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile limitatamente ai commi 4-quinquies e 4-sexies)**

*Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:*

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, » sono soppresse.

**6.9.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:*

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 le parole: « per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6, » sono soppresse.

**6.10.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:*

4-quater. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso « I-bis » è abrogato.

**6.11.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**6.12.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

8-septies. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della ricerca e dell'università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle *performance* di cui al presente decreto legislativo ».

8-octies. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni dei commi precedenti per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, le disposizioni del comma precedente sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del decreto legislativo n. 81 del 2021 ».

**6.13.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:

8-septies. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole:

«per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 ».

8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**6.14.** Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

8-septies. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**6.15.** Donno, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della

ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, così destinati:

a) 40 milioni di euro destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) 20 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6.01.** Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Dopo il comma 7-octies, aggiungere i seguenti:*

*7-novies.* All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023 ».

*7-decies.* Agli oneri derivanti dal comma 7-novies, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**7.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 8.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dello snellimento dei procedimenti giudiziari pendenti nonché di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari in servizio alla data del 31 gennaio 2023. Le disposizioni del presente comma cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2025.

**8.1.** Ascari, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Al comma 8, dopo le parole: le disposizioni inserire le seguenti: di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dopo le parole: alle udienze inserire le seguenti: e alle camere di consiglio.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**8.2.** D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 8, sostituire le parole: 28 febbraio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.*

*Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

*al comma 9, sostituire le parole: 31 maggio 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.*

**8.5.** D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**8.6.** D'Orso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

9-ter. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: « Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello ».

**8.7.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11.1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

11.2. Agli oneri derivanti dal comma 11.1, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.8.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11.1. Al fine di salvaguardare le capacità assunzionali stabilite dal piano di fabbisogno del personale del Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizzi lo scorrimento integrale delle graduatorie distrettuali, le graduatorie in scadenza nel corso dell'anno 2023 vengono prorogate al 31 dicembre 2023, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**8.9.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11.1. Al fine di permettere l'espletamento delle procedure di assunzione in corso, la validità delle graduatorie di cui al decreto del Ministero della giustizia dell'11 dicembre 2020, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, in scadenza tra il 1° gennaio 2023 e il 30 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2023.

**8.10.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere i seguenti:*

11-sexies. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026 ».

11-septies. Agli oneri derivanti dal comma 11-sexies, pari a euro 1.076.667 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**8.11.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

*Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:*

11-sexies. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18), relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19), relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20), relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

\* **8.12.** Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

\* **8.13.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28.

*(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)*

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. »;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter. »;

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,

o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. ».

**8.02.** Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

*(Inammissibile)*

## ART. 9.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 10-*bis*, le parole: « affe-  
renti ai periodi di competenza fino al 31  
dicembre 2017 » sono soppresse e le parole:  
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle  
seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

**9.1.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Bor-  
relli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari,  
Piccolotti.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, alinea,  
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le  
parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite  
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo  
1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021,  
n. 234, si applicano anche per gli anni 2023  
e 2024.

1-*quater*. Le disposizioni di cui all'arti-  
colo 1, comma 165, secondo e terzo pe-  
riodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  
si applicano anche con riferimento ai sog-  
getti che si trovino nelle condizioni ivi  
indicate negli anni 2023 e 2024.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle  
disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a  
1-*quater*, si provvede a valere sulle risorse  
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.2.** Carotenuto, Aiello, Auriemma, Bar-  
zotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'O-  
lio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi,  
Torto, Tucci.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 1, comma 281, della  
legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole:  
« 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle  
seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole:  
« 2 punti percentuali » sono sostituite dalle  
seguenti: « 4 punti percentuali ».

1-*ter*. Gli oneri derivanti dalle disposi-  
zioni di cui al comma 1-*bis* sono valutati

nel massimo di 7.000 milioni di euro per  
ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1-*quater*. All'articolo 1, della legge 29  
dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 119,  
sono inseriti i seguenti:

« 119-*bis*. Per perseguire maggiore equità  
ed equilibrio tra i costi sostenuti dai con-  
sumatori e i profitti ottenuti dagli operatori  
nel periodo pandemico, per gli anni 2023 e  
2024, è istituito un contributo a titolo di  
prelievo solidaristico straordinario e tem-  
poraneo, a carico dei soggetti che eserci-  
tano, nel territorio dello Stato, attività di  
vendita, produzione, importazione e com-  
mercializzazione di prodotti nei settori far-  
maceutico e assicurativo.

119-*ter*. I soggetti di cui al comma 119-  
*bis*, sono tenuti a versare all'Agenzia delle  
entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli  
anni 2023 e 2024, un contributo di solidari-  
età pari al 20 per cento del maggior utile  
netto conseguito e almeno superiore ad 1  
milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al  
31 dicembre 2021 rispetto alla media del-  
l'utile netto conseguito nei periodi di im-  
posta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al  
31 dicembre 2022 rispetto alla media del-  
l'utile netto conseguito nei periodi di im-  
posta 2019, 2020 e 2021.

119-*quater*. Entro il 30 giugno di cia-  
scuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di  
cui al comma 119-*bis* trasmettono all'Agen-  
zia delle entrate i bilanci consuntivi relativi  
ai periodi di imposta di cui al comma  
119-*ter*, includendo un prospetto dell'even-  
tuale versamento dovuto e una ricevuta del  
versamento effettuato.

119-*quinquies*. Con circolare dell'Agen-  
zia delle entrate, da emanare entro il 1°  
febbraio 2023, sono stabilite le modalità di  
attuazione delle disposizioni di cui al comma  
119-*quater*.

119-*sexies*. L'Agenzia delle entrate veri-  
fica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli  
anni 2023 e 2024, l'adempimento delle di-  
sposizioni di cui ai commi 119-*ter* e 119-  
*quater*, da parte dei soggetti interessati.  
Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle



entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 119-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

119-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

119-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 119-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

119-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 119-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti ».

**9.3.** Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

**9.4.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

4-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.5.** Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*Sostituire il comma 4-ter, con il seguente:*

4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) dopo le parole: « legge 18 febbraio 2022, n. 11 » sono inserite le seguenti: « , nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

**9.6.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:*

4-quinquies. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

**9.7.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5.1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2023, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5.2. L'indennità di cui al comma 5.1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 5.1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

5.3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 5.1, la regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

**9.8.** Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5.1. Fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico-inferescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di compenso.

5.2. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 5.1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.9.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5.1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5.1, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.10.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:*

5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 ».

5-bis.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale

non si applica la riduzione delle spese fiscali.

**9.11.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 ».

5-bis.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis.1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**9.12.** Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

*Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

5-bis.1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente:

« 313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà

e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità. »;

b) al comma 318, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 »;

d) al comma 319, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

*Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**Art. 23-bis.**

*(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)*

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

**9.13.** Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

*Sostituire il comma 5-ter, con i seguenti:*

5-ter. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5-quater. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-ter e 5-quater, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.14.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 5-ter, inserire i seguenti:*

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dall'anno 2023 » e le parole: « nel 2020, 2021 e 2022 » dalle seguenti: « a partire dall'anno 2023 ».

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 600, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**9.15.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:*

5-quater. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « All'articolo 20, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 20 commi 1 e 2 ».

**9.16.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:*

5-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 446, le parole: « Negli anni 2019-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019-2024 »;

b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:

« 446-*bis*. Ai fini dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle amministrazioni interessate ai processi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine possono essere utilizzati anche eventuali risparmi e residui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

**9.17.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9.1.

*(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)*

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già

selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato « programma GOL », di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.01.** Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'O-

lio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

ART. 10.

*Sopprimere il comma 1*

**10.1.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

*1-ter.* Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

*1-quater.* All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.2.** Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera *b-bis*), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10.3.** Cantone, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».

**10.4.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

**10.5.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*5-bis.* Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 292, alla lettera *a*), il capoverso comma *1-bis* è sostituito con il seguente: « *1-bis.* All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre

2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

**10.6.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 6-ter, inserire il seguente:*

6-quater. In considerazione dell’eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all’intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del predetto decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziata per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani d’investimento presentati dai soggetti beneficiari, all’acquisto autobus alimentati a metano e

alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l’acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l’acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.

**10.8.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 7, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.*

**10.9.** Amendola.

*Al comma 10-ter, sostituire le parole: al comune di Lampedusa e Linosa con le seguenti: a ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.*

*Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: pari a 2,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 22,5 milioni di euro.*

**10.10.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 10-ter, dopo le parole: per l’anno 2024 aggiungere le seguenti: nonché agli altri comuni della regione Sicilia sono destinati contributi di natura corrente di 10 milioni di euro complessivi per l’anno 2024.*

*Conseguentemente, al comma 10-quater, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 12,5 milioni.*

**10.11.** Provenzano.

*Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere i seguenti:*

11-octiesdecies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ».

11-noviesdecies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

\* **10.12.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

\* **10.13.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 11-septiesdecies, aggiungere il seguente:*

11-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2023.

**10.14.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 10-ter.

*Sopprimerlo.*

**10-ter.1.** Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 200 metri dalla battigia.*

**10-ter.2.** Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 150 metri dalla battigia.*

**10-ter.3.** Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: ad almeno 100 metri dalla battigia,*

**10-ter.4.** Zaratti, Grimaldi.

*Al comma 1, dopo le parole: manufatti amovibili aggiungere le seguenti: in lago.*

**10-ter.5.** Grimaldi, Zaratti.

ART. 10-quater.

*Sopprimerlo.*

\* **10-quater.1.** Zaratti, Grimaldi.

\* **10-quater.2.** Pavanelli, Caso, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle associazioni ambientaliste.*

**10-quater.3.** Grimaldi, Zaratti.

*Sopprimere il comma 3.*

**10-quater.4.** Grimaldi, Zaratti.

*Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:*

Art. 10-quinquies.

*(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2023 ».



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10-quater.01.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:*

*Art. 10-quinquies.*

*(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024 »;

*b)* ai commi 2 e 3, le parole: « 1° luglio 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 ».

**10-quater.02.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

*Al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 18 mesi.*

**11.1.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere il comma 7.*

**11.2.** Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modifiche:

*a)* le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti. ».

8.1. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera *b)*, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

**11.3.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**11.4.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* sostituire le parole: « 30 giugno 2023 » con le seguenti: « 30 settembre 2023 »;

*b)* sostituire le parole: « Il primo periodo non si applica » con le parole: « Il primo periodo si applica dalla data di en-

trata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, anche ».

**11.5.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.*

**11.6.** Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 8, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.*

**11.7.** Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere i commi 8-septies e 8-no-vies.*

**11.8.** Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8-decies, inserire i seguenti:*

8-decies.1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, dopo le parole: « attività d'impresa, arti e professioni » sono inserite le seguenti: « , alle amministrazioni condominiali » e le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 1088, le parole: « e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

8-decies.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.9.** Dell'Olio, Sergio Costa, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere i seguenti:*

8-duodecies. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023 ».

8-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-duodecies, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.10.** Roggiani, Braga, Laus, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

8-duodecies. Dopo l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunti i seguenti:

« 775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del mede-

simo Testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

*775-ter.* In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto all'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

*775-quater.* Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. ».

**11.11.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

*8-duodecies.* All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera

*d)*, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

**11.12.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

*8-duodecies.* Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024.

**11.13.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

*8-duodecies.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-*bis* e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* », realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.14.** Merola, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

*8-duodecies.* Al fine di garantire la ripresa economica nel territorio del comune di Maratea interessato dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre al 30 novembre 2022, nonché per garantire il ripristino del collegamento viario della strada statale 18 e l'attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio idrogeologico e di frana nel territorio del medesimo comune, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma pari a 15 milioni per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.15.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:*

*8-duodecies.* All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 59, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 »;

*b)* al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 ».

**11.16.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:*

*8-duodecies.* I commi 7 e 8 dell'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, concernenti la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione delle acque nella sponda bresciana del Lago di Garda, sono abrogati.

**11.17.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

**(Inammissibile)**

ART. 12.

*Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1054, le parole: « a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore »;

*b)* al comma 1055, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore »;

c) al comma 1056, le parole: « a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore »;

d) al comma 1057, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore ».

**12.2.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1055, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 1056, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 1057, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**12.3.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sostituire il comma 1-ter, con i seguenti:*

1-ter. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « ovvero entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2023 ».

1-quater. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « ovvero entro il 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2023 ».

**12.4.** Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 1-ter, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2023 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023.*

\* **12.5.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

\* **12.6.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

1-quater. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per

i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023 ».

*1-quinquies.* All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 55 per cento ».

**12.7.** Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

*1-quater.* All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: « il credito d'imposta è riconosciuto » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro ».

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2023, 207,1 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**12.8.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica ».

**12.9.** Romano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:*

*1-quater.* All'articolo 21 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 ».

*1-quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, quantificati in 272 milioni di euro per l'anno 2023, in 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e in 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**12.10.** Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 30 aprile 2023.*

**12.11.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro.*

**12.12.** Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: « Entro il 16 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 aprile 2023 » e le parole: « , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito » sono soppresse.

**12.13.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

**12.14.** Appendino, Pavanelli, Todde, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « 1°

gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2024 ».

**12.15.** Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**12.16.** Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Sopprimere il comma 6-sexies.*

**12.17.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*6-septies.* In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 »;

*b)* le parole: « e il Ministro dell'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità ».

*6-octies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**12.18.** Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere i seguenti:*

*6-septies.* Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*6-octies.* Nelle more dell'autorizzazione di cui al comma 6-septies, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le problematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.

**12.19.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:*

*6-septies.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 104, primo periodo, la parola: « esclusivamente » è soppressa;

b) dopo il comma 104 è inserito il seguente:

« 104-bis. Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensa-

zione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica ».

**12.20.** Romano.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 6-sexies, aggiungere il seguente:*

*6-septies.* All'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « primo semestre solare dell'anno 2023 ».

**12.21.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 13.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis. ».

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante cor-



rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.1.** Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 500.000 euro », sono sostituite con le seguenti: « 1.000.000 di euro ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.2.** Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**13.01.** Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*(Inammissibile)*

ART. 14.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 647, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 648, le parole: « 5.726.703 euro » sono sostituite con le seguenti: « 11.453.406 euro ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**14.1.** Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 15.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: « Fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle

seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 » e le parole da: « che assicurano » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria »;

b) al comma 1-ter, dopo le parole: « sono individuati », sono inserite le seguenti: « le tecniche e tecnologie di produzione, e ».

**15.1.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:*

3-quinquies. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;

3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**15.2.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

3-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;

c) al comma 5, le parole: « 16 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2023 ».

**15.3.** Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

#### ART. 16.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine della lettera.*

**16.1.** Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

*Al comma 4, sostituire le parole da: in attesa di rinnovo fino alla fine del comma, con le seguenti: in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque prorogate di 4 anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.*

**16.3.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2023 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.*

**16.4.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

#### ART. 16-ter.

*Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:*

#### Art. 16-quater.

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ».

2. Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

**16-ter.01.** Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

#### ART. 17.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.

**5-ter.** All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è soppresso.

**5-quater.** Il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuto altresì per le spese sostenute fino al giugno 2023, nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.

**5-quinquies.** Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi

di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-*quater*.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*quater*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**17.3.** Orrico, Caso, Cherchi, Amato, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 17-*bis*.

*Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 17-*ter*.

*(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori INPGI)*

1. All'articolo 1, comma 154, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « ai dipendenti » sono inserite le seguenti: « compresi i giornalisti iscritti INPGI »;

2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato siano stati maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'INPS competente.

4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**17-*bis*.01.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**(Inammissibile)**

ART. 18.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2024 ».

**18.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20.1.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

## ART. 22-bis.

*Sopprimerlo.*

**22-bis.1.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

## ART. 22-quater.

*Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:*

Art. 22-quinquies.

*(Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0)*

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici

(GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

**22-quater.03.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

*Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:*

Art. 22-quinquies.

*(Proroga in materia di lavoro agile)*

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: « 1° settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 ».

**22-quater.04.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

## DIS. 1.

*Sopprimere il comma 8.*

**Dis.1.1.** Zaratti, Grimaldi.

*Sopprimere la lettera b) del comma 8.*

**Dis.1.2.** Grimaldi, Zaratti.

*Sopprimere il comma 9.*

**Dis.1.3.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**ARTICOLO 1**

*Il comma 2 dispone l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 (trasfuso nell'articolo 4, comma 8-bis) prevedendo che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati con salvezza degli effetti e rapporti giuridici prodottisi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 3 proroga di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. La modifica reca disposizioni di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 4 è volto a fissare al 31 maggio 2023 la data entro la quale la normativa nazionale viene adeguata al regolamento 29 aprile 2021, n. 2021/784/UE, al fine di stabilire un termine speciale per l'attivazione della delega, stante la particolare sensibilità della disciplina regolamentare da attuare. La modifica intende prevedere con fonte interna di rango primario la disciplina sanzionatoria richiesta dal regolamento, le autorità competenti a emettere ordini di rimozione finalizzati a contrastare la diffusione di contenuti terroristici online nonché il punto di contatto cui devono far riferimento gli altri Stati membri ma anche la necessità di evitare il rischio di una procedura d'infrazione. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 5, proroga al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità", in coerenza con la milestone fissata dal PNRR. La norma si limita ad allineare il termine in questione alla scadenza prevista nell'ambito del PNRR e non genera, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 6 si limita a prorogare il termine di esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 7 proroga il termine per l'esercizio della delega di cui agli artt. 2 e 6 della Legge 7 aprile 2022, n. 32, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, e il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari. La disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari.*

*Il comma 8, nel prevedere modifiche ordinamentali alla legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), non determina nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 9 estende a 16 mesi il termine entro cui l'esecutivo adotta i decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



**ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)**

**comma 1** (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228/2012)

La disposizione intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, si limita a prorogare al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 2, lett. a)** (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020)

La disposizione prevede di differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 2, lett. b)** (Proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013)

La disposizione è volta a prorogare le autorizzazioni alle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 3** (Proroga assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

La disposizione prevede la proroga del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 4 lettera a)** (facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi)

La disposizione prevede che il termine per procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 303, della legge n. 145/2018 ed il conseguente termine di cui al successivo comma 304 per avvalersi del contingente pari a 100 unità di personale non dirigenziale in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, è prorogato al 31 dicembre 2023.

La disposizione trova copertura negli stanziamenti già previsti a regime nel fondo per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 4 lettera b)** (facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della facoltà (attualmente fissata al 31 dicembre 2022) per il Ministero dell'interno di effettuare le assunzioni autorizzate dall'articolo 1,



comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando le risorse finanziarie stanziare, a regime, a decorrere dall'anno 2021, per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 4 lettera c)** (relativo all'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti di seconda fascia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione prevede di prorogare al 31 dicembre 2023 il termine per il reclutamento del personale dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 349 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**comma 5 (Proroga dei termini in materia di assunzioni presso il Ministero delle imprese e del made in Italy)**

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6, alla lettera a)** disciplina la proroga delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. Gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 comma 1 lettera a) del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione siano contenuti “...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2022, determinato nei limiti di euro 8.023.423,50, con decreti direttoriali nn. 57/2022, 58/2022 e 90/2022.

Il **comma 6 alla lettera b)** proroga al 30 giugno 2023 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, si evidenzia che l'ultimo d.P.C.m. 10 ottobre 2022 di riparto delle risorse a mente del richiamato articolo 1, comma 497, è attualmente in fase di registrazione alla Corte dei conti. In sede di conferenza unificata nella seduta del 28 settembre 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul predetto d.P.C.m. con la raccomandazione di accogliere la richiesta di prorogare il termine fissato al 30 settembre 2022 per le stabilizzazioni in deroga alle dotazioni organiche. In ordine alla proroga delle convenzioni per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili e del termine previsto per le stabilizzazioni dei sopra citati LSU è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal





2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 497, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinate alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili. Peraltro, si precisa che il bacino dei lavoratori LSU è ad esaurimento per le progressive stabilizzazioni da parte degli enti interessati/utilizzatori.

**comma 7** (facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università mediante apposite procedure concorsuali pubbliche)

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento presso i ministeri dell'Istruzione e della Ricerca previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 8** modificano il comma 7 dell'articolo 259 del DL 34/2020 in materia di programmazione delle assunzioni delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei VVFF, con riferimento sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di reclutamenti già provvisti di copertura finanziaria.

**Commi 9, 10 e 11:** Le disposizioni, volte a finalizzare le procedure di reclutamento - alcune delle quali già prossime alla conclusione - riguardanti il personale civile del Ministero della difesa, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità di personale assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi 12, 13 e 14**, prevedendo la proroga per l'anno 2023 dei termini entro cui il portare a compimento talune procedure di assunzione concesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e al perseguimento di obiettivi strategici, quali la programmazione degli investimenti pubblici, il monitoraggio degli interventi PNRR e la riforma della giustizia tributaria, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 15** prevedendo che le procedure concorsuali per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022 del Ministero dell'Interno già autorizzate con i d.d.P.C.M. 24 aprile 2018, 20 agosto 2019 e 29 marzo 2022 possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 16 e 17.** Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa attualmente vigente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 18** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della cultura già maturate alla data del 31 dicembre 2022 e disponibili a legislazione vigente.

***Comma 18-bis.*** Per la copertura degli oneri assunzionali derivanti dallo scorrimento della graduatoria ivi prevista, il Ministero della cultura utilizza le proprie facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente. In particolare, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, adottato dal Ministro con decreto del 4 ottobre 2022, n. 460, è previsto,



*nell'apposita sezione "3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale", per l'annualità 2023 lo scorrimento di graduatorie vigenti e in particolare di n. 750 unità di personale dell'Area II, F2, a valere sulle somme residue del budget assunzionale dell'anno 2020, autorizzato con d.P.C.M. 22 luglio 2022 (residuo pari ad euro 22.849.745,20), per l'importo complessivo di euro 21.927.900 (tenuto conto del costo unitario fondamentale vigente ratione temporis per l'Area II, F2, di euro 29.237,20).*

*Il predetto onere assunzionale, in applicazione della nuova retribuzione tabellare prevista per l'Area degli Assistenti alla Tabella H del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2019/2021 è pari a euro 21.866.887,5 tenuto conto del costo unitario fondamentale per l'Area degli Assistenti (ex Area II) di euro 29.155,85 lordo stato, al netto del trattamento accessorio.*

**Comma 18-ter.** *La disposizione stabilisce che gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possano essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e per un ulteriore periodo di durata non eccedente il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Considerati i tempi necessari per la conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, gli incarichi non verranno conferiti prima di aprile 2023. In ragione di tanto, la stima degli oneri derivanti dalla disposizione è stata realizzata prendendo in considerazione un periodo di durata massimo di ciascuno incarico pari a 9 mesi.*

*Gli incarichi che in virtù della disposizione si intendono conferire fino al 31 dicembre 2023, sono i seguenti:*

*- 43 figure professionali per la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, per le quali è previsto un compenso annuo lordo pari a 32.000 euro. Considerato che, per le ragioni sopra illustrate, ciascuno incarico potrà avere una durata massima di 9 mesi, il costo complessivo è pari a 1.032.000 euro per l'anno 2023 (24000 × 43);*

*- 130 figure professionali per la Direzione generale Musei (relative a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti) per le quali è previsto un compenso annuo lordo pari a 32.000 euro. Considerato che, per le ragioni sopra illustrate, ciascuno incarico potrà avere una durata massima di 9 mesi, il costo complessivo è pari a 3.120.000 per l'anno 2023 (24000 × 130);*

*- 496 figure professionali per la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui 438 tra architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per i quali è previsto un compenso annuo lordo pari a 32.000, e 58 assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso annuo lordo pari a 25.000 euro. Considerato che, per le ragioni sopra illustrate, ciascuno incarico potrà avere una durata massima di 9 mesi, il costo complessivo è pari a 11.599.500 per l'anno 2023 (24000 × 438 + 18750 × 58).*

*Alla copertura degli oneri, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 che presenta le necessarie disponibilità.*

La proroga di cui al **comma 19** è necessaria per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni dei servizi sociali comunali, e in particolare della presa in carico dei beneficiari degli interventi da parte degli assistenti sociali, e della salvaguardia della relazione tra assistente ed assistito.

Il **comma 20** riguarda l'introduzione da parte del legislatore con l'articolo 13 ter del d.l. 4/2022 di un regime differenziato di inconferibilità e incompatibilità per i componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione cui possono dunque essere conferiti incarichi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 39/2013 fino al 31 dicembre 2022. La disposizione che proroga tale termine al 31



dicembre 2023, ha la finalità di eliminare la disparità di trattamento per i componenti degli organi elettivi dei Comuni che andassero ad elezioni nel 2023.

**La disposizione al comma 20-bis, modificando l'articolo 12-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 4/2022, amplia l'orizzonte temporale ivi previsto, nel caso in cui il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera presso le sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, assuma la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta. Nello specifico si prevede di prorarre tale periodo da un "massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici" ad un "massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro". La disposizione di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 20-ter prevede che, fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità dei precedenti commi 583, 584 e 585, vengano integralmente riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente.**

**Le risorse di cui dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge n. 234/2021, sono specificatamente destinate al concorso dei maggiori oneri che i comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario devono sostenere per effetto dell'incremento delle indennità degli amministratori disposto dalla citata disposizione e che per espressa previsione normativa possono essere utilizzate unicamente per tale finalità.**

Il **comma 21**, relativo all'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 le relative assunzioni, previste per il gennaio 2023, trovano già copertura finanziaria per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 22** reca la proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei tutor della SNA fino all'esito della apposita procedura di selezione indetta con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 74 del 16/09/2022 e all'assunzione in servizio delle "ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1," previste dall'articolo 12, comma 1, lett. c) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La selezione, tutt'ora in corso, non sarà completata entro il corrente anno a seguito dei ritardi nella procedura dovuti alla necessità di sostituire un componente della Commissione. Alla proroga dei contratti in questione la SNA provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

**Il comma 22-bis prevede che le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incluse quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate nell'anno 2022, possono essere comunque perfezionate dagli enti fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio. Trattandosi di assunzioni già autorizzate, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**Il comma 22-ter prevede che le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 828, legge n. 178 del 2020, non vengano applicate nel caso in cui gli enti locali inadempienti alle certificazioni COVI-**



19 degli anni 2020 e 2021 provvedano all'invio della medesima certificazione entro il termine del 15 marzo 2023. La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le richiamate sanzioni non sono state ancora irrogate. Il comma 22-quater proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 entro il quale le amministrazioni interessate possono attivare, a favore del personale non dirigenziale in comando di cui al comma 2 del medesimo articolo, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La disposizione di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione prevista al comma 22-quinquies intervenendo sull'art. 40, comma 1, del DL n. 144/2022, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-bis (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di Finanza)

La disposizione contempla una serie di interventi che interessano il personale della Polizia di Stato (commi 1-6) e del Corpo della Guardia di finanza (commi 7-8).

La misura di cui al comma 1 prevede l'alimentazione del ruolo direttivo, con scorrimento in favore di 637 unità stimate in servizio alla data del 1° gennaio 2023 e collocamento in sovrannumero.

Atteso che il richiamato scorrimento interessa dipendenti già in servizio, gli oneri conseguenti sono il risultato della somma dei differenziali parametrici che caratterizzano ciascun singolo interessato. Il passaggio di questi ultimi alla qualifica superiore, sebbene liberi altrettanti posti nella dotazione organica dei sostituti commissari, non comporta che tali posti, così liberati, siano nuovamente coperti (se non, ovviamente, mediante l'apposita misura, del pari straordinaria, di cui al comma 2, lettera a), puntualmente coperta secondo i criteri oltre esplicitati), con conseguente sostanziale permanenza degli oneri finanziari finora imputabili agli attuali sostituti commissari beneficiari della misura di scorrimento. non essendo previste modificazioni neanche transitorie alle ordinarie modalità di accesso alla qualifica di sostituto commissario (scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso), in combinazione con l'effettiva situazione di tale qualifica (che presenta un deficit organico importante e crescente nel tempo, appunto solo in parte mitigata recentemente dal concorso straordinario oggetto della misura di cui al comma 2, lettera a), in ogni caso ampiamente insufficiente a coprire già l'attuale carenza organica in tale qualifica) e di quella precedente (nella quale la platea dei dipendenti scrutinabili continua a risultare ben ridotta, giacché pochi e sempre meno sono e risulteranno gli ispettori superiori in possesso della permanenza minima in qualifica fissata in 8 anni per l'accesso allo scrutinio per sostituto commissario dall'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, comunque ancora insufficienti a coprire già oggi l'attuale carenza organica in tale qualifica), sintetizzate nelle Tabelle 1 e 2, la liberazione dei pur numerosi predetti posti non avrebbe alcun effetto, né in incremento né in riduzione, sulle successive promozioni a sostituto commissario.

Il così assunto criterio del solo differenziale parametrico (incremento del trattamento economico fisso e continuativo annuo di cui gli interessati beneficiano grazie alla misura introdotta) porta alla quantificazione dell'onere finanziario evidenziato nelle Tabelle 3, 4 e 5: l'ammontare capitaro del maggior onere è assunto sulla base della differenza dei valori stipendiali tra la nuova qualifica e quella posseduta, è calcolato in misura esatta e discende dal confronto fra i trattamenti economici che spetterebbero alla data del 1° gennaio 2023 ai sostituti commissari



*interessati in assenza della misura in parola e quelli che spetterebbero loro al medesimo 1° gennaio 2023 (data più precoce assumibile per la decorrenza nella nuova qualifica) qualora, grazie alla misura in parola, accedessero alla qualifica di vice commissario, con le relative progressioni in carriera, secondo sviluppo decennale, sempre tenuto conto dell'attenuazione degli oneri derivanti dalle eventuali cessazioni per raggiungimento del limite di età ordinamentale da parte dei singoli interessati.*

*Una soltanto è la qualifica posseduta dagli interessati (sostituto commissario); essa, tuttavia, si articola in più parametri stipendiali, sui quali gli interessati si distribuiscono in modo esatto e noto, per cui il calcolo differenziale è operato in modo del pari esatto.*

*La misura di cui al comma 2, lettera a) (ulteriore alimentazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con scorrimento in favore di 1.735 unità stimate in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2023), comporta maggiori oneri a causa dell'ascesa degli interessati alla superiore qualifica di sostituto commissario, indicati, unitamente a quelli derivanti dalle altre misure, al comma 5 dell'articolo.*

*Calcolando, quindi, l'incremento del trattamento economico fisso e continuativo annuo di cui gli interessati beneficiano grazie alla misura introdotta, si perviene alla quantificazione dell'onere finanziario evidenziato nella Tabella 6: l'ammontare capitaro del maggior onere è assunto sulla base della differenza dei valori stipendiali tra la nuova qualifica e quella posseduta, è calcolato in misura esatta e discende dal confronto fra i trattamenti economici che spetterebbero alla data del 1° gennaio 2023 agli ispettori superiori interessati in assenza della misura in parola e quelli che spetterebbero loro al medesimo 1° gennaio 2023 qualora, grazie alla misura in parola, accedessero alla qualifica di sostituto commissario, detratto il costo delle promozioni alla stessa qualifica con decorrenza dal 1° gennaio 2023 che si verificherebbero anche a ordinamento vigente. Sono calcolate, infine, le relative progressioni in carriera (per specifica disposizione analoga a quella già prevista per i vincitori dello stesso del citato concorso per sostituto commissario oggetto di scorrimento – il secondo periodo del citato articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del d.lgs. n. 95 del 2017 –, l'accesso alla denominazione di "coordinatore" avverrà dopo sei anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla disciplina generale, che ne prevede quattro, il che troverà stimabilmente applicazione, non prima del 1° gennaio 2029, per alcune centinaia di dipendenti), secondo sviluppo decennale, sempre tenuto conto dell'attenuazione degli oneri derivanti dalle eventuali cessazioni per raggiungimento del limite di età ordinamentale da parte dei singoli interessati.*

*Una soltanto è la qualifica posseduta dagli interessati (ispettore superiore); essa, tuttavia, si articola in più parametri stipendiali, sui quali gli interessati si distribuiscono in modo esatto e noto, per cui il calcolo differenziale è operato in modo del pari esatto.*

*La misura di cui al comma 2, lettera b) (ampliamento dei posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di cui alla citata lettera c-bis, n. 2), per la copertura di 1.141 posti per vice ispettore, per complessive 1.356 unità), comporta maggiori oneri a causa dell'ascesa di un numero maggiore di appartenenti di ruoli infraordinati al superiore ruolo degli ispettori rispetto a quelli previsti e finanziati nell'ambito del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, sub art. 2, comma 1, lettera c-bis), n. 2, e successive modificazioni, indicati, unitamente a quelli derivanti dalle altre misure, al comma 5 dell'articolo.*

*Consistendo la misura in discorso nel mero incremento del numero dei posti nell'ambito di una procedura concorsuale ancora in corso (per cui non è ancora possibile conoscere con esattezza l'inquadramento parametrico che, alla data di immissione in ruolo, sarà posseduto dagli effettivi beneficiari della misura, ossia i singoli idonei non vincitori, non potendosi, così, procedere alla quantificazione esatta applicata in favore dell'art. 74, comma 11-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 - non computando ovviamente quelli già beneficiari di scorrimento mercé altre disposizioni normative già vigenti e finanziate,*



quali quelle di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, che apporterà un ampliamento già quantificabile in 415 unità, pari a quelle non coperte al termine della sequenza concorso-concorso derivata dal concorso per soli titoli per 2.662 vice ispettori, parallelo a quello di cui alla citata lettera c-bis, n. 2)), il nuovo onere finanziario è calcolato secondo gli stessi criteri adottati, da ultimo, in occasione dell'ultimo precedente incremento ex ante dei posti di tale procedura concorsuale, apportato dal decreto legislativo correttivo e integrativo n. 172 del 2019, da cui differisce per il fatto che il contingente delle 1.356 unità effettivamente interessate non è compiutamente noto, ma sarà tratto ad opera delle successive vicende concorsuali dall'intero contingente dei (2.912) dipendenti ad oggi in possesso dello status di candidato al concorso in parola (si tratta degli idonei alla sola prova sinora celebrata, la prova scritta, espunti quelli destinati a cessazione prima del 1° gennaio 2023). Pertanto, il calcolo (dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo annuo) si orienta sul costo medio, ponderata in ragione dell'effettiva appartenenza di ciascun destinatario dell'ampliamento a una determinata qualifica al 1° gennaio 2023, come s'illustra nelle Tabelle 9 e 10, con le relative progressioni in carriera, secondo sviluppo decennale (non si ritiene, in questo caso, alla luce della summenzionata bassa età anagrafica media del contingente, possibile una stima realistica dell'attenuazione che deriverebbe dalle eventuali cessazioni per raggiungimento del limite di età ordinamentale da parte dei singoli interessati).

Quanto alle misure di cui al comma 3 esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rivestono carattere ordinamentale.

La misura di cui al comma 4 modificando l'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, differisce rispettivamente di un anno i due concorsi ivi previsti e innalza il numero dei posti disponibili ad un totale rispettivamente, di 1.800 e 2.400 unità rispetto a quelli previsti (1.200 + 1.200)

Consistendo la misura in discorso nel mero incremento del numero dei posti nell'ambito di due procedure concorsuali già stabilite, il nuovo onere finanziario è calcolato secondo gli stessi criteri adottati in occasione dell'introduzione e copertura finanziaria della citata lettera r-bis) (calcolo dell'incremento del trattamento economico fisso e continuativo annuo secondo l'inquadramento parametrico medio di partenza nella qualifica di ispettore e di arrivo in quella di ispettore superiore, in ambo i casi con 17 anni di anzianità), come s'illustra nelle Tabelle 7 e 8, con le relative progressioni in carriera, secondo sviluppo decennale e con opportune rimodulazioni temporali (non si ritiene, invece, in questo caso, possibile una stima realistica dell'attenuazione che deriverebbe dalle eventuali cessazioni per raggiungimento del limite di età ordinamentale da parte dei singoli interessati, potendosi presumere un'età media ridotta a sufficienza da rendere non frequente il caso di una cessazione dei vincitori nel volgere dei successivi 10 anni sui quali si estende o sviluppo della quantificazione).

Gli oneri finanziari conseguenti agli interventi sopra illustrati sono indicati dal comma 5 della disposizione e riassunti nella tabella che segue:

<i>Esercizio Finanziario</i>	<i>Importo</i>
2023	8.090.000,00
2024	8.111.000,00
2025	11.102.000,00
2026	11.085.000,00
2027	12.980.000,00



2028	12.962.000,00
2029	16.861.000,00
2030	16.606.000,00
2031	18.091.000,00
2032	18.075.000,00

*Il comma 6 reca l'indicazione delle necessarie coperture prevedendo che agli oneri di cui al comma 5, pari , complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:*

*a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione disposta di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80;*

*b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n.232;*

*c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;*

*d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n.4;*

*e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.*



Prospetto previsione differenza forza effettiva - organico previsto per la qualifica di Sost. Comm. nel periodo  
2022-2032 - TABELLA 1

QUALIFICA SOSTITUITO COMMISSARIO	Organico Previsto 5.643	31/12/2022		31/12/2023		31/12/2024		31/12/2025		31/12/2026			
		IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE		
		2.591	3.052	2.558	3.085	3.725	1.918	2.928	2.715	2.181	3.462	1.520	4.123
QUALIFICA SOSTITUITO COMMISSARIO	Organico Previsto 5.643	31/12/2027		31/12/2028		31/12/2029		31/12/2030		31/12/2031		31/12/2032	
		IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE	IN SERVIZIO	VACANZE
		1.016	4.627	629	5.014	590	5.053	483	5.160	478	5.165	403	5.240

**N.B.** Per le realizzazioni dei prospetti relativi all'oggi, in sede di previsione sono state effettuate le seguenti considerazioni:  
 - Sono state calcolate le cessazioni per limiti di età che interverranno nel periodo in esame ad eccezione dell'anno 2022, relativamente al quale sono state calcolate le eccezioni irreali fino al 1° novembre e i soli limiti di età del 2 novembre al 31 dicembre 2022;  
 - Tutti i partecipianti agli scrutini per sostituto commissari sono stati considerati promossi.

Prospetto previsione del personale con qualifica di ispettore superiore scrutinabile per la promozione alla qualifica di sostituto commissario nel periodo  
2022-2032 - TABELLA 2

QUALIFICA Ispettori Superiori scrutinabili	DECORRENZA 01/01/2022	DECORRENZA 01/01/2023	DECORRENZA 01/01/2024	DECORRENZA 01/01/2025	DECORRENZA 01/01/2026	DECORRENZA 01/01/2027
	14	1.950	32	6	4	8
QUALIFICA Ispettori Superiori scrutinabili	DECORRENZA 01/01/2028	DECORRENZA 01/01/2029	DECORRENZA 01/01/2030	DECORRENZA 01/01/2031	DECORRENZA 01/01/2032	
	3	1	157	5	53	

**N.B.** Per la realizzazione dei prospetti relativi all'oggi, in sede di previsione sono state effettuate le seguenti considerazioni:  
 - Sono state calcolate le cessazioni per limiti di età che interverranno nel periodo in esame ad eccezione dell'anno 2022, relativamente al quale sono state calcolate le cessazioni reali fino al 1° novembre e i soli limiti di età del 2 novembre al 31 dicembre 2022;  
 - Tutti i partecipianti agli scrutini per sostituto commissari sono stati considerati promossi.







- POLIZIA DI STATO - ONERI PER LO SCORRIMENTO DEGLI IDONEI DAL 01/01/2023 - TABELLA 6

unità	vecchia qif	nuova qif	periodo	costo anno nuova qualifica qif	costo anno vecchia qualifica qif	differenza costo qualifica	anno												
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
139	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2025	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12	441.020,00	228.960,00	133.560,00	117.660,00	98.560,00	76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
72	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2030	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12			133.560,00	117.660,00	98.560,00	76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
42	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2031	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12				117.660,00	98.560,00	76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
37	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2032	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12					98.560,00	76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
31	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2033	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12						76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
24	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2034	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12							60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
15	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2035	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12								47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	
15	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2036	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12									44.520,00	38.160,00	38.160,00	
14	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2037	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12										38.160,00	38.160,00	
12	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2038	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12											38.160,00	
12	SPETTORE SUPERIORE - 27 ANNI	SOTTILETTO COMMISSARIO COORDINATORE - 27 ANNI	01/01/2039	59.110,00	62.290,00	3.180,00	12												38.160,00
								441.020,00	228.960,00	133.560,00	117.660,00	98.560,00	76.320,00	60.020,00	47.700,00	44.520,00	38.160,00	38.160,00	

TABELLA 7

unità	QUALIFICA NUOVA	QUALIFICA VECCHIA	periodo	costo anno nuova qualifica qif	costo anno vecchia qualifica qif	differenza costo qualifica	anno													
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
600	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2017	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12	1.781.000,00												
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2018	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2019	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2020	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2021	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2022	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2023	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2024	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SPETTORE SUPERIORE	SPETTORE	01/01/2025	54.500,00	51.540,00	2.960,00	12													
	SOTTILETTO COMMISSARIO	SOTTILETTO COMMISSARIO	01/01/2016	56.390,00	51.540,00	4.850,00	12													
	SOTTILETTO COMMISSARIO	SOTTILETTO COMMISSARIO	01/01/2017	56.390,00	51.540,00	4.850,00	12													
									1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00







<b>TABELLA 10</b>				
QUALIFICA	COSTO ANNUO	N. UNITA'	MEDIA	MEDIA PONDERATA
AGENTE SCELTO	41.170,00	1.330	54.756.100	
ASSISTENTE	42.960,00	392	16.840.320	
ASSISTENTE CAPO	45.280,00	239	10.821.920	
ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI	45.420,00	325	14.761.500	
ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	46.700,00	617	28.813.900	
VICE SOVRINTENDENTE	46.570,00	9	419.130	
<b>TOTALE</b>		<b>2.912</b>	<b>126.412.870</b>	

*L'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, è stato quantificato tenendo conto dell'anticipazione al 1° gennaio 2023 delle decorrenze dell'avanzamento al grado di luogotenente di 2.387 marescialli aiutanti, i quali, all'esito della procedura straordinaria di cui all'art. 36, comma 15-duodecies, del d.lgs. n. 95 del 2017, non sono risultati in posizione utile per la promozione al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2021.*

*Tali marescialli aiutanti, con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017, in via ordinaria, sarebbero promossi al grado di luogotenente e otterrebbero la qualifica «cariche speciali» con le seguenti decorrenze:*

Unità	Decorrenza promozione «luogotenente»	Decorrenza conferimento «cariche speciali»
1.092	1° aprile 2023	1° aprile 2027
1.181	1° luglio 2023	1° luglio 2027
111	22 luglio 2023	22 luglio 2027
2	24 luglio 2023	24 luglio 2027
1	24 ottobre 2023	24 ottobre 2027

*Il correlato onere è stato, dunque, calcolato in considerazione:*

- a. *del numero di giorni di anticipo della decorrenza di cui al comma 1 della presente iniziativa rispetto a quella prevista a legislazione vigente, determinata al momento della maturazione dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante prevista dall'art. 36, comma 15-octies, del d.lgs. n. 95 del 2017;*



- b. *dell'anzianità di servizio posseduta da ciascuno dei beneficiari, al fine di tener conto degli effetti economici connessi al riconoscimento del c.d. «assegno funzionale» (17, 27 e 32 anni);*
- c. *della conseguente anticipazione dell'attribuzione della qualifica di «cariche speciali» al compimento del quarto anno di permanenza nel grado di luogotenente, come stabilito dall'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 199 del 1995.*

*Nelle seguenti tabelle è riportato il dettaglio degli oneri derivanti, rispettivamente, dalle anticipazioni sub a. e c.:*



## ANTICIPO AL 1° GENNAIO 2023 DELLA DECORRENZA DELLA PROMOZIONE AL GRADO DI LUOGOTENENTE

ANTICIPO DECORRENZA DAL 1° APRILE 2023	UNITA'	T.E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 17 anni)	237	€ 57.247,95	90	€ 110.007,53
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)		€ 59.130,40		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 27 anni)	645	€ 59.108,50	90	€ 299.387,57
Luogotenente (con assegno funzionale 27 anni)		€ 60.990,95		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 32 anni)	210	€ 59.798,90	90	€ 97.475,02
Luogotenente (con assegno funzionale 32 anni)		€ 61.681,35		

<b>MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni dal 1° aprile 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 506.870,12</b>
---	---------------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2023	UNITA'	T.E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 17 anni)	486	€ 57.247,95	181	€ 453.676,61
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)		€ 59.130,40		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 27 anni)	524	€ 59.108,50	181	€ 489.149,27
Luogotenente (con assegno funzionale 27 anni)		€ 60.990,95		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 32 anni)	171	€ 59.798,90	181	€ 159.626,96
Luogotenente (con assegno funzionale 32 anni)		€ 61.681,35		

<b>MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni dal 1° luglio 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 1.102.452,84</b>
---	-----------------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 22 LUGLIO 2023	UNITA'	T.E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 17 anni)	97	€ 57.247,95	202	€ 101.054,27
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)		€ 59.130,40		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 27 anni)	14	€ 59.108,50	202	€ 14.585,15
Luogotenente (con assegno funzionale 27 anni)		€ 60.990,95		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 32 anni)	0	€ 59.798,90	202	€ -
Luogotenente (con assegno funzionale 32 anni)		€ 61.681,35		

<b>MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni dal 22 luglio 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 115.639,42</b>
---	---------------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 24 LUGLIO 2023	UNITA'	T.E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 17 anni)	1	€ 57.247,95	204	€ 1.052,11
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)		€ 59.130,40		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 27 anni)	0	€ 59.108,50	204	€ -
Luogotenente (con assegno funzionale 27 anni)		€ 60.990,95		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 32 anni)	1	€ 59.798,90	204	€ 1.052,11
Luogotenente (con assegno funzionale 32 anni)		€ 61.681,35		

<b>MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni dal 24 luglio 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 2.104,22</b>
---	-------------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2023	UNITA'	T.E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 17 anni)	1	€ 57.247,95	294	€ 1.516,28
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)		€ 59.130,40		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 27 anni)	0	€ 59.108,50	294	€ -
Luogotenente (con assegno funzionale 27 anni)		€ 60.990,95		
Maresciallo Aiutante (con assegno funzionale 32 anni)	0	€ 59.798,90	294	€ -
Luogotenente (con assegno funzionale 32 anni)		€ 61.681,35		

<b>MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni dal 22 ottobre 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 1.516,28</b>
--	-------------------

<b>MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> per anticipo promozioni al 1° gennaio 2023 (incluso rateo tredicesima)	<b>€ 1.728.582,88</b>
---	-----------------------

Gli importi indicati sono aggiornati al D.P.R. 39/2022 e sono comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale erogata dal 1° luglio 2022.



## ANTICIPO AL 1° GENNAIO 2027 DELLA DECORRENZA DEL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA «CARICHE SPECIALI»

ANTICIPO DECORRENZA DAL 1° APRILE 2027	UNITA'	T. E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	237	€ 59.130,40	90	€ 75.515,31
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 17 anni)		€ 60.422,62		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	645	€ 60.990,95	90	€ 205.518,07
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 27 anni)		€ 62.283,18		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	210	€ 61.681,35	90	€ 66.911,74
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 32 anni)		€ 62.973,56		

MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni dal 1° aprile 2027 (incluso rateo tredicesima)	€ 347.945,12
---	--------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 1° LUGLIO 2027	UNITA'	T. E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	486	€ 59.130,40	181	€ 311.428,96
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 17 anni)		€ 60.422,62		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	524	€ 60.990,95	181	€ 335.782,19
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 27 anni)		€ 62.283,18		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	171	€ 61.681,35	181	€ 109.575,94
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 32 anni)		€ 62.973,56		

MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni dal 1° luglio 2027 (incluso rateo tredicesima)	€ 756.787,09
---	--------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 22 LUGLIO 2027	UNITA'	T. E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	97	€ 59.130,40	202	€ 69.369,29
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 17 anni)		€ 60.422,62		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	14	€ 60.990,95	202	€ 10.012,15
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 27 anni)		€ 62.283,18		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	0	€ 61.681,35	202	-
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 32 anni)		€ 62.973,56		

MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni dal 22 luglio 2027 (incluso rateo tredicesima)	€ 79.381,44
---	-------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 24 LUGLIO 2027	UNITA'	T. E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	1	€ 59.130,40	204	€ 722,23
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 17 anni)		€ 60.422,62		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	0	€ 60.990,95	204	-
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 27 anni)		€ 62.283,18		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	1	€ 61.681,35	204	€ 722,22
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 32 anni)		€ 62.973,56		

MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni dal 24 luglio 2027 (incluso rateo tredicesima)	€ 1.444,45
---	------------

ANTICIPO DECORRENZA DAL 24 OTTOBRE 2027	UNITA'	T. E. ANNUO LORDO SU 13 MENSILITA' CON ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	GIORNI ANTICIPO	MAGGIOR ONERE PER ANTICIPO DELLA PROMOZIONE
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	1	€ 59.130,40	294	€ 1.040,86
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 17 anni)		€ 60.422,62		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	0	€ 60.990,95	294	-
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 27 anni)		€ 62.283,18		
Luogotenente (con assegno funzionale 17 anni)	0	€ 61.681,35	294	-
Luogotenente Cariche Speciali (con assegno funzionale 32 anni)		€ 62.973,56		

MAGGIOR ONERE TOTALE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni dal 24 ottobre 2027 (incluso rateo tredicesima)	€ 1.040,86
--	------------

<b>MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per anticipo promozioni al 1° gennaio 2027 (incluso rateo tredicesima)</b>	<b>€ 1.186.598,96</b>
---	-----------------------

Gli importi indicati sono aggiornati al d.P.R. 36/2022 e sono comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale erogata dal 1° luglio 2022





*All'anzidetta platea si aggiungono 580 unità di marescialli aiutanti che, benché rientranti tra coloro cui la disposizione si rivolge, maturerebbero comunque i requisiti per l'avanzamento a luogotenente il 1° gennaio 2023 e verrebbero promossi al grado superiore con tale decorrenza. Per tali unità, dunque, non si verificano effetti in termini di anticipazione dell'avanzamento, con conseguente assenza di nuovi o maggiori oneri.*

*Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n.234.*

**ART. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)**

*La disposizione, corredata di una specifica clausola di invarianza finanziaria **al comma 2**, non comporta **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prorogare fino al 31 dicembre 2023 gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP.*

**ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)**

**Comma 1.** Prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha lo scopo di consentire sino al 31 dicembre 2023 ai competenti Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di non dover provvedere al rilascio o al rinnovo dei permessi di soggiorno in favore di stranieri sulla sola scorta di dichiarazioni sostitutive rese dai diretti interessati.

L'intervento si rende necessario nelle more dell'implementazione e relativa interoperabilità delle banche dati in materia di certificati del casellario giudiziale italiano, iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dati anagrafici e di stato civile, certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

**Comma 2.** Le disposizioni di cui alle lettere a) (validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento) e b) (titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito) presentano carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c) è diretta a conservare, per il 2023, le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2022

L'art. 74-bis ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari del personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". La disposizione autorizza la conservazione delle risorse necessarie per la corresponsione del contributo ai beneficiari per i quali si è in attesa della conclusione del procedimento amministrativo per euro 600.000.



L'art. 74-ter ha istituito un fondo destinato ad erogare un contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19.

La disposizione autorizza la conservazione delle risorse non utilizzate nel 2022 per 500.000 euro in favore dei residuali soggetti che abbiano presentato istanza.

Il successivo **comma 9** riporta la copertura finanziaria prevedendo che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 2, lettera c), pari a 1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per 500.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Comma 3.** La proroga della validità *al 31 dicembre 2023* della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 4.** La disposizione, che proroga il termine stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4-bis.** *La disposizione è volta a prorogare fino al 1° gennaio 2025 il termine per l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 relativo al percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Commi 4-ter e 4-quater.** *La disposizione è finalizzata ad assicurare, anche per gli anni 2023 e 2024, le risorse necessarie per le convenzioni con Invitalia relative alle attività di supporto tecnico al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Piano Complementare aree sisma, già previste per l'anno 2022. La copertura è individuata nell'ambito delle risorse della Camera dei Deputati trasferite ex art. 43-bis del d.l. 152/2021 sulla contabilità speciale intestata al Commissario per il sisma 2016, che ad oggi, al netto delle finalizzazioni programmate, risultano ancora disponibili per un importo pari a 25 milioni di euro.*

*Pertanto, la disposizione non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.*

**Commi 5 e 6.** Le proroghe ivi previste, concernenti i corsi di formazione e il requisito abilitativo prescritto per le guardie giurate imbarcate con compiti antipirateria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 7.** La disposizione prevede la rimodulazione delle misure recate dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo scopo di consentire al Commissario delegato la prosecuzione dell'attività in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Le predette risorse finanziarie sono tali da assicurare, per il periodo 1.01.2023-3.03.2023, sia il rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (di seguito "MSNA") provenienti dall'Ucraina in strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328 (di seguito "strutture autorizzate o accreditate") o destinatari della misura dell'affidamento familiare, sia la funzionalità della struttura



di supporto al Commissario delegato, secondo quanto previsto dal cennato articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Oneri necessari per i rimborsi ai Comuni periodo 1.01.2023-3.03.2023

Se per i profughi provenienti dall'Ucraina adulti singoli ovvero componenti nuclei familiari si è rilevata una costante tendenza in incremento del numero di coloro che nel 2022 sono stati accolti nei centri governativi di accoglienza o in strutture della rete S.A.I., per i MSNA provenienti da quel territorio si è registrata una tendenza in incremento di quelli presenti in strutture autorizzate o accreditate o dati in affidamento familiare solo fino al mese di settembre 2022 ed una successiva inversione in decremento iniziata nel mese di ottobre 2022 e stabilmente proseguita fino al mese di dicembre 2022, come risulta dalla seguente tabella nella quale sono riportati i dati numerici riferiti al primo giorno di ciascun mese dell'anno in corso.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0
marzo	39	51
aprile	566	99
maggio	2.952	556
giugno	4.099	907
luglio	4.384	933
agosto	4.494	939
settembre	4.540	878
ottobre	4.460	821
novembre	4.328	786
dicembre	4.271	782

Se, per esigenze prudenziali, si ipotizza che nel periodo dal 1° gennaio al 3 marzo 2023 il dato numerico dei MSNA accolti o in affidamento familiare rimanga invariato rispetto a quello registrato alla data del 1.12.2022 nonostante la menzionata tendenza in decremento registrata sin dal mese di ottobre 2022, considerato che il rimborso che può essere corrisposto ai Comuni è pari, nel massimo, ad euro 100 per i MSNA presenti in strutture autorizzate o accreditate e che, per i MSNA in affidamento familiare, il limite massimo del rimborso è pari ad euro 20, l'onere complessivo dei rimborsi dovuti ai Comuni per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023 è pari ad euro 10.144.440,00 determinato secondo la seguente formula.

$$[4.271 \text{ (MSNA supposti in affidamento al 1.01.2023)} \times 20 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023)} \text{ (euro 5.296.040,00)}] + [782 \text{ (MSNA supposti in strutture autorizzate o accreditate al 1.01.2023)} \times 100 \text{ (importo rimborso massimo)} \times 62 \text{ (giorni} ]$$



compresi nel periodo 1.01.2023-3.03.2023) (euro 4.848.400,00)] = euro 10.144.440,00
---

Oneri necessari per funzionalità struttura di supporto periodo 1.03.2023-3.03.2023

Ai predetti oneri vanno addizionati quelli necessari ad assicurare la funzionalità della struttura di supporto al Commissario delegato per il medesimo periodo 1.01.2023-03.03.2023, riguardanti le seguenti voci di costo:

- Contingente massimo di 7 (sette) unità di personale assunte tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni lavorative con contratto a termine;
- 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera prefettizia e all'Area I del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "Ministeri funzioni centrali" alle quali è riconosciuta un'indennità mensile pari al 25% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto (cfr. articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 898 del 2022).

Per determinare il costo del personale da assumere con contratto a termine, si assume quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinato con riferimento ai prestatori di lavoro interinale assunti per la procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, aggiornato alla luce del vigente C.C.N.L., stipulato il 9 maggio 2022, (Categoria Area II-F2), pari a € 3.929,88.

L'importo complessivo per l'impiego di 7 (sette) prestatori di lavoro interinale, calcolato su circa 2 (due) mesi (1° gennaio 2023 - 3 marzo 2023), ammonta, quindi, a € 55.018,32 secondo il seguente computo:

€ 3.929,88 (euro) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = € 55.018,32

Per quanto riguarda il personale di livello dirigenziale non generale, si prevede l'impiego n. 7 dirigenti della carriera prefettizia e n. 3 dirigenti di Area I CCNL Ministeri funzioni centrali.

In relazione al personale della carriera prefettizia si prevede una spesa complessiva per 7 unità per il periodo 01.01.2023-03.03.2023, per un importo pari a € 7.522,62

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25% dell'indennità di posizione pari a € 537,33 (calcolato sulla base di una media delle indennità di posizione riconosciute alle diverse fasce economiche dei dirigenti prefettizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70) x 7 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 7.522,62

Per i dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali, si prevede una spesa complessiva per 3 unità, per il periodo 01.01.2023-03.03.2022, pari ad € 5.323,14.

Tale importo è stato calcolato moltiplicando l'importo individuale mensile del 25 % dell'indennità di posizione dei predetti Dirigenti (previsto dal contratto collettivo di settore vigente), pari ad euro 887,19 x 3 (unità di personale) x 2 (mesi) = euro 5.323,14.

Oneri totali per esercizio funzioni Commissario delegato periodo 1.01.2023-3.03.2023

L'ammontare complessivo delle risorse necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per il periodo 1.01.2023-03.03.2023 è, pertanto, pari ad euro 10.212.304,08

Si riepiloga, di seguito, l'onere finanziario complessivo derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

<b>Rimborsi ai Comuni</b>	
	MSNA Affidamento familiare € 5.296.040,00



	MSNA in Strutture autorizzate/accreditate	€ 4.848.400,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 10.144.440,00</b>
<b>Struttura di supporto</b>		
	Contingente prestatori di lavoro interinale	€ 55.018,32
	personale di livello dirigenziale non generale della carriera prefettizia	€ 7.522,62
	dirigenti di Area I CCNL Ministeri – Funzioni centrali	€ 5.323,14
	<b>Totale</b>	<b>€ 67.864,08</b>
<b>Oneri complessivi Commissario delegato</b>		<b>€ 10.212.304,08</b>

La copertura finanziaria degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato per il periodo dall'1.01.2023 al 03.03.2023, determinati complessivamente in euro 10.212.304,08, è assicurata dalle risorse già disponibili a legislazione vigente per le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui al citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022.

Infatti, il risparmio di spesa che si prevede di realizzare nel 2022 nell'impiego delle cennate risorse assegnate per assicurare le misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina è sufficiente a garantire la predetta copertura finanziaria, come di seguito illustrato.

Se si tiene conto del numero dei MSNA accolti in strutture autorizzate o accreditate ovvero in affidamento familiare registrato al primo giorno di ciascun mese del 2022, l'ammontare delle richieste di rimborso che i Comuni potranno presentare in relazione a tutto il corrente anno possono essere stimate in euro 41.587.440,00 come risulta, in dettaglio, nella seguente tabella.

MESE 2022	MSNA IN AFFIDO	MSNA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURE	TOTALE POTENZIALE ESBORSO PER AFFIDI E ACCOGLIENZA IN STRUTTURE
28 febbraio	22	0	440,00	0	440,00
marzo	39	51	24.180,00	158.100,00	182.280,00
aprile	566	99	339.600,00	297.000,00	636.600,00
maggio	2.952	556	1.830.240,00	1.723.600,00	3.553.840,00
giugno	4.099	907	2.459.400,00	2.721.000,00	5.180.400,00



luglio	4.384	933	2.718.080,00	2.892.300,00	5.610.380,00
agosto	4.494	939	2.786.280,00	2.910.900,00	5.697.180,00
settembre	4.540	878	2.724.000,00	2.634.000,00	5.358.000,00
ottobre	4.460	821	2.765.200,00	2.545.100,00	5.310.300,00
novembre	4.328	786	2.596.800,00	2.358.000,00	4.954.800,00
dicembre	4.271	782	2.648.020,00	2.424.200,00	5.072.220,00
<b>Totale</b>					<b>41.556.440,00</b>

A tale spesa, relativa alle potenziali richieste di rimborso dei Comuni in relazione all'anno 2022, vanno aggiunte quelle necessarie per la funzionalità della struttura di supporto per il medesimo anno, il cui ammontare è determinato dall'articolo 31-*bis* del citato decreto-legge n. 21/2022 in euro 237.701,00.

Pertanto, l'onere complessivo presunto per l'esercizio delle funzioni del Commissario delegato per l'anno 2022 ammonta ad euro 41.794.141,00 secondo la seguente formula:

Euro 41.556.440,00 (spese presunte rimborso ai Comuni 2022) + euro 237.701,00 (spese 2022 relative a struttura di supporto) = euro 41.794.141,00.

Il risparmio di spesa per l'anno 2022 sarà pari ad euro 16.774.049,00, importo corrispondente alla differenza tra euro 58.568.190,00 (stanziamento di risorse per il 2022 ai sensi art. 31-*bis* del citato decreto-legge 21/2022) ed euro 41.794.141,00 (spesa stimata per il 2022), sufficiente ad assicurare la totale copertura dei costi derivanti dall'attuazione della disposizione in commento, pari ad euro 10.212.304,08.

***Il comma 7-bis limitandosi a prorogare la validità della graduatoria del concorso pubblico a 87 posti di vicedirettore del ruolo dei direttivi fino al 31 dicembre 2023 approvata con decreto n. 55 del 12 aprile 2021 del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

***Il comma 7-ter, di carattere ordinamentale non determina effetti finanziari, in quanto prevede, anche per l'anno 2023, che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali.***

Come indicato dal **comma 8**, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 7, si provvede, quanto a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

***La disposizione al comma 9-bis è volta a consentire l'effettiva realizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione antincendi, richiesti alle strutture sanitarie di cui all'art. 6 del D.L. 58/2012, in considerazione delle ripercussioni che l'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID 19 ha determinato su tutti gli attori del Servizio Sanitario Nazionale prevedendo che siano prorogati di tre anni i seguenti termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015:***



a) art. 2, comma 1, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e b);

b) art. 2, comma 2, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b);

c) art. 2, comma 1, lettere e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);

d) art. 2, comma 2, lettere e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b).

*La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 9-ter riconosce alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche per l'anno 2025, un contributo di euro 200.000.*

*Il comma 9-quater provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 9-ter mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del convertito d.l. n. 282 del 2004, che presenta le necessarie disponibilità.*

**ART. 2-bis. (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)**

**Commi 1-7.** *La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, quanto ai commi 6 e 7, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che rimane confermata la nomina a commissario capo dopo due anni dall'inizio del corso.*

**Comma 8.** *Tenuto conto delle pressanti esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari, la norma consente di procedere all'assunzione di unità di personale a completamento del contingente di unità autorizzato con DPCM 17 novembre 2021 per mancanza di idonei nelle graduatorie dei concorsi banditi con provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2021, nonché delle 250 unità previste per l'anno 2023 dalla lettera a), dell'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, scorporando tale contingente dal numero dei posti del concorso la cui indizione è programmata nel secondo bimestre del corrente anno. A tale ultimo riguardo la disposizione consente, pertanto, di recuperare, almeno in parte, al ritardo delle assunzioni connesse all'indizione delle procedure concorsuali, tenuto conto dell'interruzione nello svolgimento dei concorsi correlato alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. Di fatto le assunzioni per l'anno 2023 non potranno che compiersi nell'ultimo trimestre dell'anno 2024, a conclusione della procedura da bandire. Tale norma, pertanto, consente, nei limiti della tempistica prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (a decorrere non prima del 1° ottobre 2023), di incidere effettivamente in modo positivo sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari.*

*La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, essendo le assunzioni interamente finanziate con le risorse residue di cui al D.P.C.M. 17 novembre 2021 e con le risorse stanziare per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 865, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Sono assicurate le riserve dei posti, stabilite dall'art. 703 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche, nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.*



**ART. 3 (Ministero dell'economia e delle finanze)**

**Comma 1** La norma proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 (termine previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), per la presentazione della dichiarazione IMU per tutti i soggetti passivi d'imposta, relativa all'anno 2021. Tale proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità in tema di "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modifiche, è in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023, diversamente da quanto è accaduto per il modello dichiarativo IMU 2021 - Enti commerciali e persone fisiche (di cui al comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) approvato con decreto del Direttore generale delle finanze del 29 luglio 2022.

La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

**Comma 2** La disposizione introdotta, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche proroga sino al 2023 il divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

**Comma 3** La disposizione posticipa al 1° gennaio 2024 il *dies a quo* della obbligatorietà del ricorso, da parte degli operatori sanitari, alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale.

**Comma 4** Per effetto della disposizione, il "blocco" dell'adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata, attualmente previsto per gli anni 2021 e 2022, viene esteso anche al 2023.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri

**Comma 5** La proroga riguarda le gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa, in particolare a mezzo "buoni pasto", che fino al 31 dicembre 2022, nelle more di una riforma del settore, avvengono esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione in esame sostituisce il termine del 31 dicembre 2022 con la data di *acquisto* dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici (approvato in esame preliminare nel CdM del 16 dicembre 2022) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.

La disposizione in esame ha carattere procedurale e, pertanto, non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

***Il comma 5-bis consente ai comuni interessati dal comma 567 della legge n. 234 del 2022 di non perdere il contributo spettante nel 2022 anche se l'accordo con lo Stato è firmato entro il 31 gennaio 2023. Pertanto, tale contributo 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. La norma determina oneri pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2043, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DL 282/2004.***





**Comma 6** La norma introduce la necessaria modifica alla legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di prevedere la proroga di un anno, spostandola al 10 gennaio 2028, della data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. "onorari", pari a 70 anni, disciplinato dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. n), numero 2.2), della medesima legge n. 130 del 2022. La stessa norma dispone, altresì, il differimento di un anno per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente, spostandola al quadriennio 2024-2027.

Nella successiva tavola è riportata la stima dell'andamento del personale in servizio nel periodo 2023-2027, così come rappresentata nella relazione tecnica alla richiamata legge n. 130 del 2022 e quello che si viene a determinare tenendo conto delle cessazioni effettivamente registrate nel corso del 2022, e degli effetti della disposizione in esame. Come si evince dalla tabella sotto riportata, la stima delle unità di personale in servizio è comunque inferiore rispetto alle unità conteggiate nella RT della legge n. 130 del 2022, nonostante la proroga prevista dalla disposizione in esame. Ciò in quanto, per effetto delle più elevate cessazioni a domanda registrate nel corso del 2022, le unità in servizio si sono complessivamente ridotte già a partire dalla predetta annualità.

Pertanto, preso atto del predetto andamento delle cessazioni, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto previsto nell'ambito della richiamata legge n. 130 del 200.

Anno	Cessazioni giudici tributari Legge n. 130/2022	Cessazioni giudici tributari rideterminazione	Organici giudici tributari Legge n. 130/2022	Organici giudici tributari rideterminato
2022			2.608	2.608
2023	118	213	2.490	2.395
2024	241	220	2.249	2.175
2025	223	199	2.026	1.976
2026	238	224	1.788	1.752
2027	195	197	1.593	1.555

**Comma 7** (Proroga Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori) Si prevede che, per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resti in carica sino al 30 giugno 2023. La disposizione determina una spesa di euro 175.000, pari alla metà di quella già autorizzata con l'articolo 1, comma 63 della legge 234/ 2021 per tutto l'anno 2022, al fine di sostenere i costi relativi al completamento delle attività della predetta Commissione tecnica, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Comma 7-bis.** *Per la gestione dei contenziosi proposti avverso le determinazioni del FIR e per il completamento delle attività del Fondo, si prevede di prorogare nell'anno 2023 il Disciplinare del 2 ottobre 2019, concernente le attività di gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa a supporto della Commissione tecnica competente prevista dall'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per l'attività di Segreteria tecnica di Consap a supporto della Commissione è previsto uno stanziamento per l'importo massimo pari a 750.000 (capitolo 1598).*



*Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di euro 750.000 per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**comma 8 (Proroga delle disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)**

Durante la crisi pandemica, i commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno disposto, per l'anno 2020, la sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall'ultimo bilancio approvato regolarmente. Successivamente, la Legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 711, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 104 del 2020), non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni. Ancora, con il decreto-legge "Milleproroghe" è stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 3, comma 5-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Infine, con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge "Sostegni-ter", il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (art. 5-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). La norma è finalizzata ad estendere il periodo temporale di applicazione delle disposizioni agli esercizi 2022 e 2023. La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**comma 9 (Proroga delle disposizioni in materia di ripianamento delle perdite d'esercizio)**

La norma mira a estendere all'esercizio del 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l'esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite). In particolare, esso modifica il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, andando a prolungare il periodo di temporanea non applicazione degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Ciò al fine di supportare e garantire la continuità aziendale delle imprese. In conseguenza di tale modifica, verrebbe meno sia l'obbligo di ripristinare il capitale sociale a fronte di perdite superiori a 1/3 sia la possibilità (per le società azionarie, nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale) di procedere a una riduzione del capitale "delegata", ossia deliberata dal consiglio di amministrazione (art. 2446 commi 2 e 3). Inoltre, le società interessate da perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di sotto dell'importo minimo previsto dalla legge non sarebbero tenute a reintegrarlo né ad avviare la procedura di liquidazione come alternativa obbligatoria al ripristino di capitale (art. 2484, paragrafo 1, n. 4), c.c., e, con riferimento alle società cooperative, art. 2545-duodecies, c.c.). La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Comma 10.** La Fondazione Enea Tech e Biomedical, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, è il soggetto di cui si avvale il Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'attuazione degli interventi cui sono destinati il Fondo per il trasferimento tecnologico (con dotazione di 541 MLN al 2035) e il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (con dotazione di 1.129 MLN al 2035), con il compito di promuovere, anche in collaborazione con soggetti privati:



- gli investimenti e le iniziative in materia di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale anche con riferimento alle PMI innovative e alle start-up nei settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep-tech;

- il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, attrezzature e dispositivi biomedicali, anche in partecipazione con altre istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, collegando la ricerca accademica di base e pre-clinica alle fasi successive fino alla produzione industriale, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Tali finalità possono essere perseguite, fra l'altro, attraverso:

- investimenti in equity e quasi equity, grants, prestiti condizionati, co-investimento anche con aziende private italiane e/o estere a favore di start-up e PMI innovative e/o con aziende consolidate per progetti e finalità specifiche, iniziative su filiere e asset strategici, creazione di new-co con soggetti pubblici e/o privati, investimenti in infrastrutture di ricerca e di sperimentazione clinica e pre-clinica e nella realizzazione di poli di alta specializzazione.

L'intervento, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità affidate alla fondazione ed in considerazione della sua natura, trattandosi di una fondazione privata senza scopo di lucro non produttrice di beni e servizi, è finalizzato a non limitare la sua autonomia gestionale ed organizzativa in questa prima fase di avvio delle sue attività, nelle more del raggiungimento della piena operatività, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica, cui sono soggette le unità istituzionali inserite nell'elenco ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La norma è finalizzata ad assicurare l'efficienza dei procedimenti gestionali ed organizzativi della Fondazione, funzionali al perseguimento dei suoi compiti, non assoggettandola alle norme in materia di contenimento della spesa pubblica nella fase di avvio della sua attività e in vista della piena operatività, considerando che non sussiste un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente. Per ragioni di equità, tale parametro potrà essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui sarà realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono associabili effetti finanziari al differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione alla Fondazione di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, atteso che la previsione in esame si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, per gli enti ed organismi di nuova istituzione, che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, nell'ambito delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa.

***Il comma 10-bis che reca l'estensione temporale, dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, del regime speciale di garanzia con copertura all'80% e della correlata misura di un add-on al TEGM di cui all'articolo 64, comma 3 del decreto legge n. 73/2021, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, il Gestore del Fondo (Consap S.p.A.) aveva stimato in circa 500 milioni di euro il fabbisogno necessario per prorogare la misura speciale della garanzia all'80%, per il primo semestre del 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2023) e quella ordinaria al 50% per l'intero esercizio finanziario. Sulla base dello stanziamento pari a 430 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la misura all'80% era stata conseguentemente estesa fino al 31 marzo 2023. Rispetto a tali previsioni, gli ultimi dati trasmessi dal Gestore indicano,***



alla data del 31 dicembre 2022, maggiori risorse disponibili sul Fondo rispetto a quelle attese, e pari a circa 75 milioni, quale conseguenza della progressiva contrazione del volume delle istanze pervenute al Fondo, soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno, a causa del forte rialzo dei tassi d'interesse di mercato e alla restrizione dell'offerta dei relativi mutui a tasso fisso da parte delle banche. Inoltre, il Gestore ha segnalato, per le stesse motivazioni legate all'elevata incertezza dovuta alla volatilità dei tassi, una revisione al ribasso delle stime di domande potenziale per l'anno.

Sulla base di tali elementi, la proroga della misura speciale della garanzia all'80% per un ulteriore trimestre, ovvero dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, risulta pienamente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo, così come incrementate dalla Legge di Bilancio per l'anno 2023.

Il comma 10-ter posticipa al 30 giugno 2023 il termine, attualmente previsto al 30 novembre 2022, entro il quale il Gse è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'applicazione del cd. meccanismo di compensazione a due vie di cui all'art. 15-bis del d.l. n. 4 /2022. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, in via prudenziale, non sono stati scontati effetti positivi sul 2023.

La disposizione al comma 10-quater prevede che il termine di cui all'articolo 43, comma 5-bis del decreto - legge n. 50 del 2022 sia spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Il termine concerne la presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico per gli enti che abbiano presentato le proposte di accordo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. La norma non determina effetti finanziari.

La disposizione al comma 10-quinquies estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 la sospensione dei termini previsti dalla normativa per beneficiare delle cosiddette "agevolazioni prima casa", già prevista per il periodo 23 febbraio 2020 – 31 marzo 2022 dall'art. 24 decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020 come successivamente modificato. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

La disposizione al comma 10-sexies prevede, per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il differimento al 31 marzo 2023 del termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023. Inoltre, dispone che le medesime, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze. La disposizione in esame è giustificata dall'opportunità che la manovrabilità delle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef sia affidata ai nuovi consigli regionali. La proroga per l'inserimento dei dati sul Portale del federalismo fiscale al 13 maggio 2023 non presenta difficoltà dal punto di vista operativo. La disposizione, in conclusione, risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Il comma 10-septies prolunga da quarantotto a sessanta mesi il termine ultimo per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. La norma non determina effetti finanziari.

Il comma 10-octies dispone la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni, relative alle spese sostenute nell'anno 2022, necessarie per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione



*energetica di cui all'articolo 121, DL n. 34/2020. La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non sono ascrivibili effetti di gettito.*

*Il comma 10-novies dispone la proroga al 31 marzo 2023 del termine previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni, relative alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016, di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La disposizione ha carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non sono ascrivibili effetti di gettito.*

*Comma 10-decies. Il Programma Cashback aveva previsto il diritto al rimborso in denaro, secondo condizioni, casi e criteri individuati dall'articolo 1, commi 288 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020 n. 156.*

*Agli oneri derivanti pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per l'importo complessivo di euro 700.000 per l'anno 2023 del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*Detto Programma è stato sospeso nel secondo semestre 2021 dall'art. 1 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (sostituito dall'art. 11-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106) e quindi concluso il 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 640 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermi restando il completamento delle operazioni di rimborso nonché la gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del medesimo Programma.*

*Pertanto, l'articolo 1, comma 644, della predetta legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha istituito un apposito Fondo per l'anno 2022 per far fronte agli oneri relativi al completamento delle operazioni di rimborso, nonché alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback.*

*A tale scopo il Ministero dell'economia e delle finanze, Consap spa e PagoPA spa hanno pubblicato appositi avvisi sui rispettivi siti internet ed effettuato messaggi individuali tramite l'App IO, invitando gli utenti interessati a comunicare i codici IBAN mancanti o corretti entro il termine del 31 luglio 2022 e successivamente anche entro il 31 ottobre 2022, per rendere possibile le operazioni di rimborso.*

*Restano tuttavia da rimborsare circa 43 mila aderenti al programma cashback per IBAN mancante o errato. Peraltro, viene fissato un termine di decadenza per il completamento dei pagamenti e per la proposizione di contestazioni, tenuto conto che: la mancata comunicazione da parte degli interessati, nonostante gli avvisi effettuati, del codice IBAN rende impossibile l'accredito mediante bonifico del rimborso; le somme sono di importo individuale inferiore a 150 euro e ormai risalenti al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021; è necessario concludere le procedure residue del programma cashback conclusosi, per evitare l'ulteriore perpetuarsi degli oneri annuali di spesa pubblica relativi alle procedure di pagamento individuale; occorre rispettare i limiti di proporzionalità nella conservazione dei dati personali previsti dalla disciplina vigente in materia di privacy.*

*Il comma 10-undecies proroga al 31 luglio 2023 la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 che prorogava al 31 luglio 2022 la previsione di cui all'articolo 106, comma 7 del d.l. n. 18 del 2020, relativa alla data entro cui tenere l'assemblea.*

*La disposizione prevede la possibilità di svolgimento dell'assemblea da remoto, anche in deroga alle previsioni dello statuto. La citata disposizione prevede per le società quotate la possibilità di svolgere l'assemblea dei soci tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Nella vigenza della disposizione e ancorché questa preveda solo una facoltà, tutte le assemblee si sono*



svolte con questa modalità, senza nessuna problematica operativa. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 3-bis. (Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali)**

La disposizione prevede, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che non abbiano deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 della legge n. 197 del 2022, la possibilità di adottare ancora tale provvedimento entro il 31 marzo 2023 e introduce la facoltà di applicare integralmente le disposizioni di stralcio del comma 222 della citata legge ai carichi da loro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023. In ragione della nuova facoltà riconosciuta ai predetti enti creditori e dei tempi di relativo esercizio, sposta dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data di rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate, nonché al 30 aprile 2023 la data (attualmente fissata al 31 marzo 2023) di annullamento dei debiti risultanti dai carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015. Fino alla medesima data del 30 aprile è sospesa la riscossione dei carichi di interesse.

Per la quantificazione degli impatti della disposizione in commento sulle riscossioni da ruolo, in analogia alle precedenti stime operate per la quantificazione dell'effetto dell'annullamento, integrale o parziale, dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 (legge di Bilancio 2023), si è considerato:

- l'impatto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119);

- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

È stata, inoltre, stimata la correlata riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (articolo 1, commi da 14 al 23), a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò, in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo c.d. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal nuovo comma 229-quater, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di quelle per le procedure esecutive, relative ai carichi annullati integralmente ai sensi del nuovo comma 229-bis, è stata stimata la quota di crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese afferenti alle attività già svolte dall'agente della riscossione per i predetti carichi; per tali spese, ad ogni modo, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è previsto il rimborso a carico del singolo ente creditore e, pertanto, non sono contemplati nuovi oneri a carico dello Stato.

Gli impatti sopra delineati, nell'ottica della massima prudenza, ossia nella duplice ipotesi che nessuno degli enti stabilisca di inibire l'annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 e che tutti gli enti, invece, stabiliscano di avvalersi della facoltà di annullamento integrale di cui al comma 222, previsto dal nuovo comma 229-bis, sono rappresentati nella tabella che segue:



*Dati in milioni di euro*

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6
Impatto su riscossione ordinaria	-10,7	-9,4	-2,5	-5,7	-8,3	-11,9	-7,9	-4,0	-2,6	-1,3	-64,3
<b>Impatto sulle entrate da riscossione ruoli</b>	<b>-43,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>-8,3</b>	<b>-11,9</b>	<b>-7,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>-96,9</b>

di cui:

Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	-43,3	-9,4	-2,5	-5,7	-8,3	-11,9	-7,9	-4,0	-2,6	-1,3	-96,9

<b>Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)</b>	-1,72	-0,25	-0,05	-0,08	-0,07	-0,03	-0,01	0,0	0,0	0,0	-2,21
<b>Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica (a carico dei singoli enti diversi dall'erario)</b>	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-55,0

*Ciò posto, considerando che una parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche di considerevole rilevanza, ha già manifestato l'intenzione di non aderire all'annullamento parziale, e che è ragionevole attendersi che solo una parte degli enti aderiranno all'annullamento integrale, l'impatto potrebbe ridursi di almeno un 50% di quanto stimato, senza che venga meno il carattere prudenziale della stima.*

*Gli effetti del provvedimento sono, pertanto, rappresentati nella tabella che segue:*

*Dati in milioni di euro*

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,3
Impatto su riscossione ordinaria	-5,4	-4,7	-1,3	-2,9	-4,2	-6,0	-4,0	-2,0	-1,3	-0,7	-32,2
<b>Impatto sulle entrate da riscossione ruoli</b>	<b>-21,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-48,5</b>

di cui:

Erario	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enti previdenziali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri enti	-21,7	-4,7	-1,3	-2,9	-4,2	-6,0	-4,0	-2,0	-1,3	-0,7	-48,5

<b>Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)</b>	-0,86	-0,13	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	-1,11
<b>Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica (a carico dei</b>	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-27,5



singoli enti diversi dall'erario)											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Al comma 2 della disposizione è riportata la copertura finanziaria, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 annui per l'anno 2026 e l'anno 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 e euro 10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78 milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di euro l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

**ART. 3-ter (Alleggerimento oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche)**

*Il comma 1 estende al 2025 la norma che dal 2015 al 2024 autorizza gli enti territoriali ad utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. La norma non determina effetti finanziari.*

*Il comma 2 consente agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, in deroga alle norme vigenti. La norma di carattere ordinamentale non determina effetti finanziari, in quanto prevede la possibilità di effettuare operazioni finanziarie in esercizio provvisorio che potrebbero comunque essere effettuate al termine del medesimo.*

*Il comma 3 permette agli enti locali di sospendere il pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali con conseguente modifica del piano di ammortamento, in deroga alle regole dell'art. 204, comma 2 del TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001. La norma riveste carattere ordinamentale e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica riguardando operazioni già consentite a legislazione vigente, ma con norme più stringenti.*

**ART. 3-quater (Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)**

*La disposizione proroga al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio. La norma di carattere ordinamentale non determina effetti finanziari.*





**ART. 3-quinquies (Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)**

*La disposizione prevede di riallocare ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero del Turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico, le risorse non utilizzate nelle annualità del triennio 2020-2022 per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023.*

*Alla compensazione dei corrispondenti effetti finanziari, in termini di indebitamento e fabbisogno per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo compensazione degli effetti di cassa di cui all'articolo 6, comma 2, del convertito decreto-legge n. 154 del 2008.*

**ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute)**

**Comma 1.** La norma, relativa a forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che l'effetto è rappresentato dal mero spostamento delle risorse dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011 alla quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno.

Per consentire l'erogazione in favore delle regioni di tali risorse che rappresentano una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, e che pertanto non determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, si prevede un meccanismo di riparto delle quote premiali per l'anno 2023 che tenga anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

**Comma 1-bis.** *La disposizione è diretta a prevedere l'incremento della quota premiale nell'ambito del fabbisogno sanitario dallo 0,25% allo 0,50% per l'anno 2023. Non comporta effetti finanziari in quanto trattasi esclusivamente di diversa ripartizione di una quota delle vigenti risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.*

**Comma 2.** La disposizione, relativa alla proroga fino alla 31 dicembre 2024 degli organi *da nominare con decreto del Ministro della Salute* deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Esacri (Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i compensi annuali, determinati con decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018, rispettivamente in euro 170.000 per il Commissario liquidatore, euro 25.000 per il Presidente ed euro 21.000 per i componenti del Comitato di sorveglianza, gravano sulle spese preveducibili della procedura di liquidazione.

**Comma 2-bis** **Comma 2-bis** *La disposizione è finalizzata a risolvere il problema del pagamento del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio) maturato alla data del 31/12/2017 dal personale addetto alla gestione liquidatoria dell'ESACRI in liquidazione coatta amministrativa (e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore), mediante:*

*1) il trasferimento all'ESACRI, nell'anno 2023, della quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per 7.589.831,11 euro, la quota accantonata nell'esercizio finanziario 2022, per 5.289.695,32 euro e la residua somma di 304.072,44 euro, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per l'annoc2023;*

*2) l'utilizzo delle somme residue provenienti dal finanziamento già erogato ad ESACRI per il trattamento economico del personale, pari a 1.994.541,92 euro.*

*Le risorse pari a 7.589.831,11 euro per l'esercizio finanziario 2021 e 5.289.695,32 euro per l'esercizio finanziario 2022 sono quota parte delle somme accantonate per eventuali, successive, necessarie assegnazioni, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 1, lett. f) del DM 17 maggio 2021 e dell'art. 1, comma 1, lett. f) del DM 8 agosto 2022. Il Ministero della salute, all'esito di un*



*approfondimento, ha precisato che la somma di euro 304.072,44 graverebbe sullo stanziamento del corrente anno 2023 e che di tale somma si può disporre senza pregiudizio rispetto alle varie assegnazioni che si andranno a predisporre nei confronti degli enti interessati al finanziamento per l'anno 2023. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Comma 3.** Dalle disposizioni, relative al possibile conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia da parte degli enti del servizio sanitario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

**Comma 3-bis** *La disposizione è volta a prorogare anche nell'anno 2023 la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi delle misure straordinarie di cui all'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente l'utilizzo delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019 e successive modificazioni.*

**Comma 3-ter** *La disposizione prevede l'integrazione entro il 30 aprile 2023 dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali. Prevede altresì che possano presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Comma 4.** L'onere derivante dalla previsione di proroga dei contratti del personale precario dell'Agenzia italiana del farmaco è quantificato come segue.

Il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 è pari a n. 13 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato un costo analitico per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 delle collaborazioni in essere allo scorso 31 dicembre (comprensivo degli oneri riflessi) come specificato nella seguente tabella:

Progetto	Profilo	Valore contratto	Durata contratto (gg)	Costo giornaliero	Scadenza contratto	Durata proroga (gg)	Costo proroga
Omeopatici 2019	Biologo	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Farmacista	120.000,00	1095	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	31/12/2022	365	35.000,00



Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Fondi Regionali di Farmacovigilanza	Sanitario	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	31/12/2022	365	30.000,00
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	31/12/2022	365	25.000,00
CTS	Amministrativo	120.000,00	975	123,08	31/12/2022	365	44.923,08
Medicinali Omeopatici 2019	Farmacista	55.000,00	668	82,34	31/12/2022	365	30.052,40
Medicinali Biologici	Farmacista	80.000,00	730	109,59	31/12/2022	365	40.000,00
							<b>434.975,47</b>

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 13 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano ad euro 434.975. Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari a n. 23 unità, di cui n. 9 funzionari area terza F1 e n. 14 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per la proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dei predetti contratti.

Area III F1						Area III F1 - n. 9
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno (unitario)	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 9 unità
€ 16,91	€ 24,35	€ 40.499,59	€ 1.871,10	€ 146,10	€ 42.516,79	€ 382.651,09
Area II F2						Area II F2 - n. 14
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno (unitario)	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadenti di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 14 unità
€ 14,55	€ 20,95	€ 34.847,37	€ 1.871,10	€ 125,71	€ 36.844,18	€ 515.818,50
COSTO ANNUO						€ 898.469,59
IVA						€ 5.273,78
IRAP						€ 56.842,36
<b>TOTALE</b>						<b>€ 960.585,73</b>

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di n. 23 contratti di somministrazione ammontano ad euro 960.586.

L'onere complessivo delle suddette proroghe è dunque pari a **euro 1.395.561** (euro 434.975 + euro 960.586).

Al finanziamento dei suddetti oneri, pari ad euro 1.395.561 per l'anno 2023, si provvede al **comma 9** mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Si precisa che i valori del costo orario e del moltiplicatore (pari a 1,44) utilizzati nei conteggi per la proroga del personale somministrato AIFA sono stati desunti dall'articolo 4, comma 3 dell'accordo quadro Rep. n. 49/2022, attualmente in corso di esecuzione (*Accordo Quadro per il rinnovo, come espressamente autorizzato dall'art.35-bis del d.l. n. 73 del 21 giugno 2022 convertito con l. n. 122*



del 4 agosto 2022, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 81/2015, stipulati, nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. AIFA n. 43/2021, da Orienta S.p.a., col personale somministrato presso AIFA e venuti a scadere il 30 giugno 2022).

I costi di commissione (FEE) da riconoscere all'Agenzia di somministrazione di lavoro sono ricompresi nei conteggi sopra illustrati.

**Comma 5.** La disposizione, riguardante la formazione continua in medicina *e intervenendo sulla disciplina dei crediti formativi per i professionisti sanitari – anche riferiti a trienni già trascorsi (2014-2016 e 2017-2019)* - non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

**Comma 6.** La disposizione, inerente alla proroga *sino al 31 dicembre 2024* delle disposizioni dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in materia di ricetta elettronica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata con le risorse finanziarie, strumentali e personali disponibili a legislazione vigente. *La proroga è estesa anche all'invio del numero della ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la trasmissione del NRE per posta elettronica è già consentita a legislazione vigente.*

**Commi 7 e 8.** L'art. 18 del decreto-legge 148/2018 dispone l'accantonamento di fondi a favore di soggetti che svolgono l'attività di trapianto allogenico in campo pediatrico e di adroterapia oncologica eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. Le disposizioni, quindi, si limitano a destinare a specifiche finalità sanitarie una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al SSN che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

**Comma 7-bis.** *La disposizione in esame prevede la proroga, nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021, degli obiettivi della scheda n. 4, in materia di mobilità sanitaria, e della scheda n. 11, in materia di ricerca, fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.*

*In particolare, si prevede che tali obiettivi debbano essere integrati alla luce delle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 200 del 2022, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in relazione a quanto disposto dall'articolo 11, il quale prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'acquisto, presso tali istituti, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la programmazione regionale e nazionale e con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato.*

*Il medesimo articolo 11, prevede che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard è individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000, da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla remunerazione di tali prestazioni.*

*Poiché il Patto della salute rappresenta un documento programmatico e di indirizzo per le regioni e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, la rimodulazione e la riprogrammazione degli obiettivi indicati deve necessariamente avvenire nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 8 bis novellando il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del decreto-legge 78/2015, , modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici, in deroga alla disciplina vigente sulle modalità procedurali del ripiano e limitatamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto*



con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico. In particolare, viene stabilito che le suddette aziende fornitrici debbano effettuare entro il 30 aprile 2023 gli adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome

*La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*

**Il comma 8-ter** proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, prevista dall'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, per gli operatori delle professioni sanitarie di svolgere attività al di fuori dell'orario di servizio in deroga al vigente regime delle incompatibilità. Prevede, altresì, l'incremento delle ore che è possibile autorizzare per lo svolgimento delle predette attività (da 4 ore settimanali a 8 ore). La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 8-quater.** La disposizione estende il riconoscimento del credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti in azienda per gli anni 2022 e 2023 anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, subordinando l'efficacia della misura, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la misura è attuata nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente e, pertanto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

**Commi 9-bis e 9-ter.** Viene prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2022-2027. Si prevede che con decreto del Ministro della salute, siano individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**Comma 9-quater.** La disposizione prevede l'estensione al 2023 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati e per gli iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori in sostituzione di medici di medicina generale o di pediatri convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa è attuata nei limiti del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.*

**Comma 9-quinquies.** L'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha affidato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, riservando a tale finalità l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022. La dimensione delle risorse stanziata non è stata rapportata a uno specifico parametro, ma ha costituito esclusivamente un finanziamento che le regioni e le province autonome hanno potuto utilizzare per assegnare un contributo, da esse stesse quantificato, per agevolare la riorganizzazione.

*Le regioni e le province autonome hanno predisposto i cronoprogrammi previsti al comma 3 che hanno individuato il percorso definito da ognuna e, quindi, i contributi da assegnare.*



*Atteso che molteplici regioni hanno segnalato l'impossibilità di riuscire a concludere le attività previste dal cronoprogramma entro il termine prefissato al 31.12.2022, appare necessario prorogare detto termine.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 9-sexies prevede la proroga a 24 mesi per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste volto a stabilire le modalità di contenimento della diffusione del "Coraebus undatus", al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale. La disposizione è di carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La disposizione di cui al comma 9-septies consente alle regioni e province autonome di flessibilizzare le risorse accantonate per le liste d'attesa nel 2022, vale a dire consente di coprire altri costi dell'esercizio 2022 con i predetti finanziamenti accantonati e non utilizzati per recuperare le liste d'attesa. In tali termini non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La disposizione di cui al comma 9-octies consente alle regioni e province autonome, fino al 31 dicembre 2023, di avvalersi delle misure sulle prestazioni aggiuntive e sull'acquisto di prestazioni da privato accreditato, previste dall'articolo 26, commi 1 e 2 del decreto-legge 73/2021, per il completamento dei piani di recupero delle liste d'attesa, nella misura massima dello 0,3% del finanziamento indistinto del servizio sanitario nazionale (pari a circa 360 milioni di euro). Trattandosi di facoltà da esercitarsi comunque nell'ambito del finanziamento previsto a legislazione vigente, non comporta effetti finanziari.*

*Il comma 9-novies, proroga il vigente termine, fissato al 28 febbraio 2023, al 30 giugno 2023, per l'avvio dei lavori della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, prevista dall'art. 3, comma 1-bis del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2022, n. 196, tenuto conto che i lavori per la predisposizione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AIFA che dovrebbe sostituire il DM 20 settembre 2004, n. 245, e che deve disciplinare il funzionamento della nuova Commissione, è sono ancora in corso; peraltro l'iter per l'approvazione è lungo e complesso. Sono inoltre prorogate fino al 30 giugno 2023 le composizioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) operanti presso l'AIFA, nominati con D. M. del 20 settembre 2018; organismi che verranno soppressi con l'istituzione della Commissione scientifica.*

*Il comma 9-decies consente di individuare il corretto ambito di applicazione del richiamo di cui all'articolo 4, comma 8-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni di proroga dei termini legislativi, che nella stesura vigente, subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 8-septies dello stesso articolo 4, all'autorizzazione della Commissione europea.*

*Con il comma 9-undecies si modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) lasciando comunque invariato il numero complessivo dei componenti.*

*Le disposizioni di cui ai commi da 9-novies a 9-undecies non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 9-duodecies autorizza l'INPS al trattamento dei dati connessi alla attuazione di convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. Considerato che i dati e le informazioni richiamati nella disposizione saranno resi disponibili dall'INPS nell'ambito di convenzioni onerose che prevedono che gli eventuali maggiori costi ed oneri connessi alle attività di fornitura, puntualmente quantificati dall'Istituto, sono posti a carico dagli enti bilaterali e dei fondi sanitari*



*integrativi fruitori dei servizi oggetto delle convenzioni in parola, ne consegue che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa in proposito che l'INPS a partire dal 2013 ha sottoscritto convenzioni con Enti Bilaterali, quali soggetti privati costituitisi in ossequio all'art.2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che il comma 9-terdecies stabilisce che dall'attuazione di quanto previsto al comma 9-duodecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 9-quaterdecies nel prevedere l'estensione anche al 2023, similmente a quanto disposto già per gli anni 2021 e 2022, della deroga che prevede che le regioni benchmark per la determinazione dei costi e fabbisogni standard siano cinque, anziché tre, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*I commi 9-quinquiesdecies e 9-sexiedecies, prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti per le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e al 31 dicembre 2022 il termine di sei mesi (attualmente previsto dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2022) per il conseguimento di uno dei requisiti utili ai fini della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 234/2021. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 9-septiesdecies contempla la possibilità di partecipare alle predette procedure anche per il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile. Per effetto delle predette disposizioni si amplia pertanto la platea dei possibili soggetti beneficiari delle stabilizzazioni in parola; tuttavia, considerato che l'intervento non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive, il numero dei soggetti stabilizzabili con le risorse disponibili sarà il medesimo. Dalle norme, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto gli enti del SSN vi provvedono entro i limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.*

*Il comma 9-octiesdecies prevede, fino al 31 dicembre 2026, l'innalzamento del limite di età, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per il collocamento di ufficio a riposo del personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.*

*Pertanto, le aziende del Servizio sanitario nazionale, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale interessato.*

*Tale possibilità non determina alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica posto che il personale medico operante in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale, trattenuto in servizio, continuerebbe a ricoprire il ruolo già assegnato presso l'azienda sanitaria di riferimento che altrimenti dovrebbe essere assegnato ad altro medico (mantenendo in particolare i medici a ciclo di scelta i propri assistiti). Si verrebbe invece a determinare un risparmio di spesa dettato dal mancato accesso dei medici trattenuti in servizio al trattamento pensionistico. Di seguito, in una tabella di sintesi, si riportano le elaborazioni basate sui dati della cassa previdenziale ENPAM relative ai medici convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) che compiranno 70-72 anni nel periodo 2023-2026 e che potrebbero teoricamente beneficiare della misura. Per evitare doppi conteggi sono stati "caricati" nell'anno 2023 i medici con età 70, 71 e 72 anni mentre per gli anni successivi unicamente i medici settantenni. Pertanto, il dato metodologicamente corretto da considerare al fine di valutare la platea dei possibili beneficiari della misura è quello complessivo relativo al quadriennio 2023-2026. I dati sono relativi sia ai soli iscritti all'albo medici che ai doppi iscritti (medico e odontoiatra in esaurimento).*



Cassa Previdenziale ENPAM	2023 (nati dal 1951 al 1953)	2024 (nati nel 1954)	2025 (nati nel 1955)	2026 (nati nel 1956)	TOTALE 2023-2026
<b>Medici Medicina Generale</b> <i>(assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale) ex convenzionati per continuità ed emergenza transitati alla dipendenza</i>	10.802	4.192	446	972	<b>16.412</b>
<b>Pediatri di libera scelta</b>	700	4.092	514	1.091	<b>6.397</b>
<b>Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la specialistica ambulatoriale e la medicina dei servizi, transitati alla dipendenza</b>	2.086	3.971	548	1.087	<b>7.692</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.588</b>	<b>12.255</b>	<b>1.508</b>	<b>3.150</b>	<b>30.501</b>

**ART. 4-bis (NADO Italia)**

*La Convenzione UNESCO del 2005, ratificata dall'Italia con legge n. 230/2007, riconosce il ruolo sovraordinato della WADA (World Anti-Doping Agency) e stabilisce che gli Stati parte si impegnino a rispettare i principi sanciti dal Codice WADA.*

*Il rispetto delle procedure dettate dalla WADA, anche in materia di controlli antidoping, è altresì evidenziato dalla stessa Convenzione UNESCO, che, agli articoli 12 e 16, riconosce espressamente soltanto “le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati conformi al Codice”. Sulla base di tali principi e in adesione all’articolo 20.5.1 del Codice WADA, le Organizzazioni nazionali antidoping devono svolgere le proprie attività in piena autonomia e indipendenza operativa rispetto ai movimenti sportivi e ai Governi nazionali, i quali ultimi, ai sensi dell’articolo 22.8 del Codice WADA, hanno il dovere, a loro volta, di rispettare l’autonomia dell’Organizzazione antidoping operante a livello nazionale, garantendone il pieno esercizio delle funzioni.*

*NADO Italia è organismo di diritto privato riconosciuto quale Organizzazione nazionale antidoping, firmataria del Codice WADA, ed è allo stato l’autorità esclusiva sul territorio nazionale nell’elaborazione ed attuazione del programma nazionale antidoping ed è l’unica legittimata, in qualità di Testing Authority, ad eseguire controlli antidoping ed è sottoposta a rigorose verifiche da parte della WADA. Al riguardo, va altresì osservato che il mancato rispetto delle disposizioni può comportare la perdita dell’accreditamento dell’organizzazione nazionale antidoping, cui, fra l’altro, ai sensi degli articoli 20.1.11 e 24 del Codice WADA, consegue l’impossibilità per il Paese di presentare la candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici. Nado Italia ha già la competenza per svolgere tutte le attività relative ai controlli sugli atleti di livello amatoriale e la norma prende semplicemente atto della necessità di far cessare analoghe attività non riconoscibili dalla WADA, ferme rimanendo le altre attività della Sezione per la Vigilanza e il controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico*





*Sanitario, con conseguente necessità di proroga della relazione annuale. Tutte le attività relative ai controlli sugli atleti di livello amatoriale che svolgono attività agonistica effettuate dalla SVD sono così svolte da NADO Italia.*

*NADO Italia, organismo di natura privatistica, ha autonomia tecnica e finanziaria e le risorse per l'effettuazione di tutti i controlli antidoping sono assicurate dalla società Sport e Salute, sulla base di un budget autonomamente approvato. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 4-ter (Proroga dei termini in materia di personale sanitario)**

*La disposizione al comma 1, lettera a) proroga fino al 31 dicembre 2025 la previsione di cui all'art. 1, comma 548-bis, della legge n. 145/2018, secondo cui le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 della medesima legge. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che resta ferma la cornice economico-finanziaria riferita agli enti del Servizio sanitario nazionale che devono garantire l'equilibrio economico-finanziario.*

*La lettera b) proroga fino al 31 dicembre 2025 la previsione di cui all'art. 6 bis, comma 1, del d.l. n. 105/2021 che consente, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario nel territorio nazionale, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie come ivi definite e della qualifica di operatore socio-sanitario in deroga alle norme vigenti in materia sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, nonché a consentire che le disposizioni relative all'ingresso dei lavoratori stranieri di cui agli articoli 27 e 27 quater del d.lgs. n. 286/1998 si applichino, altresì, al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 5 (Ministero dell'istruzione e del merito)**

Il **comma 1** proroga di un anno il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura selettiva prevista dall'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In proposito, si rammenta che, a legislazione vigente, la procedura selettiva di cui al comma 5-septies del citato articolo 58 è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti che non abbia potuto partecipare alle procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

L'iter di disciplina della procedura selettiva, attraverso decreto interministeriale, è stato avviato ma non ancora ultimato. Per questo motivo, si rende necessario prevedere la proroga del termine suindicato dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il **comma 2**, relativo alla proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, non comporta nuovi



o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concede, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, ulteriori due mesi agli enti locali per l'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Il **comma 3**, proroga di un anno, dal 2022 al 2023, la facoltà di bandire un concorso ordinario per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. La definizione dei posti da bandire per le procedure concorsuali IRC scaturisce dall'analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e fa riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale.

La stima porta a prevedere un totale di 6.442 posti da bandire e si ottiene dall'analisi dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, ottenuti come risultato del confronto tra la consistenza della dotazione organica (corrispondente al 70% dei posti complessivamente funzionanti) e il numero degli insegnanti di religione cattolica attesi, a livello regionale e distintamente per ciclo di istruzione, nell'intervallo di tempo in esame.

La dotazione organica regionale IRC stimata per gli a.s. 2022/23 – 2024/25, elaborata sulla base dell'andamento della popolazione scolastica, divisa nei due cicli di istruzione (scuola dell'infanzia e primaria e scuola secondaria di I e II grado) è riportata nella tabella che segue.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti totali e della dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica – dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25

Regione	Dati a.s. 2022/23				Stima a.s. 2023/24				Stima a.s. 2024/25			
	Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado		Scuola dell'infanzia e primaria		Scuola secondaria di I e II grado	
	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica	Totale posti	Dotazione organica
Abruzzo	324	227	248	173	301	211	231	161	295	207	226	158
Basilicata	140	98	125	88	130	91	117	82	128	90	114	79
Calabria	550	385	432	302	512	358	403	282	501	351	394	275
Campania	1.591	1.114	1.335	934	1.481	1.037	1.243	870	1.450	1.015	1.216	851
Emilia Romagna	793	555	767	537	738	517	713	499	722	505	699	490
Friuli Venezia Giulia	261	183	223	156	243	170	208	146	238	167	203	142
Lazio	1.279	895	1.049	735	1.191	834	976	683	1.165	816	956	669
Liguria	286	200	244	171	267	187	227	159	261	183	222	155
Lombardia	2.023	1.416	1.637	1.146	1.884	1.319	1.524	1.066	1.843	1.290	1.492	1.044
Marche	348	244	287	201	324	227	267	187	317	222	261	182
Molise	75	53	60	42	71	50	56	39	69	48	55	39
Piemonte	919	643	747	523	856	599	695	487	837	586	681	477
Puglia	947	663	826	578	882	617	769	539	863	604	753	527
Sardegna	371	260	331	231	346	242	308	216	338	237	302	211
Sicilia	1.356	949	1.035	725	1.262	883	964	675	1.236	865	943	660
Toscana	769	538	687	481	716	501	640	448	701	491	627	439
Umbria	217	152	165	115	202	141	154	108	198	139	150	105
Veneto	1.026	718	846	592	956	669	788	552	936	655	771	540
<b>Totale</b>	<b>13.275</b>	<b>9.293</b>	<b>11.044</b>	<b>7.730</b>	<b>12.362</b>	<b>8.653</b>	<b>10.283</b>	<b>7.199</b>	<b>12.098</b>	<b>8.471</b>	<b>10.065</b>	<b>7.043</b>

Tenuto conto della stima delle cessazioni dal servizio, come da tabella sotto riportata, è stata effettuata la previsione degli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato nell'intervallo 2022/23 – 2024/25.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo nell'a.s. 2022/23 e stima delle cessazioni dal servizio per gli aa.ss. 2023/24 – 2024/25



Gli insegnanti di religione cattolica complessivamente in ruolo nell'anno scolastico 2022/23 sono pari a 10.018 unità, di cui 5.775 sono in servizio nelle scuole dell'infanzia e della primaria, e 4.243 insegnano nelle scuole secondarie di I e II grado. L'elaborazione ha portato a individuare, a livello nazionale, 9.429 insegnanti per l'a.s. 2023/24 – 5.583 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.846 nella scuola secondaria di I e II grado - e 8.841 per l'a.s. 2024/25 – 5.382 nella scuola dell'infanzia e primaria e 3.459 nella scuola secondaria di I e II grado, come da tabella sottoindicata.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, degli insegnanti di religione cattolica in ruolo – Stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25



Dal confronto tra la dotazione organica per l'insegnamento della religione cattolica e gli insegnanti di ruolo, per anno scolastico, distintamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, nonché regione per regione, ai fini della individuazione dei posti da bandire si è fatto riferimento al valore minimo stimato nel triennio in esame, a livello nazionale, per i posti vacanti e disponibili, pari a 3.089 posti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e a 3.353 posti per la scuola secondaria di I e II grado per un totale di **6.442** posti.

Distribuzione, regionale e per gradi di istruzione, dei posti vacanti e disponibili – Dati a.s. 2022/23 e stima per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25



La disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, tenuto conto che: (i) per la procedura ordinaria resta fermo, ai sensi del comma 4 del vigente art.1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che all'attuazione del succitato articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; (ii) per la procedura straordinaria, l'art.1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione di un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti

Il **comma 4** prevede la proroga per l'anno 2023 del regime già previsto per l'anno 2022 per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non inferisce sul budget totale che corrisponde a 48.355.436 euro ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022.

**Il comma 5, alla lettera a)** estende la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e per gli edifici adibiti a scuola al 31 dicembre 2024 (anziché al 31 dicembre 2023 come previsto dal decreto-legge n. 198/2022 di cui al d.d.l. di conversione). *In ordine a tale profilo, occorre considerare che, secondo quanto risulta dai dati SNAES (aggiornati all'a.s. 2021-2022 – 27 luglio 2022), allo stato, numerosi edifici scolastici non risultano ancora essere dotati del certificato di prevenzioni incendio. In tale prospettiva, risulta evidente l'opportunità della individuazione di un più ampio intervallo di tempo, rispetto a quello previsto dal d.l. n. 198/2022, al fine di consentire agli enti locali di provvedere all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici mediante l'acquisizione, da parte di questi ultimi, della succitata certificazione. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali; alla lettera b) si prevede proroga al 31 dicembre 2024 l'adeguamento degli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici da parte degli enti locali; alla lettera c) si prevede proroga al 31 dicembre 2024 l'adeguamento degli edifici ivi previsti alla normativa antincendio.*

*Le disposizioni non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio*

**Il comma 5-bis** consente l'utilizzo nel 2023 delle risorse finanziarie, pari ad euro 1.500.000, specificamente destinate al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017.

*La disposizione di cui al comma 5-ter non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di una norma di tipo procedurale riguardante la durata del mandato dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2024.*

**Il comma 5-quater** proroga al 31 dicembre 2024 la scadenza dell'adeguamento alla normativa antincendio negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali. *La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la sola proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio*

**Il comma 6**, inerente al piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza



pubblica, in quanto contiene la soppressione di un termine per l'adozione di un decreto ministeriale.

**Il comma 7** proroga al 2023 le procedure previste per la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

**Il comma 8**, che proroga anche per l'anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

**Il comma 9** consente agli Uffici Scolastici Regionali, anche per l'a.s. 2023/2024, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, in relazione agli istituti rientranti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l'anno scolastico 2021/22 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 5 maggio 2021, n. 151, "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022", sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>14,418</b>	<b>17,1</b>	<b>10,9</b>	<b>51,418</b>

Quanto invece al personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Profilo					Totale
	DSGA	AA	AT	CS	Altri profili	
<b>Abruzzo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>Campania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Lazio</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Marche</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>Umbria</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>109</b>

Si procede alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, per l'anno scolastico 2023/2024 come rappresentato nei prospetti precedenti.

Ne consegue che il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell'11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così rappresentato:

<b>PERSONALE A.T.A.</b>				
	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo/tecnico	Direttori dei Servizi Generali e Amm.Vi
Costo mensile	2.157,64	2.204,70	2.466,54	3.383,53
<b>PERSONALE DOCENTE</b>				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.922,94	3.209,56	2.922,94	3.307,48

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55)

<b>Regione</b>	<b>Scuola dell'infanzia</b>	<b>Scuola primaria</b>	<b>Scuola secondaria di I grado</b>	<b>Scuola secondaria di II grado</b>	<b>Tutti i gradi di istruzione</b>
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>14,418</b>	<b>17,1</b>	<b>10,9</b>	<b>51,418</b>



Spesa per 10 mesi	263.064,48	421.429,3	548.835,08	360.515,77	1.593.844,63
-------------------	------------	-----------	------------	------------	--------------

Regione	Profilo				Totale
	DSGA	AA	AT	CS	
Abruzzo	0	1	0	20	21
Campania	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	6
Marche	0	21	0	36	57
Umbria	1	3	3	18	25
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>109</b>
spesa per 10 mesi	33.835,27	764.626,76	73.996,14	1.596.654,38	2.469.112,55

L'importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l'intero anno solare, va parametrato in relazione all'anno scolastico di riferimento:

Per l'anno scolastico 2023/2024:

- euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)
- euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Alla copertura degli oneri pari a 1.625.183 *nell'anno* 2023 ed euro 2.437.774 *nell'anno* 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Il comma 10** prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di 7 giorni per i pareri obbligatori del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in quanto il termine ordinario di 45 giorni (così come quello ridotto di 15 giorni in caso di urgenza) non risulta compatibile con le tempistiche del PNRR. La disposizione, limitandosi ad intervenire sulla riduzione del termine per l'espressione del parere su una serie di atti del Ministero dell'istruzione e del merito da parte del CSPI, necessaria per dare completa attuazione alle riforme della Missione 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" del PNRR, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 11** proroga per l'anno scolastico in corso il regime derogatorio relativo ai requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo; la disposizione, limitandosi a prorogare il regime derogatorio per i requisiti di ammissione agli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in relazione allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 11-bis** apporta modifiche all'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 126/2019 prorogando, a decorrere dal 1° giugno 2023, il termine per bandire il concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di 59 dirigenti tecnici (a decorrere dal 2024) e di ulteriori 87 dirigenti tecnici (a decorrere dall'anno 2025).

La disposizione, limitandosi a prorogare il termine entro il quale bandire il concorso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato del personale già autorizzato dall'art. 2, comma





3, del decreto o legge n. 126/2019, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11-ter prevede la proroga del finanziamento della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia Nazionale dei Lincei per l’anno 2023 al fine di garantirne la prosecuzione delle attività. La norma comporta un onere pari a 250.000 euro per l’anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

Il comma 11-quater è volto a prorogare all’a.s. 2023/2024 le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale che ha partecipato al concorso straordinario ed essendo collocato utilmente in graduatoria per poter coprire i posti messi a bando, ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023, ma non ha potuto completare il percorso annuale di formazione iniziale e prova previsto dalla normativa vigente per essere immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023 per ritardi derivanti dall’organizzazione dei percorsi di formazione in alcune Regioni. Dopo il superamento del periodo annuale di formazione e prova il predetto personale sarà immesso in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le disposizioni introdotte operano nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

I commi da 11-quinquies a 11-novies disciplinano la proroga della graduatoria del concorso DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici fino all’anno 2025-2026, salvo le immissioni in ruolo che saranno effettuate anche a seguito della nuova procedura concorsuale ordinaria di cui al decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194.

Per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione alla procedura di reclutamento sopra citata, la disposizione prevede un corso intensivo di formazione al quale si può partecipare previo superamento di una prova selettiva.

La platea di destinatari del corso intensivo è, pertanto, così quantificabile, con riferimento ai giudizi pendenti al momento dell’eventuale entrata in vigore del provvedimento:

a) rientrano nel novero di coloro che non hanno superato la prova scritta ovvero hanno superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche successivamente caducato, oltre n. 1.500 ricorrenti;

b) rientrano nel novero di coloro che non hanno superato la prova orale (n. 221 ricorrenti).

Le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale sono definiti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, che deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Con lo stesso decreto è determinato il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti per la copertura integrale sia dell’attività di formazione sia della procedura selettiva.

La norma prevede che i soggetti che sostengono la prova finale del corso intensivo sono inseriti in coda alla graduatoria di merito vigente e sono successivamente immessi in ruolo dopo le graduatorie ancora vigenti.

Le immissioni in ruolo sono effettuate per almeno il 60 per cento dei posti disponibili attraverso la graduatoria dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del decreto interministeriale n. 194 del 2022 e fino al 40 per cento attingendo alla graduatoria in cui sono inseriti coloro che abbiano sostenuto la prova finale del corso previsto dalla disposizione e fino al suo esaurimento. Qualora, sulla base della succitata ripartizione, i posti disponibili eccedano il numero dei vincitori della graduatoria della procedura concorsuale ordinaria, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva. La graduatoria è, per previgente disposizione normativa, ad esaurimento: essa, pertanto, non ha alcuna correlazione con le facoltà assunzionali che saranno



determinate, anno per anno, sulla base della legislazione vigente. In relazione a tali facoltà assunzionali complessive, l'amministrazione attingerà da detta graduatoria, ove capiente.

Si precisa, infine, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli oneri connessi alla procedura in esame consistono nel pagamento di un contributo di segreteria a carico dei partecipanti in misura tale da coprire integralmente tutti gli oneri relativi all'attività di formazione e alla procedura selettiva.

L'invarianza di spesa connessa alla procedura oggetto della disposizione è in linea con precedenti relazioni tecniche riguardanti procedure concorsuali afferenti alla scuola, da ultimo la procedura concorsuale di cui all'art. 59, co. 9-bis del d.l. n. 73/2021 relativa ai docenti in possesso di un'anzianità di servizio di tre anni negli ultimi cinque, che poneva a carico dei partecipanti, tramite i diritti di partecipazione alla procedura, gli oneri compresi quelli relativi al percorso formativo da svolgersi nel 2022.

Infine, si evidenzia che il meccanismo sotteso alla norma non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che rimane invariata.

### **STIMA DEI COSTI**

Nel ribadire che tutti i costi relativi alla organizzazione e alla gestione dell'intera procedura, ivi compresa la tenuta del corso intensivo, sono integralmente a carico dei partecipanti e alla cui precisa determinazione si provvederà con apposito decreto ministeriale a ciò preposto, si rimette di seguito, ad ogni buon conto, una previsione delle attività che verranno svolte, con indicazione di tutti i relativi costi.

In via presuntiva e solo ai fini della quantificazione dei costi complessivi della procedura, si ipotizza che le domande correttamente acquisite per la procedura di ammissione al corso possano essere 2.500 e che di questi n. 2.000 supereranno la prevista prova di accesso e parteciperanno al corso intensivo.

In proposito va ricordato che le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e che con lo stesso decreto verrà determinato il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti per la copertura integrale sia della procedura selettiva sia dell'attività di formazione. Gli aspiranti, pertanto, verseranno un contributo di partecipazione, il cui importo sarà destinato in entrata al bilancio dello Stato, per far fronte alle spese di organizzazione del concorso.

Ai fini della determinazione degli oneri si rappresenta quanto segue, evidenziando che la definizione del DM che definisce le modalità di partecipazione allo svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova finale potrà determinare variazione numerica dei partecipanti, definizione della tipologia di prova scritta (ad es. numero dei quesiti), con conseguente variazione dei costi che orientativamente e prudenzialmente di seguito vengono su richiesta quantificati.

### **ORGANIZZAZIONE PROCEDURA INFORMATIZZATA PER ISCRIZIONE ALLA PROVA DI ACCESSO AL CORSO E SUCCESSIVA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE**

Le istanze di partecipazione al concorso saranno presentate esclusivamente on line, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, POLIS (Presentazione on-line delle Istanze) attivando una specifica funzione per le distinte tipologie di candidati.

Attraverso le procedure informatizzate saranno gestite tutte le attività di analisi e gestione delle domande, presentazione delle istanze, attivazioni delle funzioni di presentazione e supporto alle stesse, sviluppo dell'interfaccia tra il sistema di iscrizione a POLIS e svolgimento della prova scritta computer based, valutazione titoli, redazione graduatoria, inserimento in coda della graduatoria esistente e successiva fase di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori.

Il costo presunto, basandosi su pregresse analoghe attività, riferito a circa n. 2500 candidati originariamente previsti sia per accesso alla prova scritta sia per accesso alla prova orale,



comprensivo dei costi per attività di supporto alla governance (220.000 €) e dei costi per lo sviluppo dell'applicazione (280.000 €) ammonta ad un totale complessivo di 500.000,00 € (cinquecentomila/00).

**PROVE DI ACCESSO AL CORSO**

a) La prova scritta informatizzata sarà svolta nei laboratori di informatica presso le istituzioni scolastiche presenti nelle Regioni, tale che i relativi costi vanno riferiti essenzialmente alle voci concernenti i rimborsi alle scuole, i compensi dovuti ai membri del comitato di vigilanza, l'acquisto di pen drive, buste e altro materiale di cancelleria. Al riguardo corre l'obbligo evidenziare che la Commissione esaminatrice, in questa fase, non percepisce alcun compenso per elaborato trattandosi di prove a correzione automatizzata. Si può stimare che le aule informatiche interessate possano essere circa 200 (2.000/10 candidati per aula).

Ai fini della prudenziale previsione del numero di istituzioni coinvolte, sono stati utilizzati i seguenti criteri di massima:

- i costi sono stati sviluppati per n. 2000 partecipanti
- distribuzione dei candidati in unica giornata
- capienza massima di 10 posti per aula
- massimo 2 aule per scuola.

Rispetto ai costi riconducibili ai servizi per l'organizzazione e gestione della prova, ad affidarsi, come accaduto in passato, ad un soggetto terzo, si è tenuto conto de:

- l'utilizzo di un software per lo svolgimento della prova e di un hardware necessario ad ospitare le funzioni della parte server, ulteriore rispetto all'hardware necessario per l'attività d'aula e reso disponibile delle scuole ospitanti;
- il censimento delle aule;
- la configurazione delle piattaforme per l'espletamento della prova computer-based;
- il collaudo delle postazioni;
- la gestione delle sessioni di prova qualora si dovesse rendere necessario organizzarne più di una.

In proposito risponde a verosimiglianza una quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle già menzionate attività di organizzazione della prova scritta computer based pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Ai fini, viceversa, della stima dei costi per la nomina di un comitato di vigilanza (costituito da 4 membri) per ogni sede, va preventivato un compenso lordo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove a riconoscersi a ciascun componente dei comitati di vigilanza, giusta previsione in questi termini del DPCM 24 aprile 2020.

Conseguentemente, il costo complessivo da sostenere è stato calcolato moltiplicando il compenso previsto per singolo componente per il numero di componenti di un singolo comitato e per il numero delle sedi coinvolte.

voci di spesa	Numero	Costo unitario	Costo complessivo Lordo dipendente	Costo complessivo Lordo Stato



Componenti comitati di vigilanza (4 persone per ogni sede)	400	50,00 €	20.000,00 €	26.540,00 €
Rimborso scuole per lo svolgimento prove/onere per aula	200	80,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Buste internografate	2.000	0,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Pen drive da 8 GB (1 per aula)	200	5,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Risme di carta (1 per sede)	100	4,00 €	400,00 €	400,00 €
Acquisto materiali di cancelleria (1 kit per aula)	200	20,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>Totale</b>			<b>42.400,00 €</b>	<b>48.940,00 €</b>

*Pertanto, il costo complessivo ipotizzabile per l'espletamento della prova scritta computer based rivolta ad una ipotetica platea di 2.000 partecipanti, comprensivo dei costi di organizzazione e gestione della giornata di prova (€ 150.000,00), senza considerare eventuali prove suppletive, e dei costi ulteriori derivanti dalla remunerazione delle voci di spesa indicate nella precedente tabella, risulterebbe pari ad euro 198.940,00 (centonovantottomilanovecentoquaranta/00).*

*b) La prova orale, a cui orientativamente si presume chiederanno accesso n. 220 candidati, sarà definita con il DM di cui al comma 11 bis dell'art. 5. In via presuntiva tale prova richiederà la nomina di minimo una commissione così strutturata, ipotizzando che la tipologia di prova orale ricalchi quanto stabilito per la prova orale del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017:*

- *un presidente e due componenti, integrate da un componente esperto in lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco) e da un ulteriore componente esperto in informatica;*
- *per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente;*
- *a ciascuna commissione è assegnato un segretario, appartenente al personale amministrativo di area terza.*

*In base al DPCM 24 aprile 2020, i compensi (lordo dipendente) per la commissione ammontano a:*

- *per il presidente, 2.200 euro di compenso base, più 1,20 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 11.000 euro;*
- *per i commissari, 2.000 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 10.000 euro;*
- *per i segretari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;*
- *per i componenti aggregati, 1.000 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro.*

*Alle somme predette vanno computati i rimborsi per le spese di missione, ipotizzati sulla base dei verosimili spostamenti e delle probabili sedute ad effettuarsi dai componenti della commissione e stimabili in circa 2.000 euro per ciascun componente.*



***In sintesi, è ipotizzabile una spesa complessiva per la prova orale di € 38.439,88, così da tabella di seguito rimessa:***

Voci di spesa	numero	costo unitario Lordo dipendente	costo complessivo Lordo dipendente	COSTO LORDO STATO
Presidente commissione - quota fissa	1	2.200,00 €	2.200,00 €	2.919,40 €
Presidente commiss - quota per candidato (orali)	220	1,20 €	264,00 €	350,33 €
Segretario commissione - quota fissa	1	1.800,00 €	1.800,00 €	2.388,60 €
Segretario commiss - quota per candidato (orali)	220	1,00 €	220,00 €	291,94 €
Commissari commissione (2) - quota fissa	2	2.000,00 €	4.000,00 €	5.308,00 €
Commissari commiss (2) - quota per candidato (orali)	440	1,10 €	484,00 €	642,27 €
Componenti aggregati commissione - quota fissa	5	1.000,00 €	5.000,00 €	6.635,00 €
Componenti aggregati commiss - quota per candidato (orali lingua straniera e informatica)	440	1,10 €	484€	642,27 €
Rimborso scuola per lo svolgimento delle prove/onere per giorni/aula (15 gg * 15 candidati al giorno)	15	80,00 €	1.200 €	1.200,00 €
Rimborso spese di missione (9 componenti 9)	9	2.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Buste internografate	220	0,50 €	110,00 €	110,00 €
Pen drive da 8 GB (1 per aula)	1	5 €	5,00 €	5,00 €
Risme di carta (1 per sede)	1	4 €	4,00 €	4,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>33.771 €</b>	<b>38.496,81 €</b>

***c) Attività del Comitato nazionale***

***Si ipotizza prudenzialmente di istituire un Comitato Nazionale per la redazione delle prove, modalità di conduzione della prova orale, criteri di valutazione della prova orale, criteri per la valutazione dei titoli. Ai componenti del Comitato è prevedibile che non siano dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, mentre è previsto il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento delle descritte attività e relativa verbalizzazione. Gli oneri complessivi connessi all'eventuale rimborso delle spese sostenute – indicati esclusivamente in via***



prudenziale, non essendo possibile determinare a priori il numero di componenti che saranno individuati – ammontano al massimo a euro 40.000 (8 riunioni x € 5.000).

Si tratta, tuttavia, di una stima precauzionale e ipotetica, in quanto le attività del Comitato saranno svolte prevalentemente in videoconferenza e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

#### **CORSO INTENSIVO**

Le modalità di svolgimento del corso sono rimesse al DM; allo stato attuale si può solo ipotizzare il seguente modello formativo su un numero presunto di ammesso, come di seguito dettagliato.

Si ipotizza che dei circa 2.500 candidati superino le differenti tipologie di prove di accesso e partecipino al corso intensivo n. 2000 candidati. Per garantire la qualità del corso intensivo, si prevede di organizzare percorsi di 120 ore di attività formativa e si ipotizzano classi di massimo 10 partecipanti, in modo da favorire possibile attività laboratoriali e scambio di buone pratiche, con la conseguente attivazione di n. 200 classi distribuite su tutto il territorio nazionale. Poiché siffatti candidati, infatti, sono docenti in servizio, si ipotizza di organizzare i corsi (uno per ognuna delle n. 200 classi di candidati) in modalità mista (on line e presenza) in orario pomeridiano. Si ipotizza di attivare almeno un corso per ciascuna regione, per favorire i possibili momenti laboratoriali eventualmente da svolgersi in presenza; ogni corso deve prevedere lo svolgimento della prova finale.

Il costo di ogni corso per complessive 120 ore (24.000 €) e della prova conclusiva (2.400 €, ipotizzando un costo pari al 10% del costo formativo) è stimato in 26.400 € per singolo corso, pertanto, i costi complessivi ipotizzati per lo svolgimento dei n. 200 corsi e relativa prova finale ammonta a 5.280.000,00 €).

#### **COSTI COMPLESSIVI PRESUNTI**

Organizzazione procedura informatizzata per iscrizione alla prova di accesso al corso e successiva definizione della graduatoria finale	500.000,00 €
Prova scritta computer based	198.940,00 €
Prova orale	38.496,81 €
Comitato nazionale	40.000,00 €
Corso intensivo e prova finale	5.280.000,00 €
Totale costi presunti	6.057.436,81 €

#### **DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA**

Il modello di calcolo applicato per ogni anno scolastico dal 2024-2025 fino al 2031/2032 allinea il numero di istituzioni scolastiche autonome, con dirigente scolastico e DSGA nominabili, al numero di scuole normodimensionate con parametro dimensionale 600/400. Tenuto conto che, in assenza di aggiornamenti normativi, dal 1° settembre 2024 sarebbe tornato a produrre effetti l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che riporta il valore di soglia del parametro dimensionale da 500(300) a 600(400), la norma in commento non incide sul numero di dirigenti scolastici in servizio.

Al riguardo, sembra utile richiamare quanto previsto dal comma 5-quinquies dell'art. 19 del DL n. 98/2011: “garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 [Ndr



*parametro dimensionale 600/400]” e, comunque, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche sono previsti dei correttivi sino all’a.s. 2030-2031.*

*Giova aggiungere che la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque meno ripida della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, di modo che non solo possono essere escluse situazioni di esubero di personale dirigente, ma, anzi, si stima un crescente fabbisogno di nuove assunzioni.*

#### **ARTICOLO 6 (Ministero dell’università e della ricerca)**

Il **comma 1**, che prevede la proroga in materia di assegni di ricerca per i ricercatori universitari, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proroga di cui al **comma 2** in materia di mutui per l’edilizia universitaria non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

Le proroghe di cui al **comma 3** relative al reclutamento per il comparto AFAM hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le proroghe di cui al **comma 4** che rinviavano all’anno accademico 2024/2025 l’attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il **comma 4-bis** proroga di un anno - dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - il termine entro cui è possibile conseguire i diplomi accademici rilasciati all’esito dei percorsi formativi dell’ordinamento previgente alla legge 508/1999, ai fini dell’equipollenza – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello. La norma ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il **comma 4-ter** disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per l’anno accademico 2023/2024 nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.*

*Si dispone infatti che possano essere reclutati docenti a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.*

*La norma ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

La disposizione di cui al **comma 5** con la quale si proroga il termine del decreto per la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia non produce effetti sulla finanza pubblica, in quanto presenta carattere ordinamentale.

*Il **comma 5-bis** proroga al 31 gennaio 2025 il termine riguardante il conseguimento dell’attestazione per l’esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST e inoltre prevede che la professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o «Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)». La novella risulta neutra dal punto di vista finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Le proroghe di cui ai **commi 6 e 7** concernenti due autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale e non dirigenziale e le corrispondenti autorizzazioni di spesa relative all’attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché perseguono lo scopo di consentire l’utilizzazione, anche per il 2023, delle risorse



per le assunzioni riferite all'anno precedente, non utilizzate nei tempi previsti a causa della recente costituzione della struttura tecnica, anche evitando che le stesse vadano in economia. Le proroghe limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale, fermi restando gli oneri e le unità da assumere, non producono effetti a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si tratta di spese già autorizzate per l'anno 2022 e che le assunzioni possono essere realizzate nei limiti del Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La proroga del termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale di cui al **comma 8** ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 8-bis. Le disposizioni di natura ordinamentale non comportano oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con il secondo periodo del comma 8-bis si intende chiarire la portata applicativa del primo periodo del medesimo comma aggiuntivo, chiarendo la perimetrazione della platea dei soggetti interessati dalla proroga recata dallo stesso primo periodo.***

***Il comma 8-ter proroga il termine dell'anno accademico, in maniera identica a quanto effettuato negli ultimi anni, così da consentire agli studenti che hanno svolto parte del corso di studi nel corso dell'emergenza pandemica di poter conseguire il titolo entro l'estate senza scorrere all'anno accademico successivo. Questa formulazione include anche le istituzioni AFAM. La norma ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.***

***Il comma 8-quater. La disposizione in esame prevede per gli enti pubblici di ricerca la possibilità di ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alle attività di ricerca collegate al PNRR., nel rispetto del limite massimo alla spesa di personale di cui all'articolo dell'articolo 9 del richiamato d.lgs. n. 218 del 2016 e nell'ambito delle facoltà assunzionali come definite a legislazione vigente.***

***Conseguentemente la disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.***

***Il comma 8-quinquies prevede, modificando l'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la proroga sino al 2026 delle procedure di chiamata previste dal medesimo articolo 24 comma 6 della Legge n. 240 del 31 dicembre 2010, nonché della validità del requisito dell'abilitazione nazionale per l'accesso al ruolo. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, comunque, le procedure di chiamata avvengono nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.***

***Il comma 8-sexies proroga da dieci a undici anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale, novellando l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.***

***La norma di natura ordinamentale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.***

#### **ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura)**

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Secondo quanto previsto dal comma 6, agli oneri derivanti da tale proroga, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito in legge, pari a 100.000 euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.





Il **comma 2** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità, prevista dall'art. 22, comma 2-octies, del D.lgs. n. 367/96, per le fondazioni lirico-sinfoniche, di stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di determinati requisiti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che tali assunzioni vengono effettuate nei limiti delle risorse di cui ai commi 2-septies e 2-nonies dell'art. 22 del medesimo d. lgs. n. 367/1996.

Il **comma 3** proroga, fino alla data del 31 dicembre 2023, la durata del Comitato promotore delle celebrazioni per il pittore Pietro Vannucci, detto «Il Perugino». Tale Comitato è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, con durata fino al 31 dicembre 2022 e ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. Si prevede a tal fine una autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di 150.000 euro.

La disposizione, pertanto, comporta un onere complessivo pari a 150.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato promotore ed ai rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato medesimo cui si provvede, ai sensi del **comma 4**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**Comma 5:** *La disposizione intende, per un verso, apportare una ulteriore modifica all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 90 del 2016, prevedendo la sostituzione del termine del 24 agosto 2016 con quello del 6 aprile 2009, per far sì che le contabilità speciali contemplate dalla disposizione in esame prendano in considerazione anche gli eventi sismici del 2009. Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Segretariato regionale dell'Abruzzo - impegnato nelle funzioni di stazione appaltante anche con riferimento agli interventi del sisma 2009, oltre che con riguardo a quelli del sisma 2016 -la gestione della contabilità speciale n. 401/2909 con estensione alle risorse del sisma del 2009, considerato che tali risorse, in seguito alle ulteriori programmazioni approvate con delibera CIPESS del 2021, sono state incrementate di 113 milioni di euro, e che ulteriori disponibilità finanziarie, pari a 8 milioni di euro, sono state messe a disposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il sisma 2009.*

*La disposizione prevede, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2026 del termine previsto per il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria, tenuto conto che i tempi di realizzazione degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale previsti sono stati quantificati in un periodo prudenziale di ulteriori 3 anni. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 6, lettere a) e b), dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 5-ter e 5-quater del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.*

*In particolare, il comma 6, lettera a) prevede la proroga al 31 dicembre 2023 dell'attività dell'Unità Grande Pompei, del Direttore generale di progetto, del vicedirettore e della struttura di supporto al Direttore generale di progetto. Viene confermato, altresì, che agli oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia mentre, per*



*l'anno 2023, viene autorizzata la spesa di 900.000 euro lordi, necessaria per garantire il finanziamento dell'attività dell'Unità.*

*Il comma 6, lettera b) dispone, altresì, la proroga per l'anno 2023 dell'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzando, a tal fine, la spesa di 150.000 euro.*

*La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a complessivi 1,05 milioni di euro per l'anno 2023 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, come indicato al comma 7.*

*Comma 7-bis La disposizione si limita a prevedere che, anche per l'anno 2023, così come previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, la ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come ridenominato dall'articolo 1, comma 631 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo" destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014.*

*La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Comma 7 ter. La disposizione è finalizzata ad autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, incrementandola di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.*

*Si prevede inoltre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione l'emanazione di un decreto del Ministro della Cultura che ripartisca in parti uguali tale importo in favore degli enti sopra richiamati.*

*Comma 7 quater. Prevede che alla copertura degli oneri pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del comma 7-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.*

*Comma 7-quinquies Prevede che a decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.*

*Comma 7-sexies. La disposizione, che si inserisce in un contesto volto a favorire le ricadute economiche negative conseguenti alla crisi pandemica che ha interessato il settore dell'industria culturale, ha carattere di semplificazione amministrativa e non determina oneri finanziari.*

*Comma 7-septies. La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riduce al 31 dicembre 2023, la durata in carica dei componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura, nominati rispettivamente con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 39 del 25*



*gennaio 2022. Viene inoltre previsto che i componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.*

***Comma 7-octies.*** *La disposizione prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024 del termine di utilizzo delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni e, contestualmente, la proroga dal 29 settembre 2022 al 29 settembre 2024 relativamente al periodo di vigenza delle medesime graduatorie. La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a prorogare le graduatorie comunali per il personale scolastico che già a legislazione vigente possono essere utilizzate solamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### **ART. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)**

**Commi 1 e 2.** Le disposizioni in esame intendono consentire sino al 31 dicembre 2023 l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Istituti penali per minorenni.

Dal punto di vista finanziario l'intervento ha natura ordinamentale prevedendo un mero slittamento temporale dell'utilizzo del personale dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e gli Istituti penali per minorenni (IPM).

Si rappresenta, inoltre, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE e presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

**Comma 3.** La disposizione in esame è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità che, attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2023.

L'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia. La disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

**Comma 4.** La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2023 la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia. Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la norma in argomento, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Comma 4-bis.*** *La disposizione modifica l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.*

*Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'Amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del*



*d.lgs. 165/2001. Nello specifico, la perdurante e significativa scopertura di organico degli Uffici centrali e giudiziari, consiglia di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.*

*La disposizione è coerente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in fase di conversione, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2023 della disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che consente il comando, distacco o assegnazione del personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni solo previo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia; ciò al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.*

*La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.*

*Comma 4-ter. La disposizione alla lett. a) è tesa a prorogare di undici anni, in luogo dei dieci attualmente previsti, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense». La proroga consente l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in deroga ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 22, anche a coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. La disposizione attualmente vigente prevede il termine di dieci anni, termine che nel corso degli anni è stato ripetutamente modificato rispetto a quello originariamente fissato in tre anni. La previsione inserita alla lett. b) è volta a consentire che le modalità di svolgimento dell'esame di avvocato possano essere prorogate per un periodo di undici anni, dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

*Le norme, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

**Commi 5, 6 e 7.** Si prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari (Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Livorno).

Si segnala che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono passate alla gestione diretta del Ministero della giustizia, in applicazione dell'articolo 1, commi da 525 a 530, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e che la relativa disciplina, oggetto di specifica modifica normativa, è contraddistinta dall'introduzione della metodologia dei costi standard, con effetti virtuosi in termini di distribuzione delle risorse tra i comuni sedi di uffici giudiziari, attraverso la quale destinare i fondi necessari per le spese di funzionamento delle sezioni distaccate insulari.

Sulla base dell'analisi dei dati comunicati dai competenti uffici del Ministero della giustizia, riferiti all'ultimo triennio, le spese annue di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio sono state quantificate mediamente, per ciascuna struttura, in circa 50.000,00 euro (con esclusione degli oneri stipendiali del personale), per un totale di euro 100.000,00 all'anno.

Considerato che la proroga riguarda un periodo di 12 mesi, l'onere è stato quantificato in euro 100.000 per l'anno 2023 così determinato:



ONERE ANNUO CIASCUN TRIBUNALE INSULARE	NUMERO DEI TRIBUNALI INSULARI PROROGATI	ONERE ANNUO	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023  MESI
€ 50.000	2	euro 100.000	12

Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura delle sezioni distaccate insulari, potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione alla possibilità per i magistrati assegnati alle sezioni distaccate, di continuare a svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, trattandosi di ipotesi residuale, la stessa è suscettibile di determinare modesti effetti finanziari connessi al rimborso delle sole spese di viaggio, prudenzialmente stimati nella misura massima di 6.000,00 euro (2 missioni al mese x 6 magistrati x 10 mesi x 50,00 euro).

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del presente decreto, pari a euro 106.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**Riepilogo oneri:**

Spese di funzionamento delle sezioni distaccate di Lipari e Portoferraio	euro 100.000 annui
Spese di missione magistrati ex art. 7-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12	euro 6.000 annui
<b>TOTALE</b>	<b>euro 106.000 annui</b>

**Comma 8.** La norma reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 8-bis.** *La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2023 di quanto disposto all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze relative ai procedimenti penali militari, facendo salvi dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73/2021. L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali, peraltro già vigenti fino al 31 dicembre 2022, attuate con le risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente*

**Comma 8-ter.** *La disposizione prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti il differimento dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155/2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 4-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti,*



*con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2025, determinerà per l'anno 2024 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000. Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma in esame si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 10, come da prospetto di seguito riportato:*

<u>Distretto</u>	<u>Circondario</u>	<u>Ufficio</u>	<u>Località</u>
L'AQUILA	AVEZZANO	<b>Tribunale</b>	<b>Avezzano</b>
L'AQUILA	AVEZZANO	Procura della Repubblica	Avezzano
L'AQUILA	CHIETI	Sez. Tribunale	Ortona
L'AQUILA	LANCIANO	<b>Tribunale</b>	<b>Lanciano</b>
L'AQUILA	LANCIANO	Sez. Tribunale	Atessa
L'AQUILA	LANCIANO	Procura della Repubblica	Lanciano
L'AQUILA	SULMONA	<b>Tribunale</b>	<b>Sulmona</b>
L'AQUILA	SULMONA	Procura della Repubblica	Sulmona
L'AQUILA	VASTO	<b>Tribunale</b>	<b>Vasto</b>
L'AQUILA	VASTO	Procura della Repubblica	Vasto

*Considerato che, delle predette sedi 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 6 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200.000 e di euro 120.000.*

*Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.*

Numero delle sedi che saranno soppresse a decorrere dal 01/01/2025	Onere medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse	Onere complessivo medio annuo per spese di funzionamento per ciascuna delle sedi soppresse
4 sedi di media grandezza	euro 200.000	euro 800.000
6 sedi di minore grandezza	euro 120.000	euro 720.000
<b>Totale</b>		<b>euro 1.520.000</b>



*Si precisa, inoltre, che alle attività derivanti dalla proroga prevista si provvede con il personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia.*

*Al comma 8-quater, si autorizza pertanto la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 8-ter, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

**Comma 9.** La disposizione, volta a prorogare sino al **31 maggio 2023** l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Il comma 9-bis si propone di derogare alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, stabilendo che il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applichi ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023.*

*La disposizione, che ha carattere procedurale, è finalizzata a non disperdere il prezioso contributo professionale dei giudici onorari di tribunale, allo stato operanti negli uffici giudiziari, salvaguardando al tempo stesso il benessere del minore coinvolto, e consentendo con la dilazione adottata, tramite il rinvio dell'entrata in vigore della previsione indicata, di individuare le misure organizzative più efficaci e funzionali all'obiettivo della riforma, tesa a disciplinare attraverso un rito unitario, tutte le controversie in materia di stato delle persone, di minorenni e di famiglia.*

*La norma, pertanto, stante la natura della disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, lasciando inalterata l'attuale disciplina procedimentale circa la partecipazione dei giudici onorari alle attività di ascolto del minore e all'assunzione delle testimonianze, nonché l'efficacia delle relative azioni giudiziarie. Si segnala al riguardo che agli adempimenti connessi si potrà far fronte con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**Comma 10.** La disposizione è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la proroga fino al **31 marzo 2025** dei contratti a tempo determinato del personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario inquadrato nell'area degli Assistenti (Ex II area F1), che scadranno nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 *nonché degli operatori giudiziari che allo stato non possono unire al servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria uno dei periodi di tirocinio descritti nei nn. 1-5 della lett.c) del comma 1 dell'art.17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, trattandosi di operatori giudiziari assunti, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 6/2010, con riserva di legge (ex militari, n. 154 unità), quali vincitori del Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario, da inquadrare nell' area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria, bandito in forza del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il contingente è costituito da 356 unità di personale.*

*Nell'ambito di tale procedura, saranno allo stato stabilizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di assunzione, un numero pari a 895 unità (nel dettaglio n. 800 unità sono state*



stabilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e n. 95 unità saranno stabilizzate entro il 7 giugno 2023).

Sulla base degli ultimi dati forniti dalla competente Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, ad oggi, gli operatori in servizio privi dei requisiti necessari per la stabilizzazione (durata triennale dei contratti a tempo determinato) risultano essere 356, così ripartiti:

- 165 matureranno i requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione nel corso dell'anno 2023;
- 187 matureranno i requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione nel corso dell'anno 2024;
- 4 matureranno i requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione nel corso dell'anno 2025.

La proroga dei contratti fino al 31 marzo 2025 interessa 356 unità di personale, per le quali gli oneri sono stati calcolati prudenzialmente, dalla data di effettiva scadenza del contratto a tempo determinato, all'ultimo giorno del trimestre in cui matureranno i requisiti per accedere alla procedura di stabilizzazione (così come comunicato dalla Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), secondo il prospetto sotto riportato:

qualifica personale	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Retribuzione giornaliera (base anno da 360 giorni)	Unità di personale in scadenza di contratto			
			anno	2023	2024	2025
Assistenti (ex Area II - F1)	36.301,55	100,84	anno	2023	2024	2025
			unità	165	187	4

data scadenza	n. unità	data maturazione requisiti per stabilizzazione	giorni di proroga			fabbisogno		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
28/02/2023	10	31/03/2023	30			30.252,00	-	-
28/02/2023	93	30/06/2023	120			1.125.374,40	-	-
28/02/2023	36	30/09/2023	210			762.350,40	-	-
28/02/2023	19	31/12/2023	300			574.788,00	-	-
28/02/2023	12	31/03/2024	300	90		363.024,00	108.907,20	-
28/02/2023	7	30/06/2024	300	180		211.764,00	127.058,40	-
28/02/2023	5	30/09/2024	300	270		151.260,00	136.134,00	-
28/02/2023	2	31/12/2024	300	360		60.504,00	72.604,80	-
28/02/2023	4	31/03/2025	300	360	90	121.008,00	145.209,60	36.302,40
15/03/2023	1	31/03/2024	286	90		28.840,24	9.075,60	-
24/03/2023	5	30/06/2023	96			48.403,20	-	-
24/03/2023	1	31/12/2023	277			27.932,68	-	-
24/03/2023	122	31/03/2024	277	90		3.407.786,96	1.107.223,20	-
28/03/2023	1	30/06/2023	92			9.277,28	-	-





28/03/2023	8	31/03/2024	273	90		220.234,56	72.604,80	-
29/03/2023	8	31/03/2024	272	90		219.427,84	72.604,80	-
30/03/2023	20	31/03/2024	270	90		544.536,00	181.512,00	-
05/04/2023	1	30/06/2024	266	180		26.823,44	18.151,20	-
29/04/2023	1	30/06/2024	242	180		24.403,28	18.151,20	-
	<b>356</b>					<b>7.957.990,28</b>	<b>2.069.236,80</b>	<b>36.302,40</b>

*Al comma 10-bis si prevede la modifica del termine autorizzativo entro cui procedere alla stabilizzazione del personale in questione, di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nel senso di differire al 31 dicembre 2025 il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2023.*

*La copertura finanziaria a regime per la stabilizzazione delle complessive 1.200 unità di personale è già prevista al comma 5 del predetto articolo 17-ter.*

*Per l'assunzione delle ulteriori 51 unità nel corso del triennio 2024/2025, al maturare dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, si prevede un onere secondo il prospetto sotto riportato, cui si provvede nell'ambito della specifica autorizzazione di spesa di cui al comma 11.*

#### **Riepilogo oneri**

n. unità	data inizio stabilizzazione	fabbisogno stabilizzazione 51 unità residue		
		2024	2025	2026
11	01/04/2024	299.494,80	399.326,40	399.326,40
7	01/07/2024	127.058,40	254.116,80	254.116,80
5	01/10/2024	45.378,00	181.512,00	181.512,00
2	01/01/2025		72.604,80	72.604,80
4	01/04/2025		108.907,20	145.209,60
20	01/04/2024	544.536,00	726.048,00	726.048,00
1	01/07/2024	18.151,20	36.302,40	36.302,40
1	01/07/2024	18.151,20	36.302,40	36.302,40
<b>51</b>		<b>1.052.769,60</b>	<b>1.815.120,00</b>	<b>1.851.422,40</b>



data scadenza	n. unità	scadenza proroga	giorni di proroga			fabbisogno proroga			n. unità	data stabilizzazione	fabbisogno stabilizzazione 51 unità residue		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025			2024	2025	2026
28/02/2023	10	31/03/2023	30			30.252,00	-	-					
28/02/2023	93	30/06/2023	120			1.125.374,40	-	-					
28/02/2023	36	30/09/2023	210			762.350,40	-	-					
28/02/2023	19	31/12/2023	300			574.788,00	-	-					
28/02/2023	12	31/03/2024	300	90		363.024,00	108.907,20	-	11	01/04/2024	299.494,80	399.326,40	399.326,40
28/02/2023	7	30/06/2024	300	180		211.764,00	127.058,40	-	7	01/07/2024	127.058,40	254.116,80	254.116,80
28/02/2023	5	30/09/2024	300	270		151.260,00	136.134,00	-	5	01/10/2024	45.378,00	181.512,00	181.512,00
28/02/2023	2	31/12/2024	300	360		60.504,00	72.604,80	-	2	01/01/2025		72.604,80	72.604,80
28/02/2023	4	31/03/2025	300	360	90	121.008,00	145.209,60	36.302,40	4	01/04/2025		108.907,20	145.209,60
15/03/2023	1	31/03/2024	286	90		28.840,24	9.075,60	-					
24/03/2023	5	30/06/2023	96			48.403,20	-	-					
24/03/2023	1	31/12/2023	277			27.932,68	-	-					
24/03/2023	122	31/03/2024	277	90		3.407.786,96	1.107.223,20	-					
28/03/2023	1	30/06/2023	92			9.277,28	-	-					
28/03/2023	8	31/03/2024	273	90		220.234,56	72.604,80	-					
29/03/2023	8	31/03/2024	272	90		219.427,84	72.604,80	-					
30/03/2023	20	31/03/2024	270	90		544.536,00	181.512,00	-	20	01/04/2024	544.536,00	726.048,00	726.048,00
05/04/2023	1	30/06/2024	266	180		26.823,44	18.151,20	-	1	01/07/2024	18.151,20	36.302,40	36.302,40
29/04/2023	1	30/06/2024	242	180		24.403,28	18.151,20	-	1	01/07/2024	18.151,20	36.302,40	36.302,40
	356					7.957.990,28	2.069.236,80	36.302,40	51		1.052.769,60	1.815.120,00	1.851.422,40

**Comma 11.** *Alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 10 e 10-bis, pari a euro 7.957.991 per l'anno 2023, euro 3.122.007 per l'anno 2024, euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

**Comma 11-bis.** *La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della vigenza delle graduatorie:*

- *del concorso pubblico per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, area funzionale III, posizione economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, indetto con decreto del 17 novembre 2020 del Direttore generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 90 del 17 novembre 2020;*

- *del concorso pubblico per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia indetto con decreto dell'11 dicembre 2020 del Direttore generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 96 dell'11 dicembre 2020.*

*Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie distrettuali relative alle procedure concorsuali in esame, approvate con P.D.G. nei mesi di febbraio - settembre del 2021 e tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, termineranno la loro vigenza al decorrere di due anni dall'approvazione.*

*Con una nota del 29 dicembre 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che il d.P.C.M. che consentirebbe di dare seguito e attuazione allo scorrimento delle graduatorie vigenti, tra cui quelle relative alle procedure concorsuali de quo, «raccolge la totalità delle amministrazioni richiedenti e che, nell'attuale circostanza, sconta una lavorazione più onerosa derivante dall'introduzione del PIAO, posto che solo poche amministrazioni hanno provveduto*



*tempestivamente alla sua adozione entro il termine del 30 giugno. Pertanto, a causa della sua particolare complessità, l'iter di predisposizione del d.P.C.M., avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica già dal mese di settembre, è tuttora in corso».*

*In assenza dell'adozione del d.P.C.M. che autorizza le assunzioni, il Ministero della Giustizia non può procedere a nuove assunzioni per scorrimento di graduatorie con idonei, con il rischio concreto di scadenza delle predette graduatorie.*

*La disposizione, dunque, al fine di procedere all'assunzione di personale sulla base del d.P.C.M. in corso di adozione, dispone la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria nei profili professionali indicati.*

*L'ulteriore scorrimento nell'anno 2023 e 2024 delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di Direttore e Cancellieri esperto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni attraverso l'utilizzo delle graduatorie in questione in esame sono state già approvate e inserite nei piani assunzionali finanziati per il triennio 2022-2024 con le risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente.*

**Commi 11-ter e 11-quater.** *L'intervento è volto a prorogare il termine decadenziale di "centoottanta giorni" indicato nel comma 6 dell'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sino alla scadenza di quattro mesi calcolati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire agli aventi diritto la possibilità di proporre le eventuali azioni di accertamento e liquidazione dei danni, non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e contestualmente modificare il comma 1 del citato articolo 43 del citato decreto 36/2022, prevedendo che la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - per il ristoro dei danni subiti dalle vittime per i fatti risalenti al secondo conflitto bellico - venga rideterminato in euro 20.000.000 per l'anno 2023 e in euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.*

*Si prevede, infatti, che l'ampliamento dei termini decadenziali potrà determinare, in via prudenziale, un possibile aumento di circa il 10% delle pretese risarcitorie per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con i relativi oneri annui che vengono quantificati in euro 1.847.467 e imputati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, fermo restando lo stanziamento del Fondo già previsto per l'anno 2023.*

*Pertanto, la capienza del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona viene rideterminata in euro 20.000.000 per l'anno 2023 e in euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di fronteggiare l'ipotizzato aumento percentuale (10%) delle azioni di proposizione di risarcimento delle medesime vittime con un incremento del fondo per gli anni 2024-2026 pari ad euro 1.847.467.000, per il quale è prevista specifica autorizzazione di spesa.*

**Comma 11-quinquies.** *Prevede la copertura dell'onere derivante dal comma 11-quater, pari a euro 1.847.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.*

#### **ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)**

Il **comma 1** prevede che, in deroga ai termini di prescrizione ordinari, per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia differito di un anno (al 31 dicembre 2023) il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi di cui



all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, comma 10-bis. Lo scopo della disposizione è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-ter dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** reca una disposizione di proroga per l'anno 2023 in materia di semplificazione delle procedure di rilascio dei nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 3** reca una disposizione di proroga del termine in materia di adeguamento dei fondi di solidarietà bilaterale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, assegnando ai suddetti fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022.

L'adeguamento richiesto dalla normativa riguarda sostanzialmente due aspetti relativi ai Fondi di solidarietà in argomento: A) Adeguamento platea datori di lavoro; B) Adeguamento prestazione assegno di integrazione salariale.

Con riferimento al punto A) con l'articolo 1, comma 204, lettera b), della legge n. 234 del 2021, che ha disposto l'introduzione nel corpo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 del comma 7-bis, il legislatore ha previsto l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. La norma dispone che i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 si adeguino alle disposizioni del sopra citato articolo 1, comma 204, lettera b), entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Analogha disposizione è stata dettata dal legislatore in merito ai Fondi bilaterali alternativi. Il comma 4-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che *“Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023”*

Del pari, anche i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge. Il comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.*



*I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.”*

Con riferimento al punto B) l'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 1-bis, stabilisce che *“per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.”*

Pertanto, nel caso in cui i fondi di solidarietà già costituiti di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n.148 del 2015, prevedano una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi citati relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, delineata dalla norma innanzi citata, ai fini dell'adeguamento alla legge, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, al fine di adeguare la disciplina del Fondo alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In assenza di tale adeguamento entro il 31 dicembre 2022, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Quindi, ai fini dell'adeguamento, per i fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella attualmente prevista a livello normativo e/o una prestazione di assegno ordinario, oggi assegno di integrazione salariale, che non risponde ai requisiti innanzi esposti relativi a causali, importo e durata di cui alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale, al fine di non confluire nel Fondo di integrazione salariale, occorre stipulare accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di adeguare la disciplina del Fondo di settore alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo e/o alla prestazione dallo stesso garantita nei casi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

Poste tali premesse, in considerazione dell'approssimarsi del suddetto termine del 31 dicembre 2022 si è proceduto ad una verifica dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che rientrano nelle casistiche normative di adeguamento innanzi esplicitate, e a una ricognizione dello stato dei relativi procedimenti di adeguamento. In merito si rappresenta quanto segue, facendo riferimento alla data del 23 novembre 2022.

A) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DI CUI AGLI ARTICOLI 26 E 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 2015: n. 13 fondi di solidarietà ex artt. 26 e 40 da esaminare.

A.1) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI NON È ANCORA



PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 6 fondi di solidarietà (Studi professionali, Bolzano, Servizi ambientali, tributi erariali, Ormeggiatori e barcaioli, trasporto pubblico).

A.2) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' DA ADEGUARE, PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (Trento e Solimare).

A.3) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE CHE HANNO RICHiesto E OTTENUTO PARERE DI CONFORMITA' E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (Credito e Ferrovie dello Stato).

A.4) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE HANNO RICHiesto PARERE DI CONFORMITA' ANCORA PENDENTE: n. 2 fondi di solidarietà (Poste e Credito Cooperativo).

A.5) TOTALE FONDI DI SOLIDARIETA' CHE NON HANNO POSTO IN ESSERE ALCUNA ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO, FORMALMENTE CONFORMI MA CHE IN ASSENZA DI ATTIVITA' DELLE PARTI SOCIALI RICHIEDONO UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA PRESSO L'INPS AI FINI DELLA VERIFICA DEI CC.DD. TETTI AZIENDALI PRIMA DI DICHIARARNE LA CONFORMITA': n. 1 fondo di solidarietà (Assicurazioni).

B) FONDI DI SOLIDARIETA' ALTERNATIVI (EX ART. 27), PER I QUALI È PERVENUTO L'ACCORDO DI ADEGUAMENTO E DAL 1° GENNAIO 2023 NON RISCHIANO DI CONFLUIRE NEL FIS: n. 2 fondi di solidarietà (FSBA – Artigiani e FormaTemp – Somministrati).

Ai suddetti n. 15 fondi di solidarietà, si aggiungono due fondi facoltativi (Trasporto Aereo/TRIS - Chimici farmaceutici), con riferimento ai quali: a) il Fondo del trasporto aereo ha presentato accordo di adeguamento, in ossequio alla circolare INPS n. 18/2022, in corso di disamina; b) Fondo TRIS per il quale le parti sociali non hanno svolto alcuna attività e con riferimento al quale, fatti salvi ulteriori approfondimenti istruttori, si ritiene che il Fondo non rientri nella casistica proprio perché è un fondo facoltativo, che prevede solo assegni straordinari e pertanto non rientra tra i Fondi che devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 per non confluire nel FIS.

A fronte della situazione come sopra descritta, con la norma predisposta, ancorché la situazione di allineamento alla riforma già avvenuta per i Fondi ex articolo 27, per omogeneità, si proroga il termine per l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 al 30 giugno 2023 al fine di consentire a tutte le parti interessate di verificare la necessità di adeguamento dei rispettivi fondi di settore e valutare l'opportunità dello stesso. L'obiettivo è quello di consentire una ponderata valutazione dei termini dell'adeguamento. A fronte della modifica apportata, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° luglio 2023, e non più dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Le procedure e le indicazioni dettate per l'adeguamento e da ultimo rimarcate con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non subiscono modifiche, se non con riferimento alle tempistiche di riferimento.

Da ultimo, si abroga il comma 11-*quater*, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, è fissato al 30 giugno 2023. Per effetto della modifica i termini di adeguamento risultano uniformati per tutti i fondi (al 30 giugno 2023), indipendentemente dalla data di costituzione.



La disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica considerato che a fronte di diversi livelli di contribuzione ai fondi di solidarietà rispetto al FIS corrispondono anche diversi livelli di prestazioni ad esse correlate, stante l'adeguatezza delle aliquote contributive di equilibrio dei fondi.

***Comma 3-bis.*** *La disposizione modifica l'articolo 101, comma 2 decreto legislativo n. 117/2017 prorogando al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del decreto in parola, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.*

*La misura non determina effetti finanziari, trattandosi di un intervento di coordinamento normativo.*

Il **comma 4** proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del d.lgs. n. 111 del 2017 e del DPCM del 23 luglio 2020, con quelle del D.M. n. 106 del 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La disposizione in parola è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

***Comma 4-bis.*** *La disposizione proroga al 30 giugno 2025 il termine di efficacia della disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che prevede la possibilità, fino al 30 giugno 2024, per l'utilizzatore di impiegare in missione per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il lavoratore somministrato assunto dall'agenzia a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.*

*La proroga, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

***Il comma 4-ter*** *proroga – dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 – la disposizione che assicura, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.*

*Posto che all'interno della categoria dei dipendenti pubblici rientra anche il personale scolastico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto personale anche per il secondo trimestre 2023, la disposizione in esame autorizza a tal fine la spesa di 15.874.542 euro per il secondo trimestre dell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

*Per quanto attiene alla relativa quantificazione, si fornisce di seguito – sulla base dei dati già utilizzati nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 307) - la stima, che si basa sul costo mensile lordo stato, nel periodo indicato dalla disposizione (1° aprile 2023-30 giugno 2023), per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, PED (educatori), IRC (insegnanti di religione cattolica) e ATA. Nello specifico, sono state prese a riferimento le sostituzioni dei lavoratori, a tempo indeterminato e determinato, assenti in quanto fragili (articolo 17 del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022), tra il 1.1.2022 e il 31.03.2022, e si è applicata, in via analogica, la medesima incidenza*



*delle assenze nel periodo 1° aprile 2023-30 giugno 2023, per un onere complessivo pari a euro 15.874.542 per il secondo trimestre dell'anno 2023. Il numero degli assenti in quanto fragili è rilevato dal sistema informativo del Ministero (SIDI).*

Tipo personale	Assenti	Costo mensile unitario Lordo Stato	Costo per 3 mesi (1° apr 2023 – 30 giugno 2023)
ATA	578	2.409	4.177.206
Docenti infanzia	230	2.893	1.996.170
Docenti primaria	430	2.893	3.731.970
Docenti secondaria	582	3.111	5.431.806
IRC (ins religione)	52	3.111	485.316
PED (pers. ed. convitti)	6	2.893	52.074
Totale	1.878		15.874.542

*Il comma 4-quater prevede che alla copertura degli oneri scaturenti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:*

*a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*

*b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;*

*c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;*

*d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.*

Il **comma 5** prevede la proroga dei termini previsti per la concessione dell'integrazione a carico del Fondo trasporto aereo e sistema aeroportuale.

La proroga dei termini è consentita esclusivamente alle domande decadute al 30 settembre 2022.

Pertanto, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Da un'analisi degli archivi amministrativi, risulta che saranno interessate dall'intervento normativo 16 aziende per un totale di circa 7.100 lavoratori con un onere per la finanza pubblica stimato in 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite di spesa.

Agli oneri pari a 39,1 milioni di euro per il 2023 cui si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione di 55,2 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2., che presenta le necessarie disponibilità.

**Comma 5-bis.** *L'art.1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.205, estende, limitatamente al periodo 2018-2023, la possibilità dell'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 4, dai commi 1 a 7,*





*della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro anziché quattro anni come da normativa preesistente. La presente disposizione consente l'applicazione di detta estensione per il periodo 2024-2026.*

*Per tale misura il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (art. 4, comma 1, della già citata legge 92/2012). A seguito dell'accettazione dell'accordo previsto allo stesso comma il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente la provvista a copertura della prestazione e della contribuzione, in mancanza della quale l'INPS è tenuto a non erogare la prestazione. Essendo la misura a totale carico del datore di lavoro e quindi neutra rispetto alla finanza pubblica, l'estensione della stessa al triennio 2024-2026 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

***Comma 5-ter.** La disposizione proroga una norma di carattere ordinamentale riguardante solo il settore privato e pertanto, in coerenza con la relazione tecnica al comma 2 dell'articolo 23-bis del DL 09/08/2022, n. 115, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

***ART. 9-bis (Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)***

*La disposizione è finalizzata ad allineare la predisposizione del Programma d'azione con i termini di conclusione dei lavori dell'Osservatorio e con la cadenza della Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### **ARTICOLO 10 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Con il **comma 1** si elimina l'attuale termine fissato al 1° gennaio 2023 relativo al divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2, introdotto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il **comma 2** viene prorogato al 30 novembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena - da realizzare anche secondo le procedure della finanza di progetto di cui all'articolo 183 del DL 50/2016 - attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Contestualmente, viene disposto che i versamenti previsti dalla norma, relativi alla quota per l'anno 2022, pari a 70 milioni nonché agli importi dovuti per il periodo pregresso, siano effettuati dal concessionario entro il **15 novembre 2023; si prevede, inoltre, che detto versamento rappresenti la condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.**

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria in relazione alla minore entrata recata dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per 10 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 20 milioni di euro; mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23



dicembre 2014, n.190 per 25 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per 15 milioni di euro.

Con il **comma 4** si dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020. Si prevede, pertanto, che l'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati venga perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2023, anziché entro il 31 ottobre 2022.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 4-bis. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che disciplina le modalità di aggiornamento dei quadri economici o del computo metrico del progetto esecutivo afferente alle opere in materia di concessioni autostradali, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, le risorse sono coperte dall'autofinanziamento generato dalla gestione dell'infrastruttura oggetto di concessione.***

Il **comma 5** estende anche per il triennio 2023-2025 la percentuale del 12 per cento stabilita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 158, nel triennio 2020-2022, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il conferimento delle posizioni dirigenziali in questione potrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali del MIT già maturate e disponibili a legislazione vigente.

Con il **comma 6** si provvede a differire al 31 dicembre 2023 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 che sospende l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 luglio 2022 n.242 di adozione delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Tale differimento si rende necessario alla luce delle difficoltà applicative rappresentate dagli operatori di settore nell'attuazione delle misure previste dalle medesime linee guida e al fine di consentire ai soggetti preposti la necessaria analisi dello stato delle infrastrutture.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***Comma 6-bis. Si prevede la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi consentendo, in tal modo, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possano essere svolti, fino al 31 dicembre 2023, anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, ai quali è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. La disposizione, pertanto, non comporta effetti per la finanza pubblica.***

***Comma 6-ter*** La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2023 il termine entro cui le prove di conseguimento delle abilitazioni di guida possono essere svolte anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 7** comporta un differimento del termine di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 al fine di completare l'istruttoria finalizzata alla revisione e all'aggiornamento del medesimo decreto.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 7-bis.** *La disposizione apporta modifiche all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi". Si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

Il **comma 8** proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, estendendo la relativa disciplina anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo le modalità previste dall'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi del citato articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dal punto di vista finanziario, si osserva che la disposizione apporta modifiche di natura procedurale tese ad accelerare e semplificare l'esecuzione degli appalti pubblici, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma che consentono di contribuire, in caso di affidamento in favore di operatori economici localizzati in territori caratterizzati da situazioni di crisi industriale e che abbiano provveduto ad acquistare, nell'ambito di procedure di amministrazioni straordinaria, delle aziende in esercizio, l'assolvimento degli obblighi di prosecuzione delle attività imprenditoriali e la garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali, previsti dal comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

I **commi 9 e 10** dispongono la proroga dei versamenti tributari e contributivi per il comune di Lampedusa e Linosa, dovuti ai sensi dell'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 104/2020 che



possono essere effettuati nella misura del 50% entro il 30 giugno 2023 ovvero mediante rateizzazione in quattro rate mensili a decorrere sempre dal 30 giugno 2023. Il restante 50% deve essere versato entro il 30 novembre 2023 ovvero mediante rateizzazione in 24 rate mensili a decorrere dal 30 novembre 2023.

Sulla base degli elementi informativi forniti dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai versamenti da effettuare ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104/2020, all'esito dei primi controlli automatizzati solo una minima parte dei soggetti interessati sono risultati adempienti. Pertanto, con riferimento ai versamenti in esame è ragionevole presumere che il gettito che potrà affluire nel prossimo futuro dipenderà dalla misura e dalla tempistica tipiche delle riscossioni a mezzo ruolo.

La disposizione in oggetto, che rimette nei termini i contribuenti per tutti gli anni d'imposta interessati dalla precedente sospensione (dal 2011 al 2020) con facoltà di pagamento rateale secondo quanto previsto dal comma 1, non è suscettibile di produrre un gettito inferiore a quello ottenibile dalla riscossione a mezzo ruolo già ordinariamente incluso nelle previsioni delle entrate del bilancio dello Stato. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono sostanziali effetti di natura finanziaria.

**Comma 10-bis.** *La disposizione, riguardante Fondazione Human Technopole non prevede nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le somme da allocare in ciascuno degli esercizi finanziari dal 2019 al 2024 afferiscono a stanziamenti già autorizzati dall'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

**Commi 10-ter e 10-quater** *la norma determina oneri per 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.*

Il **comma 11** dispone la non applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 614/1957 dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2023, che prevede il versamento allo stato di previsione dell'entrata dello Stato degli utili di gestione dell'Azienda Gestione governativa navigazione laghi risultanti dal conto economico. Agli oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

**Comma 11-bis.** *La disposizione differisce al 31 marzo 2023, il termine attualmente del 31 gennaio 2023, previsto per l'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) unitamente a quello del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Ciò al fine di concedere alle amministrazioni, per il solo anno 2023, un periodo congruo per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione previste. La scelta di differire, per entrambi i Piani, il termine del 31 marzo 2023 è stata prevista per evitare che vi siano discrepanze temporali nelle rispettive adozioni.*

*La disposizione ha natura ordinamentale trattandosi di un mero differimento e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto avviene con le risorse finanziarie ed economiche presenti a legislazione vigente.*

**Comma 11-ter.** *La disposizione, modificando l'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 80/2021, è volta a consentire agli enti locali - in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio - nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, l'aggiornamento della sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, al fine di rendere possibile procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 113/2016.*



**Comma 11-quater e comma 11-quinquies.** La proroga della missione commissariale e della struttura di supporto al Commissario straordinario comporta conseguenti oneri come di seguito descritti.

Tra il 2019 e il 2022 sono stati conseguiti dal Commissario straordinario, con riferimento alle spese di funzionamento, risparmi di gestione (residui) per euro 1.940.000,00.

Anno	Spesa prevista	Risparmi da impiegare	Nuove risorse necessarie
2023	700.000	1.940.000	0
2024	1.400.000	1.240.000	160.000
2025	1.400.000	0	1.400.000

L'effettiva esigenza contabile per le spese di funzionamento, al netto dei citati risparmi, ammonta ad euro 160.000 per l'anno 2024 ed euro 1.400.000 per l'anno 2025. A tali oneri derivanti dalla proroga della missione commissariale e dal mantenimento della struttura di supporto si provvede, come indicato al **comma 11-quinquies**, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Comma 11-sexies e comma 11-septies.** Il comma 11-sexies reca una modifica all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1957, n. 614 al fine di prevedere che il soggetto cui è stata affidata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, la gestione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como provveda all'espletamento delle relative attività di gestione per un periodo di cinque anni, in luogo dell'attuale termine fissato a tre anni. L'estensione di tale termine è motivata dalla necessità di garantire la continuità nella gestione dei servizi di cui trattasi, tenuto conto dell'esigenza di procedere celermente all'attuazione del piano di investimenti previsti per ammodernamento della flotta, anche in relazione al miglioramento degli attuali standard di qualità e sicurezza dei servizi pubblici di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Per le medesime finalità di cui al comma 11-sexies, al comma aggiuntivo 11-septies, si prevede che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies, si applicano anche all'incarico del gestore in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui durata è, pertanto, rideterminata in cinque anni. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 11-octies.** La disposizione è finalizzata a differire, al 30 giugno 2023, il termine previsto dal comma 27- bis dell'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020, attualmente fissato al 31 maggio 2022, per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, che reca la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del conterminare lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del conterminare lagunare stesso. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 11-novies.** La disposizione modifica l'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogando al 31 dicembre 2023, il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2022, per l'applicazione delle procedure semplificate per tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo che sono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del



codice della navigazione. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11-decies. La disposizione proroga i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché le convenzioni di lottizzazione e i piani attuativi. Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11-undecies. La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la misura di semplificazione prevista dall'articolo 10, comma 7-ter del decreto-legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, che prevede misure di semplificazione in materia di opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11-duodecies. La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2023, in luogo dell'originario dies a quem fissato al 31 dicembre 2022, il termine previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022, ai sensi del quale è consentito l'utilizzo dei prezzi aggiornati infrannualmente anche per accordi quadro aventi oggetto lavori. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica dal momento che il citato comma 8 dell'articolo 26 prevede che l'utilizzo dei summenzionati prezzi possa avvenire nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori oggetto degli accordi quadro

Comma 11-terdecies. Autorizza ENAC a corrispondere, fino al 31 dicembre 2023, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania previsto dal citato articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nei limiti delle risorse autorizzate pari a 200.00 euro per l'anno 2023 ai sensi del comma 11-quaterdecies.

Comma 11-quaterdecies individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 11-terdecies pari a 200.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 11-quinquiesdecies e comma 11-sexiesdecies. Le disposizioni differiscono al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, e di quelli finanziati con quelle di cui all'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale differimento appare necessario a causa dell'impatto negativo sulle tempistiche di realizzazione degli interventi legato all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, alla difficoltà di reperimento e all'aumento dei prezzi delle materie prime e all'aggiornamento dei prezzi regionali che hanno comportato lo slittamento delle date previste per l'ultimazione degli interventi. In particolare, l'articolo 15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, ha autorizzato la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017, prevedendo il trasferimento di dette risorse alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali risorse sono state appostate sul capitolo di spesa n. 7177 – P.G. 1 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con decreto direttoriale del 3 maggio 2018 è stato assunto sul capitolo 7177 l'impegno, in favore dei Soggetti Attuatori (Province), della somma complessiva di euro 35 milioni. Con successivi decreti sono state erogate risorse per un importo complessivo di euro 28.325.604,74. Alla



*Provincia di Cuneo e alla Provincia di Vercelli sono state erogate le due tranches a saldo. In allegato si forniscono i dettagli delle risorse assegnate e trasferite ai soggetti attuatori.*

*L'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. La disposizione prevede, inoltre, che i soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi.*

*Le risorse complessive assegnate pari ad euro 250 (50M€ per gli anni 2019-2020-2021-2022-2023) milioni sono state appostate sul capitolo di spesa n. 7557 – P.G. 1 dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso delle annualità 2020, 2021 e 2022 sono state erogate in favore dei Soggetti Attuatori risorse per un importo complessivo pari ad euro 27.473.286,24. In allegato si forniscono i dettagli delle risorse assegnate e trasferite ai soggetti attuatori.*

*Non è stata impegnata la somma complessiva ma la dotazione finanziaria del capitolo è stata traslata di anno in anno adeguandola in base ai pagamenti effettuati ed ai relativi residui.*

*Le erogazioni sono state effettuate con l'impegno contemporaneo.*

*Di seguito riportano i dati relativi al Capitolo 7557 estratti dal Sistema SICOGE alla data del 7 febbraio 2023.*

	2020	2021	2022	2023	Totali
Erogato	24.748.988,17	2.530.308,63	193.989,44		27.473.286,24
Residui di stanziamento di lettera F	2.199.881,83	44.151.003,37	67.211.010,56		113.561.895,76
Competenza				108.964.818	108.964.818,00
Cassa				108.864.818	
					250.000.000,00

*La Cassa 2023 può essere utilizzata per effettuare eventuali erogazioni in conto residui 2020/2021/2022.*

*Comma 11-septiesdecies. La disposizione modifica l'articolo 15, comma 6-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilendo che i concessionari autostradali devono trasmettere annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 10-bis (Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)**

*La disposizione proroga i termini per l'affidamento dei lavori finanziati dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018. In particolare, la norma proroga al 31 marzo 2023 i termini degli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori che scadono nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, ferme restando le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La norma di carattere ordinamentale non determina effetti finanziari.*



**ART. 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico-ricreativo termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)**

*La disposizione è finalizzata a precisare che, fino al 31 dicembre 2023, gli attuali titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo che utilizzano manufatti amovibili possono mantenere installati tali manufatti.*

*Trattasi, in particolare, di manufatti individuati alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero: “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.*

*Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la stessa non interviene sulla misura del canone dovuto per le suddette opere, per le quali continueranno quindi a trovare applicazione le misure ordinarie del canone demaniale marittimo previste a legislazione vigente.*

**ART. 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)**

*La disposizione istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, composto dai rappresentanti dei Dicasteri competenti in materia.*

*In particolare, il tavolo si occupa di definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera. Ai componenti del predetto tavolo, per espressa disposizione normativa, non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.*

*Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la sua attuazione è garantita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

*Inoltre, ai fini dell'espletamento dei compiti del suddetto tavolo tecnico, il comma 3 comporta essenzialmente il differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine che, ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, individua, rispettivamente: il limite temporale entro il quale, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 [(scadenza ora fissata dall'art. 12, comma 6-sexies, lettera c)], l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura; la data entro la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) trasmette alle Camere una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*





**ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

Il differimento del termine di cui al **comma 1**, riguardante l'assunzione a tempo determinato di un contingente di personale dell'Area III, non implica nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica in quanto la norma è volta a garantire l'accelerazione delle attività dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico nei limiti delle risorse già previste dall'art. 17-octies, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello non generale e del personale dell'Area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenendo peraltro conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dal citato articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018.

Con riferimento al **comma 3**, il differimento del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di personale da inquadrare nell'Area III non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, tenendo conto che la norma è volta a garantire il completamento delle procedure assunzionali nei limiti del contingente e delle risorse finanziarie già previste dall'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021.

Con il **comma 4** si prorogano al 31 dicembre 2023 i termini previsti dai commi 1 e 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44. Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. La norma, invero, ha lo scopo di prorogare i termini previsti in coerenza con la finalità della disposizione, ossia superare l'emergenza nel SIN di Cogoleto-Stoppioni mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- € 2.582.284,50 a valere sul D.M. n. 468/01 – Programma Nazionale di Bonifica;
- € 14.844.288,75 a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);
- € 5.000.000,00 di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

Dette risorse sono destinate esclusivamente agli interventi ivi descritti. I costi dell'avvalimento, stimati in complessivi euro 50.000,00 e relativi a compensi per il Soggetto Attuatore (euro 46.000) e compenso per lavoro straordinario per una unità di personale in distacco (euro 4.000), trovano copertura sulla Contabilità Speciale n. 3207 di cui è titolare il Prefetto di Genova, e pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che per tutti gli interventi finanziati con fondi FSC, l'OGV è già stata raggiunta con l'avvenuta l'aggiudicazione dei lavori e ciò sarà oggetto di verifica da parte da parte del CIPES come previsto dalla normativa vigente.

Il **comma 5** fissa in due anni (in luogo dell'attuale termine di un anno) il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti secondo la procedura prevista all'articolo 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a



legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato. In particolare, le attività saranno svolte dalla competente Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 4 e all'articolo 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 194 del 2005.

In particolare, alla lettera a) si posticipano di un anno tre scadenze riportate all'interno dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come di seguito indicato:

- al 18 aprile 2024 la consegna alla regione od alla provincia autonoma competente dei piani di azione degli agglomerati predisposti da parte delle autorità individuate dalla regione o dalla provincia autonoma e dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni;
- al 18 luglio 2024 la consegna al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti dei piani di azione per gli assi stradali e ferroviari principali, compresi gli aeroporti principali, predisposti da parte delle società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni;
- 18 giugno 2023 i piani di azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6 dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati.

Inoltre, alla lettera b) si posticipa di un anno la scadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, prevedendo la data del 18 gennaio 2025 per la consegna alla Commissione europea dei dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

La disposizione, di natura procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma di cui al **comma 7**, al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, è volta a prorogare dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, entro il quale assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli interventi da parte della Regione Toscana di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile **n. 47/2014 del 10 novembre 2014**.

In particolare, tale delibera ha previsto l'assegnazione di 50 milioni di euro per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino nell'ambito dell'Accordo di Programma del 24 aprile 2014 concernente la messa in sicurezza del sito di bonifica di interesse nazionale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, che proroga la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale e precisa che la sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 8-bis*** *La disposizione prevede che il fabbisogno per l'utilizzo del fondo destinato al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale sia individuato dall'ARERA prioritariamente per la reintegrazione dei costi di morosità a favore degli esercenti i servizi di ultima istanza per i clienti vulnerabili. Viene così data priorità al finanziamento dei meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza per il*



periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2023 a valere sulle risorse del fondo istituito dal comma 24 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) nello stato di previsione del Mase, con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023. Poiché la norma si limita a intervenire sui soggetti destinatari delle risorse allocate su un fondo già previsto a legislazione vigente con idonea copertura finanziaria, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 8-ter prevede la modifica dell'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/2006 prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del DL 18/2020 per i compiti istruttori svolti dai Commissari della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi di lavoro. In particolare, quest'ultima disposizione prevede la possibilità di svolgere le sedute degli organismi anche in videoconferenza. La proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'art. 73, comma 5, del citato DL 18/2020 prevede che le amministrazioni interessate provvedono, anche per quanto previsto dal comma 2, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8-quater proroga di 6 mesi il termine (attualmente fissato all'ultimo trimestre del 2022) entro il quale i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di tipologia professionale debbono aderire a un sistema collettivo per la registrazione dei moduli fotovoltaici in alternativa alla trattenuta, da parte del GSE, di una parte dell'incentivo per la gestione del fine vita degli impianti medesimi. Nel caso di opzione per l'adesione a un sistema collettivo, la quale – si ribadisce – deve avvenire entro il 30 giugno 2023, i soggetti responsabili adeguano la garanzia finanziaria versata nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti ai sensi degli articoli 10 e 24-bis del D.lgs. 49/14, al valore di 10 euro per ogni singolo modulo. Tale adeguamento si rende necessario per la completa gestione del fine vita. La necessità della proroga è correlata all'esigenza di assicurare un termine congruo per l'adeguamento della garanzia, anche tenuto del momento contingente di instabilità per i settori energetici.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8-quinquies prevede la possibilità per le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile ed i soggetti attuatori degli interventi di contrasto e mitigazione del rischio idrogeologico, di prorogare i contratti a tempo determinato fino al 31.12 2024, fermo restando il limite della durata massima di 36 mesi. La predetta proroga, ai sensi del comma 8-sexies può essere attuata nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021. Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8-septies prevede la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini per derogare ai vigenti atti autorizzativi degli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. La disposizione è finalizzata a contenere gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, evitando in tal modo il rallentamento delle operazioni di trattamento, fatto salvo il vincolo quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 8-octies prevede una specificazione delle fattispecie di combustibili che possono essere utilizzati per la produzione di idrogeno a cui può essere esteso dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il meccanismo tariffario già previsto dal medesimo articolo 11 del d.lgs. n. 199 del 2021 per il biometano, con oneri a valere sulla componente degli oneri generali di sistema elettrico applicata alle bollette per il sostegno alle rinnovabili. Trattandosi di una mera specificazione della disciplina già vigente che non amplia le fattispecie di estendibilità del predetto meccanismo incentivante, la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Il comma 8-novies estende almeno al 31 marzo 2024 le disposizioni di cui all'articolo 5-bis comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 ovvero la possibilità di alimentazione tramite combustibile tradizionale degli impianti di produzione di energia elettrica normalmente alimentati da bioliquidi sostenibili. Per gli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 14/2022, è stata consentita anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale purché i titolari degli impianti certifichino a Terna che l'alimentazione a biocombustibili non è economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione con combustibile tradizionale e non ne consente l'esercizio, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. A tal fine Terna predispone e avvia il programma di massimizzazione nonché l'Autorità definisce le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione, nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili.*

*Il processo di definizione della remunerazione per questi impianti è stato concluso da ARERA recentemente con la delibera 725/2022/R/eel del 27 dicembre 2022.*

*Sono stati inseriti nel programma di massimizzazione circa 480 impianti.*

*Tenuto conto che le modalità di partecipazione di questa tipologia di impianti sono state definite solo recentemente e che sono i titolari degli impianti a dover certificare la non convenienza dell'esercizio con biocombustibili, si fa presente che l'allungamento del periodo temporale di partecipazione consente in particolare di stabilizzare il contributo di questi soggetti, numerosi ma di modeste dimensioni, che solo attraverso un periodo temporale più lungo possono rappresentare un contributo per la sicurezza del sistema nazionale.*

*In relazione a quanto precede, come già precisato nella relazione tecnica relativa all'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge n. 14 del 2022, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la remunerazione di tali impianti è definita da ARERA ed è a carico delle bollette.*

*Il comma 8-decies prevede anche per il 2023 la possibilità di utilizzare da parte degli enti locali le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada per far fronte al caro bollette. Pertanto, la norma non comporta maggiori spese e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.*

*Il comma 8-undecies prevede una proroga dei termini in relazione alla valutazione di una possibilità di revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art.2, comma 1, lettera a), e b) per tenere conto ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa. Pertanto, in ragione del carattere ordinamentale della disposizione, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*

#### **ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)**

**Comma 1.** La modifica di cui alla lettera a) (Alitalia) è preordinata a consentire l'ordinata prosecuzione e il completamento delle attività dell'Amministrazione Straordinaria, ed il suo regolare funzionamento, anche a seguito della revoca dell'esercizio d'impresa, portando il relativo vincolo temporale (attualmente previsto per il 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

*Il comma 1-bis interviene all'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di differire al 30 novembre 2023 il termine – attualmente fissato al 30 giugno 2023 – per la consegna dei beni strumentali “tradizionali”, sia materiali che immateriali, ordinati entro il 31 dicembre 2022 per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.*



***Il comma 1-ter*** intervenire all'articolo 1, comma 423, della legge n. 197 del 2022 al fine di prorogare al 30 novembre 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 178 del 2020, attualmente previsto al 30 settembre 2023, per la consegna dei beni strumentali materiali 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022 per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

*Alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari tenuto conto che non viene modificata la platea dei soggetti beneficiari, ma viene solo consentito alle imprese di beneficiare di un più ampio termine di consegna dei beni, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.*

**Comma 2.** La disposizione differisce al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto di servizio vigente tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., al fine di consentire il completamento delle procedure previste dalle disposizioni di legge per il rinnovo dello stesso.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

***Il comma 2-bis*** proroga il termine dell'iniziativa assunta dal Ministero delle Imprese e del made in Italy per la consegna gratuita di decoder in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un'età superiore agli anni 70. Viene, estesa anche agli enti del terzo settore la previsione dell'art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede la consegna di un decoder gratuito da parte della soc. Poste italiane, in qualità di fornitore del servizio universale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Al fine di garantire immediata ed automatica applicazione alla disposizione ed assicurare la più ampia efficacia e utilizzo delle risorse stanziare, si prevede che per la consegna continui a trovare applicazione la convenzione già sottoscritta con il fornitore del servizio universale, che verrà adeguata ai nuovi termini. La disposizione si limita ad estendere la platea dei soggetti beneficiari e a prorogare il termine per la consegna degli apparecchi già acquistati dal fornitore del servizio universale, ma ancora disponibili – circa 80.000 pezzi. La convenzione copre la funzione assegnata a Poste anche nel caso di proroga. La misura è, pertanto, a valere sulle risorse disponibili e già impegnate e non comporta oneri a carico dello Stato.

**Comma 3.** La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene su stanziamenti già previsti a legislazione vigente, limitandosi ad effettuare una rimodulazione delle risorse tra le varie misure contemplate dal DPCM 6 aprile 2022. In particolare, la disposizione estende agli anni 2023 e 2024 il finanziamento della misura relativa alle colonnine di ricarica e a tal fine trasla dalle misure previste per l'acquisto dei veicoli M1 elettrici (disposta dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del DPCM) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse oggetto di rimodulazione non sono state ancora impegnate in quanto i relativi bandi saranno aperti successivamente. Pertanto, la rimodulazione non compromette alcuna previsione finanziaria a legislazione vigente.

**Comma 4.** Proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana, di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di consentire il completamento da parte della Regione siciliana delle procedure di accorpamento delle Camere di commercio e scongiurare la situazione per cui, in assenza di proroga, tale possibilità venga meno a partire dal 1° gennaio 2023.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, in proposito, che i commissari incaricati delle attività di accorpamento nelle more della riorganizzazione regionale sono stati nominati prevedendo la totale gratuità dell'incarico stesso e che il comma 3 del citato art. 54-ter DL 73/2021 dispone che “dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

***Comma 4-bis*** La disposizione, al fine di agevolare la realizzazione previsti per i servizi di cittadinanza digitale, dispone la proroga della sospensione sino al 31 dicembre 2026 dell'obbligo



*a carico dei gestori di servizi di interesse generale o monopolisti, di rendere accessibili beni e servizi di cui abbiano disponibilità esclusiva, a condizioni equivalenti a quelle applicate alle proprie società operanti in mercati diversi. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Commi 5 e 6.** In esecuzione di un accordo internazionale con la Santa Sede, lo Stato italiano, a fronte dell'immediata concessione in uso delle risorse frequenziali assegnate all'Amministrazione vaticana dalla Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006 (di seguito RRC-06), si è impegnato a rendere disponibili - entro il 31.12.2012 - a favore dello Stato della Città del Vaticano, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, una capacità trasmissiva televisiva di almeno 4 Mbit/sec. ed una radiofonica su multiplexer digitali con copertura a livello nazionale, possibilmente isocanale. In ragione di quanto sopra la norma prevede lo stanziamento di 338.000 euro - quantificato sulla base delle tariffe di mercato pubbliche per 36 unità di capacità trasmissiva - ai fini dello svolgimento della procedura di gara necessaria all'adempimento del richiamato Accordo internazionale per individuare il soggetto che possa attuare il trasporto del programma vaticano.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Si precisa che l'utilizzazione di detto accantonamento è giustificata dal fatto che la disposizione in esame è da considerarsi direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929 (di cui alla legge n. 810/1929), delle modifiche ad essi apportate nel 1985 (di cui alla legge n. 121/1985) e dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali si segnala l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di Note Verbali del 15 giugno 2010.

*Il **comma 5-bis** rifinanzia, per l'anno 2023 e per l'importo di 2 milioni di euro, il contributo per la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Agli oneri pari a 2 milioni di euro si provvede e a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che presenta la necessaria capienza nell'ambito della quota riservata agli interventi di competenza della PCM. Il Fondo, le cui risorse per l'anno 2023 ammontano, per la quota relativa agli interventi della PCM, ad euro 159.437.273, presenta la necessaria capienza, tenuto anche conto delle ulteriori risorse che ad esso affluiscono provenienti dalle maggiori entrate derivanti dal canale di abbonamento alle radioaudizioni pari, per il 2023, a 55 milioni di euro.*

*Il **comma 6-bis** definisce il periodo transitorio per l'applicabilità del modello standard di polizza indennitaria postuma decennale di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 122/2005, adottato con il decreto del ministro dello sviluppo economico n. 154/2022. Ciò in quanto la disciplina transitoria prevista dall'articolo 3 del predetto decreto risulta non tenere in considerazione alcune criticità che stanno già creando i primi contrasti interpretativi tra coloro che sono i soggetti chiamati a sottoscrivere le postume decennali (costruttori e cooperative edilizie) e le compagnie di assicurazione. L'intervento mira a risolvere un problema sorto con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 luglio 2022 n. 154 che ha introdotto, nel modello standard, il requisito del controllo tecnico vincolante ai fini della validità delle polizze, determinando di fatto l'impossibilità di tale adempimento nell'ipotesi di interventi costruttivi, ormai in fase di esecuzione anche avanzata. La norma, nell'intervenire con riferimento alla norma primaria (considerato che il DM ha carattere regolamentare e la modifica richiederebbe tempistiche troppo lunghe), ha l'effetto non di diminuire le garanzie previste in favore degli acquirenti di immobili da costruire quanto, piuttosto, di disciplinare la fase transitoria per i soli immobili il cui titolo edilizio sia stato rilasciato prima del richiamato decreto ministeriale.*



*Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 6-ter ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato a carico della finanza pubblica considerato che si limita a definire i tempi per l'emanazione del decreto di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore» da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e a prevedere il concerto del MIMIT.*

*Commi 6-quater e 6-quinquies. Le disposizioni prevedono di modificare le disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, subordinando l'obbligo di notifica in caso di esportazione di rottami ferrosi, quali materie prime critiche, al superamento di un quantitativo di 250 tonnellate per singola operazione o di 500 tonnellate per massa di operazioni su base mensile. Prevede, inoltre, di differire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle medesime disposizioni in approvvigionamento di materie prime critiche e, per le esportazioni già effettuate, la disapplicazione delle sanzioni per l'omessa notifica di esportazione di rottami ferrosi in caso di quantitativi inferiori ai sopra citati limiti. Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica e per quanto concerne, nello specifico, gli effetti in termini di minor entrate al momento teoriche (le sanzioni pre-accertate che potrebbero usufruire della disposizione più favorevole sono meno di cento), ed anche tenuto conto che si tratta di sanzioni non specificamente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. La disposizione va considerata in termini di maggiore efficacia nell'attuazione e di recupero certo delle predette somme, anche in ragione della definizione più puntuale delle soglie di riferimento.*

*Il comma 6 sexies proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data. Trattasi di disposizioni che non determinano l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**ART. 12-bis (Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico ricettive)**

*In considerazione delle difficoltà che hanno privato le imprese della possibilità di effettuare nuovi investimenti, la disposizione aggiorna il percorso di adeguamento delle strutture turistico ricettive alle procedure di prevenzione incendi, assegnando termini più ampi per l'esecuzione dei lavori.*

*La norma interessa unicamente le imprese che abbiano già raggiunto un elevato standard di sicurezza e che lo implementino ulteriormente entro i prossimi sei mesi.*

*Vengono assorbiti dalla disposizione anche i termini relativi alle strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate:*

*nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;*

*nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;*

*nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, nonché quelli relativi ai rifugi alpini.*

*Nelle more del completo adeguamento alla normativa antincendio, si prevede, inoltre, che i titolari delle attività ricettive turistico-alberghiere devono:*

*a) pianificare ed attuare, secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021, l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative,*



della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

Attesa la mera proroga del termine di adeguamento e tenuto conto che le modifiche apportate non necessitano dello stanziamento di risorse, le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 13 (Proroga di termini in materia di competenza del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)**

Dalla proroga dei termini per la registrazione e l'accesso con SPID, CIE o CNS ai portali della Farnesina, disposta dal **comma 1**, non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale.

**I commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime de minimis, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del fondo promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per circa 52 milioni complessivi (di cui circa 33 milioni a valere sul Fondo 394 e circa 19 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata) e sono attualmente in istruttoria operazioni per circa 50 milioni (di cui orientativamente circa 35 milioni a valere sul fondo 394 e circa 15 milioni a valere sulla quota del fondo promozione integrata).**

Dal **comma 4**, contenente una disposizione di carattere ordinamentale che proroga i poteri speciali previsti dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, per la realizzazione delle opere occorrenti alla partecipazione a progetti internazionali di ricerca nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse occorrenti sono già state infatti integralmente stanziare dalla succitata disposizione normativa.

Il **comma 5** prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afgane). Si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento anche nell'anno 2023 di tali somme all'entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di





anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, si richiede quindi il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

**ART.14 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la proroga del mandato del Consiglio della magistratura militare in carica, procrastinando la data del rinnovo dell'organo.

**ART. 15 (Proroga di termini in materia di agricoltura)**

**Comma 1.** La disposizione interviene sulla legge 13 maggio 2011, n. 77, “*Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma*”, modificandone l'articolo 4. Il comma 1, che rimane immutato, indica le Autorità, tra le quali il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che definiscono di concerto i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. La modifica al comma 1-bis dell'articolo 4 introduce una proroga del termine originariamente previsto dalla norma. La disposizione estende fino al 31 dicembre 2023 l'applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1, ad eccezione delle fasi di lavaggio e asciugatura, le quali si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana che siano freschi, confezionati e pronti per il consumo e che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

La disposizione del presente comma, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il comma 1-bis interviene sull' art. 1, comma 908 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando le facoltà assunzionali di Agea anche per l'anno 2023, questo al fine di garantire un adeguamento della struttura organizzativa di AGEA con lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e con gli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica.*

*La disposizione prevede, inoltre, la possibilità che AGEA attinga a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali, per consentire la copertura di tutti i posti previsti. La predetta possibilità di avvalersi di graduatorie già in essere non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il comma 1-ter prevede la proroga fino a giugno 2023 dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulenza in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici in scadenza nel 2022. La proroga è necessaria poiché per i rinnovi è essenziale la frequenza di specifici corsi che negli anni caratterizzati dalla pandemia non si sono svolti e per i quali, tuttora, risulta complicata l'organizzazione. Le Amministrazioni pubbliche non sono coinvolte nell'organizzazione e nel finanziamento dei predetti corsi, i quali sono organizzati dalle Camere di commercio e la quota di iscrizione dei partecipanti è esente da IVA. La disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Comma 1-quater. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti, incrementare l'efficienza nell'erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, con legge 19/22 (legge di Bilancio per il 2023) è stata approvata una norma, che, nell'escludere ogni forma di compenso per i comitati e le commissioni – comunque denominati –*



*operanti presso il suddetto Ministero, ha compreso in tal novero anche gli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati. Si reputa opportuno non includere i soggetti appartenenti a tali organi tra quelli per i quali non è dovuto alcun compenso o indennità. Con la presente disposizione si vuole pertanto raggiungere tale scopo ripristinando, solo per tali soggetti, quanto previsto prima della recentissima approvazione dell'art. 1, comma 453 Legge di bilancio 2023. Il minore aggravio per le finanze pubbliche, che la modifica di cui alla legge di Bilancio per il 2023 ha sortito, invero non ha mai trovato un concreto riscontro, atteso il minimo intervallo di tempo medio tempore trascorso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 1-quinquies è volto, a differire dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità, sia da parte del beneficiario ex lege sia, in caso di modificazione soggettiva del rapporto, da parte del cessionario, del contribuuto, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.*

*Sotto il profilo finanziario, a tale differimento non si ascrivono effetti sul gettito erariale, in quanto le risorse necessarie all'erogazione del contribuuto di cui trattasi sono già dotate di apposita copertura e poste nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria.*

*Viene inoltre previsto che, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non fruito, i beneficiari del credito d'imposta inviino all'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.*

*Il comma 1-sexies prevede modifiche all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32. In particolare, alla lettera a) interviene sull'obbligo di autodichiarazione di commercio all'ingrosso per gli operatori del settore agricolo e ittico prevista all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.- Si prevede che l'obbligo, gravante sugli operatori esercenti attività agricole o ittiche di trasmettere all'ASL un'autodichiarazione per il pagamento di una tariffa forfettaria annua, connessa allo svolgimento del commercio all'ingrosso, (non ancora entrata in vigore) decorrerà a far data dal 30 giugno 2023. La disposizione attiene unicamente ad aspetti ordinamentali non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*La lettera b) amplia il ventaglio degli operatori esonerati – per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 32/21 – dall'obbligo di trasmettere all'ASL l'autodichiarazione utile alla determinazione della tariffa prevista quale forma di finanziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza alimentare.*

*La disposizione include, nel ventaglio degli operatori pro tempore esonerati, altresì gli esercenti le varie fasi della produzione, dell'allevamento e della coltivazione di prodotti primari, nonché gli esercenti le operazioni associate (trasporto, magazzinaggio, manipolazione, etc.).*

*La norma, oltre ad avere un'efficacia temporalmente circoscritta, incide su di una disposizione (segnatamente l'art. 13 d.lgs. 32/21) che, come si evince dalla rubrica, concerne le modalità di applicazione e riscossione della suddetta tariffa e non direttamente l'obbligo di pagamento della medesima. La disposizione ha un impatto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*I commi 1-septies e 1-octies prorogano per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della quota deducibile delle spese sostenute per gli investimenti in impianti di colture arboree pluriennali a norma dell'articolo 108, comma 1, del TUIR.*

*Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni Redditi 2021 (anno di imposta 2020) e Redditi 2022 (anno di imposta 2021) che presentano un campo specifico per l'agevolazione in oggetto.*

*Dall'analisi di tale informazione si rileva una deduzione media 2020-2021 per circa 2 milioni di euro ai fini IRES e un milione di euro ai fini IRPEF.*



**Applicando l'aliquota IRES del 24% ed IRPEF del 26%, con un acconto del 75%, la proroga si stima produca i seguenti effetti finanziari:**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>IRES</b>	0	-0,83	-0,48	-0,48	0,36	0
<b>IRPEF</b>	0	-0,46	-0,26	-0,26	0,20	0
<b>Totale</b>	0	-1,29	-0,74	-0,74	0,56	0

**Agli oneri pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.**

**I commi 1-novies e 1-decies prevedono la proroga per l'anno 2023 delle misure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, in tema di misure strumentali al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.**

**Viene inoltre disposta l'esenzione in materia di imposte ipotecaria e catastale e l'applicazione in misura fissa pari a 200 euro per l'imposta di registro.**

**Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati considerati i trasferimenti di terreni agricoli in Puglia con un valore inferiore a 50.000 euro (anno di imposta 2021), per un totale di circa 8.300 negozi, cui corrisponde un valore dichiarato di circa 136 milioni di euro.**

**Dal VII Censimento Agricoltura Istat è risultato che circa il 40% delle aziende agricole ha una superficie compresa tra 1 e 5 ettari e che circa il 50% delle superfici è adibito alla coltivazione di ulivi.**

**Applicando le riduzioni previste e le ripartizioni di cui sopra si stimano minori entrate di circa 2 milioni di euro per il 2023 (1,6 milioni di euro come imposta di registro e 0,2 milioni di euro sia per l'imposta ipotecaria sia per quella catastale).**

**Agli oneri valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.**

**Comma 2.** La disposizione interviene sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando i commi 10 e 11 dell'articolo 21.

La norma in questione prevede la soppressione di alcuni Enti ed organismi, tra cui l'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania). In particolare, dal 31 marzo 2023, le funzioni del soppresso Ente sono trasferite ad una società per azioni a totale capitale pubblico, costituita dallo Stato e partecipata dal MEF.

La disposizione prevede la proroga del termine predetto fino 31 dicembre 2023 ed introduce un nuovo periodo al comma 11 prevedendo che il Commissario oltre alla definizione dello stato patrimoniale presenti a garanzia del ceto creditorio un piano di riparto della massa attiva con la graduazione dei crediti. Per consentire tale adempimento la norma prevede anche la sospensione, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, delle procedure esecutive e dei giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento. **Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'ente**

La ratio sottesa al suddetto intervento è quella di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI, accelerando la trasformazione in atto dell'ente nella società pubblica.



Agli oneri pari a 900.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come indicato al successivo **comma 4**.

**Comma 3.** La disposizione interviene sull'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. In virtù della grave crisi che investe il settore ippico, l'art. 19-bis ha introdotto un incremento di una unità da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. La disposizione si riferisce al comma 2 del suddetto articolo ed è volta ad introdurre una estensione del termine previsto per la modifica del regolamento di organizzazione e della pianta organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è esteso ad un anno. La ratio sottesa alla disposizione di modifica deriva dalla necessità di consentire all'Amministrazione di utilizzare la procedura semplificata prevista dalla norma.

La disposizione in oggetto, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Il **comma 3-bis**, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalla siccità, interviene sull'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 fissando in 60 giorni i termini per le domande di intervento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La proroga è, pertanto, limitata ai provvedimenti di declaratoria degli effetti degli eventi calamitosi adottati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Conseguentemente le domande inoltrate entro il 09 ottobre 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 102/2004, sono considerate pervenute nei termini. Le risorse finanziarie sono già individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 13 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.*

*Con particolare riguardo al comma 4 si rappresenta che la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 risulta sufficiente a garantire la relativa copertura finanziaria. La disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Il **comma 3-ter** limitandosi a proroga i termini di cui agli articoli 7 comma 1 e 8 comma 1 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 marzo 2022 in materia di istituzione del Registro telematico di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. n.178/2020, non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.*

*Il **comma 3-quater**, alla luce dell'attuale congiuntura economica, acuita dall'aumento dei prezzi delle materie prime, e allo scopo di garantire liquidità alle imprese agricole, estende per tutto l'arco dell'anno 2023, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 78 comma 1-quater del d.l. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge 27/20 (c.d. Cura Italia). Pertanto, qualora sia previsto che specifiche categorie di contributi finanziari debbano essere erogati in due tranches (quota parte a titolo di anticipo e quota parte a titolo di saldo), le amministrazioni competenti potranno provvedere ai relativi controlli (in materia di regolarità contributiva, di certificazione antimafia etc.) direttamente al momento dell'erogazione del saldo. Nel qual caso il pagamento “in anticipo” sarà sottoposto a condizione risolutiva.*

*La disposizione limitandosi a posticipare tali attività di controllo, peraltro prevedendo l'applicazione dell'istituto della condizione risolutiva, che garantisce l'eventuale recupero dei*



*benefici erogati, ha un impatto ordinamentale, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**ART. 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra)**

*La disposizione è volta innanzitutto a prorogare per il 2023 la norma agevolativa in materia di accisa sulla birra introdotta dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, viene estesa anche all'anno 2023 la modifica dell'art. 35 comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consistente in un incremento dal 40 al 50 per cento della percentuale di riduzione dell'aliquota di accisa della birra, qualora la birra venga prodotta nei birrifici di cui all' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, nonché una riduzione percentuale del 30% e del 20% dell'aliquota di accisa per la birra prodotta nella stessa tipologia di birrifici che abbiano una produzione compresa rispettivamente tra i 10.000 e i 30.000 ettolitri e tra i 30.000 ettolitri ed i 60.000 ettolitri.*

*Inoltre, la disposizione modifica il comma 986 della predetta legge, prevedendo la rimodulazione dell'aliquota della birra, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, da euro 2,99 a euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.*

*Infine, la medesima disposizione prevede che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data della sua entrata in vigore e che, a tale scopo, i medesimi soggetti presentino all'Agenzia delle dogane e dei monopoli un'apposita istanza di rimborso, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.*

*Al fine di stimare gli effetti di gettito derivanti dalla proroga per il 2023 di quanto previsto dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato calcolato il quantitativo totale di birra immessa in consumo nel 2021, sulla base del gettito del capitolo di bilancio 1402 e dell'aliquota di accisa sulla birra vigente nello stesso anno.*

*Al totale degli ettolitri grado plato stimati (232,6 mln) è stata applicata la variazione di aliquota di accisa prevista dalla norma in relazione all'anno 2023, ottenendo effetti di gettito pari a – 4,65 milioni di euro.*

*Inoltre, si deve tenere conto dell'ulteriore riduzione di aliquota di accisa prevista, limitatamente all'anno 2023, per la birra prodotta nelle fabbriche di cui all' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Tale riduzione, è pari al 10% per la birra prodotta dalle fabbriche la cui produzione annua è inferiore a 10.000 litri, che già attualmente godono della riduzione di aliquota sulla birra pari a 40%, ed è pari al 30% e al 20% rispettivamente per la birra prodotta negli opifici la cui produzione annua è compresa tra 10.000 e 30.000 ettolitri e per quella prodotta nelle fabbriche la cui produzione annua è compresa tra 30.000 e 60.000 ettolitri. Dai consumi, desunti dall'Annual Report 2021 di Assobirra, pari a circa 17,643 milioni di ettolitri, considerando un grado plato medio pari a 5,5, si è stimata una ripartizione della produzione sulla base dei dati ricevuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

*Quindi, si stima che la variazione di gettito determinata dall'introduzione delle percentuali di riduzione delle aliquote per i birrifici con capacità produttiva fino a 60.000 sia pari a -2,41 milioni di euro.*

*Pertanto, gli effetti di cassa complessivi relativi alle modifiche, considerando un acconto del 75% ai fini delle imposte dirette e dell'85% ai fini IRAP, sono i seguenti (in mln di euro):*

	2023	2024	2025	Dal 2026
<b>ACCISE</b>	-7,06	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	-1,09	0,00	0,00	0,00
<b>IRES/IRPEF</b>	0,00	0,16	-0,07	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	0,65	-0,28	0,00



<b>TOTALE</b>	<b>-8,15</b>	<b>0,81</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,00</b>
---------------	--------------	-------------	--------------	-------------

*La disposizione prevede al comma 5 l'incremento di 810.000 euro per l'anno 2024 dello stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

*Ai relativi oneri, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'intervento in materia di accisa sulla birra.*

#### **ART. 16 (Proroga di termini in materia di sport)**

##### **Comma 1**

La disposizione prevede

- una proroga al 1° luglio 2023 dell'applicazione delle norme sul lavoro sportivo *e differisce al 1° luglio 2024 l'efficacia delle disposizioni di cui all' articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021. Detto articolo disciplina la costituzione e l'affiliazione delle società sportive e professionistiche e, nello specifico, il comma 7 di cui si è differita l'efficacia, dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi;*

- *che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non-ché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.*

- una proroga al 1° luglio 2023 delle abrogazioni relative alla legge n. 366/1973 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo); alla legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti); all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Assicurazione degli sportivi professionisti); all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Premio di addestramento e formazione tecnica);

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

##### **Comma 2**

La disposizione, relativa al vincolo sportivo con riferimento ai tesseramenti, riguarda la regolamentazione di rapporti tra privati e, pertanto, non produce effetti a carico della finanza pubblica.

*Il comma 2-bis prevede che all'articolo 31, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine*



*all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. La disposizione rappresenta un chiarimento normativo e non determina pertanto effetti finanziari.*

**Comma 3**

L'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto per il Credito Sportivo - così come reputato necessario dal Governo - ha prorogato il mandato degli organi dell'Istituto (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 dicembre 2022. La disposizione in argomento proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo al 30 giugno 2023, in luogo della data del 31 dicembre 2022 previsto dalla formulazione precedente della norma (articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15). La procedura di rinnovo dei suddetti organi è complessa (il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati) ed è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978. Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il Credito Sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico) allo stesso si applica la disciplina pubblica della prorogatio, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis (come già avvenuto nel dicembre 2011). La proroga in argomento scongiurerebbe soluzioni di continuità nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarderebbe la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare oneri a carico dello Stato.

La Relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha dato atto che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo. Le modifiche di cui al presente comma, analogamente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 4**

La disposizione, in materia di concessioni di impianti sportivi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 5**

Prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 13, del DL73/2021 e dall'articolo 6, comma 1, del DL 127/2021, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere le somme ad essa trasferite in forza del medesimo articolo 44, non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato, non utilizzate e risultate eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede, quanto a euro 14.522.582 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*Inoltre, si prevede che la Società Sport e Salute S.p.a. è autorizzata ad impiegare le somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'attività sportiva di base e l'associazionismo sportivo a seguito dell'incremento dei costi di approvvigionamento energetico ed in coerenza con l'incremento sostenuto, anche attraverso il diretto coinvolgimento degli organismi sportivi di cui al comma 4-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2022, n. 138. La disposizione, limitandosi*



*a specificare le finalità di impiego delle risorse già trasferite a Sport e Salute S.p.A. ma non utilizzate e risultate eccedenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**ART. 16-bis (Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali)**

*La disposizione proroga al 31 ottobre 2023 per le regioni e al 31 ottobre 2024 per i gestori degli impianti di risalita, l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*

**ART. 16-ter. (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione svincolate da parte di regioni e di enti locali)**

*La norma non determina effetti finanziari, in quanto amplia le destinazioni delle somme svincolate dagli enti territoriali, relative alle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, prevedendo che siano finalizzate anche al sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.*

**ART. 17 (Disposizioni urgenti in materia di editoria)**

Il **comma 1** proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la scadenza dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le agenzie di stampa; tale scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2022 ai sensi all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La proroga semestrale non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 dei contratti con le Agenzie di stampa comporta una spesa di 23 milioni di euro a valere sugli ordinari stanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anno finanziario 2023.

Le disposizioni di cui ai **commi 2, 3, 4 e 5** strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si prevede, in particolare, che presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri venga istituito un apposito elenco delle Agenzie di stampa e che il predetto Dipartimento opera quale centrale di committenza, funzione quest'ultima già svolta ai sensi dell'articolo 2 della legge 237/1954, nell'interpretazione autentica recata dall'art. 55, c. 24, L. n° 449/1997 Inoltre, è istituito un Comitato per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata. Ai componenti del predetto Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A tutte le attività connesse dalle disposizioni in esame, ivi incluso la tenuta dell'elenco e il supporto tecnico al predetto Comitato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi e ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

**ART. 17-bis. (Proroga di disposizioni a sostegno del settore editoriale)**





*La disposizione introduce delle deroghe temporanee alla disciplina strutturale dei contributi diretti, già contenute nei provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19, i quali hanno previsto alcune condizioni più favorevoli per l'accesso alla contribuzione diretta di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.*

*In particolare, viene prevista l'applicazione anche per le annualità 2023 e 2024 della previsione di cui all'articolo 96, c. 3 del decreto-legge 104/2020 che ha determinato, per l'annualità 2020, l'abbassamento della soglia delle copie vendute su quelle distribuite (tale previsione è stata già prorogata per l'annualità di contributo 2021, ai sensi dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 137/2020 e per l'annualità 2022 dall'art. 14, comma 2-ter decreto-legge 228/2021). Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.*

*Inoltre, viene prevista l'applicazione, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2023 e 2024, della clausola di salvaguardia, stabilita, per l'anno di contribuzione 2020, dall'articolo 96, c. 5, del decreto-legge 104/2020, per l'anno 2021, dall'articolo 5, c. 7-bis, del decreto-legge 137/2020 e successivamente per l'anno 2022 dall'art.14, comma 2 ter del decreto-legge n. 228/2021. Tale clausola stabilisce che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editrice per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. L'applicazione della norma non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le relative risorse sono a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nei limiti delle risorse annuali disponibili.*

*Infine, viene prorogata per le annualità 2022 e 2023 la previsione di cui all'art. 96, c. 4 del decreto-legge 104/2020, che ha introdotto il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 gg dalla percezione del saldo del contributo (la previsione è stata già prorogata per l'annualità di contributo 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 137/2020, e per l'annualità 2021 dall'art. 14, comma 2-ter decreto-legge 228/2021).*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.*

*In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi titolo di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.*

**ART. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina)**

**Al comma 1**, relativo al commissariamento per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ". Per quel che concerne la disposizione di proroga dei termini per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa di cui all'art. 42-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per le spese connesse, ai sensi del comma 5 del predetto art. 42-bis si provvede "a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze". I fondi per la costruzione del nuovo complesso ospedaliero confluiscono in un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria



statale intestata al Commissario straordinario, ai sensi del comma 4 dell'art. 42-bis. Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, l'incarico del Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito. Il citato art. 20 della legge n. 67 del 1988 stabilisce che per la realizzazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo, è previsto un importo complessivo di euro 34 miliardi. Pertanto, le modifiche di cui al citato art. 42-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Allo stato attuale risulta completato il procedimento tecnico-amministrativo di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica ed è stato avviato l'iter per la redazione del progetto definitivo. Le risorse destinate alle spese per il personale della struttura commissariale, individuato secondo quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, trova copertura economica all'interno della contabilità speciale nel quadro economico di progetto.

A tal riguardo, l'accordo di programma previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del citato decreto-legge n. 23 del 2020, è stato recentemente formalizzato e si è in attesa del relativo perfezionamento. L'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori, previa ultimazione del progetto definitivo, realizzazione del progetto esecutivo ed acquisizione dell'effettiva disponibilità delle somme necessarie per la stipula di impegni giuridicamente vincolanti, è previsto nel corso dell'anno 2023.

I tempi di realizzazione dell'opera saranno dettagliati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, precisando che in sede di concorso di idee e di progetto di fattibilità era stata prevista una durata triennale di esecuzione lavori. Si evidenzia che fino ad oggi, in assenza della formalizzazione dell'accordo di programma, la Regione Siciliana – per il tramite dell'ASP di Siracusa – ha provveduto ad anticipare le somme sulla contabilità speciale del Commissario, indispensabili per garantire la copertura economica della fase di progettazione e l'operatività della struttura di supporto al Commissario.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre **2024**. L'incarico, secondo quanto previsto dal citato articolo 11-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021, è svolto a titolo gratuito.

Per quanto riguarda le spese di personale e di funzionamento della struttura a supporto del Commissario, si rimanda a quanto precisato in merito al successivo comma 2-bis tenuto conto delle modifiche alla struttura introdotte dallo stesso comma 2-bis e della proroga al 31 dicembre 2024 prevista dal presente comma.

***Il comma 2-bis reca plurime modifiche all'art. 11 - ter del decreto – legge n. 44 del 2021:***

***- incrementando di tre unità il contingente di personale, previsto dal comma 3 del citato art. 11 - ter e costituente la struttura di supporto del Commissario straordinario;***

***- eliminando dal comma 4, in coerenza con il trasferimento delle funzioni commissariali in capo al Presidente della Regione Siciliana, la necessità dell'intesa con la medesima Regione ai fini dell'utilizzazione degli uffici regionali per lo svolgimento delle attività di attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte del Commissario straordinario;***

***- inserendo un comma aggiuntivo 4-bis, recante la previsione della possibilità per il Commissario straordinario di nominare un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, al quale conferire un incarico di durata pari a quella del Commissario straordinario (31.12.2024);***



- stabilendo che sulla contabilità speciale di cui al comma 10 e intestata al Commissario straordinario affluiscano anche le risorse derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali e prevedendo una finalizzazione prioritaria delle risorse per l'acquisito di alloggi.

Il comma 2-ter dal punto di vista finanziario, prevede che ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 163.856 euro per l'anno 2023 e in 347.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, a legislazione vigente, garantisce la copertura finanziaria delle spese per il personale e per il funzionamento della struttura commissariale. Relativamente alla quantificazione di detti maggiori oneri, si precisa che sono stati considerati:

- in relazione alle tre unità aggiuntive di personale, i medesimi dati contenuti nella relazione tecnica afferenti all'art. 11 – ter, che indica un onere relativo al solo trattamento accessorio di 21.309 euro (di cui il 32,7% per oneri previdenziali e IRAP) per ciascuna delle unità di personale assegnate alla struttura commissariale, da cui consegue un maggiore onere, in considerazione delle citate tre unità aggiuntive, di euro 63.927 su base annua che, parametrata per il 2023 al periodo di effettivo utilizzo (10 mesi) si riduce, per detto anno, a euro 53.272;

- l'importo massimo riconoscibile al sub-commissario, ove nominato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (euro 100.000, annui a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione per un totale di 132.700), assumendo che la relativa nomina venga effettuata in data non anteriore al 1° marzo 2023 e che, pertanto, per il solo anno 2023, l'onere si riduca ad euro 110.584 euro comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.

**ART. 19 (Proroga in materia di stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto relativo agli ecosistemi e dell'Unità tecnica-amministrativa per la gestione dei rifiuti in Campania)**

Il **comma 1** intende prorogare dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", relativo alla stipula delle convenzioni per la concessione delle sovvenzioni nell'ambito del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati". Avendo contenuto ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Commi 2 e 3.** La proroga al 31 dicembre 2025 del termine di operatività dell'UTA e dei rapporti di lavoro in essere a tale data, è volta a garantirne la piena integrità e continuità operativa, rappresenta un'esigenza oggettiva per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La parte più rilevante dell'attività dell'UTA attiene alla gestione del contenzioso che, allo stato attuale, genera una massa debitoria accertata di circa 101,7 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i numerosi contenziosi in corso di definizione nel caso di pronunce giudiziali sfavorevoli per l'Amministrazione.

Nel corso del triennio 2023-2025, l'UTA, con le risorse disponibili e agli esiti delle attività di recupero intraprese e da intraprendere, sarebbe in grado di far fronte alle attività di estinzione della massa debitoria accertata e di eventuali nuove pronunce giudiziali sfavorevoli.

In particolare, si sottolinea come il contenzioso ha prodotto nell'anno in chiusura, 53 sentenze di cui 43 favorevoli o parzialmente favorevoli per un valore di circa 350 milioni di euro, a fronte di sentenze sfavorevoli per circa 34 milioni di euro.

Gli oneri necessari al funzionamento dell'UTA (compresi i costi per il conferente personale) anche per il triennio 2023-2025, comunque contenuti entro € 1.500.000,00/ anno, sono ampiamente e autonomamente assicurati dai proventi rinvenienti da piani di rientro attivi, già formalizzati ed operanti, relativi a specifiche posizioni debitorie verso l'UTA stessa del Comune di Salerno e del Comune di Napoli, senza alcun gravame sostanziale, quindi, per il bilancio dello Stato.



Nello specifico, il dato relativo ai costi di struttura (circa 1,5 milioni annui) si compone nel modo seguente:

- a) 1,3 milioni di euro per gli oneri relativi al personale dirigenziale ed “in comando” (2 dirigenti+30 unità + 3 PTU);
- b) 175 mila euro per i consulenti dell’Avvocatura di Stato e della Corte dei Conti (5 unità);
- c) 32 mila euro per compensi professionali esterni (1 unità) per cui persiste la necessità di avvalimento ed assolutamente non soggetta a stabilizzazione.

Con atti stragiudiziali, infatti, di rep. n. 74/2018 in data 21.6.2018 e rep. n. 82/2019 in data 9/12/2019 tra l’UTA e, rispettivamente, il Comune di Salerno e il Comune di Napoli, sono assicurate regolari rimesse annuali, pari a € 1.249.182,89 da parte del Comune di Salerno e € 4.387.588,64 da parte del Comune di Napoli, per complessivi € 5.636.771,53/anno, che sicuramente copriranno il periodo di proroga triennale.

La certezza, quindi, anche di tali sole risorse finanziarie, fondate su atti formali e già in corso di regolare esecuzione da parte dei Comuni di Salerno e Napoli, non gravanti sul bilancio dello Stato in quanto frutto dell’autonoma attività dell’UTA di recupero- giudiziale e stragiudiziale-di proprie posizioni creditorie, garantisce ampiamente la copertura di tutti gli oneri di funzionamento dell’UTA medesima per il triennio 2025-2025, inclusi quelli, prevedibilmente nuovi e maggiori, connessi alla indefettibile transizione digitale prevista ed auspicata per ogni struttura della Pubblica Amministrazione.

**ART. 20 (Proroga di termini in materia di politiche del mare)**

La disposizione, di natura ordinamentale, prevede la proroga del termine per la trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare.

**ART 20-bis. (Proroga dell’operatività del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate)**

*La disposizione prevede l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per 5 milioni di euro per l’anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**ART. 21 (Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)**

**Comma 1.** La disposizione, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l’estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell’ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all’espletamento delle attività info-operative.



Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

**Comma 2.** La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

**ART. 22 (Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19)**

La disposizione prevede, al **comma 1**, la proroga al 31 dicembre 2024 del regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e al 31 dicembre 2023 del termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo per la definizione delle modifiche da apportare all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione agli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa.

Il **comma 2** dispone la proroga dei termini di cui all'articolo 35, **comma 1**, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 relativi alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti; in particolare viene previsto che i termini di registrazione in scadenza: a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; c) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024; d) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 22-bis. (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)**

*La norma intende prorogare la data a decorrere dalla quale troveranno applicazione le sanzioni previste a carico dei beneficiari di erogazioni pubbliche per l'inadempimento degli obblighi di trasparenza introdotti dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"). In analogia alla relazione tecnica all'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva già disposto un differimento al 1° gennaio 2023, la proroga è neutrale sotto il profilo finanziario in quanto non derivano, in capo alle Amministrazioni, ulteriori attività da svolgere rispetto a quelle già in corso a legislazione vigente.*

**ART 22-ter. (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224)**

*La Legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l'art. 3 della legge 122/1992 distinguendo l'attività di autoriparazione in sole tre sezioni:*

- *Meccatronica*
- *Carrozzeria*
- *Gommista.*



*Le precedenti attività relative alle sezioni Meccanica/motoristica ed Elettrauto sono state accorpate nell'unica sezione denominata Meccatronica.*

*A seguito di tali modifiche normative le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all'attività di meccanica – motoristica che all'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di "meccatronica".*

*Le imprese invece che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto potevano continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023, a condizione che entro tale data le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese dovevano estendere l'abilitazione alla categoria mancante (meccanica - motoristica o elettrauto) tramite la frequenza con esito positivo degli appositi corsi di formazione regionali.*

*A seguito di quanto sopra riportato, decorso il termine del 4 gennaio 2023 senza l'adeguamento alla norma, il responsabile tecnico non può più abilitare l'impresa e pertanto deve comunicare la cessazione/sospensione dell'attività.*

*In assenza della comunicazione di cessazione/ sospensione dell'attività da parte dell'impresa/società, la CCIAA deve avviare il procedimento che condurrà alla inibizione dell'attività di meccanica – motoristica oppure di elettrauto. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.*

**ART. 22-quater. (Proroga in materia di Fondo nuove competenze)**

*La disposizione che proroga al 2023 le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.*

*Allo stato, il limite posto al 2022 alle intese volte a rimodulare l'orario di lavoro per finalizzarlo in parte a percorsi formativi, finanziati dal Fondo nuove competenze, non appare congruo.*

*Infatti, va preliminarmente evidenziato che le risorse assegnate dal DM 22 settembre 2022 ai fini del finanziamento delle intese del 2022, a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU affluite al PON SPAO per 1 miliardo di euro, in attuazione dell'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultano ancora capienti al fine di finanziare ulteriori intese, quindi anche oltre il limite del 31 dicembre 2022. Alla data del 28 gennaio 2023, infatti, risultano presentate al sistema istanze per poco meno di 860 milioni di euro, calcolati includendo in maniera prudenziale anche le domande allo stato di bozza. Restano pertanto ancora disponibili oltre 140 milioni di euro per le istanze da presentare entro il 28 febbraio, ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Commissario straordinario n. 320 del 10.11.2022.*

*Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale 22 settembre 2022, "eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese, anche realizzate nelle annualità precedenti al 2022, possono ritornare nella disponibilità del Fondo". Al riguardo, tali economie – dovute a revoche, rinunce e minori rendicontazioni – in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del Fondo (di cui all'avviso del 4 novembre 2020, inclusivo del rifinanziamento di cui al Decreto del Commissario straordinario 1° febbraio 2022, volto a soddisfare integralmente le istanze presentate) possono essere stimate, alla data del 19 gennaio 2023, in euro 150.951.466.*

*Infine, appare utile evidenziare che il Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 9030 in data 1.12.2022, ha stanziato, sulla Priorità 3 Nuove competenze per le transizioni digitale e verde, destinato principalmente all'intervento in questione, l'importo complessivo di euro 800.262.368,00, che potrà quindi essere utilizzato anche oltre il 2023.*




**ART. 23 (Disposizioni finanziarie)**

Prevede che ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

20/02/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



		Decreto legge n. 158/2022 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"															
		Saldo netto da finanziare															
		Fabbricazione						Indebitamento									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
Art.	Co.	descrizione	5/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	18-bis	Progr. al 31 dicembre 2023 conferimento incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici	S	C		15,8											
1	18-ter	Riduzione fondo per ripartire presso il Ministero della cultura di cui all'art.1 c. 632 della l.n. 157/2022	S	C		-15,8											
1-bis	5	Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato	S	C		8,1	8,1	11,1		8,1	8,1	11,1		8,1	8,1	11,1	
1-bis	5	Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato- effetti riflessi	e	V/C													
1-bis	6 lettera a)	Riduzione Fondo per le esigenze commesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, di cui all'articolo 1, comma 5 D.L. n.35/2005	S	C		-2,0	-2,4	-2,4		-2,0	-2,4	-2,4		-2,0	-2,4	-2,4	
1-bis	6 lettera b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608 legge n.232/2016-gestione e manutenzione piattaforma informatica su uso dati di pronazione (PR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	S	C		-1,2	-1,2	-1,2		-1,2	-1,2	-1,2		-1,2	-1,2	-1,2	
1-bis	6 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2 legge n.7/2006-numero verde per pratiche di mutazione genetica femminile	S	C		-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	
1-bis	6 lettera d)	Utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione delle norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'art. 16 del D.L.n. 341/2000	S	C		-4,7	-4,3	-7,3		-4,7	-4,3	-7,3		-4,7	-4,3	-7,3	
1-bis	6 lettera e)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	S	C													
1-bis	7	Disposizioni per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza	S	C		1,7											





2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
												F	G	H	I	J	K	L	M	N
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q				
Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
	7	Disposizioni per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza- effetti riflessi	e	t/c						0,8						0,8				
	8	Riduzione Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 607 legge n.234/2021	s	c		-1,7				-1,7						-1,7				
	8	Riduzione Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 607 legge n.234/2021- effetti riflessi	e	t/c						-0,8						-0,8				
	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni	s	c						10,1						10,1				
	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto	s	c						0,1						0,1				
	7	Prosecuzione attività Commissario delegato in favore dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina-rimborsi costi ai Comuni-struttura di supporto-effetti riflessi	e	t/c						0,0						0,0				
	8	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. 134/2008	s	k						-10,2						-10,2				
	9	Conservazione risorse per contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze Armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza COVID	s	c						1,1						1,1				
	9	Riduzione Tabella A Interno	s	c						-0,5						-0,5				
	9	Riduzione Tabella A Difesa	s	C						-0,5						-0,5				



2	A	B	C	D	E	F	G			H			I	J	K			L	M	N			O	P	Q
							Saldo netto da finanziare			Finanziamento					Indebitamento										
	Art.	Co.	descrizione	4/e natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025					
3	2	9	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l.n. 154/2008	s	k																				
24	2	9-ter	Contributo a favore delle associazioni combattentistiche	s	c		0,2					0,2				0,2									0,2
25	2	9-quater	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.l. n. 282/2004	s	c			-0,2				-0,2				-0,2									-0,2
26	3	5-bis	Contributo ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, di cui all'art. 1 c. 567 della L. n. 234/2021 - effetti nel 2043	s	c																				
27	3	5-bis	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 282/2004 - effetti nel 2043	s	c																				
28	3	7	Proroga commissione tecnica fino al 2023 per garantire il completamento delle attività del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), di cui all'articolo 1, comma 65 della legge n. 234/2021	s	c		0,2					0,2													0,2
29	3	7	Utilizzo Fondo per il risarcimento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34 ter comma 3 legge n. 196/2009	s	c		-0,2					-0,2													-0,2
30	3	7-bis	Oneri sostenuti da Consob in relazione alla Sugeris tecnica della Commissione per esame domande e ammissione al Fondo indennizzi risparmiatori	s	c		0,8					0,8													0,8
31	3	7-bis	Riduzione Fondo per il risarcimento dei residui passivi perenti di parte corrente - MEF di cui all'articolo 34 ter legge n.196/2009	s	c		-0,8					-0,8													-0,8
32	3	10-dieses	Rifinanziamento Fondo di cui all'articolo 1, comma 644 legge n.234/2021 conclusione programma caabbak	s	c		0,7					0,7													0,7
33	3	10-dieses	Riduzione Fondo per il risarcimento dei residui passivi perenti di parte corrente - MEF di cui all'articolo 34 ter legge n.196/2009	s	c		-0,7					-0,7													-0,7
34	3-bis	1	Annullamento integrale debiti di importo residuo fino a 1.000 euro per enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali-entrate da riscossione ruoli	e	t							-21,7	-4,7	-1,3	-4,7	-1,3	-21,7	-4,7	-1,3	-4,7	-1,3	-21,7	-4,7	-1,3	-1,3
35	3-bis	1	Recupero quota a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	e	ext			-0,1	0,0																
36	3-bis	1	Rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica (a carico dei singoli enti diversi dall'eraria)	s	c							2,8	2,8	2,8	2,8	2,8									2,8
37	3-bis	2	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.l. n. 282/2004	s	c		-0,9	-0,1	0,0			-0,9	-0,1	0,0											-0,9
38																									0,0



2	A	B	C	D	E	F	G			I	J	K			M	N	O			Q
							Saldo netto da finanziare					Fabbricato					Indebitamento			
	Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
3	3-bis	2	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008	s	k						-23,6	-7,4	-4,1		-23,6	-7,4	-4,1			
39	3-quinquies	1	Versamento all'eraria del bilancio dello Stato delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive non utilizzate	e	ext		30,0													
40																				
41	3-quinquies	1	Utilizzo nel 2023 delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive non utilizzate nel triennio 2020-2022	s	c		30,0				30,0				30,0					
42	3-quinquies	1	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008	s	k		0,0				-50,0				-30,0					
43	4	4 lettera a) punto 2	Proroga per il 2023 dei contatti di somministrazione e di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2022 presso l'Agenzia italiana del farmaco	s	c		1,4				1,4				1,4					
44	4	9	Riduzione tabella A-Salute	s	c		-1,4				-1,4				-1,4					
45	4	9-bis	Istituzione Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico Nazionale 2022-2027	s	c		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
46	4	9-ter	Riduzione Tabella A- Salute	s	c		-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0			-10,0
47	5	9 lettera c)	Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia	s	c		1,6	2,4			1,6	2,4			1,6	2,4				2,4
48	5	9 lettera c)	Misure per preservare le istituzioni scolastiche presenti prima del sisma e per consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia- effetti dilassi	e	V/c						0,8	1,2			0,8	1,2				1,2
49	5	9 lettera d)	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-1,6	-2,4			-1,6	-2,4			-1,6	-2,4				-2,4
50	5	11-ter	Risorse a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, di cui all'art. 1 c. 385 lettera h) della L. n. 208/2015	s	c		0,3				0,3				0,3					0,3
51	5	11-ter	Riduzione Tabella A- Istruzione e merito	s	c		-0,3				-0,3				-0,3					-0,3
52	7	3	Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Pietro Vanucci detto "Il Penigno"- spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato	s	c		0,2				0,2				0,2					0,2
53	7	3	Riduzione Tabella A Cultura	s	c		-0,2				-0,2				-0,2					-0,2
54	7	6	Proroga fino al 2023 della struttura di supporto per l'attuazione del Grande progetto Pompei	s	c						1,1				1,1					1,1



2	A	B	C	D	E	F	G			I	J	K			M	N	O			Q
							Saldo netto da finanziare					Fabbricato					Indebitamento			
3	Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
55	7	6	Riduzione Tabella A Cultura	s	c		-1,1				-1,1							-1,1		
56	7	6 lettera b)	Integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali	s	c		0,2				0,2							0,2		
57	7	6 lettera b)	Riduzione Tabella A-Cultura	s	c		-0,2				-0,2							-0,2		
58	7	7-bis	Proseguimento delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole di cui all'art. 1, c. 781, della L. n.234/2021.	s	c		0,6	2,7	2,7		0,6	2,7	2,7		0,6	2,7	2,7	0,6	2,7	
59	7	7-ter	Riduzione Tabella A- Cultura	s	c		-0,6	-2,7	-2,7		-0,6	-2,7	-2,7		-0,6	-2,7	-2,7	-0,6	-2,7	
60	8	5-6	Proroga al 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni insulari distaccate di Lipari e Portoferraio	s	c		0,1				0,1				0,1			0,1		
61	8	7	Riduzione tabella A Giustizia	s	c		-0,1				-0,1				-0,1			-0,1		
62	8	8-ter	Proroga al 31.12.2025 modifica circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti nonché delle relative sedi distaccate	s	c		1,5				1,5				1,5			1,5		
63	8	8-quater	Riduzione Tabella A- Giustizia	s	c		-1,5				-1,5				-1,5			-1,5		
64	8	10	Proroga sino al 31 marzo 2025 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della giustizia, al fine di garantire funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico	s	c		8,0	3,1	1,9		8,0	3,1	1,9		8,0	3,1	1,9	8,0	3,1	
65	8	10	Proroga fino al 31 marzo 2025 della durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della Giustizia, al fine di assicurare funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte alle gravi scoperture di organico - effetti riflessi	e	U/c						3,9	1,5	0,9		3,9	1,5	0,9	3,9	1,5	
66	8	11	Riduzione tabella A Giustizia	s	c		-8,0	-3,1	-1,9		-8,0	-3,1	-1,9		-8,0	-3,1	-1,9	-8,0	-3,1	
67	8	11-quater	Proroga termini per l'esecuzione delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui all'articolo 43 D.L. n.36/2022-danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8	s	c		1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
68	8	11-quinquies	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-1,8	-1,8	-1,8		-1,8	-1,8	-1,8		-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
69	9	4-ter	Proroga fino al 30 giugno 2023 svolgimento prestazione lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili-sostituzione personale scolastico	s	c		15,9				15,9				15,9			15,9		
70	9	4-ter	Proroga fino al 31 giugno 2023 svolgimento prestazione lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili-sostituzione personale scolastico- effetti riflessi	e	U/c						7,7				7,7			7,7		



2	3	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	Indebitamento			Fabbisogno				
																		O	P	Q	J	K	L	M	N
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L			
Art.	Co.	descrizione		4/e	natura	Saldo netto da finanziare		Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Fabbisogno		Fabbisogno		Fabbisogno		Fabbisogno		Fabbisogno		Fabbisogno			
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	4-quater lettera a)		Riduzione Tabella A - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	\$	c		-3,9																		
	4-quater lettera b)		Riduzione Tabella A - Ministero dell'istruzione e del merito	\$	c		-3,9																		
	4-quater lettera c)		Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	\$	c		-4,0																		
	4-quater lettera d)		Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 252/2004	\$	c		-4,0																		
	5		Proroga prestazione integrativa del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale	\$	c		39,1																		
	5		Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) D.L. n.185/2008	\$	c		-55,9																		
	2		Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.124/2022 - Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext		-70,0																		
	2		Proroga di un anno (al 31 dicembre 2023) conclusione della procedura di affidamento della concessione dell'autostrada A22 (Autobrennero) di cui all'articolo 2 comma 1 bis DL n.124/2022 - maggiore spesa derivante dal mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	\$	c																				
	3 lettera a)		Utilizzo Fondo per il risarcimento straordinario dei residui passivi di parte corrente MEF, di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	\$	c		-10,0																		
	3 lettera b)		Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 252/2004	\$	c		-20,0																		
	3 lettera c)		Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	\$	c		-25,0																		
	3 lettera d)		Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014	\$	c		-15,0																		
	4		Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione lighi di Garda, Maggiore e di Como	e	ext		-0,9																		
	4		Mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato utili di gestione servizi pubblici di navigazione lighi di Garda, Maggiore e di Como-maggiore spesa	\$	c																				
	11		Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 199 della legge n. 190/2014	\$	c		-0,9																		
	7-bis		Contributi da parte delle Autorità di sistema portuale a favore dei lavoratori portuali per mancate giornate lavorative in relazione alla crisi economica e finanziaria derivante dal conflitto bellico in Ucraina	\$	c																				



2	A	B	C	D	E	F	G			H			I	J	K			L	M	N	O			P	Q
							Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare					Fabbisogno						Indebitamento				
	Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
87	10	7-bis	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.l. n. 154/2008	s	k						-3,0											-3,0			
88	10	10-ter	Contributo al Comune di Lampedusa e Linosa in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di immigrati nell'anno 2022.	s	c			2,5				2,5											2,5		
89	10	10-quater	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-2,5				-2,5											-2,5		
90	10	11-quater	Proroga Commissario straordinario del Governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso di cui all'articolo 4 ter comma 1 D.L. n. 32/2019	s	c			0,2	1,4			0,2	1,4										0,2	1,4	
91	10	11-quinquies	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c			-0,2	-1,4			-0,2	-1,4										-0,2	-1,4	
92	10	11-terdecies	Proroga contributo corrisposto da Enac per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania	s	c			0,2				0,2											0,2		
93	10	11-quadecies	Riduzione Tabella A- MIT	s	c			-0,2				-0,2											-0,2		
94	12	6	Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva - Rimborso degli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete	s	c			0,3	0,3			0,3	0,3										0,3	0,3	
95	12	6	Riduzione tabella A- MACCI	s	c			-0,3	-0,3			-0,3	-0,3										-0,3	-0,3	
96	15	1-septies	Proroga incremento del 20% delle quote deducibili per le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, di cui all'art.1, c. 509 della L. n. 160/2019- IRES	e	t			-0,8	-0,5			-0,8	-0,5										-0,8	-0,5	
97	15	1-septies	Proroga incremento del 20% delle quote deducibili per le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, di cui all'art.1, c. 509 della L. n. 160/2019- IRES	e	t			-0,5	-0,3			-0,5	-0,3										-0,5	-0,3	
98	15	1-otties	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. n. 499/1999- finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	s	k			-1,3	-0,7			-1,3	-0,7										-1,3	-0,7	
99	15	1-novies	Eserzione da imposta ipotecaria e catastale degli atti di trasferimento a titolo oneroso a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di terreni interessati dalla Xylella fastidiosa	e	t			-0,4				-0,4											-0,4		
100	15	1-novies	Eserzione da imposta di registro degli atti di trasferimento a titolo oneroso a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di terreni interessati dalla Xylella fastidiosa	e	t			-1,6				-1,6											-1,6		
101	15	1-decies	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. n. 499/1999- finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	s	k			-2,0				-2,0											-2,0		
102	15	2	Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EPLU- Eriario	e	t																			-0,7	



2	A	B	C	D	E	F	G			H			I	J	K			L	M	N	O			P	Q
							Saldo netto da finanziare			Indebitamento															
3	Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
103	15	2	Sospensione fino al 2023 cartelle di pagamento nei confronti dell'EPL - Altri enti	e	t						-0,3											-0,3			
104	15	4	Riduzione tabella A MPAAF	s	c		-0,9															-0,9			
105	15-bis	2	Modifiche all'Art.1 c. 986 della legge n. 234/2021-Disposizioni in materia di accisa sulla birra-accise	e	t		-7,1															-7,1			
106	15-bis	2	Modifiche all'Art.1 c. 986 della legge n. 234/2021-Disposizioni in materia di accisa sulla birra-IVA	e	t		-1,1															-1,1			
107	15-bis	2	Modifiche all'Art.1 c. 986 della legge n. 234/2021-Disposizioni in materia di accisa sulla birra-IRPEE/IRRES	e	t			0,2	-0,1							0,2	-0,1						0,2	-0,1	
108	15-bis	2	Modifiche all'Art.1 c. 986 della legge n. 234/2021-Disposizioni in materia di accisa sulla birra-IRAP	e	t											0,7	-0,3						0,7	-0,3	
109	15-bis	2	Modifiche all'Art.1 c. 986 della legge n. 234/2021-Disposizioni in materia di accisa sulla birra-IRAP	s	c			-0,7	0,3																
110	15-bis	5	Incremento Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del MASAF	s	c			0,8								0,8								0,8	
111	15-bis	6	Riduzione Tabella A- MASAF	s	c		-8,2		-0,4								-0,4						-8,2	-0,4	
112	16	5	Trattamento da parte della Società Sport e Salute Spa delle somme ad essa trasferite non ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non utilizzate	s	c						14,5												14,5		
113	16	5	Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del Dn. n. 154/2008	s	k						-14,5												-14,5		
114	18	2-bis	Spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina	s	c		0,2	0,3								0,2	0,3					0,2	0,3		
115	18	2-bis	Spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale per il risanamento delle baraccopoli di Messina- effetti riflessi	e	V/c						0,1					0,1						0,1		0,2	
116	18	2-ter	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		-0,2	-0,3								-0,2	-0,3					-0,2	-0,3		



2	A	B	C	D	E	F	G			I	J	K			M	N	O			Q		
							Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento					
3	Art.	Co.	descrizione	4/e	natura	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
117	20-bis	1	Incremento Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali spuntagliate, di cui all'art. 6 c. 7 del D.L. n. 81/2007	s	c		5,0					5,0							5,0			
118	20-bis	2	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 282/2004	s	c		-5,0					-5,0							-5,0			
119			<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		-70,0	18,1	-1,3	-0,8	-0,8	0,0	-16,8	3,9	0,0	-16,8	1,6	3,9	0,0	-16,8	1,6	3,9	
120			<b>TOTALE SPESSE</b>	s		-70,0	-1,7	-1,3	-0,8	-0,8	0,0	-32,8	-2,4	-2,4	0,0	-32,8	-5,2	-2,4	0,0	-32,8	-5,2	-2,4
121			<b>SAUDIO</b>			0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	6,3	6,3	16,8	6,8	6,3	0,0	16,8	6,8	6,3	





## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Seguito esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone .....	201
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO

*Lunedì 20 febbraio 2023.*

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Seguito esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17 alle 17.10.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	208

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». Atto n. 22 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	206
ERRATA CORRIGE .....	207

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri **Matilde Siracusano**.

#### La seduta comincia alle 16.25.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

**Ciro MASCHIO**, *presidente*, avverte che le Commissioni di merito, I e V, hanno chiesto di ricevere il parere sul provvedimento in titolo entro la seduta odierna.

**Pietro PITTALIS** (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione svolge oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 888 Governo).

Osserva che il testo risultante dall'esame presso il Senato presenta un contenuto ampio, per la cui illustrazione si rinvia alla documentazione degli uffici. La presente relazione si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia.

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione fissa al 31 maggio 2023 la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 (n. 127 del 2022).

Per quanto attiene al contenuto del decreto-legge in esame, viene in rilievo l'articolo 8, che reca specificatamente proroghe di termini in materia di giustizia.

Più in particolare, l'articolo proroga al 31 dicembre 2023: la facoltà di svolgere, in deroga alla disciplina generale, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna e di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario. La prima proroga viene rinnovata dal 2013 (comma 1); la seconda dal 2019, nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia (comma 2); la possibilità di avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per gli uffici giudiziari per attività di custodia, telefonia e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi da concludere con le amministrazioni locali. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2015 e più volte prorogato. Il provvedimento inoltre prevede che, anche per l'anno 2023, così come avvenuto dal 2018, gli uffici giudiziari possano avvalersi, previa l'autorizzazione del Ministero della giustizia, del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di spesa già previsti (comma 3); il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019 e più volte prorogato (comma 4); il blocco per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2021 (comma 4-bis).

Segnala che, con riferimento all'esercizio della professione forense, viene da un lato prorogata di un ulteriore anno (e dunque fino al 2 febbraio 2024) la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012 e, dall'altro, differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023. Si tratta di un ulteriore differimento del termine per l'acquisizione di efficacia della riforma, originariamente fissato dal legislatore decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (comma 4-ter).

L'articolo 8, commi da 5 a 7, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine, fissato originariamente nel 2016, per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2011, dettando le relative norme di coordinamento e di copertura finanziaria. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, la proroga al 31 dicembre 2023 era già stata disposta con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Per quanto attiene alla giustizia civile, l'articolo 8, comma 8 prevede che continuino ad applicarsi rispettivamente alle udienze (è stato soppresso il riferimento presente nel testo attualmente vigente alle camere di consiglio) da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023 le disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. La norma fa salva la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 della c.d. riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022).

Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, con-

tenute nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto « Sostegni-bis »). La proroga retroagisce al 1° gennaio 2023;

Il comma 8-ter differisce al 1° gennaio 2025 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria (comma 8-quater).

Il comma 9 proroga fino al 31 maggio 2023 (28 febbraio 2023 nel testo vigente del decreto-legge) l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.

Il comma 9-bis prevede che le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022) in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023 (anziché successivamente al 28 febbraio 2023);

Il comma 10 prevede la proroga fino al 31 marzo 2025 dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, nonché dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020 concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato e digitalizzazione del processo penale. Si rammenta che i contratti di cui al citato comma 925 erano già prorogati al 31 dicembre 2022. Tale proroga viene motivata con esigenze di rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e di garanzia della funzionalità degli uffici giudiziari.

Il comma 10-bis proroga il termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1 e ne incrementa il numero di unità di personale assumibile (da 1.200 a 1.251 unità),

definendone le relative coperture (comma 11).

Il comma 11 consente, inoltre al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 – in deroga al termine ordinario di due anni – le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia.

I commi da 11-ter a 11-quinquies, incrementa la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, e proroga anche i termini per l'esercizio delle azioni processuali.

Tra le altre misure previste dal decreto-legge che investono profili di interesse della Commissione Giustizia segnala l'articolo 2-bis, commi 7 e 8, con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria bandito con decreto 24 giugno 2021, riducono a otto mesi dalla data dell'inizio la durata del corso di formazione e di tirocinio e autorizzano l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie già approvate.

Evidenzia inoltre che l'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni diviene a regime dal 1° gennaio 2028) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico: il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settanta-

treesimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2027.

L'articolo 6, comma 8-*bis*, concerne la proroga al 31 dicembre 2023 dell'ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

Segnala infine che l'articolo 14, comma 1, proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.

Ancora, l'articolo 21, comma 2, proroga di un anno (dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio – anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) – può richiedere che i direttori dell'AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (l'Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà introdotta in via transitoria fino al 31 gennaio 2016 è stata costantemente prorogata.

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come il MoVimento 5 Stelle sia contrario al provvedimento nel suo complesso, i cui contenuti non condivide.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, osserva che sebbene presso l'altro ramo del Parlamento siano stati accolti alcuni emendamenti del suo gruppo – in particolare quello relativo alla proroga delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, che consentirà quindi l'assunzione di questi profili necessari agli uffici giudiziari, e quello relativo alla proroga della modalità di iscrizione per il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori – non è stato tuttavia recepito l'emendamento più importante, che raccogliendo l'accorato appello del mondo dell'avvocatura e di tutti gli addetti ai lavori, chiedeva di ripristinare al 30 giugno prossimo la data di entrata in vigore della riforma del processo civile che la legge di bilancio per il 2023 aveva anticipato.

Ritiene che tale istanza fosse valida in quanto molte questioni interpretative non sono state ancora risolte e sarebbe stato necessario disporre del tempo necessario per sciogliere, anche con il contributo del dibattito dottrinale, i nodi irrisolti.

Osserva quindi come la maggioranza, nel tentativo di accelerare, otterrà invece il risultato di rallentare ulteriormente la durata dei processi civili, in particolare dei procedimenti di primo grado, il cui rito viene interamente riscritto.

A suo avviso, infatti, ci sarà chi per prudenza non intraprenderà questo tipo di procedimenti e chi invece, si imbatte in questioni interpretative la cui conseguenza sarà quella di incrementare ulteriormente i procedimenti per dirimere i contenziosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.30.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».**

**Atto n. 22.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea "EPPO"».

Preliminarmente, è da evidenziare che il citato decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 (art. 4, l. n. 117 del 2019), emanando le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del citato regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. In particolare, armonizzando il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», il citato decreto legislativo n. 9 del 2021 riguarda le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali

nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

Il provvedimento in esame è stato adottato in attuazione della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo conferita, in via generale, per i 24 mesi successivi all'emanazione di decreti legislativi adottati in attuazione di deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea.

Ricorda che il Regolamento UE/1939/2017, entrato in vigore il 20 novembre 2017, ha previsto l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»). L'EPPO ha sede in Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 – cosiddetta Direttiva PIF), anche se commessi in forma associata, e quelli indissolubilmente connessi. La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri.

Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, segnala che esso si compone di soli due articoli, essendo l'intervento correttivo motivato – come viene esplicitato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – «dalla necessità di far fronte ad una problematica di assai circoscritto rilievo». In particolare, sempre secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, esso è finalizzato, da un lato, a garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia di documentazione afferente l'attività di intercettazione di pertinenza della Procura europea,

Pertanto, si è ritenuto necessario provvedere alla creazione di un «archivio ri-

servato », distinto da quelli già previsti dall'ordinamento vigente.

L'articolo 1 del provvedimento in esame introduce quindi un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.

In particolare, al comma 1, si prevede che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto « sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea ».

A tal proposito, si segnala che – come esplicitato nella relazione illustrativa – in tale archivio dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall'EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all'EPPO.

L'archivio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, dovrà essere costituito dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e avrà sede presso la procura della Repubblica di Roma. Inoltre, si prevede la possibilità, ove necessario, di istituire con le stesse modalità, ulteriori archivi su base territoriale nelle sedi dei procuratori europei delegati individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

Infine, l'articolo 2 dello schema di decreto reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.40.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 62 del 15 febbraio 2023, a pagina 21, prima colonna, seconda riga, sostituire le parole da: « *Al comma 1,* » fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'indagata sia stata già dichiarata recidiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o sia stata dichiarata delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale »;

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sono sempre valutate le eventuali dichiarazioni di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o di abitudine e professionalità di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale ».

**1.1.** Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.

ALLEGATO

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione fissa al 31 maggio 2023 la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 (n. 127 del 2022);

l'articolo 8 reca proroghe di termini in materia di giustizia, con riguardo:

*a)* alle funzioni di dirigenti di istituto penitenziario;

*b)* alla possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale;

*c)* alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia;

*d)* all'esercizio della professione forense, con riferimento al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e all'esame di Stato;

*e)* alle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e al rilascio in forma telematica della formula esecutiva;

*f)* alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti;

*g)* al pagamento con sistemi telematici in materia di spese di giustizia;

*h)* all'ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie;

*i)* ai contratti a tempo determinato personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia;

*j)* alle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia di personale amministrativo non dirigenziale;

*k)* alle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto;

*l)* al ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich;

il medesimo provvedimento prevede ulteriori misure che investono profili di interesse della Commissione Giustizia, tra cui:

*m)* l'articolo 2-*bis*, commi 7 e 8, con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria;

*n)* l'articolo 3, comma 6, in merito ai termini di cessazione dell'incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado;

*o)* l'articolo 6, comma 8-*bis* in merito alle modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni;

*p)* l'articolo 14, comma 1, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei



componenti del Consiglio della magistratura militare;

q) l'articolo 21, comma 2, che proroga di un anno la disposizione in merito che autorizza i direttori dell'AISE e dell'AISI o altro personale dipendente espressamente delegato a svolgere colloqui

investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/22: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	210
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	213
RISOLUZIONI:	
7-00049 Tremonti: Sul riconoscimento dell' <i>Holodomor</i> come genocidio ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	213

##### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

##### La seduta comincia alle 16.10.

**DL 198/22: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che si prevede che la discussione generale del provvedimento in Assemblea abbia inizio domani, martedì 21 febbraio; pertanto,

la Commissione dovrà esprimere il parere entro la giornata odierna.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, sottolinea che, per quanto attiene agli ambiti di competenza della III Commissione, il provvedimento – che si compone di ventiquattro articoli – prevede, all'articolo 13, comma 1, la proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.

Segnala che, come precisato nella relazione illustrativa del Governo, la proroga relativa a tutti i servizi in rete del Ministero degli esteri e della Cooperazione Internazionale rivolti ai cittadini all'estero, « consentirà di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati per l'impossibilità per gli utenti di identificarsi

e accedere ai servizi *online* ». A tal riguardo, il Governo fa presente che « le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli “Identity Provider” abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all'estero ». In particolare, si precisa che « i connazionali sono obbligati a ricorrere a forme di riconoscimento a distanza, che sono spesso a pagamento o risultano troppo complicate per un'utenza anche anziana. Inoltre, le modalità di riconoscimento da remoto *online*, nella quasi totalità, prevedono che il cittadino sia in possesso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o della firma digitale, strumenti, anch'essi, ancora poco diffusi all'estero ».

Peraltro, ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quello stesso termine – 28 febbraio 2021 – è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Rileva che il medesimo articolo 13, ai commi 2 e 3 interviene sulla disciplina delle misure di intervento straordinario del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino, disponendo altresì la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del loro termine di operatività.

Ricorda che il Fondo in questione – rifinanziato con complessivi 1,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022, con 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 – è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE.

Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento in esame è connesso alla estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », adottato dalla Commissione europea per consentire ai Paesi membri dell'UE di adottare misure di supporto al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Più specificamente, precisa che il comma 2 dell'articolo 13 modifica la disciplina delle misure a favore di imprese esportatrici o che hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia, prevedendo che il fatturato medio realizzato da tali aziende negli esercizi 2020 e 2021 sia pari almeno, non più al 20, ma al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale: in tal caso, in deroga alla disciplina del Fondo 394/1981, si applica una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto fino al 40 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

Evidenzia che viene prorogata al 31 dicembre 2023 anche la possibilità di sospendere – fino a dodici mesi – il pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022, sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione russa o Bielorussia.

Quanto al comma 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, sottolinea che esso consente il cofinanziamento a fondo perduto, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, a favore di imprese – considerate singolarmente o a livello di gruppo – che devono affrontare gli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti, anche a livello di filiera.

Rimanendo sempre sull'articolo 13, segnala anche il comma 5, che proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme – non ancora spese – che il nostro Paese aveva

versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, finalità non più attuale dopo la conclusione della presenza internazionale.

In proposito, ricorda che tali somme, versate alla NATO e al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, sono riassegnate al MAECI per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari in aree di crisi.

Al riguardo, segnala che, dal 2014 al 2021, i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF, gestito dalla NATO) e alle forze di sicurezza afgane (fondo LOTFA, gestito da UNDP). Gli interventi contemplati dalla disposizione in esame comprendono, oltre ad attività di assistenza per la popolazione afgana – compreso il sostegno alla ricollocazione di rifugiati in altri Paesi e la promozione di programmi internazionali di gestione e di mitigazione degli effetti dei flussi migratori nella regione a seguito della crisi afgana – anche interventi a favore di altre aree di crisi, a cominciare dall'Ucraina. Parte dei fondi è invece destinata al potenziamento della rete diplomatica e consolare.

Menziona anche l'articolo 12, comma 5, che affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di predisporre una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Rileva che con tale disposizione si dà attuazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica ed esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato e degli accordi ad essi complementari stipulati nel 1929, delle modifiche ad essi apportate nel 1985, non-

ché dei successivi accordi complementari ed integrativi, tra i quali il sopra citato Accordo in materia di radiofrequenze.

Segnala che il successivo comma 6, al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile la capacità trasmissiva, reca un'autorizzazione di spesa di 338 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023: alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando a tal fine l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Da ultimo, segnala i commi 6-*quater* e 6-*quinquies* del medesimo articolo 12, che intervengono sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, in base alla disciplina vigente, i rottami ferrosi. In particolare, il comma 6-*quater* differisce l'operatività di tali disposizioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Contestualmente, ridimensiona l'obbligo di notifica preventiva, ancorandolo a quantitativi determinati: più di 250 tonnellate per ogni operazione, o 500 tonnellate nell'arco di un mese solare.

Osserva che il comma 6-*quinquies* dispone che l'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30 mila euro per ogni singola operazione.

Ricorda che l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo – introdotto nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 21 del 2022 – è finalizzato a tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche; tali materie prime, infatti, sono fon-

damentali per numerose attività industriali, in particolare per la transizione ecologica: vengono utilizzate, per esempio, nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie, con una domanda prevista in continua crescita nei prossimi anni.

Sulla base di queste premesse, formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), pur evidenziando la contrarietà del proprio gruppo politico al provvedimento nel suo complesso, esprime apprezzamento per le misure oggetto del parere, e precisamente: per gli aiuti a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto in Ucraina; per la riallocazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle somme – non ancora spese – destinate al sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, reindirizzandole verso il potenziamento della rete diplomatica e consolare e il finanziamento d'interventi umanitari in aree di crisi; e, infine, per le azioni a tutela dei nostri connazionali all'estero.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, preannuncia l'astensione del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giangiaco CALOVINI (FDI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere favorevole presentata dal collega Billi.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) dichiara, a sua volta, il voto favorevole di Forza Italia.

Arnaldo LOMUTI (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, a maggioranza dei presenti, la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 16.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

#### RISOLUZIONI

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**7-00049 Tremonti: Sul riconoscimento dell'*Holodomor* come genocidio.**

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giangiaco CALOVINI (FDI), in qualità di cofirmatario, ne illustra il contenuto, segnalando l'importanza di un'approvazione unanime dell'atto di indirizzo per dare il senso dell'attenzione dell'Italia per l'Ucraina ad un anno dall'invasione russa.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, l'atto di indirizzo in esame, pur esprimendo rammarico per la scelta di Fratelli d'Italia di presentare un testo senza consultare preventivamente le altre forze politiche, che pure avevano depositato mozioni di analogo contenuto da sottoporre all'esame dell'Aula.

Venendo al merito, sottolinea che si tratta di una risoluzione di portata storica, che sancisce un principio già affermato da altri Parlamenti europei, tanto più che quest'anno ricorre il 90° anniversario dell'*Holodomor*. Sottolinea che esso è un fondamento dell'identità ucraina, simbolo del rifiuto di ogni regime oppressivo e della adesione ai valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, che sono alla base della costruzione europea. Ricor-

dando i meriti di studiosi come Andrea Graziosi e Anne Applebaum nella ricostruzione storica del crimine perpetrato dal regime sovietico ai danni del popolo ucraino, evidenzia che la risoluzione in esame può contribuire a consolidare la comunanza di intenti tra Italia ed Ucraina, nel quadro di una comune appartenenza europea.

Simone BILLI (LEGA) sottoscrive l'atto di indirizzo a nome dei colleghi della Lega, sottolineando l'importanza di un'approvazione unanime, a un anno dallo scoppio della guerra di aggressione della Federazione russa e nell'imminenza della missione a Kiev del Presidente del Consiglio Meloni. A suo avviso, è doveroso che la Commissione si unisca nella ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nello specifico di quello comunista, che si è reso responsabile di un crimine così orrendo.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) sottoscrive la risoluzione a nome del gruppo di Forza Italia, preannunciando il voto favorevole.

Federica ONORI (M5S), dichiarando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, sottoscrive l'atto di indirizzo a nome dei colleghi del proprio gruppo.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), a sua volta, sottoscrive la risoluzione a nome dei mem-

bri del proprio gruppo, preannunciando il voto favorevole.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime grande apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Commissione, che può contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su un evento così drammaticamente rilevante della storia europea. Ricordando di aver appreso, con sgomento, dell'esistenza di questo genocidio nel corso dei suoi studi giovanili a Mosca, sottolinea che il Governo condivide pienamente la condanna dei regimi dittatoriali e delle efferatezze da essi commesse, che non vuol dire criminalizzare un intero Paese – la Russia –, la sua cultura e il suo popolo. Segnala, infine, che con l'approvazione dell'atto in esame la Camera dei deputati si associa alle iniziative analoghe già assunte da altri Parlamenti europei, a conferma dell'unità del mondo libero contro ogni forma di totalitarismo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, sottolinea l'importanza che la Commissione abbia maturato una convergenza unanime, su un tema così delicato, proprio nell'anniversario dell'inizio della guerra di aggressione russa.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 16.45.**

ALLEGATO

**DL 198/22: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 888, d'iniziativa del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

valutate positivamente le seguenti disposizioni di cui all'articolo 13:

il comma 1, che dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, evitando il rischio di una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati;

i commi 2 e 3, che prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto in Ucraina;

il comma 5, che proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le somme – non ancora spese – che il nostro Paese aveva versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane, reindirizzandole verso il potenzia-

mento della rete diplomatica e consolare e il finanziamento d'interventi umanitari in aree di crisi;

rilevato che l'articolo 12, comma 5, affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di predisporre una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede in materia di radiofrequenze del giugno 2010;

valutate positivamente le norme di cui all'articolo 12, commi 6-*quater* e 6-*quinq*ue che, rispettivamente, differiscono al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle esportazioni delle materie prime critiche, fondamentali per l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche, e sopprimono l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa notifica di esportazioni effettuate sino al 31 dicembre 2022,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego Di Cremnago.*

#### La seduta comincia alle 13.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 198 del 2022, pur intervenendo in numerosi ambiti tematici, è caratterizzato dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, nonché introdurre regimi transitori. Rileva, quindi, che sul provvedimento, giunto alla Camera approvato con modificazioni in prima lettura dal Senato, la Commissione difesa è chiamata a rendere il prescritto parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio.

Venendo, poi, alle parti di competenza della Commissione, segnala innanzitutto i commi 1 e 2, lettera *b*) dell'articolo 1, che prorogano, fino al 31 dicembre 2023, le autorizzazioni alle assunzioni per le esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, già prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, il successivo comma 8 proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie che straordinarie, previste da una serie di norme di settore riferite anche all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, mentre il comma 9 differisce al triennio 2022-2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero della difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale da impiegare negli arsenali e stabilimenti militari. Riguardo a quest'ultima disposizione evidenzia che la relazione illustrativa precisa che la proroga è volta a finalizzare una procedura di assunzione riguardante il personale civile del Ministero della difesa già avviata nell'anno in corso e che, con il differimento operato dalla norma, si intende esclusivamente posticipare il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio dei vincitori della predetta procedura selettiva.



Sempre con riguardo al personale, osserva che il comma 10 proroga, per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, originariamente prevista per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021, mentre il comma 11 proroga al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto. Al proposito ricorda che il decreto-legge n. 104 del 2020 aveva autorizzato l'assunzione di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni. Segnala, inoltre, che nella relazione illustrativa si rappresenta che la necessità degli interventi di cui ai citati commi 9, 10 e 11 deriva dalla situazione di forte carenza di personale civile, soprattutto nei settori tecnici e produttivi dell'Amministrazione maggiormente connessi alle attività di supporto alle funzioni di difesa e, pertanto, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

Passando all'articolo 2, rileva che il comma 2, alla lettera c) estende al 2023 l'autorizzazione a impiegare le risorse stanziare dagli articoli 74-*bis* e 74-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 non utilizzate nello stesso anno e destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate che, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso per effetto diretto o come concausa del contagio dal virus. La necessità della proroga deriva dall'esigenza di mantenere a bilancio quelle risorse che non si è potuto utilizzare, poiché al 31 dicembre 2021 non risultava perfezionato l'*iter* di adozione dei due decreti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa che avrebbero do-

vuto individuare sia i soggetti fruitori del contributo, sia le misure applicative, anche al fine del rispetto del limite di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno dei due Ministeri interessati. Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla pari a 1 miliardo e 100 mila euro per l'anno 2023.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni dell'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato durante l'esame in sede referente, che prevedono che, fino al 31 dicembre 2026, si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minore ed esterna. Inoltre si dispone anche la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e una durata abbreviata dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato. La semplificazione ha per oggetto le modalità di svolgimento dei corsi che prevedono l'effettuazione delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza e potrà riguardare sia i concorsi da indirsi sia quelli già indetti purché ancora non sia stata avviata alcuna fase concorsuale.

L'articolo 8, comma 8-*bis*, proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, previste dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 e, inoltre, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli effetti dell'applicazione della citata disposizione siano fatti salvi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Da ultimo osserva che l'articolo 14 proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge n. 71 del 2022 recante alcune deleghe al Governo finalizzate ad adeguare, sia sul piano formale, sia

sul piano sostanziale, la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare alla riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario. Ricorda, infatti, che il Codice dell'ordinamento militare (articolo 69, comma 4) prevede che le elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare siano indette con decreto del suo presidente, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita e che l'articolo 40 della legge n. 71 del 2022 contiene una delega per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, indicando i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati. Inoltre, la lettera e) del citato articolo 40 prevede che al Consiglio superiore della magistratura si applichino le disposizioni che regolano il funzionamento al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, delegando altresì il Governo ad aumentare da 2 a 4 il numero dei componenti eletti, al fine di garantire la maggioranza di tale componente elettiva. Infine, ricorda che lo stesso articolo 40 prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei pareri parlamentari.

Conclude formulando una valutazione positiva sulle disposizioni del provvedimento che interessano il comparto difesa e sicurezza e, pertanto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, ad integrazione di quanto esposto dal relatore, fornisce un contributo relativo agli organici civili della Difesa, ricordando che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 prevede un organico di complessive 27.926 unità appartenenti a vari profili e qualifiche e che la legge n. 244 del 2012 ha previsto la riduzione a 20.000 unità, da conseguire entro il 2024. Ricorda, inoltre, che analogo termine previsto per la riduzione degli organici delle Forze armate è

stato prolungato al 2034 dalla legge 5 agosto 2022, n. 119. Sottolinea, quindi, che negli anni si è assistito a una progressiva riduzione del personale civile, specialmente nell'area tecnico-industriale, e alla data del 20 dicembre 2022 risultano presenti 18.504 unità che, a fronte delle cessazioni dal servizio previste nel 2023 e nel 2024, si stima scenderanno a 17.279 unità al 1° gennaio 2025. Segnala, quindi, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 la Difesa è stata autorizzata ad assumere 2.430 unità di personale civile di vari profili e qualifiche e che, con il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 è stata programmata l'assunzione di ulteriori 2.244 unità.

Quanto ai concorsi, fa presente che sono in atto due procedure per complessive 333 unità non dirigenziali di profili destinati in particolare all'area produttiva industriale dei poli, arsenali e stabilimenti militari, un concorso per 315 unità non dirigenziali per esigenze dell'Arsenale militare di Taranto, un concorso per 15 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, un concorso per la selezione di quattro professori per esigenze del Centro Alti Studi della Difesa (CASD), nonché l'inserimento in servizio di 180 funzionari amministrativi.

Infine, segnala che è stato predisposto il bando per un ulteriore concorso per 431 unità di personale non dirigenziale, 57 unità di area III e 374 unità di area II.

Marco PELLEGRINI (M5S) prende atto dell'ampia relazione relativa ai profili di competenza della Commissione e, tuttavia, preannuncia un voto contrario da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle per ragioni che attengono principalmente a questioni di metodo. Osserva, infatti, che non sarà possibile migliorare il provvedimento in quanto il testo giunge alla Camera immutabile, dovendo il decreto-legge essere convertito entro la settimana e avendo il Governo già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Piero FASSINO (PD) evidenzia come il provvedimento sia assai ampio e complesso

e presenti, con riguardo ad alcune parti che non interessano il comparto della Difesa, aspetti sui quali il Partito democratico nutre dubbi e perplessità. Preannuncia, quindi, il voto di astensione proprio e del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

- DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 220

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

#### La seduta comincia alle 16.35.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea DE BERTOLDI (FdI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legisla-

tivi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 888).

Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato e che si compone ora di 46 articoli, reca disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Proroga inoltre i termini per l'esercizio di alcune deleghe legislative.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.

Segnala innanzitutto che l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione, proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali prevista dall'articolo 2 della legge annuale per la concorrenza 2021.

Inoltre, con specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega per il

riordino e la semplificazione della disciplina delle menzionate concessioni, prevista dall'articolo 4 della legge annuale per la concorrenza 2021.

Passando alle disposizioni del decreto-legge, evidenzia che l'articolo 1 proroga i termini di autorizzazioni alle assunzioni presso la pubblica amministrazione. I commi 3, 4, lettera c), e 12 si riferiscono in particolare ad assunzioni presso le Agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, il comma 14 del medesimo articolo proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ricorda che l'autorizzazione alle assunzioni in oggetto era stata prevista, per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, in relazione alle nuove competenze, previste dalla stessa legge n. 130, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituiti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

I commi 7 e 8 dell'articolo 1-bis, prevedono la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori della stessa Guardia di finanza e provvedono alla copertura del relativo onere.

In particolare si stabilisce che, al fine di potenziare il ruolo degli ispettori della Guardia di finanza, i marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione straordinaria per titoli, prevista dall'articolo 36, comma 15-duodecies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, siano comunque promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023 se in servizio permanente a tale data e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta.

L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.

La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità conseguenti all'adozione delle misure a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19, è in via di ultimazione e sarà disponibile solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023.

L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2023 il divieto transitorio di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Con il comma 3 del medesimo articolo si proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

L'articolo 3, comma 4, proroga per l'anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT, del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, recante riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età si applica a decorrere dal 1°

gennaio 2028. Sono conseguentemente prorogate di un anno le norme che dispongono la graduale riduzione del limite massimo di età dei giudici tributari.

L'articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'articolo 3, comma 7-*bis*, proroga per l'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori – FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3, comma 8, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

L'articolo 3, comma 9, estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di « sterilizzazione » prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020.

Rammenta che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 23 del 2020 prevede la non applicabilità di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra i quali lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, lo scioglimento per perdite di capitale.

L'articolo 3, comma 10-*bis*, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima all'80 per cento della quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. La garanzia è prestata a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

Evidenzia che, ai fini della menzionata garanzia, le categorie prioritarie sono: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore

a 40.000 euro annui, che richiedono un mutuo superiore all'80 per cento del valore dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

L'articolo 3, comma 10-*quinquies*, sospende, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini stabiliti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall'alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

L'articolo 3, comma 10-*sexies*, differisce, per le regioni Lombardia e Lazio, i termini di pubblicazione e trasmissione dei dati al Dipartimento delle finanze relativi all'addizionale regionale IRPEF.

In particolare, limitatamente alle aliquote applicabili all'anno di imposta 2023, la norma in esame differisce:

al 31 marzo 2023 il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF;

al 13 maggio 2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima, ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

L'articolo 3, comma 10-*octies*, proroga dal 16 al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, relative alcuni interventi edilizi.

Il comma 10-*novies* del medesimo articolo 3 proroga dal 16 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

L'articolo 3, comma 10-*decies*, reca disposizioni concernenti la conclusione del programma *cashback*, fissando il termine del 31 luglio 2023 sia per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie. Si prevede, altresì, uno stanziamento di 700.000 euro per l'anno 2023, destinato alla conclusione del medesimo programma.

L'articolo 3, comma 10-*undecies*, estende l'applicabilità delle norme, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e a responsabilità limitata, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

Si tratta di misure di semplificazione in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto e conferimento di deleghe, adottate in ragione dell'emergenza pandemica.

L'articolo 3-*bis* modifica la disciplina di alcune misure per la definizione agevolata della pretesa tributaria, introdotte dalla legge n. 197 del 2022, legge di bilancio 2023, al fine di chiarirne l'ambito applicativo con riferimento agli enti territoriali.

Evidenzia in dettaglio che la lettera *a*) del comma 1 stabilisce che i provvedimenti con cui gli enti territoriali decidono di applicare la definizione agevolata acquistano efficacia, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore.

Con le modifiche di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 si dà facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso, previsti dalla legge di bilancio 2023, alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

La lettera *d*) del comma 1 amplia il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro, cosiddetto saldo e stralcio, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli

enti territoriali e gli enti di previdenza privati).

L'articolo 3-*quinquies* stabilisce, in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, che le somme destinate alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere non utilizzate sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari a 30 milioni di euro.

Tali somme sono quindi riassegnate, per l'anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per il finanziamento di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

L'articolo 4, comma 8-*quater*, estende alle attività svolte in regime di impresa dai policlinici universitari non costituiti in azienda, il credito d'imposta per attività di ricerca concesso per il 2023, originariamente limitato alla attività non svolte in regime d'impresa. Si conferma che la concessione di tale beneficio è subordinata alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.

L'articolo 10, comma 9, differisce il termine per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

In particolare il comma 9 stabilisce che i versamenti sopra indicati, scaduti entro il 21 dicembre 2020 o nelle annualità 2018 e 2019, sono posticipati come segue:

un importo pari al 50 per cento delle somme dovute dovrà essere versato entro il 30 giugno 2023;

il restante 50 per cento dell'importo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023.

Il comma 10 prevede che il posticipo dei versamenti non comporta l'applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità per

l'eventuale rateizzazione dei predetti importi.

L'articolo 10-*ter* prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità, che utilizzano manufatti amovibili, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia.

L'articolo 10-*quater* istituisce un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali.

Proroga inoltre dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive espressamente previste.

Proroga altresì alla medesima data del 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale.

Precisa infine che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

L'articolo 12, comma 1-*bis*, posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per l'effettuazione di investimenti in « altri beni strumentali » nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per i quali spetta un credito d'imposta al 6 per cento.

Il credito d'imposta è subordinato alla condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'articolo 12, comma 1-*ter*, posticipa dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati per i quali spetta un credito d'imposta in misura compresa tra il 40 e il 10 per cento, a seconda dell'importo dell'investimento.

Il credito d'imposta è subordinato alla condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'articolo 12, comma 6-*sexies*, proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

L'articolo 15, comma 1-*quinquies*, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

La norma introduce altresì un termine (16 marzo 2023) entro il quale i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione sull'importo del credito maturato nel 2022.

L'articolo 15, comma 1-*septies*, estende al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20 per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il comma 1-*octies* provvede alla copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 15-*bis* reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra, confermando per l'anno 2023 le riduzioni di accisa in favore dei birrifici con produzione annua non superiore a 60.000 ettolitri (comma 1).

In particolare il comma 1, lettera *a*), conferma anche per l'anno 2023 la riduzione al 50 per cento dell'aliquota dell'accisa, originariamente prevista per il solo anno 2022, per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

Il comma 1, lettera *b*), conferma anche per l'anno 2023 la riduzione del 30 o del 20 per cento (a seconda della quantità prodotta) dell'aliquota dell'accisa, originariamente prevista per il solo anno 2022, per i



piccoli birrifici, con produzione annua compresa tra 10.000 e 60.000 ettolitri.

Il comma 2 riduce da 2,99 a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato la misura generale dell'accisa sulla birra per l'anno 2023.

Il comma 3 reca disposizioni attuative del comma 1.

Il comma 4 riconosce il rimborso della maggiore accisa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I commi 5 e 6 recano disposizioni finanziarie.

L'articolo 16, comma 1, lettera *a*), differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo n. 36 del 2021, tra le quali sono comprese quelle relative al trattamento fiscale di emolumenti e indennità nell'area del dilettantismo sportivo.

La lettera *a-bis*) del medesimo comma 1 disciplina il profilo transitorio del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo.

L'articolo 16, comma 3, proroga al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente, del

Consiglio di amministrazione, del Comitato gestione fondi speciali e del Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo. Rammenta in proposito che il mandato dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 con il decreto-legge n. 228 del 2021.

L'articolo 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara di non avere ulteriori considerazioni da svolgere rispetto a quanto già illustrato dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.40.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 226

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (*Deliberazione*) ..... 228

ALLEGATO (*Programma*) ..... 229

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

#### La seduta comincia alle 16.40.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede al relatore, on. Amorese se abbia una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Alessandro AMORESE (*relatore*) formula una proposta di parere favorevole.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle precisando che esso è motivato dall'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento e dalla tempistica del relativo esame alla Camera che preclude ogni possibilità di presentare emendamenti al testo. Apprezza che nel corso dell'esame al Senato sia stato approvato un emendamento presentato dal suo gruppo volto a prolungare anche l'anno accademico 2021-2022 per il conseguimento del titolo di studio al fine di recuperare i ritardi legati al Covid, senza aggravii delle tasse universitarie nonché la disposizione che proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo. Quindi, dopo aver ricordato che la sua parte politica si era opposta all'estensione dei contratti di licenza per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi – norma poi soppressa grazie anche all'intervento del Quirinale – sottolinea l'assenza di alcune disposizioni di proroga che a suo avviso avrebbero dovuto trovare spazio nel provvedimento. Si riferisce, in particolare, ai contratti dell'organico aggiuntivo docenti

e ATA, *ex organico Covid*, che ha avuto un ruolo rilevante per il sistema scolastico per superare la pandemia e la cui presenza è ancora fondamentale a causa della carenza di personale scolastico; alla proroga del concorso 2020 per l'assunzione di docenti; al finanziamento per il Tecnopolo del Mediterraneo di Taranto. Rileva che, tuttavia, è presente nel provvedimento la sanatoria per i docenti scolastici che non hanno vinto il concorso del 2017 e che, avendo presentato un ricorso, potranno accedere ad un corso di formazione con un punteggio appena sufficiente per diventare dirigenti scolastici. Sottolinea, in proposito, che il tema tanto decantato non trova spazio tra le pieghe di questa disposizione che garantisce l'accesso ad un posto di dirigente scolastico per 5.840 candidati che non hanno superato quel concorso la cui regolarità, tra l'altro, è stata anche confermata da una sentenza del Consiglio di Stato. Rileva che essendo ancora in corso un'indagine della magistratura sull'intera vicenda, l'intervento del legislatore doveva essere evitato. Per le ragioni esposte, conferma pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole.

Rossano SASSO (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Lega, ricorda che da sottosegretario all'istruzione nella scorsa legislatura ammise il fallimento del Governo di cui faceva parte che non era riuscito a prorogare i contratti del cosiddetto organico Covid che, infatti, ha cessato di esistere a giugno del 2022. Evidenzia che pure in presenza di forti carenze di organico nelle scuole, la straordinarietà di quegli incarichi era strettamente legata all'emergenza pandemica. Tuttavia non ritiene corretto imputare al Governo Meloni la mancata proroga del contratto di tale personale per il quale mancano comunque le necessarie risorse, pur condividendo la necessità di incrementare gli organici del personale scolastico. Quanto al contenzioso relativo al concorso per dirigenti scolastici del 2017, rileva che non sia corretto parlare di sanatoria e di leggere attentamente la norma che interviene per dare una seconda *chance* a chi, in seguito

ad un accesso agli atti, non ha condiviso la valutazione negativa del proprio elaborato che è stata in alcuni casi positiva anche per chi ha consegnato in bianco e ha presentato ricorso. Rileva che i troppi dubbi legati allo svolgimento del concorso rendono doveroso andare incontro a chi si è ritenuto danneggiato. Nessuno vuole dirigenti scolastici impreparati che non meritano quel posto: si dà solo la possibilità di tornare a studiare a chi lo ha già fatto e si è visto ingiustamente escluso.

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico, pur apprezzando l'inserimento di alcune disposizioni quali la proroga dell'anno accademico 2021-2022, ricordata dalla collega Orrico, lo scorrimento delle graduatorie relative alla procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021 in presenza di eventuali rinunciatari, sia, infine, la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di spettacolo. In proposito, auspica che, in considerazione del maggior tempo a disposizione, possa avviarsi un proficuo confronto con il Ministro della cultura per l'approfondimento di aspetti significativi oggetto della delega. Ricorda quindi che il suo gruppo ha presentato presso le Commissioni di merito diversi emendamenti che erano già stati presentati al Senato: segnala, in particolare, quelli relativi ai contratti di ricerca e al *bonus* psicologo per la proroga del finanziamento di una misura importante per affrontare le conseguenze che gli anni di pandemia hanno prodotto, specialmente sui più giovani. Rileva con rammarico che i tempi molto ristretti e l'apposizione della questione di fiducia rendono impossibile un esame approfondito delle questioni che stanno a cuore alla sua parte politica, quale il concorso per dirigenti scolastici per cui sarebbe stata preferibile una soluzione diversa rispetto a quella individuata che, a suo avviso, è suscettibile di creare disparità di trattamento tra i concorrenti che hanno fatto ricorso e coloro che, invece, hanno superato quel concorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.*

**La seduta comincia alle 16.55.**

**Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.**

*(Deliberazione).*

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione dell'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'inno-

vazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, sulla quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che a seguito della deliberazione odierna potranno avere inizio i lavori dell'indagine conoscitiva che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2024.

Avverte che sarà avviato il previsto ciclo di audizioni e invita i gruppi a far pervenire alla presidenza le eventuali segnalazioni dei soggetti da audire, secondo le categorie indicate nel programma dell'indagine (*vedi allegato*), entro la giornata di lunedì 27 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

**La seduta termina alle 17.**

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.****PROGRAMMA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) intende svolgere un'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione, anche con riferimento all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avendo nello specifico riguardo per la cultura e i beni culturali, l'istruzione, l'università e la ricerca, l'editoria e il diritto d'autore, le arti visive e lo spettacolo, l'informazione, lo sport.

Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali e di *internet*, che hanno conosciuto un impetuoso sviluppo a partire dagli anni '80 del secolo scorso, con il nuovo millennio sono venute ad assumere dimensioni quantitative e qualitative tali da investire ogni ambito della vita umana, ridefinendo modelli e paradigmi in campo sociale, economico, culturale e politico. L'impatto trasformativo della digitalizzazione è stato tale da spingere gli studiosi di diversi ambiti disciplinari a indicare come «era digitale» l'epoca presente, ascrivendo a tali sviluppi una valenza paragonabile a quella dei progressi e delle innovazioni che segnarono la rivoluzione industriale.

L'indagine conoscitiva ha due obiettivi, fra loro sinergici.

Il primo è quello di aprire una sede di confronto istituzionale con i soggetti pubblici e privati, le realtà nazionali e internazionali, gli operatori di settore, gli accademici e gli esperti per guidare un processo condiviso di emersione, perimetrazione e definizione dei temi, dei problemi e degli interessi in campo.

Il secondo è quello di procurare alla Commissione dati, materiali istruttori e contenuti indispensabili per valutare, promuovere e adottare le conseguenti iniziative politiche e legislative, che, in un clima di

aperto e costruttivo confronto fra tutte le Istituzioni, possano massimizzare per il nostro Paese i benefici della digitalizzazione, preservandone al contempo le peculiarità legate ai valori e al patrimonio che rendono l'Italia unica sul piano mondiale.

L'avvio dell'indagine conoscitiva, per questi motivi, è il primo passo per porre la VII Commissione in condizione di svolgere, in maniera consapevole ed effettiva, il ruolo di «crocevia» della rappresentanza e degli indirizzi che il profondo impatto della digitalizzazione e dell'innovazione sui profili di sua competenza e interesse impone.

Gli specifici filoni d'analisi sono numerosi.

Non può che prendersi le mosse dal dispositivo europeo *Next Generation EU* e dal PNRR, i quali hanno individuato nella digitalizzazione il primo asse strategico.

Il Piano – come noto – interseca trasversalmente, e in più punti, le materie della VII Commissione; ci si limita qui a ricordare, in via di estrema sintesi e a titolo esemplificativo:

per quanto riguarda la cultura, l'implementazione di una strategia di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche con la creazione di apposite piattaforme e di idonei strumenti per ampliare l'accesso e la fruibilità dei beni culturali; gli investimenti per l'industria culturale e creativa 4.0, anche per sostenere la formazione degli operatori nella transizione digitale;

per quanto riguarda l'istruzione, l'università e la ricerca, il potenziamento delle discipline STEM, il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, gli interventi sull'edilizia scolastica tesi anche ad assicurare una infrastrutturazione digitale dei locali, la riforma degli ITS, la configurazione di appositi dottorati inno-

vativi nei settori ad elevato tasso di digitalizzazione, un più stretto connubio fra ricerca di base e applicata, e fra ricerca e impresa, nei settori in considerazione;

per l'editoria, gli investimenti contemplati nel pacchetto « Transizione 4.0 » per colmare il divario digitale e gli obiettivi di transizione ecologica anche per gli operatori della filiera editoriale.

Ma il PNRR – sulla cui attuazione, peraltro, la VII Commissione ha sin dall'inizio della Legislatura auditato i responsabili dei diversi Ministeri coinvolti – non esaurisce certo il ben più ampio orizzonte di aspetti che l'indagine conoscitiva deve considerare.

Il Piano, infatti, per diversi profili si innesta su linee di sviluppo e progetti già in essere: il caso emblematico è quello della digitalizzazione del patrimonio culturale, già avviata e fatta propria dal PNRR.

In ogni caso, poi, il Piano non contempla argomenti che, invece, appaiono strategici, ponendo alle istituzioni e agli operatori del settore sfide già attuali, o prossime a divenirlo nell'immediato futuro, possono qui citarsi, fra gli altri:

il dibattito sulla configurazione del regime giuridico dei *non-fungible token* (NFT) e sulle problematiche connesse, anche legate alla fruizione culturale;

il monitoraggio dei processi e delle virtualità legate alla digitalizzazione e all'innovazione dell'industria dello sport e del mondo del *fitness*;

la tutela del diritto d'autore sui nuovi canali di diffusione e comunicazione;

l'evoluzione del settore cinematografico e delle arti audiovisive;

la trasformazione dell'editoria nel contesto delle nuove tecnologie.

L'indagine conoscitiva si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministro della cultura,

Ministro dell'istruzione e del merito,

Ministro dell'università e della ricerca,

Ministro per lo sport e i giovani,

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria  
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;

altri soggetti istituzionali, quali enti e autorità regolatorie coinvolte;

esperti della materia;

rappresentanti di imprese culturali e creative;

rappresentanti di categorie produttive del settore;

rappresentanti di sindacati dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti;

rappresentanti di piattaforme digitali come Meta e Google;

esponenti di società scientifiche;

rappresentanti di associazioni e *think tank* interessati dalla materia;

direttori di musei;

direttori di istituzioni culturali;

accademici, e rappresentanti di istituzioni culturali.

Nel corso dell'indagine la Commissione potrebbe svolgere – previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati – specifiche missioni di studio.

Il termine di conclusione dell'indagine è previsto per il 31 marzo 2024.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	231
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	235
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	237

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	235
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	238
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	250
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e sinistra</i> ) .....	263

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

**DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, segnala che il provvedi-

mento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, contiene una serie di disposizioni di interesse della Commissione, di cui richiama di seguito in sintesi il contenuto, rinviando per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici.

Per quanto riguarda gli interventi più strettamente attinenti alla materia ambientale, l'articolo 10, ai commi 11-*quater* e 11-*quinqies*, proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 l'attività commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e gli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso. Il comma 11-*octies* del medesimo articolo 10 prevede il differimento dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la mo-

vimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali in aree di mare ubicate nel contermino lagunare di Venezia.

L'articolo 11, ai commi 2 e 3, reca proroghe in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale, dirigenziale e non, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al comma 4, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2023, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale – SIN per le procedure di bonifica ambientale, e, al comma 5, proroga al 1° gennaio 2024 il termine per la ricognizione e la ripерimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale. Ulteriori proroghe ovvero differimenti in materia ambientale previste nell'articolo 11 riguardano: il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico (comma 1); una serie di termini fissati dal d.lgs. 194/2005 e relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico (comma 6); il termine (fino al 30 giugno 2024) fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza (comma 8-ter); il termine (fino al 30 giugno 2023) entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali, per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, quindi di tipo non domestico, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 (comma 8-quater); il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dalla legge di bilancio 2021 per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dis-

sesto idrogeologico (commi 8-quinquies e 8-sexies).

Segnala inoltre che il comma 8-septies dell'articolo 11 differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria (applicata fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. L'articolo 11, comma 8-undecies, introdotto dal Senato, reca una proroga di sei mesi per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, qualora sottoposti a specifiche operazioni di recupero.

Osserva che l'articolo 19 proroga i termini per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati » e per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria, nella gestione dei rifiuti nella regione Campania. L'articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare.

Fa altresì presente che l'articolo 12, comma 3, estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziata per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. *ecobonus*), mentre l'articolo 10, al comma 1, prevede che il divieto di



circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2, operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Per quanto riguarda gli interventi in materia edilizia, l'articolo 2, comma 4, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Il comma 9-bis dell'articolo 2 proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste. L'articolo 5, ai commi 5 e 6, proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy), mentre l'articolo 12-bis proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.

Segnala inoltre che i commi 11-decies e 11-undecies dell'articolo 10 prorogano di un ulteriore anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Fa presente inoltre che l'articolo 3, comma 10-bis, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023

l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Ricorda infine che l'articolo 3, ai commi 10-octies e 10-novies, proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi nonché per la trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

Quanto agli interventi sul territorio, il comma 4-ter dell'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro (da 2,5 a 7,5 milioni), per il periodo 2022-2024, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per le convenzioni, da stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, di supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di ricostruzione a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. L'articolo 10-bis, proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. L'articolo 18, commi da 2 a 2-ter, prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, del Presidente della Regione Siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina. Segnala inoltre che l'articolo 5, comma 9, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno

dell'Isola di Ischia. L'articolo 7, comma 5, proroga al 31 dicembre 2026 il mantenimento in essere delle contabilità speciali per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009.

In materia di infrastrutture e lavori pubblici, segnala che l'articolo 10, comma 2, modificato dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto previste per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena; contestualmente viene previsto, e disciplinato, anche per il 2022 il versamento di un acconto degli importi dovuti in relazione al subentro del nuovo concessionario. L'articolo 10, comma 4, differisce al 31 dicembre 2023, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati entro il 30 marzo 2020 e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali. L'articolo 10, comma 11-*septiesdecies*, prevede inoltre la trasmissione annuale alle Commissioni parlamentari competenti dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali.

Rileva che l'articolo 10, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche.

L'articolo 10, ai commi 11-*quingiesdecies* e 11-*sexiesdecies*, proroga al 30 giugno del 2024 i termini per l'aggiudicazione di interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

In materia di contratti pubblici, l'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022 fino alla data di acquisizione dell'ef-

ficacia del decreto legislativo recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione della disposizione vigente, in base alla quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'articolo 10, comma 4-*bis*, estende all'anno 2023 la possibilità, per i concessionari di lavori pubblici, di provvedere, utilizzando il prezario di riferimento più recente, all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, ovvero al 18 maggio 2022, e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023. L'articolo 10, comma 8, proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina, di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 76 del 2020, relativa al ricorso alla procedura negoziata senza bando, anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. L'articolo 10, comma 11-*duodecies*, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 50 del 2022, in materia di applicazione dei prezari ai contratti pubblici. L'articolo 13, comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante.

Ricorda infine che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 9, proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, da dodici a sedici mesi successivi alla sua

entrata in vigore, dunque dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.

In conclusione, preannuncia che formulerà una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata odierna.

**La seduta termina alle 13.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 16.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**

**Atto n. 19.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente e relatore*, nel segnalare che sono in corso le ultime interlocuzioni con l'altra relatrice al fine di ultimare la proposta di parere, propone una breve sospensione della seduta, finalizzata a portare a termine tale confronto.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 17.40.**

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, avverte di aver predisposto, anche a nome dell'altra relatrice, una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Avverte inoltre che sono state presentate due proposte alternative di parere da parte dei gruppi Movimento Cinque Stelle e Alleanza verdi e sinistra (*vedi allegati 3 e 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) fa notare che spiace la scelta dei relatori di presentare una proposta di parere in ritardo rispetto a quanto concordato e a ridosso della data fissata dal Governo per l'espressione del parere da parte della Commissione. In particolare, ritiene che, stante l'importanza del provvedimento in discussione per cittadini, imprese ed enti locali, e alla luce delle numerosissime segnalazioni emerse nel corso delle audizioni, sarebbe stato più opportuno lavorare insieme alle forze politiche di opposizione per addivenire ad una proposta di parere largamente condivisa. Segnala, quindi, che, se la proposta dei relatori non dovesse ammettere alcuna apertura alle istanze del proprio gruppo, il Partito democratico si vedrà costretto a

presentare una proposta alternativa di parere.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), nel ricordare l'intenzione manifestata dai relatori di pervenire ad una proposta di parere condivisa, registra il ritardo con cui invece è stata depositata quella concordata all'interno dei gruppi di maggioranza. Si riserva in ogni caso di valutarne i contenuti, auspicando che rispondano il più possibile alle aspettative del proprio gruppo.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, richiama il fatto che si è trattato di un lavoro particolarmente complesso e che sono state prese in considerazione, nella proposta di parere, le numerose considerazioni emerse nel corso delle audizioni e alcune sollecitazioni emerse nel dibattito. Manifesta quindi, anche a nome dell'altra relatrice, la massima disponibilità nei confronti delle opposizioni, al fine di arrivare ad una definizione unitaria del parere.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), nell'apprezzare la disponibilità manifestata dai relatori, chiede però che venga riconosciuta anche la disponibilità delle opposizioni che hanno atteso fino ad oggi la presentazione della proposta di parere nell'auspicio di raggiungere l'obiettivo prima dichiarato dal presidente di pervenire ad una definizione condivisa del parere stesso.

Mauro ROTELLI, *presidente e relatore*, nel ribadire la disponibilità a considerare le segnalazioni che perverranno dagli altri gruppi, invita la deputata Ruffino a un riscontro dei contenuti della proposta di parere testé presentata rispetto alle considerazioni svolte nelle precedenti sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 17.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 888 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

l'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022 fino alla data di acquisizione dell'efficacia della nuova normativa sui contratti pubblici, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione della disciplina vigente, in base alla quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

gli articoli 10 e 11 recano proroghe ovvero differimenti di termini legislativi rispettivamente nelle materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

talune proroghe disposte dal provvedimento si rendono necessarie al fine di

consentire il completamento di adempimenti legati alle procedure di affidamento e alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza, nonché di tenere conto delle difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi;

il comma 11-*septiesdecies* del citato articolo 10 prevede la trasmissione annuale alle Commissioni parlamentari competenti dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali;

l'articolo 19 proroga i termini per la stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati » e per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria, nella gestione dei rifiuti nella regione Campania,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.****Atto n. 19.****PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici (atto n. 19);

considerato che:

l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all'interno di un apposito allegato;

lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all'articolo 216, commi 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l'opera sul territorio;

richiamata l'esigenza di precisare ulteriormente la disposizione di cui all'articolo 108 concernente i criteri di aggiudicazione degli appalti, con specifico riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;

rilevato che:

la tecnica di delegificazione prevista dallo schema in esame per gli allegati al Codice, in quanto consistente nell'adozione

di una serie di decreti ministeriali ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 non prevede l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; gli allegati I.6, I.11 e II.14 intervengono su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, mentre gli allegati I.3, I.7, I.8, I.10, I.12, II.2, II.3, II.5, II.6; II.7, II.8, II.9, II. 11, II.13, II.16, II.19, IV.1, V.1 e V.2 riproducono vigenti disposizioni di rango legislativo contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021;

l'articolo 10, comma 8, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) – che non figura tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dello schema in esame – dispone che in allegato al DEF è presentato il programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che anche dopo l'abrogazione della legge n. 443 del 2001 ha continuato a costituire la base normativa per l'inserimento nei Documenti di economia e finanza dei c.d. allegati infrastrutture; l'individuazione delle priorità infrastrutturali è stata, peraltro, di fatto affidata negli ultimi anni anche ad ulteriori strumenti, e in particolare alla nomina di commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019, e da ultimo allo stesso PNRR, ciò che rende opportuno ricondurre a coerenza il quadro regolatorio in materia, al fine di evitare incertezze nel processo di definizione e programmazione delle infrastrutture prioritarie;

valutata la conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;

rilevata la necessità che il Governo provveda al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e apporti le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;

tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto dei rilievi della Commissione Trasporti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (*gold plating*);

b) all'articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di « attività di interesse generale » e il concetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l'opportunità di richiamare direttamente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risultato »;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, nell'articolo 6 dell'allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica, il modello adottato dall'operatore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell'appalto;

d) valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

e) valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento *in house*;

f) valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; a tal fine, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo al DM 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell'allegato 1.8, con il più corretto riferimento al DM. 244 del 20 maggio 2019;

g) valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di cui all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nell'indicare – a pena di decadenza – le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

h) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l'articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l'opportunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro natura inseriti nell'elenco di cui al citato comma 3;

*i)* valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell'opera; in particolare, con riferimento all'articolo 8, comma 3, di tale allegato, si valuti l'opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera *b)*, del medesimo allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica;

*j)* valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13; si valuti altresì l'opportunità di prevedere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l'opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva dell'aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;

*k)* al medesimo articolo 41, valuti il Governo l'opportunità di:

1. prevedere l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo

che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di progettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);

2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;

*l)* valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

*m)* valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 44, il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle prescrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;

*n)* all'articolo 49, valuti il Governo l'opportunità di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, al-



l'affidabilità dell'operatore economico, all'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

o) valuti il Governo, in relazione all'articolo 50 sulle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'opportunità di valorizzare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime procedure; valuti il Governo l'opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

p) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

q) in relazione all'articolo 54, comma 2, sui metodi per l'individuazione delle offerte anomale, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l'opportunità di modificare l'Allegato II.2 « *Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte* », garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi;

r) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera i), l'ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l'opportunità di innalzare a 20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pubblica utilità;

s) valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

t) all'articolo 57, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di valutazione dell'offerta quello relativo all'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell'ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al medesimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell'offerta stessa;

u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente compatibile », al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell'adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);

v) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il pa-

rametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i principi dello *Small Business Act* di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti; valuti altresì il Governo l'opportunità di evitare che la nozione di « lotto quantitativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente autonomo, ossia oggetto di uno specifico appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progettazione o realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l'opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territorialità, in conformità con i principi di cui all'articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;

w) all'articolo 59, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base progettuale;

x) all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi tra il 2 e il 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché tra l'80 e il 90 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa; si valuti inoltre l'opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno semestrale di tali indici; si valuti altresì l'opportunità di prevedere espressamente l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi

derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

y) valuti il Governo l'opportunità di garantire anche una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dall'articolo 60, comma 2;

z) all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest'ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l'esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appaltanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché alle procedure relative ai settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l'iscrizione alle c.d. *white list*, a prescindere dal valore;

aa) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 65, di ripristinare l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65, sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65;

bb) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire le regole di cui all'articolo 67 sui requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orien-

tamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell'istituto consortile con l'attuazione effettiva dei principi di concorrenza, trasparenza, *par condicio* e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;

*cc)* valuti il Governo, con riferimento all'articolo 67, di chiarire che l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferimento all'articolo 31 dell'allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell'attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

*dd)* all'articolo 68, comma 9, in relazione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o consorziati, valuti il Governo l'opportunità di escludere più chiaramente i comportamenti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello all'articolo 31 dell'allegato II.12;

*ee)* all'articolo 93, valuti il Governo l'opportunità di prevedere per le commissioni giudicatrici un sistema valutativo basato su elementi di tipo oggettivo; al medesimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura;

*ff)* all'articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penalì delle sentenze di

applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

*gg)* all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di prevedere:

nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali: *a)* in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell'esclusione automatica in caso di richiesta di compensazione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; *b)* in fase di esecuzione, l'obbligo di comunicazione dell'inadempienza alla stazione appaltante e l'intervento sostitutivo da parte di questa;

nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, l'equivalenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della P.A. e l'impegno vincolante a pagare le imposte;

*hh)* valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'articolo 95, di prevedere l'introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell'appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle violazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell'articolo 1 dell'allegato II.10; valuti altresì il Governo l'opportunità di introdurre la previsione della seconda parte dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regolarizzazione;

*ii)* valuti il Governo l'opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 95, comma 2;

*jj)* al medesimo articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di estromettere l'o-

peratore economico dalla procedura di affidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valutazione in contraddittorio con l'operatore economico medesimo;

*kk)* valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore; valuti inoltre il Governo l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

*ll)* valuti il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

*mm)* all'articolo 100, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di stabilire a regime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell'attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);

*nn)* all'articolo 100, comma 8, lettera *c)*, valuti il Governo l'opportunità, di prevedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;

*oo)* all'articolo 103, comma 1, lettera *b)*, valuti il Governo la possibilità di modificare la disposizione poiché in contrasto con il principio del *favor participationis* di cui all'articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono richiesti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possibili partecipanti;

*pp)* all'articolo 106, valuti il Governo l'opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l'importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità; valuti altresì il Governo l'opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle procedure di gara previsti dall'articolo 17, comma 3;

*qq)* all'articolo 106, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'escusione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all'impresa;

*rr)* con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

*ss)* in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

*tt)* in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 77/2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione *ad hoc* per i contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

vv) con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, valuti il Governo se non sia opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando l'utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto massimo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valorizzando adeguatamente il punteggio di qualità;

ww) con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, valuti il Governo l'opportunità di estendere tale criterio anche ai contratti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

xx) all'articolo 109, in tema di reputazione dell'impresa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'impegno sul piano ambientale e su altre finalità di beneficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;

yy) con riferimento all'articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibilità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l'opportunità di fare riferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati

dalla stazione appaltante, non assoggettabili a ribasso d'asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;

zz) all'articolo 114, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;

aaa) all'articolo 116, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà; al comma 10, lettera a), di tale articolo, valuti, altresì, il Governo l'opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;

bbb) all'articolo 119, valuti il Governo l'opportunità, nell'ipotesi di subappalto c.d. « a cascata », di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Codice a carico dell'operatore economico titolare del contratto all'atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;

ccc) all'articolo 125, in tema di anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l'operatore, valuti il Governo l'opportunità che lo stato di avanzamento lavori (SAL) tenga conto dell'aspetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;

ddd) all'articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », ponendo in carico alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;

eee) all'articolo 140, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di considerare quale circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all'ar-

articolo 7 del d.lgs. n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regionale;

*fff)* all'articolo 170, valuti il Governo l'opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge di delega (L. 78/2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

*ggg)* valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;

*hhh)* valuti il Governo l'opportunità di introdurre agli articoli 174 e 175 in materia di partenariato pubblico privato, maggiori garanzie in favore delle imprese che accedono al partenariato mediante l'introduzione di una definizione di contributo significativo del privato conforme ai limiti stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal Manuale Eurostat 2019 sul deficit e sul debito, una migliore definizione di rischio operativo e la previsione dell'adozione di tempi certi per le valutazioni e gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni;

*iii)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle

concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

*jjj)* valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche, con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

*kkk)* all'articolo 193, in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l'opportunità di:

definire il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;

prevedere l'obbligo di conclusione della valutazione con un provvedimento espresso oggetto di comunicazione all'interessato e di pubblicazione;

prevedere l'obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;

in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;

*lll)* valuti il Governo l'opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all'articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne

prolungino ingiustificatamente l'attuazione;

*mmm*) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222, comma 14, l'entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

*nnn*) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

*ooo*) all'articolo 226, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;

*ppp*) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

*qqq*) all'articolo 229, valuti il Governo l'opportunità di differire l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 per consentire di effettuare, nelle more, i percorsi di qualificazione delle stazioni appaltanti anche aggregate, la formazione del personale, la digitalizzazione del sistema;

*rrr*) valuti il Governo l'opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente;

*sss*) valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

*ttt*) valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dall'inattuazione dell'articolo 47 del Codice vigente (d.lgs. n. 50/2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

*uuu*) valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

*vvv*) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l'opportunità, di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell'articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto

la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

*www*) in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare interpretazioni erranee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara; valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'articolo 38, comma 10, del d.lgs. 50/2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

*xxx*) valuti il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

*yyy*) considerato che l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

*zzz*) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera *a*) e *b*), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

*aaaa*) valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;

*bbbb*) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di *help desk* ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l'opportunità di specificare che, ai fini dell'attivazione dell'*help desk*, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

*cccc*) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice una disposizione normativa che escluda espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni aggiudicatrici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del c.d. divieto di *gold plating*, che potrebbero derivare dall'estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;

*dddd*) valuti il Governo l'opportunità di adottare un « capitolato generale di appalto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l'attività di verifica degli adempimenti dell'appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite;



*eee)* valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;

*fff)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano tra-

smessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in premessa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legislativo.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.****Atto n. 19.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO  
5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici, finalizzato a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, attuativo della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

considerate le proposte di modificazione nel parere del 26 gennaio 2023 dalla Conferenza Unificata;

esaminato il parere reso dal Consiglio di Stato lo scorso 7 dicembre 2022 dato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 21 giugno 2022, n. 78 allo schema di decreto legislativo a cui il legislatore delegato, nella redazione dello schema di decreto, si è rigorosamente ispirato;

considerato che il PNRR prevede, tra i vari obiettivi da conseguire, l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici entro il 31 marzo 2023;

valutato che il provvedimento è coerente con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo;

considerato che una revisione del decreto legislativo n. 50 del 2016 era necessaria anche alla luce della procedura di infrazione n. 2018/2273 allo stato di messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

premesso che,

la fase di esame dello schema di decreto è stata caratterizzata dall'audi-

zione di numerosi *stakeholder*, molti dei quali hanno sollevato profili di criticità pressoché equipollenti ed è pertanto auspicabile che il Governo valuti i contributi pervenuti, ponendoli al vaglio di un eventuale intervento correttivo;

nel complesso, pur apprezzandosi lo sforzo profuso per la semplificazione e riduzione del *corpus* normativo, si segnalano vuoti di tutela e, talvolta, incongruenze tra lo schema del codice e relativi allegati tecnici;

il provvedimento in esame non è risultato pienamente conforme a taluni criteri e principi direttivi enunciati nella legge delega;

alcune disposizioni, inoltre, non appaiono del tutto aderenti al principio di legalità, data la mancata predeterminazione *ex lege* dei criteri di esercizio del potere amministrativo;

neppure appare coerente con gli obiettivi di semplificazione la eventuale sostituzione degli allegati mediante più decreti ministeriali, peraltro solamente « in sede di prima applicazione »;

al fine di verificare l'impatto delle nuove disposizioni successivamente alla loro entrata in vigore, è auspicabile un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme di modo da individuare in maniera tempestiva eventuali interventi correttivi o di chiarimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. in relazione all'articolo 11, che stabilisce il principio di applicazione dei con-

tratti collettivi nazionali di settore, si elimini la disposizione di cui al comma 2: in proposito si segnala che, nonostante la necessità di salvaguardare la libertà delle imprese nella scelta del CCNL da applicare in ragione delle specificità di ciascun appalto (sul punto, cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 24/08/2022, n. 7449) con il solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto della commessa, è altresì indispensabile tutelare i diritti dei lavoratori. A tal fine occorre accertare, in primo luogo, la necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare e l'oggetto dell'appalto e, in secondo luogo, l'adeguatezza in relazione ai profili professionali ritenuti necessari ai sensi del CCNL prescelto dall'impresa;

2. l'articolo 16 tratta il tema del conflitto di interesse. In particolare, il comma 1 limita l'applicazione della norma ai soli soggetti che espletano «compiti funzionali», vale a dire quelli che svolgono l'esercizio della funzione amministrativa, con esclusione, pertanto, delle attività che si concretizzano in funzioni di mero supporto burocratico. Al fine di dare maggiore efficacia ai principi alla base del tema del conflitto di interesse, incluso tra i principi fondamentali del diritto europeo (cfr. direttiva 2014/24, 16° considerando e articolo 24, paragrafo 2) per la sua funzione di prevenzione dai rischi di distorsioni delle procedure, al comma 1:

a) si estenda la fattispecie a tutte le situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché ai casi non tipizzati in cui siano comunque ravvisabili «ragioni di convenienza» all'astensione;

b) si ripristini l'anticipazione della soglia di tutela, rendendo così rilevante il solo pericolo di lesione e non la effettiva concretizzazione del conflitto di interessi, come invece previsto nell'attuale formulazione dal comma 1 con riferimento alla «minaccia concreta ed effettiva»;

c) si estenda l'ambito di applicazione della disposizione non soltanto ai soggetti che hanno «compiti funzionali»

ma, più in generale, a tutti coloro che possono influenzare, in qualunque modo, il risultato della procedura di aggiudicazione ovvero lo svolgimento della fase di esecuzione del contratto.

L'articolo 16, al comma 2, prevede l'obbligo di dimostrare che la percepita minaccia all'imparzialità e all'indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, vada provata da chi invoca il conflitto di interesse in base a presupposti specifici e documentati. Ciò detto, chiunque intenda contestare una situazione di conflitto di interessi sarà tenuto a fornirne prova concreta, ovvero la prova della una «minaccia concreta ed effettiva» alla imparzialità e alla indipendenza del *minus* pubblico. Tale previsione appare eccessivamente gravosa per il soggetto che invoca il conflitto di interesse; si preveda quindi che la verifica in concreto e la prova in ordine alla sussistenza delle situazioni di conflitto di interesse sia rimessa in capo alla pubblica amministrazione, onerando chi le invoca di fornire, se del caso, la sola prova contraria rispetto alle valutazioni compiute dalla amministrazione;

3. l'articolo 38 disciplina la convocazione di una conferenza di servizi semplificata (asincrona – telematica) ex articolo 14-bis della legge n. 241/90, anche per le opere di interesse ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, laddove, per tali procedure, il codice dell'ambiente dispone una conferenza di servizi simultanea (sincrona – anche non telematica). Pur comprendendo l'importanza del requisito della massima speditezza che caratterizza la materia degli appalti pubblici, si osserva che nella gestione di valutazioni di particolare complessità, per giungere ad una decisione unitaria e concordata, occorre pur sempre un esame approfondito e contestuale da parte dei rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte. Al fine di garantire tale principio si preveda, nelle ipotesi di interessi «sensibili», la convocazione di una conferenza di servizi in modalità simultanea, con termine di conclusione fino a 90 giorni;

4. l'articolo 40, recante la disciplina del dibattito pubblico, prevede che, eccezion fatta per i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, sia rimessa alla stazione appaltante o all'ente concedente la facoltà di indire il dibattito pubblico. L'articolo 22 del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede che il monitoraggio sull'applicazione delle procedure inerenti al dibattito pubblico sia affidato alla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni. Nello schema di decreto legislativo in esame la Commissione « *ut supra*, » non è stata prevista, lasciando l'intera procedura concernente il dibattito pubblico alla facoltà della stazione appaltante o dell'ente concedente. A tal riguardo si evidenzia, altresì, uno squilibrio tra partecipazione democratica ed esigenze di trasparenza, fiducia e rispondenza ai fabbisogni delle comunità. Infatti, se il dibattito pubblico è finalizzato a prevenire o limitare il c.d. fenomeno Nimby (« *Not in my backyard* »: non nel mio cortile) non può essere fatto riferimento ai soli « portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati » ma dovranno essere coinvolti tutti i soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione di grandi opere affinché essi discutano razionalmente sulle conseguenze di essa ed eventualmente propongano modifiche al progetto presentato (Corte Cost. n. 235/2018). Al fine di evitare dunque una compressione del principio di democrazia partecipativa, relativamente agli interventi infrastrutturali di maggiore rilevanza nel Paese, si ripristini la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale e si garantisca ai cittadini la possibilità di partecipare al dibattito ed esprimere le proprie osservazioni;

5. l'articolo 50 introduce, per i contratti sotto soglia europea, un innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti fino a euro 150.000 per lavori ed euro 140.000 per servizi senza obbligo di previa

consultazione di più operatori economici. L'articolo 1, lettera e) della legge delega n. 78 del 2022, ha previsto la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 14 dello schema di decreto legislativo), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenzialità, di rotazione, non discriminazione, proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti. È previsto inoltre che l'affidatario possa essere individuato « anche » (e, dunque, non necessariamente), tra gli iscritti in appositi elenchi o albi istituzionali della stazione appaltante. Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli di tali disposizioni sulla concorrenza, sulla prevenzione delle condotte illecite, nonché sulla finalità di risparmio della spesa cui è altresì connessa la regola dell'evidenza pubblica:

a) si preveda la riduzione delle predette soglie economiche fissandole nella misura di euro 100.000 per i lavori, euro 75.000 per le forniture, euro 50.000 per i servizi;

b) si preveda di limitare ai soli casi di urgenza la possibilità di prescindere dalla previa ricerca di mercato;

c) si preveda l'introduzione di criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore, a tal fine consentendosi di prescindere dagli « *elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltanti* », solo in via eccezionale;

d) si introduca l'obbligo di pubblicazione dell'avviso anche sui risultati della procedura di affidamento diretto al fine di garantire la efficacia dei controlli sull'operato della pubblica amministrazione;

6. con riferimento al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, la legge delega (articolo 1, comma 2, lettera c) enuncia chiaramente l'obiettivo « *di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse* ». In relazione all'articolo 63 dello schema di decreto in esame, che ne definisce la relativa disciplina, si valuti di ridurre a 100.000 mila euro la soglia al di sotto della quale

non è necessario che le stazioni appaltanti siano qualificate; ciò in quanto il sistema di qualificazione, come delineato, richiede che le stazioni appaltanti siano professionalizzate e in grado di espletare le gare in modo rapido ed efficiente. Visti i deficit organizzativi e di professionalità che caratterizzano il panorama delle stazioni appaltanti, il rischio è di ritardare la funzionalità del sistema di qualificazione alla razionalizzazione delle procedure di spesa e all'attribuzione di maggiori margini di discrezionalità alla PA, sulla base di criteri di efficienza e professionalità, con un effetto contrario a migliorare la qualità complessiva dell'appalto per eccessiva sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Diversamente, si consentirebbe di accentrare le competenze in capo alle amministrazioni aggiudicatrici dotate di *rating* più elevato, ossia di maggiori cognizioni tecniche, della necessaria esperienza e di un sistema rigoroso di controlli, oltre a produrre inefficienze e sprechi di risorse pubbliche e favorire tra l'altro il proliferare di fenomeni corruttivi;

7. l'articolo 104 tratta il tema dell'avvalimento, modificando il relativo divieto previsto dal vigente codice secondo cui tale divieto *«ha la funzione di assicurare la lealtà del confronto concorrenziale ed impedire che della stessa capacità tecnico-organizzativa o economico-finanziaria si avvalgano più partecipanti alla medesima gara, oltre che di prevenire che anche le offerte possano essere alterate. Per ragioni analoghe la disposizione in esame vieta all'impresa ausiliaria di assumere la veste del concorrente nella medesima procedura di affidamento»* (TAR Campania, Napoli, n. 639/2021; Consiglio di Stato n. 5204/2020). Ed infatti il comma 12, nel disciplinare l'istituto dell'avvalimento c.d. premiale, prevede che *«Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione»*, lasciando pertanto intendere che il medesimo divieto di partecipazione congiunta non trovi applicazione generalizzata. Pro-

prio al fine di garantire la lealtà del confronto concorrenziale e la qualità della prestazione, si ripristini il divieto generale di partecipazione congiunta alla medesima gara, sia della impresa avvalente che di quella ausiliaria;

8. l'articolo 104, al comma 9, sempre in tema di avvalimento, ha eliminato l'inciso *«pena la risoluzione del contratto»*, previsto nel codice previgente nel caso in cui fosse accertato il mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento. Al fine di contrastare la prassi fortemente invalsa degli avvalimenti meramente cartolari, così come emerso dalle indagini svolte dall'ANAC nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sui contratti pubblici, si preveda di introdurre meccanismi sanzionatori a carico dell'appaltatore, quale conseguenza del mancato effettivo impiego delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria. In tema di controlli demandati al RUP (articolo 9, lettera *i*) dell'Allegato I.2 e alla Direzione Lavori (articolo 1, lettera *n*) dell'Allegato II.14), si preveda inoltre di introdurre disposizioni specifiche in ordine ai tempi e alle modalità dell'azione di controllo, altresì prevedendo, in caso di omissioni e/o inadempienze agli obblighi di verifica, la irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC;

9. all'articolo 108, con riferimento alle procedure rette dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed al fine di evitare che il confronto effettivo sui profili tecnici possa essere pregiudicato da ribassi non in linea, si preveda di stabilire il limite massimo del 20 per cento quale criterio di valutazione e attribuzione di punteggi per le offerte economiche;

10. l'articolo 119 prevede la liberalizzazione del subappalto con il solo limite del divieto di cessione dell'intera commessa e della *«prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera»*. Sotto tale profilo, al fine di evitare il più possibile distorsioni delle procedure, si preveda di estendere il divieto del ricorso al subappalto a tutte le categorie di lavora-

zioni, vale a dire anche a quelle cosiddette scorporabili, per la quota eccedente il 50 per cento del valore dell'opera. In ogni caso, resta in capo alle stazioni appaltanti la facoltà di valutare, caso per caso, l'ammissibilità del ricorso a tale istituto, anche laddove il subappaltatore risulti iscritto o censito nei predetti elenchi. Posto inoltre che spesso le attività in subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, al fine di garantire un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori nonché gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali del contratto principale si preveda l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

11. il medesimo articolo 119, al comma 17, introduce per la prima volta l'istituto del subappalto « a cascata », rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di limitarne l'utilizzo in presenza di circostanze particolari. Ciò a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con cui la Commissione europea ha altresì contestato la norma interna sul divieto generale per i subappaltatori di fare ricorso a loro volta ad altri subappaltatori. Occorre però rilevare che, dal momento che il subappalto ha da sempre costituito uno degli strumenti di attuazione di intenti criminali, la consentita « frammentazione » delle quote oggetto di subappalto potrebbe viepiù agevolare l'elusione della normativa antimafia, anche in considerazione del fatto che la documentazione ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. n. 159/2011 non è prevista obbligatoriamente per « i subcontratti, cessioni o cottimi di importo superiore a 150.000 euro ». Proprio per evitare tale evenienza si preveda il divieto generalizzato di ricorso al subappalto « a cascata »;

12. con riferimento al medesimo articolo 119 ed al fine di mitigare l'impatto derivante dalla estensione generalizzata dell'istituto del subappalto:

a) si preveda la possibilità, rimessa alle stazioni appaltanti, di inserire, nella valutazione delle offerte, criteri premiali

legati all'impegno dell'operatore economico concorrente di esecuzione diretta delle prestazioni, prevedendo un range di punti minimi e massimi parametrati alla maggiore percentuale di esecuzione diretta dell'appalto;

b) si preveda di estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore (comunicazione preventiva dei nominativi dei subappaltatori, divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, regime della responsabilità solidale, subappalto nei limiti della prevalente esecuzione della prestazione), anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

c) si preveda la facoltà per le stazioni appaltanti di introdurre limiti al subappalto anche per gli operatori iscritti in *white list* o nell'anagrafe antimafia degli esecutori e di richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza, ovvero che la cauzione stipulata dall'appaltatore abbia come contraente anche il subappaltatore;

e con le seguenti osservazioni:

a) in ordine al divieto di gratuità delle prestazioni d'opera intellettuale l'articolo 1, lettera l) della legge delega ha enunciato il seguente criterio direttivo: « previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione ». Sul punto, l'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame circoscrive il divieto alle sole « prestazioni d'opera intellettuale », per le quali resta garantita « l'applicazione del principio dell'equo compenso », ammettendosi espressamente la possibilità di « incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell'affidatario ». Chiarisca il Governo in modo inequivoco l'ambito di applicabilità del divieto con riferimento anche alle prestazioni professionali non riservate per legge agli iscritti all'albo professionale ovvero alle attività professionali non regolamentate. Quanto ai criteri di affidamento, si valuti, inoltre, l'opportunità

di specificare che l'incarico, ancorché gratuito, debba comunque essere affidato nel rispetto di un meccanismo procedimentale ispirato ai canoni della assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti, da intendersi riferiti ed estesi anche al settore dei beni culturali;

b) l'articolo 13, comma 2 esclude dall'ambito di applicazione del codice i « *contratti a titolo gratuito anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto* », con la ulteriore precisazione, contenuta al comma 4, che « *L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.* », ovvero al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Tenuto conto della giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea (da ultimo, cfr. sentenza del 10 settembre 2020, Causa C-367/19), si chiarisca l'ambito di applicazione della citata disposizione, in quanto si ritiene non sufficientemente specificato l'ambito di operatività della disposizione, né appare precisato che un contratto non possa esulare dalla nozione di appalto pubblico e, quindi, dall'ambito di applicazione del codice, per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute ovvero perché il prezzo proposto nell'offerta sia pari a zero;

c) per quanto concerne il principio di auto-organizzazione amministrativa, con riferimento alle valutazioni di cui all'articolo 7, comma 2 in materia di società *in house*, si preveda di introdurre nella previsione in esame una specificazione volta a ricondurre espressamente le attività non disponibili sul mercato in regime di concorrenza tra le prestazioni strumentali, per le quali è sufficiente una motivazione basata soltanto su alcuni dei criteri ivi indicati;

d) in attuazione del divieto di *gold plating*, rilevante nella sua direttrice pro-concorrenziale, si raccomanda l'istituzione di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

e) con riferimento alle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti e di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, si ritiene necessario mantenere presso la medesima Autorità l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

f) con riferimento all'articolo 38, comma 11, rubricato « Localizzazione e approvazione del progetto delle opere », conformemente ai principi comunitari (cfr. Corte di giustizia, 28 febbraio 1991, causa C-360/87) che impongono l'adozione di un provvedimento espresso nei procedimenti relativi, tra l'altro, alla tutela ambientale, culturale, paesaggistica, difesa nazionale, valuti il Governo di modificare la citata disposizione prevedendo che l'atto di assenso delle amministrazioni coinvolte possa ritenersi acquisito solo mediante adozione di un provvedimento espresso;

g) l'articolo 44 riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di ricorrere all'appalto integrato in caso di « *appalti di lavori complessi* » (comma 1), motivandone la scelta « *con riferimento alle esigenze tecniche* » (comma 2). Si osserva al riguardo come la formulazione prescelta non risponda pienamente alla legge delega laddove, all'articolo 1, lettera *ee*), prevede una radicale limitazione dell'istituto, rimettendo al legislatore delegato la « *individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori* ». La finalità enunciata dal legislatore delegato è dunque quella di un sostanziale depotenziamento dell'istituto, di fatto demandandosi la tipizzazione delle ipotesi tassative in cui sia possibile farvi ricorso. La formulazione del comma 2 si rivela, al contrario, sin troppo ampia e generica nell'individuazione dei presupposti legittimanti il ricorso a tale istituto in tal modo non vincolando affatto la scelta amministrativa e con il rischio di un uso distorto del medesimo istituto. Valuti per-

tanto il Governo l'opportunità di definire con maggiore dettaglio i presupposti e le condizioni di ricorso a tale modello contrattuale, motivato in ragione della prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto. In tal modo, la stazione appaltante sarà tenuta a giustificare il ricorso all'appalto integrato anche sulla base dell'effettivo contributo di innovazione da parte della impresa, non altrimenti conseguibile; è inoltre opportuno sancire espressamente la responsabilità dell'appaltatore in caso di errori progettuali e di difficoltà all'acquisizione dei pareri nulla osta definitivi. Con riferimento ai requisiti di progettazione, appare opportuno introdurre, espressamente, la possibilità per le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione di documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva con le medesime modalità, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. Infine, tenuto conto del ruolo che assume il progettista, ancorché indicato dal concorrente, si rileva la opportunità di prevedere indistintamente l'obbligo del possesso dei requisiti generali di moralità e professionalità;

*h)* l'articolo 49 introduce deroghe e restrizioni all'applicazione del criterio di rotazione. Avendo, tale principio, l'obiettivo di assicurare l'effettiva concorrenza che sarebbe, diversamente, pregiudicata dalla formazione di rendite di posizione, al contempo fungendo da fondamentale contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all'amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, valuti il Governo di ripristinare l'obbligo generalizzato di rispetto del canone di rotazione sia degli inviti che degli affidamenti, a prescindere dal valore della commessa, ed eliminando tra le ipotesi di non applicazione del criterio quella del « *particolare grado di soddisfazione del contraente uscente* », per l'effetto ammettendo la possibilità di deroga solamente in casi eccezionali, quali la infungibilità della prestazione e la effettiva assenza di alternative;

*i)* in tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comu-

nitarie, l'articolo 50, comma 1 prevede un notevole innalzamento delle soglie per la procedura negoziata senza bando. Stante il principio espresso nella legge delega di apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle MPMI (articolo 1, comma 2, lettera *a*)), si ritiene opportuno, anche al fine di rendere l'istituto conforme alla normativa eurounitaria, che tale disciplina venga modificata, stabilendo più compiutamente le soglie entro le quali può essere utilizzata. In particolare, si preveda la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata pervia consultazione di 10 operatori economici per tutte le gare il cui importo non superi la soglia di 1 milione di euro e a 20 operatori economici fino all'importo di 2,3 milioni di euro, oltre il quale non si potrà fare ricorso alla procedura negoziata. Al fine di garantire in modo adeguato il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, valuti inoltre il Governo l'opportunità di prevedere per le committenti che sia reso pubblico entro l'anno solare in corso il programma degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate da svolgere l'anno successivo, nonché tutte le informazioni sulla procedura (con indicazione degli invitati e dell'aggiudicatario) attraverso pubblicazione non solo sul profilo del committente ma anche sul sito dell'Osservatorio regionale, ovvero su un'unica piattaforma informatica pienamente accessibile agli operatori economici (ad esempio, la Banca Dati nazionale Contratti Pubblici);

*j)* in materia di esclusione automatica delle offerte anomale, la Corte europea (sentenza 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06) ha introdotto margini di flessibilità per l'applicazione di tale criterio nei casi, tra l'altro, di procedure di gara che vedono la partecipazione di un numero elevato di imprese. Valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di una modifica all'articolo 54, comma 1, mediante innalzamento da cinque a dieci del numero di offerte ammesse, così come già previsto dall'articolo 1, comma 20, lettera *u*), della legge n. 55 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019 c.d. « Sblocca cantieri »;



k) con riferimento alla procedura di cui all'articolo 62, comma 10, relativa alla domanda di svolgere la procedura di gara rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, al fine di evitare un sovraccarico di compiti per le centrali di committenza che può compromettere la complessiva sostenibilità del sistema, valuti il Governo di introdurre l'utilizzo degli strumenti di negoziazione delle centrali di committenza;

l) in merito ai consorzi stabili di cui all'articolo 65 valuti il Governo di estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori (articolo 67, comma 3), nonché di prevedere che il futuro regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese (articolo 100, comma 8, lettera « c »);

m) in materia di requisiti di partecipazione, l'articolo 94, comma 2, prevede che una impresa attinta da interdittiva antimafia non è esclusa dalla procedura qualora « entro la data dell'aggiudicazione, ... sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis ». Per come formulata, la norma non chiarisce affatto se una impresa, ancorché raggiunta da interdittiva ostativa, possa partecipare comunque alle procedure di gara e, soprattutto, se tale ammissione debba essere condizionata alla effettiva presentazione della domanda di ammissione al controllo giudiziario. Valuti il Governo l'opportunità di disciplinare in maniera chiara e inequivoca la questione degli effetti del controllo giudiziario sul possesso dei requisiti nell'ambito di gare avviate anteriormente alla sua concessione, se del caso coordinandola con la previsione già inserita nel citato articolo 94, comma 2;

n) in materia di verifica sul possesso dei requisiti generali e professionali, dal dato storico esperienziale si evince che le operazioni societarie straordinarie costituiscono, spesso, uno strumento per aggirare

gli obblighi imperativi ed inderogabili di cui al Codice degli appalti. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di introdurre l'obbligo di attestazione e verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 94 e 95, anche nei confronti delle imprese cedenti e/o affittuanti il ramo d'azienda, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di fornire prova di una effettiva cesura tra precedente e nuova gestione;

o) quanto alle clausole di esclusione non automatica, l'articolo 95 contempla anche l'ipotesi in cui l'operatore economico abbia commesso un illecito professionale grave, di cui al successivo articolo 98, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Al riguardo, si prevede che, ai fini della rilevanza dell'illecito professionale, possa essere sufficiente anche la sua mera contestazione e, tra le fattispecie considerate, figurano anche tutti i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001. In disparte il rinvio ampio e generico a tutti i reati di cui al citato d.lgs. 231/2001, si osserva anzitutto che la Direttiva UE prevede, ai fini dell'esclusione, che l'operatore economico si sia reso colpevole di un illecito professionale. Pertanto, contemplare la possibile esclusione anche in presenza della mera contestazione del reato, configura un'estensione della disciplina rispetto al perimetro tracciato dall'atto europeo, oltre a sollevare qualche dubbio in ordine al rispetto del principio generale di non colpevolezza. In ogni caso, anche a voler considerare un'anticipazione della soglia di rilevanza al momento della contestazione dell'illecito, appare quantomeno necessario intervenire sui mezzi di prova indicati nello schema come rilevanti e adeguati e dai quali la stazione appaltante può far discendere il giudizio di gravità. In particolare, appare opportuno escludere dal relativo elenco, gli atti che siano espressione della determinazione unilaterale del pubblico ministero, ovvero quelli attraverso i quali il PM esercita l'azione penale. Si ritiene, infatti, fondamentale che, in considerazione della potenziale esclusione dell'operatore dalla gara e nel rispetto dei generali prin-

cipi di proporzionalità e ragionevolezza, un effetto così penalizzante consegna a un atto assunto da un giudice terzo;

*p)* in ordine al sistema di qualificazione SOA, si segnala una difformità sostanziale tra l'articolo 100, comma 7, a norma del quale « *il periodo di attività documentabile è quello relativo ai 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA)...* » e l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato II.12 ai sensi del quale, invece, « *La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA* ». Il Governo valuti di procedere alla correzione dell'antinomia riscontrata, con l'indicazione, quale periodo documentabile ai fini della qualificazione, del termine di 10 anni dalla data di sottoscrizione del contratto con l'organismo di attestazione;

*q)* l'articolo 102, al comma 1, lettere *a)* e *b)* dispone che le stazioni appaltanti nei bandi richiedano agli operatori economici di garantire, oltre all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, anche a « *la stabilità occupazionale del personale impiegato* » nonché « *le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate* ». Ai sensi del comma 2, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni. Valuti il Governo un intervento correttivo della disposizione in questione al fine di evitare il rischio che le stazioni appaltanti procedano a un'applicazione generalizzata e indiscriminata, per qualsiasi tipo di appalto, delle clausole sociali diverse dall'applicazione del CCNL;

*r)* l'articolo 108 definisce i criteri di aggiudicazione degli appalti e l'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla scorta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. A tal fine, sono stabiliti una serie di criteri oggettivi (ad esempio possesso di un mar-

chio di qualità ecologica dell'Unione europea – *ecolabel*), connessi all'oggetto dell'appalto. Si specifica che, l'attuale formulazione contenuta nello schema di decreto legislativo, ha eliminato sia l'elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati (come prevista dall'articolo 95 comma 6 del vigente codice degli appalti) sia, al comma 13, il riferimento ai criteri premiali dell'offerta, tra cui l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198. Valuti pertanto il Governo di ripristinare la disposizione contenuta al comma 13 dell'articolo 95 del vigente codice dei contratti relativa alla parità di genere per le aziende certificate Uni Pdr 125. Si aggiunga che, nello schema di decreto legislativo in esame, è scomparso qualsiasi richiamo espresso alla Certificazione di Parità di Genere di cui all'articolo 46-*bis* del d.lgs. n. 198/2006. Né sono definiti criteri specifici volti a garantire le pari opportunità sia di genere che generazionali. Invero, per ridurre il divario di genere nel nostro Paese è fondamentale dare concreta attuazione alle politiche sociali tese al miglioramento delle opportunità di lavoro, favorendo in particolare l'inclusione lavorativa giovanile e femminile nel settore dei contratti pubblici, indipendentemente dall'oggetto e dal contenuto del contratto, come, invece, disposto nell'allegato II.3. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, occorre pertanto reintrodurre tra i requisiti necessari o premiali dell'offerta la previsione obbligatoria nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti del cd. « *bollino rosa* », riportando, tra l'altro, lo sconto sulle garanzie al 30 per cento;

*s)* quanto al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, si reputa necessario limitarne l'ambito di applicazione ai soli lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro laddove l'affidamento avvenga mediante procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;

*t)* si osserva inoltre che, per quanto concerne la verifica delle offerte anomale, l'articolo 110 prevede che la stazione ap-

paltante verifichi la congruità dei costi ladove l'offerta « *appaia anormalmente bassa* », senza alcuna determinazione legale dei relativi criteri di individuazione. Considerato che non appare condivisibile la scelta di omettere del tutto la fissazione dei criteri legali, valuti il Governo l'opportunità di riprodurre la formulazione del vigente articolo 97 del d.lgs. 50/2016, tal quale;

u) l'articolo 104, al comma 9, ha eliminato l'inciso « *pena la risoluzione del contratto* », previsto nel codice previgente nel caso in cui fosse accertato il mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento. In considerazione della prassi, fortemente invalsa, degli avvalimenti meramente cartolari, così come emerso dalle indagini svolte dall'ANAC nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza sui contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di introdurre meccanismi sanzionatori a carico dell'appaltatore, quale conseguenza del mancato effettivo impiego delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria. In tema di controlli demandati al RUP (articolo 9, lettera *i*) dell'Allegato I.2) e alla Direzione Lavori (articolo 1, lettera *n*) dell'Allegato II.14), si valuti inoltre di introdurre disposizioni specifiche in ordine ai tempi e alle modalità dell'azione di controllo, altresì prevedendo, in caso di omissioni e/o inadempienze agli obblighi di verifica, la irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ANAC, per l'effetto estendendo i poteri di vigilanza anche alla fase esecutiva, nonché la sottoposizione del funzionario pubblico ad azione disciplinare e di responsabilità per mancato raggiungimento della *performance* per i dipendenti pubblici;

v) si ritiene, inoltre, auspicabile la introduzione di specifiche sanzioni per le stazioni appaltanti in caso di pubblicazione di bandi di gara non conformi alla normativa vigente, con particolare riguardo al caso in cui la base d'asta sia determinata in partenza mediante prezzari non aggiornati;

w) con riferimento alla disciplina della revisione prezzi, valuti il Governo l'opportunità che venga fissata al 2 per cento dell'importo complessivo del con-

tratto la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, nonché fissare al 90 per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Sarebbe opportuno prevedere tale revisione senza alcun limite, basandola su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. Infine, l'elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire con cadenza annuale, con il rischio di snaturare l'istituto, bensì sulla base di un meccanismo semplice ed automatico a cadenza mensile. Sarebbe altresì opportuno che venga recepito il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega, alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente;

x) in materia di partenariato pubblico privato disciplinato dall'articolo 175, strumento chiave per la realizzazione di progetti e soluzioni innovative per la pubblica amministrazione, valuti il Governo l'introduzione di una specifica disposizione volta alla promozione dello strumento del partenariato pubblico e privato con specifico riferimento ai progetti di trasformazione digitale;

y) in materia di pagamenti alle imprese, si osserva come non risulti adeguatamente attuato il criterio direttivo della « *semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale* » enunciato alle lettere *ii*) della legge delega. È pertanto auspicabile che, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 125, venga reintrodotta la disposizione di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 113-*bis* del d.lgs. 50/2016, che consente all'esecutore di emettere fattura anche in mancanza del certificato di pagamento da parte del RUP, conformemente ai principi enunciati dalla Corte di giustizia (sentenza del 28 gennaio 2020, C-122/18);

z) in tema di affidamenti dei concessionari « senza gara », di cui all'articolo 186, sarebbe opportuno che venga chiarito che tutte le tipologie di concessionari – inclusi quelli operanti nei settori speciali – siano tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l'eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica. Inoltre, appare opportuno elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 e 80 per cento le quote entro cui prevedere l'obbligo di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;

aa) con riferimento alla disciplina degli acquisti verdi, si ritiene opportuno dare maggiore efficacia ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) la cui applicazione sembra essere stata invece depotenziata dalla disposizione di cui all'articolo 57. Il comma 3 dell'articolo 34 del Codice vigente prevede che l'obbligo del rispetto dei CAM si applichi per gli affidamenti di qualunque importo purché oggetto di CAM già adottati. La sua soppressione comporterebbe la possibilità di stabilire arbitrariamente l'inapplicabilità dei CAM a seconda del valore, in spregio a quanto contenuto nell'articolo 1, lettera f) della legge delega che, al contrario, ribadisce l'obbligatorietà dei CAM seppur « *differenziati per tipologie ed importi di appalto [...]* ». Non sono previsti quindi dal legislatore delegante regimi di esenzione. Dovrebbe inoltre essere previsto uno specifico riferimento alla vigilanza dell'Anac attraverso l'Osservatorio sui contratti pubblici sull'applicazione dei CAM ai sensi del vigente articolo 213, comma 9 di cui sarebbe opportuno valutare il ripristino, o almeno la espressa previsione di compiti di monitoraggio in capo all'Anac sull'applicazione dei criteri ambientali minimi. L'articolo 57 sembrerebbe peraltro

pregiudicare anche l'attuazione della Strategia Nazionale per l'economia Circolare (SEC), adottata con D.M. 259 del 24 giugno 2022 in attuazione della Riforma 1.1, della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La SEC, infatti, al fine di potenziare il mercato delle materie prime seconde, prevede una specifica « azione » dedicata proprio al sostegno dei CAM. Il relativo cronoprogramma della SEC, adottato con DM 342 del 19 settembre 2022, prevede a tal fine un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al « Supporto agli strumenti normativi esistenti » sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi;

bb) per quanto riguarda l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti diversamente abili, vale evidenziare la disparità di trattamento a sfavore degli operatori economici rispetto alle società *in house* e le amministrazioni loro partecipate. Infatti, pur essendo « *longa manus* » di queste, a differenza loro e di qualsiasi altro concorrente le società *in house* non sono soggette all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. Nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza va estesa la disciplina per le assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 anche alle società *in house*, ed eliminato il blocco assunzionale per esse previsto;

cc) si ritiene, altresì, importante superare la esclusione tra le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 per le società partecipate in conformità con i principi costituzionali (articolo 38 comma 3 della costituzione per cui « *gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale* ») e l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

dd) considerato che il PNRR prevede, tra i vari obiettivi da conseguire, l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici entro il 31 marzo 2023 e che lo stesso schema di decreto legislativo prevede una finestra temporale per il differimento del-

l'efficacia delle disposizioni al 1° luglio 2023, considerato l'inevitabile l'impatto che le nuove disposizioni avranno sugli operatori economici e sulle stazioni appaltanti, valuti il Governo l'opportunità di differire al 1° gennaio 2024 l'efficacia della nuova normativa affinché le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano un tempo ragionevole per adeguarsi;

*e con le seguenti raccomandazioni:*

1) in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *q*) della legge delega, l'articolo 41 riduce i livelli di progettazione in materia di lavori pubblici al progetto di fattibilità tecnico-economica e al progetto esecutivo. L'obiettivo, a ben vedere, risulta attuato mediante fusione più che soppressione dei livelli, così come dimostrato dalle disposizioni dell'Allegato I.7 recante i contenuti minimi dei livelli di progettazione. Al comma 12 è poi previsto che «*La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ... L'allegato I.7, di cui ai commi 2 e 3, definisce i contenuti minimi del progetto*». Considerato, tuttavia, che nell'allegato I.7 richiamato dalla norma, non vi è traccia dei «*contenuti minimi del progetto*» di servizio, si raccomanda al Governo di intervenire sul testo normativo chiarendo tale aspetto della disciplina;

2) sul tema della legalità e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, in conformità all'articolo 62-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) lo schema di codice in esame, confermando le previsioni del codice vigente, all'articolo 23 attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e, all'articolo 24, disciplina il funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Valuti il Governo, al fine di garantire il corretto agire della pubblica amministrazione, l'opportunità di consentire anche a forze di polizia giudiziaria l'interazione dei servizi digitali sulla piattaforma ANAC. Tale accesso alla banca dati degli operatori economici potrebbe essere regolato mediante specifici protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno, previo

parere del Garante della Privacy circa le informazioni e i dati che possono essere oggetto di trattazione, specialmente laddove si tratti di prevenire e reprimere la criminalità, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, sempre nei limiti delle finalità di giustizia;

3) in riferimento alla suddivisione in lotti di cui all'articolo 51, si raccomanda al Governo di valutare ogni misura idonea affinché la predetta suddivisione non si traduca in un mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della concorrenza e del libero mercato elusiva del codice dei contratti pubblici e che la stessa avvenga sulla base di una decisione adeguatamente motivata, ragionevole e proporzionata;

4) in relazione alla medesima disciplina relativa alla suddivisione in lotti, prevista dall'articolo 58 in conformità delle direttive europee, lo schema di decreto legislativo introduce la nozione di lotto quantitativo, definendolo uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definita su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. Tale modifica potrebbe tuttavia sovrapporsi a quella differente di lotto funzionale e in tal caso non si riscontrerebbe alcuna portata novativa della norma. Si ritiene inoltre necessario chiarire che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non è richiesto che questo sia funzionalmente autonomo e soprattutto che non vi si ricorra per eludere l'affidamento delle opere nel loro complesso;

5) l'Allegato I.10, «*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*», non individua le attività che esulano dall'incentivo; restando, verosimilmente escluse le attività di progettazione della stazione appaltante, l'allegato appare, *in parte qua*, non conforme al divieto di gratuità della prestazione, altresì enunciato tra i principi della legge delega. Anche al fine di scongiurare il rischio di ipotesi corruttive, si raccomanda al Go-

verno l'introduzione di una disciplina puntuale avente ad oggetto l'incentivo per le attività di progettazione prestate dai dipendenti pubblici;

6) per quanto riguarda la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) si ritiene opportuno prevedere una certificazione delle competenze professionali dei RUP affinché si garantisca l'attestazione di specifiche competenze a cui corrispondere la giusta primalità del lavoro svolto;

7) in relazione ai livelli e contenuti della progettazione di cui all'articolo 41, si raccomanda al Governo un esplicito richiamo agli studi geologici (comprendenti gli aspetti geologici, geomorfologici, geoidrologici e idrogeologici), affinché si riporti nell'elaborato specialistico la rela-

zione geologica – quale elaborato « minimo » da predisporre per garantire la qualità progettuale e quindi la sicurezza dell'opera da realizzare. Inoltre, all'allegato 1.7 articolo 4 comma 3 lettera a), rubricato « relazione tecnica », è opportuno specificare che gli « aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici » devono essere esaurientemente esposti e commentati in apposite relazioni specialistiche. Si raccomanda, altresì, di esplicitare che la relazione geologica non possa essere oggetto di subappalto (*ex* articolo 119) e che il geologo intrattenga un rapporto diretto con il committente, assumendo verso quest'ultimo conseguenti responsabilità dirette.

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.****Atto n. 19.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA  
VERDI E SINISTRA**

L'VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice degli appalti pubblici (Atto n. 19)

premessi che:

lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, « Delega al Governo in materia di contratti pubblici », al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

la legge delega costituisce attuazione degli impegni assunti dal Governo italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, prevede un processo di riforma in due macro-tappe: una prima tappa, attuata in via d'urgenza con il D.L. 77/2021, e una seconda tappa da attuare mediante una riforma complessiva del vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e del quadro normativo ad esso collegato, da completare entro il giugno 2023;

lo schema di decreto in esame all'articolo 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del terzo settore) prevede che la pubblica amministrazione può apprestare modelli organizzativi e di co-amministrazione

con gli enti del Terzo settore, che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento; appare necessario armonizzare le definizioni normative utilizzate, con quelle del Codice del terzo settore e con gli orientamenti del giudice Costituzionale di cui alla sentenza 131/2020;

nella parte dedicata ai « Principi generali », il principio di auto-organizzazione amministrativa, riportato nell'articolo 7, prevede, tra le varie modalità organizzative che le pubbliche amministrazioni possono adottare per l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi, anche l'affidamento diretto a società cosiddette *in house* e seppure ammessa dalla normativa eurolunitaria, costituisce una netta sottrazione del contratto al mercato e il diritto dell'Unione, come elaborato anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che in proposito ha espresso precise condizioni che ne consentono l'attuazione, al fine di evitare l'inefficienza del mercato e la distorsione della concorrenza;

l'evidente parcellizzazione del fenomeno dell'*in house* lo rende difficilmente controllabile dall'esterno e, di fatto spesso incontrollato, con la conseguenza che – come attestano diversi casi assunti agli onori della cronaca – sono stati perpetrati molti abusi ai danni delle finanze pubbliche. La Corte dei conti, nella Relazione del 2021, ha individuato 7.154 organismi partecipati in via diretta e indiretta che, in assenza di qualsivoglia forma di pubblicità e trasparenza, nonché di controllo sui requisiti dell'*in house*, in astratto potrebbero procedere con affidamenti diretti pur non avendone i requisiti;

il codice attualmente in vigore (articolo 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) prevede un fondamentale strumento propeudeutico al corretto espletamento degli affidamenti *in house*, ovvero l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, gestito da ANAC. La presentazione della domanda da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e la relativa iscrizione nel suddetto elenco, determina l'evidente vantaggio di verificare *a priori* la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa eurounitaria, per l'affidamento diretto, senza in alcun modo interferire rispetto alla decisione dell'ente di procedere con tale affidamento;

L'abrogazione, prevista dallo schema del decreto in esame, della competenza di ANAC in relazione all'istituto dell'elenco c.d. *in house*, le cui motivazioni sarebbero da ricondurre a esigenze di semplificazione, che vorrebbero, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, l'eliminazione di un « *titolo abilitativo* », « *...sproporzionato rispetto alle funzioni di vigilanza e alle esigenze di trasparenza degli affidamenti.* », risulta discostarsi dal criterio della legge delega, laddove all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), richiede la revisione delle competenze dell'Autorità « *al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti* »;

L'articolo 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) nel confermare il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto, prevede che gli operatori economici possano indicare, nella propria offerta, l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele, aprendo ad una certa discrezionalità su tutele economiche e normative dei lavoratori, che sembra non tener conto del forte richiamo al principio di inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro ir-

regolare, della legalità e della trasparenza enunciato tra i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge delega n. 78 del 2022;

in merito alle funzioni del responsabile unico del progetto (RUP), il comma 4 dell'articolo 15 dello schema di codice prevede che le stazioni appaltanti, su richiesta del RUP, possano nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e che le relative responsabilità siano, in tal caso, ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, disposizione che non appare conforme al principio generale vigente nell'ordinamento relativo all'unicità del responsabile del procedimento, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (« Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »);

L'articolo 16 dello schema di codice, dedicato alla disciplina del conflitto di interessi, sostituisce le previsioni contenute nell'articolo 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riducendone lo spazio applicativo. Il secondo comma introduce, poi, una sorta di « inversione dell'onere della prova » che non ha precedenti a livello comunitario, stabilendo, in ossequio al « *...principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa...* », la necessità che tale minaccia sia « *provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro* », disposizione che evidentemente rende particolarmente gravoso soddisfare l'onere probatorio posto a carico di chi invoca il conflitto. La nuova definizione elimina, inoltre, il riferimento ad una specifica previsione delle direttive eurounitarie che pongono in capo alle stazioni appaltanti l'onere di attivarsi al fine di prevenire i conflitti;

L'articolo 17 dello schema di codice dispone, che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,



le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ovvero i requisiti di carattere generale e speciale che la stazione appaltante richiede agli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di gara. A tal proposito, appare necessario, al fine di rendere più puntuale e stringente il perimetro relativo agli elementi che devono integrare la determina a contrarre, estendere il contenuto della motivazione, comprendendo anche l'indicazione della procedura di gara con cui la stazione appaltante intende procedere e il criterio di aggiudicazione prescelto;

la nuova disciplina della programmazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale dettata dall'articolo 39, stabilisce, in estrema sintesi, che sia il Governo a classificare un'infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, definendo così un elenco di infrastrutture che viene inserito nel Documento di economia e finanze, ricomprendendo, tra le altre, indicazioni sulla sostenibilità ambientale delle scelte. È eliminato qualsiasi riferimento al Piano generale dei trasporti e della logistica quale strumento di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche per lo sviluppo armonico e di sistema del Paese e conseguentemente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica cui ogni piano e programma, che può avere un impatto significativo sull'ambiente, deve essere sottoposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006;

lo schema di decreto all'articolo 40 modifica la disciplina del Dibattito pubblico, trasformando il relativo procedimento in un evanescente adempimento burocratico incapace di attribuire, in un'ottica effettivamente partecipativa, sostanziale valore alle istanze e alle valutazioni dei soggetti portatori degli interessi direttamente interessati dalla realizzazione dell'opera/intervento oggetto del medesimo Dibattito, anche in questo caso discostandosi

dal criterio della legge delega laddove all'articolo 1, comma 2, lettera o) stabilisce, con specifico riferimento all'istituto del Dibattito pubblico, che i decreti legislativi devono essere adottati con la finalità di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni delle comunità e di rendere meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

l'articolo 44, comma 1, dello schema di codice dispone che, negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, « se qualificati », possano stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvata, escludendo l'esercizio di tale facoltà soltanto per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La scelta dell'affidamento (comma 2) di un appalto integrato deve inoltre essere motivata « *con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto* ». Tale formulazione, che si presenta di maggiore favore verso l'istituto dell'appalto integrato, rispetto alla vigente disciplina (articolo 59, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 50 del 2016), risulta generica nell'individuazione dei presupposti legittimanti tale scelta, limitandosi a prevedere che la stazione appaltante motivi il ricorso all'appalto integrato con riferimento a non meglio specificate « esigenze tecniche », liberalizzando di fatto l'istituto dell'appalto integrato e compiendo un pericoloso passo indietro sulla qualità e sulla centralità del progetto, elemento cardine in grado di garantire la qualità dell'opera e il rispetto di tempi e costi di esecuzione;

il concorso di progettazione (articolo 46) è una procedura virtuosa volta ad un confronto basato sulla qualità delle proposte progettuali piuttosto che su requisiti tecnici o economici e rappresenta una delle alternative, che le amministrazioni possono scegliere per bandire una gara e assegnare incarico ai progettisti, l'unica in grado di

mettere al primo posto della procedura la centralità e qualità del progetto di architettura, specie nella realizzazione di infrastrutture a grande scala che per loro natura impattano sul territorio ed il paesaggio del nostro Paese;

l'articolo 50, comma 1, dello schema di codice, in tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, rende stabili le procedure emergenziali introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. «Semplificazioni»), portando a regime la disciplina contenuta con un notevole innalzamento sia delle soglie per l'affidamento diretto, che di quelle per la procedura negoziata senza bando, nell'ottica di attuare la massima semplificazione delle procedure. Soprattutto, con riferimento agli affidamenti diretti di servizi e forniture, si evidenzia come la soglia di 140.000 euro sia destinata ad assorbire la maggior parte degli acquisti, posti in essere soprattutto dai piccoli comuni, che potranno verosimilmente programmare più affidamenti sotto la predetta soglia, per la maggior parte dei propri acquisti, senza dunque dover ricorrere – se non in casi residuali – a procedure di evidenza pubblica;

le modifiche del regime di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, renderebbe possibile alle stazioni appaltanti utilizzare le procedure ordinarie solo sopra 1 milione di euro e solo se tale scelta venga accompagnata da adeguata motivazione, vanificando lo stesso principio di auto-organizzazione amministrativa (esplicitato dall'articolo 7 dello schema di codice), per cui spetta alla stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità, ricorrere alle procedure ordinarie anche sotto soglia, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale. Da una recentissima indagine svolta dall'ANAC sull'affidamento diretto di servizi tecnici nel 2021 (Comunicato del Presidente ANAC dell'11 gennaio 2023) emerge che, su un campione di circa 1000 dichiarazioni inviate dai comuni all'ANAC in tema di insussistenza di conflitti di interesse, in oltre

il 55 per cento dei casi non sia stata rispettata la disciplina in materia di conflitto di interessi, confermandosi con ciò i rischi connessi alla pratica degli affidamenti diretti anche sotto tale profilo;

in tema di revisione dei prezzi (articolo 60), non è stato attuato in pieno il criterio direttivo di cui all'articolo 1 comma 2 lettera g) della legge delega, il quale dispone la «*previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa*», mancando nel testo normativo un autonomo sistema di revisione del prezzo in relazione agli aumenti derivanti dal rinnovo dei CCNL, in special modo negli appalti ad alta intensità di manodopera;

l'equilibrio di genere è un tema strettamente legato al diritto di partecipazione alle procedure di gara e più in generale alla normativa europea e nazionale sugli appalti socialmente responsabili e sebbene la legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 3, preveda tra i criteri direttivi l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali volte a garantire le parità di genere, attraverso l'esibizione di una Certificazione di parità (c.d. bollino rosa) ex articolo 46-bis del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice per le pari opportunità), inserita dal Governo nel PNRR, detto principio non sembra aver trovato esplicita

affermazione all'interno dell'articolo 61 (Contratti riservati), che si limita a prevedere per le stazioni appaltanti, la « facoltà » (e non l'obbligo) di prevedere nei bandi, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità di genere, affidando successivamente all'Allegato II.3 l'individuazione degli stessi, disattendendo, in tal modo, anche le indicazioni dell'ANAC in merito all'esplicito richiamo, nel rispetto del vigente quadro normativo, dell'articolo 46-*bis* del sopra richiamato d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

le considerazioni fin qui svolte sull'articolo 61 dello schema di decreto sono strettamente connesse con le previsioni dell'articolo 106, che al comma 8 interviene su un sistema introdotto dal vigente Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) che ha istituito un sistema premiante per quelle aziende che dimostrano, attraverso certificazione, di aver opportunamente investito sui propri sistemi di gestione, attraverso il riconoscimento di una serie di riduzioni cumulabili sulle garanzie fideiussorie per la partecipazione alla procedura di gara, attenuando la percentuale dello sconto dall'attuale 30 per cento al 20 per cento dell'importo delle stesse, rendendo in tal modo meno premianti gli sforzi compiuti da tutte quelle piccole aziende che negli ultimi anni hanno investito nell'organizzazione socialmente responsabile;

l'articolo 62 dello schema di codice, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici. Si tratta di una modifica di assoluto rilievo che sottrae dall'obbligo di qualificazione una fetta importante degli enti aggiudicatori. Secondo le stime effettuate dall'ANAC sui dati relativi al quinquennio 2017-2021, l'innalzamento della soglia di qualificazione per i lavori da 150.000 euro a 500.000 euro comporterebbe una riduzione del numero di gare eseguite da enti qualificati di circa il 65 per cento, corrispondente ad una diminuzione di circa il 45 per cento del

numero di amministrazioni aggiudicatrici qualificate. Inoltre il forte innalzamento delle soglie entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di procedere « direttamente e autonomamente » ad acquisizioni e affidamenti senza oneri di qualificazione, può avere l'effetto di un indebolimento delle stesse, stanti i deficit organizzativi e di professionalità che caratterizzano il panorama delle stazioni appaltanti, laddove il loro potenziamento richiederebbe invece una selezione e riduzione nel numero complessivo;

l'articolo 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti) introduce alcune modifiche rilevanti che possono aprire, nell'ottica del risparmio della spesa pubblica una continua corsa al ribasso come elemento strutturale degli acquisti. Il venire meno del tetto massimo per l'attribuzione del punteggio economico, entro il limite fissato del 30 per cento, inserito dall'articolo 95, comma 10-*bis* dell'attuale Codice, proprio per calmierare il verificarsi di forte sproporzionalità tra ribasso e qualità dell'offerta, rischia di aprire ad aggiudicazioni basate esclusivamente sulla componente del prezzo perché il dinamismo e la discrezionalità che la relazione tecnica all'articolo evidenzia, sebbene applicabile in linea astratta, nel concreto rischia di determinare una notevole riduzione dell'elemento qualitativo;

appare opportuno far rientrare i costi della sostenibilità ambientale come voce inderogabile al pari dell'applicazione del contratto e della sicurezza sul lavoro, nel sistema di valutazione delle offerte anomale basse di cui all'articolo 110, dal momento che il comma 2 dell'articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), nel riprodurre la vigente disciplina relativa all'inserimento nella documentazione progettuale di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che i CAM debbano essere definiti in base alla categoria e al valore dell'appalto e che le stazioni appaltanti valorizzano le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai CAM;

la principale novità dell'istituto del subappalto (articolo 119) introdotta dal decreto consiste nell'eliminazione del divieto del c.d. subappalto « a cascata », previsto dal comma 19 dell'articolo 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, conseguente alla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dalla Corte di giustizia e dalla Commissione UE, nell'ambito della procedura di infrazione a carico dell'Italia n. 2018/2273, pone la necessità alle stazioni appaltanti di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nel meccanismo dei subappalti;

l'articolo 182 del provvedimento in esame, al comma 3, fornisce un chiaro perimetro normativo circa le attività che i concessionari possono svolgere nell'ambito della gestione del bene concessorio, stabilendo che i beni pubblici assegnati al concessionario per la gestione di uno specifico servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento, si ritiene, anche al fine di non generare problematiche di natura concorrenziale, che tale disciplina trovi applicazione entro sei mesi dalla entrata in vigore del codice, anche alle concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere alla data di entrata in vigore del codice medesimo;

l'articolo 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. *Governance* dei servizi) prevede l'istituzione della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, quale sede istituzionale per il coordinamento nell'attuazione del codice, per l'analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l'indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni, per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche, appare quanto mai opportuno includere tra i componenti dell'organo una rappresentanza delle OO.SS.;

l'entrata in vigore del Codice, fissata dall'articolo 226 il 1° aprile 2023, data dalla

quale il decreto legislativo 18 aprile 2016 risulta abrogato, è destinata a produrre un inevitabile rallentamento nel mercato degli appalti, nei mesi immediatamente successivi all'emanazione del nuovo testo, rendendo presumibilmente più complessa l'attività delle stazioni appaltanti e delle imprese nella fase di stabilità del nuovo quadro normativo e che tale fattore, rischiando di rallentare il processo di attuazione del PNRR, suggerisce lo slittamento dell'entrata in vigore del Codice, almeno al 1° gennaio 2024, per consentire a tutti gli operatori coinvolti di acquisire piena conoscenza del nuovo corpo normativo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. al fine di rendere coerente l'articolo 6 con il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e con gli orientamenti del giudice Costituzionale di cui alla sentenza 131/2020, sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Articolo 6.

*(Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del terzo settore)*

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività di interesse generale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici e fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i quali contribuiscono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

2. al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle

stazioni appaltanti, in coerenza con il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge delega, all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: « *2-bis*. Fermo restando il principio di auto-organizzazione amministrativa, di cui all'articolo 7, è istituito presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Resta fermo, anche per gli affidamenti *in house* l'obbligo di acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC. »;

3. al fine di ripristinare la piena operatività del principio di inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza enunciato tra i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge delega n. 78 del 2022, attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, sopprimere, i commi 3 e 4 dell'articolo 11;

4. con l'obiettivo di garantire il rispetto del principio generale vigente nell'ordinamento, relativo all'unicità del responsabile del procedimento, sopprimere il comma 4 dell'articolo 15;

5. tenuto conto del particolare rilievo che assume la fattispecie del conflitto di interessi in ambito comunitario, riformulare l'articolo 16 nel seguente modo:

« Articolo 16.  
(*Conflitto di interessi*)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene

con nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ovvero ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

3. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e nella fase di esecuzione, e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma precedente siano rispettati »;

6. al fine di rendere più puntuale e stringente il perimetro riguardante gli elementi che devono integrare, la determina a contrarre, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole « *essenziali del contratto* », inserire le seguenti: « *le procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e* »;

7. con riferimento alla nuova disciplina della programmazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale (articolo 39), mantenere la centralità del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), quale strumento di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche per lo sviluppo armonico e di sistema del Paese, introducendo nel testo normativo esplicito richiamo all'obbligo di assoggettamento alla procedura di VAS e che sia assicurato, in ogni caso, il coinvolgimento del Parlamento, attraverso il parere delle Commissioni competenti, nell'individuazione delle opere infrastrutturali strategiche e di preminente interesse nazionale;

8. al fine di conformare lo schema di decreto ai criteri e principi previsti dalla legge di delegazione, con specifico riferimento all'istituto del Dibattito pubblico che persegue la finalità di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni delle comunità e di rendere meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti, all'articolo 40 (Dibattito pubblico) apportare le seguenti modifiche:

*a.* al comma 2, dopo le parole « Ministro della cultura », inserire le seguenti: « e la commissione di cui al comma 3 »;

*b.* al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: « Al fine di garantire maggiore pubblicità delle procedure di Dibattito pubblico in corso e stabilire le modalità di monitoraggio sulla loro applicazione è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata »;

*c.* sostituire il comma 4, con il seguente: « 4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché singoli cittadini e portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni con le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di cui al comma 2 »;

*d.* sostituire il comma 5, con il seguente: « 5. Il dibattito pubblico si conclude entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute. La relazione conclusiva, comprensiva degli esiti

della consultazione pubblica, dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente e sul sito della commissione di cui al comma 3. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenze, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori »;

9. al fine di definire con maggior dettaglio le condizioni di ricorso all'appalto integrato (articolo 44), per ridurre il rischio di un uso improprio dell'istituto, all'articolo 44, apportare le seguenti modifiche:

*a.* al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: « e per gli appalti di opere di importo alla soglia comunitaria »;

*b.* sostituire il comma 2 con il seguente: « La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori »;

10. al fine di valorizzare l'istituto del concorso di progettazione, inserire le seguenti modifiche:

*a.* all'articolo 46, al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: « Per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione. »;

*b.* all'articolo 46, comma 2, sesto periodo, dopo le parole: « se in possesso dei requisiti previsti dal bando », inserire le seguenti: « dimostrabili, dopo la proclamazione anche attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 o mediante avvalimento. »;

*c.* all'articolo 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: « La stazione appaltante può affidare al vinci-

tore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione. »;

*d.* all'articolo 50, comma 1, aggiungere la seguente lettera: « *f* ) per la progettazione di opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, nonché di valore sociale e culturale, le stazioni appaltanti adottano la procedura del concorso di progettazione. »;

*e.* all'articolo 93 (Commissione giudicatrice) prevedere che in caso di concorso di progettazione o di idee, i componenti della giuria del concorso siano indicati direttamente nel bando;

*f.* all'articolo 153 (Norme applicabili), inserire un esplicito richiamo all'articolo 46;

*g.* all'articolo 155 (Tipi di procedure), comma 1, inserire un esplicito richiamo ai concorsi di progettazione;

11. al fine di garantire adeguata pubblicità alle procedure per l'affidamento (articolo 50) e di contrastare l'inefficienza di affidamenti diretti eseguiti senza il minimo confronto concorrenziale, ridurre le soglie entro le quali si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando, stante anche l'impossibilità di ricorrere alle procedure a concorrenza piena per lavori al di sotto di 1 milione di euro e comunque all'articolo 50, apportare le seguenti modifiche:

*a.* al comma 1, sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14. »;

*b.* dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta

dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte; nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno 10 giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.

*1-ter.* È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante, di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione. »;

12. al fine di tener conto nel sistema di aggiornamento prezzi (articolo 60) l'incidenza degli aumenti derivanti dal rinnovo dei CCNL, in coerenza con il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2 lettera *g*) della legge delega, all'articolo 60 apportare le seguenti modifiche:

*a.* sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Per l'applicazione del presente articolo si utilizzano:

*a)* indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni;

*b)* i costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 11, comma 1 »;

*b.* dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « *3-bis.* In relazione ai costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'articolo 11 comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con proprio provvedimento, registra tali variazioni nelle tabelle di cui all'articolo 41 comma 13 e le trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai ministeri competenti e alla Conferenza Stato Regioni per gli adeguamenti del caso. »;

13. con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto del criterio direttivo in merito all'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali volte a garantire la parità di genere, attraverso l'esibizione di una Certificazione di parità (c.d. bollino rosa) contenuto nella legge delega, all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: « pari opportunità generazionali, di genere », inserire le seguenti « come da articoli 27 e 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 »;

14. al fine di mantenere un'adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti e di ridurre il numero delle centrali di committenza, all'articolo 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sostituire le parole « 500.000 » con le seguenti « 150.000 »;

15. al fine di mantenere un adeguato sistema di agevolazioni relative gli importi delle garanzie fideiussorie, per gli operatori economici che possiedono una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli dell'allegato II.13, mantenere l'attuale riduzione fino ad un massimo del 30 per cento;

16. al fine di prevenire forte sproporzionalità tra ribasso economico e qualità dell'offerta nei criteri di aggiudicazione degli appalti, all'articolo 108 dopo il comma 11, inserire il seguente: « 11-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento »;

17. al fine di garantire che le stazioni appaltanti valorizzano le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai CAM, all'articolo 110 (Offerte anormalmente basse) comma 4. Aggiungere la

seguente lettera: « c) in relazione ai contenuti dei criteri ambientali minimi (CAM) »;

18. al fine di rafforzare il sistema dei controlli sull'istituto del subappalto (articolo 119), fornire ulteriori specifiche e indicazioni metodologiche cui potersi riferire per adempiere all'obbligo, da parte delle stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni non subappaltabili, anche facendo riferimento alle tipologie di opere di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012;

19. al fine di non generare problematiche di natura concorrenziale tra i soggetti assegnatari di nuove concessioni e gli attuali concessionari di beni pubblici, all'articolo 182 (Bando) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Anche le concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tengono conto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »;

20. al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti d'interesse, prevedere per i concessionari autostradali l'esplicito divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate;

21. al fine di includere tra i componenti della Cabina di regia una rappresentanza delle OO.SS, all'allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia), articolo 1, comma 1 inserire la seguente lettera: « m-bis) dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. »;

22. al fine di consentire la progressiva stabilità del quadro normativo e di evitare il c.d. « shock regolatorio », con conseguenze rallentamento del mercato degli appalti modificare la data di entrata in vigore del Codice al 1° gennaio 2024.

Bonelli, Zaratti.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	273
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 198 del 2022, in corso di conversione, ricordando che il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato, con modificazioni, dal Senato nella seduta del 15 febbraio 2023 (A.S. 452) ed è stato tra-

smesso alla Camera in data 16 febbraio 2023.

Le disposizioni sulle quali riferirà intervergono su plurimi aspetti di interesse per le competenze della Commissione.

Iniziando dall'articolo 1-*ter*, le previsioni in esso contenute sono volte a favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione. Sono, infatti, prorogati al 31 dicembre 2023 i termini, la cui durata contrattuale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, relativi agli importi e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.

Il successivo articolo 2, comma 2, lettera b), consente la conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, ai titolari di patenti rilasciate nel Regno Unito, residenti in Italia.

L'articolo 9, comma 5, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applica-

zione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023.

L'articolo 10 reca numerose previsioni di proroga di termini relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Innanzitutto, il comma 1 interviene a modificare l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore euro 2 delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale (TPL), alimentati a benzina o gasolio, ivi previsto, operi a decorrere dal 1° gennaio 2024, anziché dal 1° gennaio 2023.

Tale termine è stato, pertanto, allineato a quello già stabilito per analoghi veicoli aventi caratteristiche antinquinamento euro 3.

Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto MIT 28 luglio 2022 n. 242, in materia di trasporti eccezionali.

La materia è stata oggetto, com'è noto, di numerosi interventi legislativi recenti. Ricorda brevemente che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, è stata eliminata l'originaria disposizione con la quale si consentiva il trasporto su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi.

Tale possibilità è stata successivamente ripristinata con il decreto-legge n. 146 del 2021 (articolo 7-*bis*), con l'introduzione di due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale.

Le linee guida sono state adottate con il predetto decreto MIT n. 242 del 2022 ed era previsto che entrassero in vigore all'atto della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, con l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2021 la loro efficacia è stata sospesa fino al 31 dicembre 2022 al fine di consentire le verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, ed è stato altresì previsto che,

per l'anno 2022, valesse la precedente disciplina per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi. Ancora, tale previsione ha stabilito la perdurante efficacia, fino alla loro scadenza, delle autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato.

Come detto, l'articolo 10, comma 6, del decreto in esame differisce i predetti termini al 31 dicembre 2023.

L'articolo 10, comma 6-*bis*, modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto milleproroghe 2022), prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dall'articolo 80 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Tali figure professionali si affiancano, pertanto, ai soggetti già previsti, vale a dire le Motorizzazioni o i privati concessionari del servizio di revisione dei veicoli.

Il successivo comma 6-*ter* proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'efficacia della previsione di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020, secondo la quale le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possono essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.

Al comma 7 è disposta la proroga, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, sia dell'entrata in vigore del decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, il quale detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, sia delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il successivo comma 7-*bis* autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e im-

prese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino. La quantificazione dei residui disponibili e l'autorizzazione al loro utilizzo per ciascuna Autorità sono rimesse a un decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il MEF.

I commi 11, 11-*sexies* e 11-*septies* concernono la gestione diretta dei servizi di trasporto pubblico lacuale da parte del MIT sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, da un lato disponendo il differimento al 31 dicembre 2023 dell'obbligo dei gestori di versare gli utili di gestione del 2022 all'entrata dello Stato e, dall'altro, estendendo la durata dei mandati, anche in essere, al gestore da tre a cinque anni.

Il comma 11-*novies* proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi, mentre i commi 11-*terdecies* e 11-*quaterdecies* prorogano al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, concessa a ENAC dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio per il 2020, a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania, nel limite massimo di 200 mila euro.

Ricorda che le categorie di beneficiari individuate dalla citata legge di bilancio sono gli studenti universitari fuori sede, i disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro e i migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro. Ricorda, altresì, che il limite di reddito per le due categorie da ultimo citate è stato successivamente innalzato a 25 mila euro dall'articolo 1, comma 689, della legge di bilancio per il 2021.

Infine, il comma 11-*septiesdecies* dell'articolo 10 prevede la trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei

rispettivi piani economico-finanziari (PEF) alle competenti Commissioni parlamentari.

Proseguendo nell'esame del provvedimento, segnala che l'articolo 11, comma 8-*decies*, proroga per l'anno 2023 la possibilità per comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province di destinare alle spese per energia elettrica e gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità e gli importi per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti.

L'articolo 12, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale dell'Alitalia, con destinazione in prededuzione in favore dello Stato – anche per la voce degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi – dei relativi proventi, al netto dei costi, al fine di consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte ai costi e agli oneri dell'attività di liquidazione.

Il successivo comma 2-*bis* prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei *decoder* idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi *standard* trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.

Il comma 3 dell'articolo 12 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziata per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (cosiddetto *ecobonus*), mentre i commi 5 e 6 prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede del 2010.

Segnala inoltre che l'articolo 22-*ter*, modificando l'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012, proroga da dieci a undici

anni il termine entro il quale le imprese, che alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore di tale legge) risultassero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le proprie attività.

Ritiene infine di richiamare, per il rilievo che possono avere ai fini delle competenze della Commissione, alcune disposizioni aventi ad oggetto il tema delle concessioni di beni demaniali e delle concessioni balneari.

L'articolo 1, comma 8, incide su due disposizioni di delega della legge annuale sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022).

Anzitutto, modificandone l'articolo 2, differisce da 6 a 11 mesi, computati dal 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della citata legge), il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni. Ricorda che l'oggetto della delega è la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.

In virtù dell'approvazione di questa modifica, il termine per esercitare la delega scadrà il 27 luglio 2023.

In secondo luogo e con più specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, all'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 viene aggiunto un nuovo comma 4-*bis*, volto a vietare agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima che siano adottati i decreti di riordino e semplificazione della materia, in attuazione della delega a tal fine prevista nel medesimo articolo 4.

Il successivo articolo 10-*quater* istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e flu-

viali. Il compito fondamentale del tavolo tecnico è l'acquisizione dei dati necessari per la loro mappatura, a tal fine definendo i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.

Onde consentire al tavolo tecnico lo svolgimento dei suoi compiti, il comma 3 dell'articolo dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, là dove esse non si siano potute concludere entro il termine iniziale in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, vale a dire la pendenza di contenziosi o l'esistenza di difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara.

È, altresì, prorogato, sempre dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui il MIT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge n. 118 del 2022.

Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.

Segnala, poi, che l'articolo 12, comma 6-*sexies*, interviene sull'articolo 3 della citata legge sulla concorrenza del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l'altro quelle balneari, quelle gestite da associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e quelle gestite da enti del Terzo settore.

La medesima proroga è disposta sia con riferimento al termine dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in parola, che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive, sia con riferimento al termine entro il quale comunque deve essere espletata la procedura compe-

titiva per l'affidamento della concessione su tali beni, salva la sussistenza delle ragioni oggettive d'impedimento, indicate nel comma 3 dell'articolo 3, nel qual caso il termine è ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025, come ha riferito a proposito del contenuto dell'articolo 10-*quater*.

Da ultimo sul tema, l'articolo 10-*ter* prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, possono mantenere installati e continuare a utilizzare i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla relatrice delucidazioni su alcuni punti del provvedimento. In primo luogo, il divieto di circolazione per veicoli a motore euro 2 delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, osserva, rappresenta una deroga che va in contrasto con alcuni provvedimenti appena predisposti dal Governo sull'adattamento climatico. Afferma di comprendere i ritardi della pubblica amministrazione nel rinnovo del parco mobile, ma si chiede su quali basi sia stata introdotta tale ulteriore deroga e se essa sia compatibile con la normativa appena citata.

In secondo luogo, in merito alla procedura di gara per un operatore di rete radiofonica digitale per la Città del Vaticano, ricorda che si tratta di una vicenda annosa. Chiede se vi siano aggiornamenti in tale materia, oppure se la disposizione rappresenti una modalità di aggirare gli obblighi che hanno appunto condotto all'obbligatorietà della selezione dell'operatore.

In terzo luogo, anche se la materia non rientra nelle specifiche competenze della Commissione, chiede chiarimenti in merito alla proroga del termine dell'efficacia delle concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali. Chiede come l'ulteriore rinvio al 31 dicembre 2025 si ponga rispetto alla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre

2021, con cui il massimo organo della giustizia amministrativa ha di fatto sbarrato la strada in via preventiva a qualsiasi tentativo di rinvio, sancendo che eventuali proroghe legislative del termine per la messa a gara, fissato al 31 dicembre di quest'anno, dovranno considerarsi in contrasto col diritto dell'Unione europea e pertanto immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare da quel momento *tamquam non essent* le concessioni in essere. Al di là della tecnicità della mappatura, si chiede in particolare come l'articolo 12, comma 6-*sexies* del provvedimento in oggetto possa aggirare la sentenza appena menzionata.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito democratico, precisando che si tratta di un voto politico e che non entrerà nel dettaglio del provvedimento non essendo questa la sede opportuna.

In particolare, dichiara, non convince nel testo la circostanza che vengano prorogati una serie di adempimenti che il legislatore riteneva indifferibili, ad esempio in tema di transizione ecologica, digitale e sostenibilità ambientale. Cita due disposizioni in particolare, ancor meno convincenti delle altre: la proroga dei servizi connettività acquistati da Consip Spa e le misure in tema di Motorizzazione, in un tempo in cui lo sforzo del Ministero e del Governo dovrebbe essere quello di garantire il rilascio delle patenti. Conclude affermando che la situazione del rilascio delle patenti è analoga a quella dei passaporti, su cui ugualmente occorre un intervento deciso da parte del Governo.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, dichiara che risponderà punto per punto alle osservazioni del collega Grimaldi. Per quanto riguarda la prima domanda, sulla proroga dei veicoli a motore euro 2 impiegati nel TPL, la necessità di tale proroga deriva dalla difficoltà di sostituire un numero elevato di mezzi in tempi ristretti (come riconosciuto anche dal collega nella sua domanda). Ricorda che la Commis-

sione ha auditato, in sede di esame dello schema di decreto in materia di servizi pubblici locali attuativo del disegno di legge « concorrenza » le società di trasporto pubblico, le quali hanno rappresentato la situazione particolarmente critica che stanno attraversando, a seguito prima dell'emergenza pandemica e successivamente del caro carburanti.

Per quanto riguarda la seconda domanda, sull'operatore di rete radiofonica digitale per la Città del Vaticano, la disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana, con la ratifica e l'esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato, delle successive modifiche e degli accordi ad essi complementari e integrativi, tra i quali l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di note verbali del 14 e 15 giugno 2010.

Per quanto riguarda la terza domanda, il tema delle concessioni balneari è oggetto di un'ampia discussione all'interno del Parlamento e delle istituzioni. La Presidenza del Consiglio ha attivato un tavolo per gestire tale materia e cercare di individuare la miglior soluzione possibile nell'interesse del Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario della sua forza politica. Precisa infatti che le risposte fornite dalla relatrice non solo non soddisfano, ma danno anche l'idea di quello che non dovrebbe essere il decreto-legge « mille proroghe ». Sui veicoli a motore euro 2, spiega, è chiaro che gli enti locali sono in difficoltà, ma la pubblica amministrazione dovrebbe semmai dare l'esempio ai cittadini nell'applicare le norme e nel dare attuazione ai termini perentori. Quanto all'emergenza Covid, afferma che essa ha fatto da detonatore alle disuguaglianze, ma ha al tempo stesso posto in luce l'esigenza di reinvestire sul trasporto pubblico, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici. Sulle concessioni sui beni demaniali marittimi, stigmatizza la scelta della maggioranza di « strizzare l'occhio » per l'ennesima volta a una parte del suo elettorato, così facendo torto all'immagine del Paese e alla sua volontà di gettarsi alle spalle logiche del passato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 13.05.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	279
ALLEGATO ( <i>Parere favorevole approvato</i> ) .....	284

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

#### La seduta comincia alle 13.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si era convenuto di svolgere l'esame del provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta, al fine di consentire ai colleghi di partecipare all'illustrazione in Assemblea degli ordini del giorno sul decreto-legge n. 5 del 2023, cosiddetto « Trasparenza Carburanti » (C. 771). Ricorda, altresì, che la seduta di Assemblea avrà inizio alle ore 13.30.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA) espone in sintesi i contenuti del disegno di legge n. 888, come approvato dal Senato, che converte il decreto-legge n. 198 del 2022, recante misure urgenti in materia di termini legislativi, la cui scadenza è fissata al 27 febbraio segnalando che nel corso dell'esame del Senato al decreto-legge sono state apportate molte modificazioni di talché, in luogo degli originali 23 articoli, il testo è ora composto di 44 articoli.

Avverte che la sua relazione si incentrerà sulle sole disposizioni di interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Segnala, innanzi tutto, che l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Inoltre, quanto alle concessioni balneari, si fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Fa poi presente che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 9, proroga il termine per l'esercizio della de-

lega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, da 12 a 16 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.

Segnala anche, brevemente, che il decreto reca norme che prorogano il termine per l'assunzione di personale al MIMIT. In tal senso l'articolo 1, comma 4, rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine entro il quale è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero di 102 unità di personale, mentre il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero può assumere a tempo indeterminato trenta unità, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa.

Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 22-*quinquies*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.

Segnala che l'articolo 3, comma 8, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali mentre l'articolo 3, comma 9, proroga l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del

capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

Accenna brevemente a quanto prevede l'articolo 3, comma 10, che differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.

Evidenzia come di interesse della Commissione quanto recato all'articolo 3, comma 10-*ter*, inserito dal Senato, che proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile.

Sottolinea quanto disposto dall'articolo 3-*quinquies*, inserito dal Senato, che stabilisce una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022. La norma prevede, al comma 1, che, in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme non utilizzate sono quindi riassegnate, per l'anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

Ancora in materia di turismo, segnala l'articolo 10-*ter*, introdotto dal Senato, che prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino



manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.

Ricorda poi che l'articolo 10-*quater*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive.

Per quanto attiene al tema del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, evidenzia che il provvedimento all'esame interviene anche con l'articolo 10-*quater*, inserito dal Senato. Questo istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive. Trattandosi di tematica affine anticipa, inoltre, che l'articolo 12, comma 6-*sexies*, inserito dal Senato, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.

Segnala poi che l'articolo 11, al comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo in-

dustriale di Piombino, proroga di 1 anno, al 30 giugno 2024 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Rileva quindi che l'articolo 11, comma 8, proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (tale sospensione, si precisa, non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza).

Evidenzia poi che l'articolo 11, comma 8-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023 per il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, pari a 220 milioni di euro, siano destinate prioritariamente per finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza.

Segnala anche che l'articolo 11, comma 8-*quater*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, possano comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali entro il 30 giugno 2023.

Fa presente che l'articolo 11, comma 8-*septies*, introdotto durante l'esame al Senato, differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante sol-

tanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11, comma 8-*octies*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La disposizione prevede inoltre che la misura incentivante di cui al decreto ministeriale, di cui sopra, possa riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Sottolinea altresì che l'articolo 11, comma 8-*novies*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, prevede che il programma previsto dal decreto-legge n. 14 del 2022 per ridurre la dipendenza dal gas del sistema energetico di massimizzazione dell'impiego di impianti alimentati da altre fonti possa comprendere l'utilizzo, oltre che degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili anche degli impianti alimentati da combustibile convenzionale fino al 31 marzo 2024, anche se a tal data sarà finito il periodo emergenziale.

Rimarca anche che l'articolo 12, comma 3, estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziata per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. *ecobonus*).

Ricorda che l'articolo 12, comma 4, proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.

Segnala che l'articolo 12, comma 6-*ter*, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione « Centro italiano per il design e

i circuiti integrati a semiconduttore » e sono nominati i relativi organi sociali sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro il 1° aprile 2024.

Fa poi presente che l'articolo 12, ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies*, introdotti durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede il differimento dell'operatività delle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni di rottami ferrosi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023; contestualmente, è ridimensionato l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi, ancorandolo a quantitativi determinati: più di 250 tonnellate, o 500 tonnellate nell'arco di un mese solare infine, si dispone poi che l'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dia luogo all'applicazione di sanzioni.

Segnala inoltre che l'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini. Si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive e l'esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.

Ricorda che l'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione delle misure straordinarie, a valere sul fondo legge n. 394 del 1981, a sostegno della patrimonializzazione delle imprese esportatrici in Ucraina, Russia e Bielorussia. Viene anche disposta una estensione della platea delle imprese che vi hanno accesso. Inoltre, ai fini dell'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo legge n. 394 del 1981, le comprovate difficoltà cui devono far fronte le imprese esportatrici beneficiarie (rincari o

impedimenti derivanti dalla crisi Ucraina) possono essere considerate non solo a livello di singola impresa, ma anche a livello di gruppo e di filiera.

Rammenta, altresì, che l'articolo 13, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 22-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca un ulteriore differimento del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche. Il termine di decorrenza è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.

Infine, segnala che l'articolo 22-*ter*, inserito dal Senato, interviene prorogando,

da dieci a undici anni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 che ha disciplinato l'attività di autoriparazione. Nello specifico l'articolo 3 aveva previsto che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge in questione (avvenuta il 5 gennaio del 2013), fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per dieci anni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

ALLEGATO

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza,  
il disegno di legge recante conversione in  
legge, con modificazioni, del decreto-legge  
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposi-  
zioni urgenti in materia di termini legisla-

tivi. Proroga di termini per l'esercizio di  
deleghe legislative (C. 888 Governo, appro-  
vato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	295

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

#### La seduta comincia alle 16.20.

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *presidente*, fa presente che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea inizierà alle ore 15 di domani.

Invita, quindi, il deputato Malagola a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, con riferimento alle norme di diretto interesse

della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n. 86 del 2019, recante « Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione », limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Ricorda che si tratta, in particolare, delle deleghe integrative e correttive conferite dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, il cui termine di esercizio è prorogato dal 28 febbraio al 28 aprile.

Fa presente altresì che l'articolo 1, comma 6, del disegno di legge di conversione – anch'esso inserito dal Senato – proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 106 del 2022, in materia di spettacolo, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.

Passando al contenuto del decreto-legge, che, dopo l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consta di 46 articoli, segnala che l'articolo 1 reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, riferite in particolare a materie relative alle assunzioni e al personale.

Per quanto attiene, ai profili di interesse della Commissione, segnala che il comma 2, lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021.

Ricorda, altresì, che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio per il 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Fa presente, poi, che il comma 4, lettera *a*), rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019, che consente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di un contingente di complessive 102 unità di personale. Il comma 4, lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'in-

terno autorizzate dalla legge di bilancio per il 2019.

Il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva dell'Unione europea 2015/2436 sui marchi d'impresa.

Il comma 6 prevede, alla lettera *a*), la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera *b*), il differimento dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori soprannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

Il comma 10 proroga per il triennio 2022-2024, l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021.

Il comma 12, proroga all'anno 2023 il termine, attualmente fissato per l'anno 2022, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della

Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La norma, inoltre, estende al 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e alle Commissioni tributarie.

Il comma 14 proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il comma 16 posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio per il 2021.

Il comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero della cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di uno specifico concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,

posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV). In ragione dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021, sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrare nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

Il comma 18-*ter*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici.

Il comma 19 proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione, deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 20 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013 con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi anch'essa i 15.000 abitanti.

Il comma 20-*bis* – introdotto dal Senato – modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma

vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 20-*ter*, inserito dal Senato, stabilisce che le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2022 per l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell'incremento dell'indennità previste dalla citata legge di bilancio.

Il comma 21 estende all'anno 2023 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno. Si tratta, in particolare, del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.

Il comma 22 posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell'amministrazione a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.

Il comma 22-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e autorizzate per l'anno 2022,

possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Il comma 22-*quater* – anch'esso inserito dal Senato della Repubblica – differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella di cui al presente comma, il termine per l'attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Fa presente, poi, che nell'ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia economica e finanziaria, l'articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.

Nell'ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia di salute, l'articolo 4, comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 4, introdotto dal Senato della Repubblica, modifica la lettera a) dell'articolo 1, comma 268,



della legge di bilancio 2022, che nel testo vigente ha consentito che anche nell'anno 2022 gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi di lavoro autonomo ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022 dei rapporti omologhi già in corso nel 2021. Le medesime facoltà erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ridefiniti dal successivo comma 269, e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame, così come modificato dal Senato, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità fino al 31 dicembre 2023 degli incarichi già conferiti e fermi restando gli anzidetti limiti e condizioni.

Il comma 4, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Allo stato, infatti, i contratti potevano essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022. Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, ai fini dei rinnovi e delle proroghe in questione, nonché alla relativa copertura finanziaria.

Il comma 5 consente la maturazione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2023 dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina sulla base della disciplina transitoria riferita al triennio 2020-2022. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

Il comma 8-ter, inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prolungata fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che consente ad alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale di svolgere altre prestazioni lavorative. Viene contestualmente incrementato da 4 a 8 ore il monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative.

Il comma 9-*quater*, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

I commi 9-*duodecies* e 9-*terdecies*, anch'essi introdotti dal Senato, autorizzano l'INPS al trattamento dei dati connessi all'attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai medesimi soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.

I commi da 9-*quinquiesdecies* a 9-*septiesdecies*, introdotti dal Senato, incidono su una disciplina transitoria, introdotta dalla legge di bilancio per il 2022, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario na-

zionale, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, ivi compreso il personale non più in servizio. In particolare, i requisiti per la stabilizzazione potranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Le norme prevedono, inoltre, che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Il comma 9-*octiesdecies*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, dell'articolo 4 eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026. La cessazione a tale data si applica anche ai soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.

L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca alcune norme di proroga finalizzate a rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie, riferite in particolare all'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di medici specializzandi e altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, nonché al riconoscimento di alcune qualifiche professionali sanitarie.

Nell'ambito delle proroghe in materia di istruzione, l'articolo 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

Il comma 3 proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, in luogo degli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

Il comma 8 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità, già prevista per i due anni scolastici precedenti, di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Il comma 11-*quater*, introdotto dal Senato, estende all'anno scolastico 2023/2024 la disciplina prevista per assunzioni a tempo determinato di personale docente.

Segnala che, nell'ambito delle proroghe in materia di università e ricerca, l'articolo 6, al comma 3, estende dall'anno accademico 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dal decreto-legge n. 97 del 2004.

Il comma 4, lettera a), proroga, dall'anno accademico 2023/2024 all'anno accademico 2024/2025, l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce dall'anno accademico 2023/2024 all'anno accademico 2024/2025 l'applicazione di talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e le corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attiva-

zione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo Ministero. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

Il comma 8-*quater* – inserito dal Senato – proroga al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse all'attuazione del PNRR, il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca.

Osserva che, nell'ambito delle proroghe in materia di cultura, l'articolo 7, al comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

Il comma 7-*octies*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine di validità delle graduatorie approvate tra il 2012 e il 2017 relative al personale scolastico, educativo e ausiliario de-

stinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Evidenzia che, nell'ambito delle proroghe in materia di giustizia, l'articolo 8, comma 3, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, mentre il comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.

Il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Il comma 10 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato, mentre il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura finanziaria.

Ricorda, poi, che l'articolo 9 reca le proroghe nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018, mentre alla lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.

Il comma 2 proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta

al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente dai decreti relativi alla programmazione dei flussi.

Il comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti l'adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi territoriali intersettoriali istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.

Il comma 4-*bis* – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – differisce al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione della norma che, nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore se il contratto tra agenzia e lavoratore è a tempo indeterminato.

I commi 4-*ter*, 4-*quater* e 5-*ter* – inseriti dal Senato – prorogano al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. Il comma 5-*ter* estende altresì alla medesima data del 30 giugno 2023 l'applicabilità delle disposizioni che consentono di svolgere la prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Il comma 5 prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023. Inoltre, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere rimbor-

sata dall'INPS all'impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il comma 5-*bis* – introdotto dal Senato – proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato, attraverso la cosiddetta isopensione, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.

Fa presente che, nell'ambito delle proroghe in materia di infrastrutture e di trasporti, l'articolo 10, comma 7-*bis*, introdotto dal Senato, autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023.

Il comma 9 fissa il termine dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, al 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute e al 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento. Su tali versamenti, ai sensi del comma 10, non sono dovuti sanzioni o interessi.

Osserva che, nell'ambito delle proroghe di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'articolo 11, comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Il comma 3, invece, prevede una proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigen-

ziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero.

Ricorda che, nell'ambito delle proroghe in materia di agricoltura, l'articolo 15, comma 1-*bis*, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento, proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione di AGEA a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio per il 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.

Fa presente che, nell'ambito delle disposizioni relative alle proroghe in materia di sport, l'articolo 16, comma 1, intervenendo sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, alla lettera *a*), differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo e, di conseguenza, alla lettera *b*), opera un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto. La lettera *a-bis*), introdotta dal Senato, riguarda, invece, la disciplina transitoria del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi dilettanti.

Al Senato, è stata altresì disposta l'abrogazione della lettera *c*) dello stesso comma 1 sulla base della considerazione che gli effetti della relativa novella sono compresi nella novella di cui alla lettera *a*).

Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti, che determina limitazioni alla libertà contrattuale. In particolare, la novella, da un lato, anticipa il termine del 31 luglio 2023 al 1° luglio 2023 e, dall'altro lato, prevede che il termine sia prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovo senza soluzione di continuità. Il comma 2-*bis* – inserito dal Senato – modifica la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamenta-

zione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva professionistica o dilettantistica che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta. La novella introduce un potere sostitutivo del Ministro competente in materia di sport per il caso di mancata determinazione da parte della Federazione o della Disciplina associata. In ogni caso è anticipato al 31 dicembre 2023, all'interno della Federazione o Disciplina inadempiente, il termine finale di abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità di precedenti tesseramenti.

Ricorda, in proposito, che su tale materia, afferente le questioni del lavoro sportivo, è stata di recente deliberata e avviata, da parte delle Commissioni congiunte VII e XI, un'indagine conoscitiva, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023, volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto – anche a seguito dell'emergenza pandemica che lo ha fortemente penalizzato – nonché per verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019.

Il comma 5 autorizza, poi, la società Sport e salute S.p.A. a trattenere alcune somme ad essa trasferite per il pagamento di un'indennità connessa all'emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, alle seguenti condizioni.

Fa presente, infine, che l'articolo 22-*quater* – introdotto dal Senato della Repubblica – riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso

l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame si ponga sulla medesima strada intrapresa con l'ultima legge di bilancio, che, a suo avviso, mancava di una propria identità e denotava una preoccupante assenza di programmazione. Fa notare che l'esame di questo decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento ha messo in mostra lo stato di confusione dei gruppi di maggioranza, testimoniato dall'atteggiamento contraddittorio e incerto assunto rispetto alla formulazione delle stesse proposte emendative presentate dal Governo. Osserva che il suo gruppo, giudicando il lavoro una questione prioritaria, a differenza dei gruppi di maggioranza, ha presentato proprie proposte emendative presso le Commissioni di merito, volte a segnalare temi importanti, come la proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici e l'esten-

sione dei termini per conseguire i requisiti per la stabilizzazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di incidere sul testo a causa della prossima posizione della questione di fiducia. Invita il Governo e i gruppi di maggioranza ad agire con maggiore efficacia e senso istituzionale, ponendo fine all'atteggiamento propagandistico, con il quale continua, in modo paradossale, a rimproverare all'attuale opposizione le decisioni da questa assunte in passato, senza mai avviare un confronto sulle misure adottate dall'attuale Esecutivo. A suo avviso, pertanto, i gruppi che sostengono il Governo dovrebbero prendere atto di non essere più all'opposizione e assicurare maggior rispetto e spazi di confronto per i gruppi di opposizione, facendo notare che in alcuni occasioni, come nel corso nello svolgimento di alcune recenti audizioni dei Ministri presso le Commissioni, ciò non è avvenuto.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 16.45.**

ALLEGATO

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 888, approvato dal Senato della Repubblica, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, nonché la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

osservato che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato della Repubblica, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini non ancora scaduti per l'adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

rilevato che la già menzionata proroga riguarda, tra l'altro, l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nonché del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

considerato che, con riferimento alla materia del lavoro in ambito sportivo, l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, differendo dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di

applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo, nonché prevedendo un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni connesse alle medesime norme;

osservato che i commi 2 e 2-bis dell'articolo 16, intervenendo sull'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, modificano la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti prevedendo una disciplina differenziata per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti;

ricordato che di recente le Commissioni riunite VII e XI hanno avviato un'indagine conoscitiva sulle questioni del lavoro sportivo, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023, con l'obiettivo di svolgere una valutazione complessiva sulla situazione del comparto dello sport in Italia e verificare le criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021, anche al fine di formulare proposte di intervento normativo per garantire l'efficacia della riforma del settore;

ritenuto che le proroghe previste dal disegno di legge e dal decreto-legge favoriscano l'adozione di eventuali interventi normativi elaborati a seguito della conclusione dell'indagine conoscitiva;

rilevato che il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 106, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge

in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi;

considerato che il decreto-legge, agli articoli 1, 4, 4-ter, 5, 6, 7, 8 e 11, reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle procedure assunzionali e alla stabilizzazione del personale, anche per quanto riguarda i soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità, tenendo conto delle esigenze delle diverse amministrazioni, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies, inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che recano norme volte a fronteggiare la grave carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, superando il precariato, e a garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, estendendo i termini per conseguire i requisiti per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario impiegato presso enti e aziende del medesimo Servizio sanitario nazionale;

rilevato che l'articolo 9 del decreto-legge reca proroghe in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-quater e 5-ter del medesimo articolo 9, introdotte

nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, che prorogano al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14;

rilevato che il comma 5-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga al 2026 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato beneficiando della cosiddetta isopensione qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei sette anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei quattro anni ordinariamente previsti;

osservato che l'articolo 22-quater, introdotto dal Senato della Repubblica, riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, in virtù delle quali parte dell'orario di lavoro può essere finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	297
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	304

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

**La seduta comincia alle 16.10.**

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il parere sarà espresso nella seduta odierna, al fine di consentire alle Commissioni competenti di concluderne l'esame in sede referente, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dal pomeriggio di domani, martedì 21 febbraio.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto « milleproroghe ») (C. 888), modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 24 articoli che intervengono su molteplici materie. Nella relazione si occuperà, naturalmente, delle disposizioni volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione.

In tal senso, evidenzia innanzitutto due commi inseriti al Senato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, entrambi volti ad ampliare i termini per l'adozione di decreti legislativi attuativi di leggi delega esaminate dalla XII Commissione nella passata legislatura: il comma 5 posticipa dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227); il comma 7 posticipa dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'emana-zione dei decreti legislativi in tema di ri-ordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, nonché in tema sostegno e promozione delle respon-sabilità familiari, previsti dalla legge de-lega, cosiddetto *Family act* (legge 7 aprile 2022, n. 32).

Venendo all'articolato del decreto-legge, segnala in primo luogo l'articolo 4, recante proroga di termini in materia di salute, ampiamente modificato durante l'esame al Senato.

Il comma 1 estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio: il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce il riparto di tale quota, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per quanto riguarda l'ammontare della quota premiale, che nel 2022 era fissato allo 0,4 per cento, esso è innalzato, per il 2023, allo 0,5 per cento (comma 1-*bis*).

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana (Esacri). Il comma 2-*bis* reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria.

Il comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del SSN di procedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica.

Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, il comma 3-*bis* consente, anche per l'anno 2023, la proroga degli incarichi già conferiti e il conferimento di nuovi incarichi di lavoro autonomo a medici specializ-

zandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.

Il comma 3-*ter*, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

Il comma 4 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, anche se nel frattempo già prorogati o rinnovati per le medesime finalità. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione.

Il comma 5 proroga di un anno, a tutto il 2023, la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (Ecm) relativamente al triennio 2020-2022. La norma specifica che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023 e che, in relazione alla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, quest'ultima potrà essere conseguita attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'utilizzo della ricetta elettronica.

Ai sensi del comma 7, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), viene esteso a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse – 38,5 milioni di euro – in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e centri di riferimento nazionali. I finanziamenti concernono, principalmente, l'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo

allogenico, e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni. La predetta somma è ripartita secondo gli importi stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 8).

Il comma 7-*bis* dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria, disponendo altresì il coordinamento di alcuni obiettivi del suddetto Patto con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli IRCCS, in particolare per quanto concerne l'esigenza di garantire ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità rese dai predetti Istituti, in coerenza con la domanda storica.

Il comma 8-*bis* dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, che viene conseguentemente abrogato. Viene così prorogato al 30 aprile 2023 il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici – relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018 – sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico attraverso i versamenti da effettuare in favore delle singole regioni e province autonome. Si tratta di una questione rispetto alla quale la XII Commissione aveva più volte auspicato una soluzione.

Il comma 8-*ter* proroga fino al 31 dicembre 2023 la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge n. 127 del 2021, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del SSN, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto.

Il comma 8-*quater* attribuisce ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo nella forma di credito d'imposta, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per

cento del personale in servizio. Per il 2023 questo credito d'imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa.

Un tema di rilievo per la XII Commissione è quello trattato dai commi 9-*bis* e 9-*ter*, volti a istituire un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON e a stabilirne i criteri di riparto tra le regioni e province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, sarà destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. I criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo, da destinare al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere, saranno definiti con decreto del Ministro della salute da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

In base al comma 9-*quater*, le disposizioni relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, sono prorogate al 31 dicembre 2023.

Il comma 9-*quinqüies* differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un

contribuito da parte della regione o provincia autonoma.

I commi 9-*septies* e 9-*octies* introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle regioni e province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.

I commi 9-*novies* e 9-*undecies* intervengono in materia di AIFA. Il comma 9-*novies*, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, prevede la novella di tale termine al 30 giugno 2023. Il comma 9-*undecies* è volto a modificare la designazione di due dei quattro componenti che, insieme al nuovo presidente AIFA, costituiranno il consiglio di amministrazione dell'Agenzia in base al nuovo regolamento da emanare. Uno dei due componenti, infatti, dovrà essere designato dal Ministro dell'economia e finanze, mentre attualmente è previsto che entrambi siano designati dal Ministro della salute. Rimangono ferme le ulteriori due designazioni da parte della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome.

I commi 9-*duodecies* e 9-*terdecies* autorizzano l'INPS al trattamento dei dati connessi all'attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Il comma 9-*quaterdecies* estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. *benchmark*) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico.

I commi da 9-*quinquiesdecies* a 9-*septiesdecies* incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del SSN. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Al fine di far fronte alle esigenze del SSN e di garantire i LEA, il comma 9-*octiesdecies* stabilisce che, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del SSN fino al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato con il SSN di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 – medici di medicina generale e pediatri di libera scelta –, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Anche in questo caso si tratta di un tema sollevato dalla XII Commissione, in occasione dell'esame della legge di bilancio 2023.

Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati due articoli aggiuntivi in materia di salute. Ai sensi dell'articolo 4-*bis*, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping sono svolte esclusivamente da Nado Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la

tutela della salute nelle attività sportive, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.

L'articolo 4-ter reca invece alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità di rispondere alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale. Il comma 1, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La lettera b) proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di una normativa transitoria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, consentendo l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.

Tra le altre disposizioni di interesse per la XII Commissione, richiama l'articolo 6, che al comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Il comma 9-bis dell'articolo 2, invece, proroga di tre anni una serie di termini previsti dal decreto ministeriale 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.

Anche l'articolo 3 presenta profili di interesse. In primo luogo, il comma 2 proroga per l'anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

Il comma 10, inoltre, differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.

Segnala, inoltre, all'articolo 9, il comma 3-bis, che estende al 31 dicembre 2023 il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, ODV (Organizzazioni di volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Il comma 4 del medesimo articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività di tale registro. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere

destinatario della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

In base ai commi 4-ter e 5-ter dell'articolo 9, il termine finale di applicazione di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori è prorogato al 30 giugno 2023. Si tratta delle seguenti categorie di lavoratori: i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 (soggetti affetti, cioè, da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità); i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Osserva, quindi, che l'articolo 9-bis prevede che il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia, abbia carattere triennale (anziché biennale).

L'articolo 10, al comma 10-bis, modifica, in via transitoria, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione *Human Technopole*. La normativa vigente resta operante per le annualità successive al 2024.

Infine, il comma 1 dell'articolo 18 proroga dal 7 giugno 2022 al 7 giugno 2023 il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ed estende a due anni – invece che uno – la prorogabilità del Commissario straordina-

rio nominato al fine della predetta realizzazione.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Andrea QUARTINI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, per questioni sia di metodo che di merito. Per quanto concerne il primo aspetto sottolinea che, ancora una volta, verrà posta sul provvedimento in discussione la questione di fiducia, rendendo così impossibili interventi correttivi.

Nel complesso, valuta il testo in esame insufficiente in quanto esso contiene alcune proroghe di valenza soprattutto propagandistica e appare invece carente per quanto riguarda l'assenza di interventi a regime, ad esempio in materia di lavoro agile, lamentando inoltre la mancata proroga del regime pensionistico «opzione donna».

Pone in evidenza le lacune legate al carattere non strutturale degli interventi anche per quanto riguarda la ricetta elettronica e rileva che appare irrisolta la problematica legata al *payback* sui dispositivi medici. Manifesta, inoltre, preoccupazione per l'allungamento dei tempi per l'esercizio della delega in materia di disabilità e di quella relativa al *Family Act*. Esprime altresì forti perplessità sulle disposizioni relative alla privatizzazione della Croce rossa e per gli interventi che promuovono le convenzioni con le strutture sanitarie private.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisce la posizione contraria del Movimento 5 Stelle rispetto a un provvedimento che appare disorganico e insufficiente.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel condividere gran parte del contenuto dell'intervento svolto dal collega Quartini, ribadisce che nel porre la questione della fiducia si forzano i tempi di esame del provvedimento. Oltre ai temi richiamati, segnala quelli relativi alle discriminazioni nell'ambito della categoria dei lavoratori fragili e la mancata stabilizzazione di alcune figure

professionali legate all'emergenza COVID-19.

Conferma, quindi, le preoccupazioni rispetto alle conseguenze che una proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione della famiglia può avere in termine di ritardo nelle risposte da fornire alle esigenze della popolazione.

In considerazione dei numerosi limiti del provvedimento in discussione, prean-

nuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere predisposta dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 16.40.**

ALLEGATO

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 888 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

rilevato che il disegno di legge di conversione, all'articolo 1, commi 5 e 7, proroga i termini per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, rispettivamente, della delega in materia di disabilità – al 15 marzo 2024 – e della delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (cosiddetto *Family Act*), al 12 maggio 2024;

tenuto conto delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto in conversione, alcune delle quali riprendono temi affrontati in varie sedi presso la XII Commissione, tra cui: il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni dal 2015 al 2018, posticipato al 30 aprile 2023 dal comma 8-*bis*, facendo così confluire nel provvedimento in esame la disciplina già recata dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4; l'istituzione del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno del PON, disposta dai commi 9-*bis* e 9-*ter*; la possibilità transitoria di trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale fino al compimento del

settantaduesimo anno di età, di cui al comma 9-*octiesdecies*;

osservato che il decreto-legge reca ulteriori norme accomunate dalla finalità di consentire alle strutture del Servizio sanitario nazionale di far fronte alla crescente carenza di personale, tramite il ricorso a professionisti abilitati all'esercizio della professione medica, a medici specializzandi, nonché attraverso la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario con una determinata anzianità di servizio (commi 3, 9-*quater*, da 9-*quiesdecies* al 9-*septiesdecies*, 9-*octiesdecies* dell'articolo 4 e articolo 4-*ter*);

rilevato altresì quanto disposto al comma 6 dell'articolo 4, in merito alla proroga dell'utilizzo della ricetta elettronica;

evidenziate, quindi, le disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa, consentendo alle regioni l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari (commi 9-*septies* e 9-*octies* dell'articolo 4);

espresso apprezzamento per le disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 5-*ter* dell'articolo 9, volte a prorogare al 30 giugno 2023 il termine finale di applicazione di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	305
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	310
ERRATA CORRIGE .....	309

**SEDE CONSULTIVA**

*Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame in un'unica seduta, considerato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani, martedì 21 febbraio.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, recante

disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo risultante dalle numerose modifiche approvate dal Senato.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita delle disposizioni, segnalo le seguenti norme rientranti nei profili di competenza e di interesse della XIII Commissione.

L'articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 4, comma 9-*sexies*, proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo *Coreabus undatus*.

Ricorda, in proposito, che il comma 893 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 – legge di bilancio per il 2022 – stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come *Coreabus undatus*. Il comma in esame demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del *Coreabus undatus*. Il successivo comma 894, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Dicastero agricolo di un apposito Fondo – con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 – con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto *Coreabus undatus* mediante un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari. Il comma 895 demanda, infine, ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al precedente comma 894.

L'articolo 10, comma 11-*novies*, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi.

L'articolo 11, comma 8-*octies* proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Lo stesso decreto dovrà disciplinare complessivamente gli incentivi per il biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, non-

ché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La disposizione rientra nel *set* di misure di semplificazione e accompagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 « Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare ». La disposizione in commento, infine prevede che la misura incentivante di cui al decreto ministeriale possa riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 15, comma 1, proroga di un anno – ossia fino al 31 dicembre 2023 – il termine entro il quale è possibile estendere l'applicazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari stabiliti per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

L'articolo 15, comma 1-*bis*, introdotto in sede referente, proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, e 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene, inoltre, autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.

L'articolo 15, comma 1-*ter*, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

L'articolo 15, comma 1-*quater* stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comun-

que denominati. Viene, invece, eliminata ogni forma di compenso per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF.

L'articolo 15, comma 1-*quinquies*, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022.

Il comma 1-*sexies* dell'articolo 15, inserito durante l'esame in sede referente, proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione alle ASL di competenza dell'autodichiarazione relative al pagamento delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare, benessere degli animali e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, prevedendo, al contempo, l'esonero per il primo anno di applicazione per gli operatori che effettuano produzione primaria ed operazioni associate.

L'articolo 15, comma 1-*septies*, introdotto in sede referente, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il successivo comma 1-*octies* reca le modalità di copertura dell'intervento.

I commi 1-*novies* e 1-*decies* dell'articolo 15 – introdotti durante l'esame in sede referente – prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta

le piante, garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall'evento patogeno, a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d'uso (1-*novies*). La citata proroga comporta oneri valutati in 2 milioni di euro (1-*decies*).

L'articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente.

L'articolo 15, comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può modificare il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica, al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico.

L'articolo 15, comma 3-*bis*, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine (decorrente dalla pubblicazione in GU del decreto di declaratoria dell'evento) di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 1° gennaio 2025 il *dies a quo* per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro); conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.

L'articolo 15, comma 3-*quater*, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.

In particolare la norma in esame modifica l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020 che ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. I commi 1-*quater* e 1-*quinquies* hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia. Nella formulazione vigente, il comma 1-*quater* prevede, in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2022. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, la norma in esame proroga il termine di tale previsione al 31 dicembre 2023.

L'articolo 15-*bis* reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra.

Le norme in esame estendono al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Inoltre, viene estesa al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Le disposizioni

in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l'anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte ai piccoli birrifici (di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del TUA) si estende anche all'anno 2023 le disposizioni di semplificazione e di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022. Per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa si prevede quindi un rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore delle norme in esame. Essi devono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito (la cui procedura è descritta nell'articolo 6, comma 4 – e 3, giusto rinvio – del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689) a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Inoltre si incrementa lo stanziamento del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di 810.000 euro per l'anno 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a presentare la proposta di parere.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente*, chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto.

Stefano VACCARI (PD-IDP), esprime a nome del suo gruppo un parere contrario sul provvedimento, indipendentemente dal pacchetto di misure ivi previste per il comparto agricolo. Sottolinea, infatti, come sia stata disposta un'ulteriore proroga delle concessioni su beni demaniali, nonostante il parere contrario della ragioneria generale dello Stato e la centralità della questione anche a livello europeo, sulla quale si gioca il rapporto tra impegni assunti e risorse assegnate con il Piano nazionale della ripresa. Ritene, inoltre, che non siano state date le risposte necessarie in tema di lavoro, eccetto per la proroga dello *smart working* per i più fragili, misura rilevante ma da sola non sufficiente.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, perché, al di là delle misure disposte per il settore agricolo, la maggioranza non è stata capace di fornire le giuste risposte in materia di concessioni sui beni demaniali, di lavoro e di regole sul calcio. Anche per il settore agricolo era, comunque, necessario discutere di ulteriori problematiche che, a causa della questione di fiducia che, con ogni probabilità, sarà apposta sul provvedimento, non sarà possibile fare.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritiene che nonostante il buon lavoro svolto al Senato per quanto riguarda il settore pri-

mario, il provvedimento interviene in modo non condivisibile su alcune questioni come quelle riguardanti le concessioni balneari ed il reddito di cittadinanza. Per queste ragioni, esprime a nome del suo gruppo parere contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere come formulata dal relatore.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 16.40.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 54 del 31 gennaio 2023, a pagina 107, sostituire il titolo della risoluzione con il seguente: « 7-00026 Carretta: In merito alle iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini e delle birre di avvisi sui rischi per la salute connessi al consumo di alcol ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 54 del 31 gennaio 2023, a pagina 107, alla terza riga, sostituire le parole: « rischi per la salute connesso al consumo di alcol » con le seguenti: « avvisi sui rischi per la salute connessi al consumo di alcol ».

ALLEGATO

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il decreto-legge in titolo, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi » (C. 888 Governo, approvato dal Senato);

preso atto con favore che il provvedimento contiene numerose disposizioni a favore del comparto agricolo e della pesca, stabilendo, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini entro i quali:

è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale e l'espletamento delle procedure di reclutamento 76 unità di personale (articolo 1, commi 16 e 17);

è estesa l'applicazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari stabiliti per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (articolo 15, comma 1);

sono trasferite le funzioni del soprappreso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente (articolo 15, comma 2 e 4);

è possibile modificare il regolamento di organizzazione e la pianta organica del MASAF, (articolo 15, comma 3);

preso, altresì, atto favorevolmente di quanto introdotto dal Senato in merito:

alla proroga al 31 dicembre 2023 dei termini entro i quali:

deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulle modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo *Coreabus undatus*. (articolo 4, comma 9-*sexies*);

devono essere presentate le certificazioni ed i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi (articolo 10, comma 11-*novies*);

deve essere adottato il decreto ministeriale di incentivazione del biometano (articolo 11, comma 8-*octies*);

l'Agea è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 55 unità di personale non dirigenziale, e, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali (articolo 15, comma 1-*bis*);

devono essere adottate le misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (commi 1-*novies* e 1-*decies* dell'articolo 15);

sussiste la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi alla fase della corresponsione del saldo (articolo 15, comma 3-*quater*);

è vigente l'accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40

per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (articolo 15-*bis*);

al differimento al 30 giugno 2023 dei termini:

di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (articolo 15, comma 1-*ter*);

di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022 (articolo 15, comma 1-*quinqies*);

per la presentazione dell'autodichiarazione da presentare alla ASL di competenza in relazione alla tariffa dovuta per i controlli ufficiali espletati in materia di alimenti e sicurezza alimentare, benessere degli animali e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, esonerando, al contempo, per il primo anno di applicazione gli operatori che effettuano produzione primaria ed operazioni associate (articolo 15, comma 1-*sexies*);

preso atto della precisazione introdotta in ordine al decreto di riordino previsto degli enti operanti presso il MISAF, che potrà prevedere la soppressione di ogni compenso per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Dicastero mentre lo stesso

resta confermato per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dallo stesso Dicastero (articolo 15, comma 1-*quater*);

considerato con favore che è stata estesa al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. (articolo 15, comma 1-*septies*);

ritenuta particolarmente utile l'estensione da quarantacinque a sessanta giorni del termine (decorrente dalla pubblicazione del decreto di declaratoria in G.U.) per la presentazione delle domande di interventi da parte delle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022 (articolo 15, comma 3-*bis*);

considerato, infine, con favore la proroga al 1° gennaio 2025 del *dies a quo* per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale, e, conseguentemente, la proroga, al 31 dicembre 2024, del periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate (articolo 15, comma 3-*ter*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	312
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	319

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2021)812 final.	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	314
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	321
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'Unione europea. COM(2022)583 final ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	315

#### SEDE CONSULTIVA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle ore 16.10.**

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.**

**C. 888 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, segnala inizialmente che il provvedimento, pur intervenendo in numerosi ambiti tematici, ha la fondamentale finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori.

Segnala in primo luogo, in relazione ai profili di interesse della Commissione, l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione in forza del quale il Governo è tenuto a dare attuazione alla delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* entro il termine del 31



maggio prossimo. Evidenzia a tale proposito che il regolamento dell'UE, in vigore dal 7 giugno 2022, stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di *hosting* per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online.

Menziona inoltre l'articolo 1, comma 8 del disegno di legge di conversione che proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Inoltre, quanto alle concessioni balneari, si fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

Richiama altresì l'articolo 10, commi 11-*terdecies* e 11-*quaterdecies* che prorogano al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, concessa all'ENAC dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio per il 2020, a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania, nel limite massimo di 200 mila euro, al fine di: garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità; assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *a*), del TFUE (v. *infra*); nonché per mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pone in rilievo la portata dell'articolo 10-*quater* che istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla concorrenza 2021).

Il compito fondamentale del tavolo tecnico è di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che deve essere eseguita sulla base dell'articolo 2 della legge sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022).

Più in particolare, il tavolo dovrà definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.

Richiama altresì, in correlazione con le disposizioni di cui all'articolo da ultimo menzionato, quelle di cui all'articolo 12, comma 6-*sexies* intese a disporre la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022. La norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, dispone che il differimento al 31 dicembre 2024 del termine entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l'altro quelle balneari, o gestite da associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI; o gestite da enti del Terzo settore.

Ricorda che le ragioni oggettive che consentivano di fruire del più ampio termine per espletare le procedure competitive di affidamento sono, in via esemplificativa: i) la pendenza di contenziosi; ii) le difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara; o del termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge n. 118. – la persistente efficacia delle concessioni in essere fino alla data del rilascio delle nuove concessioni.

Sul punto fa presente che resta pendente la procedura di infrazione n. 2020/4118 per violazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetto Bolkenstein) nell'ambito delle concessioni balneari.

Segnala poi l'articolo 11, comma 6 che proroga una serie di termini fissati dal

decreto legislativo n. 194 del 2005, relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall'UE.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Viene inoltre prorogato il termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità. Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.

Propone di approvare un parere favorevole sul provvedimento dal momento che non sussistono profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dal momento che nessuno chiede di intervenire ed attesa la ristrettezza dei tempi, chiede al relatore di illustrare la sua proposta di parere.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 16.25.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle 16.25.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.**

COM(2021)812 final.

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.**

COM(2022)384 final.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame congiunto – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, on. Ambrosi, illustra la proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

**La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa alle 16.45.**

Stefano CANDIANI (Lega), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea la positività di un testo che contiene non soltanto osservazioni ma anche alcune condizioni esplicite che mirano ad incidere sul sistema dei trasporti europei, ricercando garanzie a livello di UE affinché non si creino improvvisamente blocchi e strozzature pretestuosi da parte di altri Stati membri limitrofi.

Isabella DE MONTE (Azione-IV), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea la rilevanza del parere richiamando due aspetti: la ricerca di adeguati finanziamenti europei ed il superamento delle strozzature spesso frapposte da alcuni Stati limitrofi lungo grandi assi di

collegamento, operando restrizioni sul traffico.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dopo avere richiamato i nodi principali evidenziati nella proposta di parere, attinenti ai finanziamenti ed al superamento della logica delle restrizioni e dei blocchi tra Stati limitrofi, membri dell'UE. Sul piano del metodo, richiama il rilievo che assume l'adozione di alcune condizioni nel testo che costituisce un forte elemento di novità rispetto alla prassi seguita dalla Commissione. Esprime il suo vivo apprezzamento perché si è trattato di un impegno difficile, nel pieno rispetto degli ambiti di competenza della XIV Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea.**  
**COM(2022)583 final.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della comunicazione in titolo.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, nell'illustrare i contenuti della comunicazione della Commissione europea, delinea la complessa stratificazione normativa dell'attuale assetto della *governance* economica europea i cui principali elementi sono costituiti dal Trattato di Maastricht (1992) e segnatamente dall'articolo 126 (procedura sui *deficit* eccessivi) nel Capitolo I (*Economic policy*) del Titolo VIII (*Economic and monetary policy*) del TFUE e dal Protocollo 12 sulla procedura per *deficit* eccessivi (*excessive deficit procedure*, EDP, dove la « d » sta per *deficit*, conformemente alla lettera dell'articolo 126(1) TFUE), cui si affianca il Patto di Stabilità e Crescita (1997), cui si riferiscono il reg. 1466/1997 sul rafforzamento della sorveglianza della posizione di bilancio che definisce i pro-

grammi di stabilità e di convergenza ed il reg. 1467/1967 del 7 luglio 1997 sull'implementazione della procedura per i *deficit* eccessivi. Quest'ultimo regolamento definisce, nel quarto considerando, con rinvio alla Risoluzione del Consiglio Europeo sul Patto di Stabilità e Crescita del 17 giugno 1997, l'obiettivo di medio termine come saldo di bilancio « *close to balance or in surplus* » (che implica nel lungo periodo un rapporto debito/Pil pari a zero).

Segnala inoltre che il regolamento reg. 1467/1967 del 7 luglio 1997 dispone nella Sezione 4 (*Sanctions*) le sanzioni menzionate dall'articolo 126 (11) quarto trattino TFUE (« ammende di entità adeguata ») specificando che esse consistono in un deposito infruttifero presso la Commissione costituito (articolo 12) da una parte fissa pari allo 0,2 per cento del Pil dello Stato membro in infrazione e da una parte variabile pari a un decimo dello scarto fra il valore del *deficit* nell'anno precedente e il valore di riferimento del 3 per cento, fino a un limite dello 0,5 per cento del Pil nazionale (articolo 12(3)).

Ricorda che la sanzione proposta dalla Commissione è adottata a meno che il Consiglio non decida di sospenderla entro dieci giorni con maggioranza qualificata. Il medesimo regolamento definisce il « *severe economic downturn* » che costituisce esimente dalla procedura per *deficit* eccessivi (articolo 2).

Segnala che nel 2005 sono intervenuti il reg. 1055/2005 che emenda il Reg. 1466/1997 ed il Reg. 1056/2005 che emenda il Reg. 1467/1997, cui è seguito il cosiddetto « *six pack* » del 2011, costituito dal Reg. n. 1177/2011 dell'8 novembre 2011, dal Reg. n. 1173/2011, dal Reg. n. 1174/2011, dal Reg. n. 1175/2011 (semestre europeo), dal Reg. n. 1176/2011 del 16 novembre 2011 e dalla direttiva n. 2011/85/UE dell'8 novembre 2011.

Evidenzia altresì che nel 2013 sono stati adottati il « *Fiscal compact* » ed il *two-pack* del 2013, nel 2014 la « *revisione* » di *six-pack* e *two-pack*, nell'anno successivo la posizione condivisa sulla flessibilità del 2015.

Ricorda che i principali punti su cui la proposta si articola sono: approccio differenziato in base al rischio, accresciuta titolarità nazionale, passaggio a una regola della spesa

incorporata in un piano di medio termine, rafforzamento del quadro sanzionatorio, nuovo ruolo per la procedura sugli squilibri macroeconomici.

Pone in rilievo che in base all'approccio « basato sul rischio », gli Stati membri vengono divisi in tre gruppi a basso, medio ed elevato rischio di insostenibilità del debito in base a una analisi di sostenibilità del debito condotta secondo una metodologia comune concordata (*common agreed methodology*), descritta nella prima parte del *Fiscal Sustainability Report* del 2021 (si veda il box 1 a pagina 24), articolata su una traiettoria di 10 anni. Avverte che, a differenza di quanto si sostiene comunemente, questa suddivisione in gruppi si basa su due soglie (60 per cento e 90 per cento), anche se il testo non lo afferma esplicitamente (si veda p. 8).

In relazione ai parametri di Maastricht, evidenzia come nel documento i due valori soglia del 3 per cento del rapporto *deficit*/Pil e del 6 per cento del rapporto debito/Pil restino come obiettivi e fungono da riferimento per l'attivazione delle procedure di infrazione per *deficit* o debito eccessivo (quest'ultima nelle modalità che specificheremo di seguito), procedure che si attivano con modalità diverse a seconda del grado di rischio assegnato al Paese.

Per quanto attiene alla titolarità nazionale integrata nel quadro europeo, fa presente che il fulcro della *governance* è un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine basato su un sentiero di aggiustamento della spesa primaria netta (par. 3.2), la cosiddetta « regola della spesa », volta a assicurare la sostenibilità del debito traguardando l'obiettivo del 60 per cento (p. 6), che sostituisce la « regola del ventesimo » introdotta col *six-pack* (regola del debito *backward-looking*).

Rileva che il riferimento ripetuto al medio termine lascia presumere, ma sul punto non c'è chiarezza, che la metodologia di analisi della sostenibilità debba essere quella a medio termine di cui alla pag. 181 del *Fiscal sustainability report* del 2021) e quindi sull'indicatore S1, che, ricordiamo, si attiva quando il consolidamento fiscale (austerità) necessario per raggiungere la soglia del 60 per cento nel medio periodo è superiore al

2,5 per cento del Pil, quindi per noi è attivo. In altri termini, il nostro Paese sarebbe comunque classificato « ad alto rischio » indipendentemente dal riferimento (inesistente) a soglie quantitative.

Ricorda come la spesa primaria netta sia definita come spesa primaria al netto delle misure discrezionali dal lato delle entrate, degli stabilizzatori automatici (spesa ciclica per disoccupazione) e degli interessi sul debito (p. 14).

Rileva che il piano viene richiesto a tutti i Paesi (anche se il punto non è chiaro): per i Paesi a basso rischio resta la soglia vincolante del *deficit*, che dovrà essere mantenuto al di sotto del 3 per cento per 10 anni dopo al massimo tre anni dall'orizzonte temporale del piano (p. 14).

Per quanto attiene alla procedura per l'adozione del piano (fig. 2, par. 4.1, analoga a quella del PNRR), nota che la Commissione propone (*puts forward*) allo Stato membro un piano almeno quadriennale definito in termini di spesa primaria netta; lo Stato membro presenta (*submits*) un piano strutturale di bilancio a medio termine da sottoporre alla valutazione della Commissione e all'approvazione del Consiglio. Il piano può chiedere una estensione a sette anni in cambio di riforme e investimenti in crescita sostenibile.

La Commissione ed il *fiscal board* nazionale (UPB) valutano il piano con criteri comuni, il Consiglio lo adotta o raccomanda modifiche allo Stato membro. In caso di mancato accordo fra Stato membro e Commissione, la sorveglianza delle politiche fiscali si basa sulla proposta della Commissione (che diventa quindi il riferimento operativo per Commissione e Consiglio nei rispettivi ruoli).

Per quanto attiene alle caratteristiche del piano, fa presente che esso deve rispettare i seguenti requisiti: *a*) durata non inferiore al quadriennio (« almeno quattro anni », par. 41., p. 13), prolungabile per farlo scadere con la legislatura nazionale (p. 9), prorogabile di tre anni fino a un massimo di sette in cambio di ulteriori riforme o investimenti; *b*) compatibilità con CSR e con NRRP; *c*) definizione in termini di spesa primaria netta; *d*) inclusione nel

piano delle previste spese finanziate dalle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dai fondi della politica di coesione e da altri trasferimenti dell'Unione europea (p. 16).

Ricorda altresì che l'obiettivo del piano è graduato a seconda del livello di rischio: per gli Stati membri ad alto rischio (*substantial public debt challenge*), il percorso di spesa netta di riferimento dovrebbe far sì entro l'orizzonte del piano (*by [not later than] the horizon of the plan*) la traiettoria del debito decennale a politiche invariate sia su un percorso calante plausibile e continuo. Per gli Stati membri a rischio moderato, il percorso di spesa netta di riferimento dovrebbe far sì che trascorsi al massimo tre anni dall'orizzonte del piano, la traiettoria del debito decennale a politiche invariate sia su un percorso plausibile e in continuo calo. Per tutti gli Stati membri, infine, vale il rispetto della regola del 3 per cento, che però per gli Stati a basso rischio sembra debba valere «su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano».

Quanto alla sorveglianza del Piano, rileva che la spesa primaria netta costituirebbe l'unico riferimento per lo svolgimento della sorveglianza annuale nell'ambito del Semestre europeo. Invece di emanare raccomandazioni annuali, la Commissione, infatti, si concentrerebbe sull'osservanza, da parte degli Stati membri, del percorso di spesa netta a medio termine approvato dal Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali di attuazione (invece dei programmi annuali di stabilità o convergenza).

In relazione alle clausole di salvaguardia, nota come venga mantenuta una clausola di salvaguardia generale e s'introdurrebbe anche una clausola di salvaguardia nazionale in caso di rilevanti shock asimmetrici.

In materia di applicazione più rigorosa delle regole, osserva che la «*excessive deficit procedure*» resta invariata, mentre la «procedura per debito eccessivo» diventa più efficace: se uno Stato membro con rapporto debito/Pil superiore al 60 per cento, viola il percorso di spesa primaria

netta concordata, la Commissione redige una relazione ai sensi dell'articolo 126(3) per valutare i fattori rilevanti.

In esito a questa relazione, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico sostanziale, gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comporterebbero automaticamente l'avvio della procedura laddove per gli Stati membri con un problema di debito pubblico moderato gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti.

Osserva che il ricorso alle sanzioni finanziarie *ex Reg. 1467/1997* diventerebbe effettivo grazie alla riduzione degli importi (anche se non viene specificato di quanto). Ad esse si aggiungerebbero sanzioni reputazionali.

Quanto alla condizionalità macroeconomica per i fondi strutturali e per il Dispositivo per la ripresa e la resilienza rileva che essa sarebbe applicata in uno spirito analogo (par. 4.2, pag. 19): in altri termini, il finanziamento dell'Unione europea potrebbe essere sospeso anche nel caso in cui gli Stati membri non siano intervenuti effettivamente per tornare sul sentiero di spesa primaria netta concordato.

In proposito rileva che, per i fondi strutturali, le condizionalità macroeconomiche sono state introdotte nella programmazione 2014-2020 tramite il Reg. 1303/2013, che all'articolo 23(1), lettera *b*, stabilisce che gli impegni o i pagamenti riferiti ai fondi strutturali e di investimento (*ESI, European Structural and Investment Funds*) possano essere sospesi per sostenere l'implementazione di raccomandazioni del consiglio emesse ai sensi degli articoli 7(2) e 8(2) del Reg. 1076/2011 (*Six-Pack*) se queste misure sono necessarie per aiutare a correggere squilibri macroeconomici, disposizione ripresa per la programmazione in corso dall'articolo 19 del Reg. 1060/2021 che disciplina gli ESI nell'attuale QFP. Le sospensioni disposte dalla Commissione sono comunque sottoposte a RVQM (votazione a maggioranza qualificata inversa) in Consiglio (si veda il box 2.6 del *VadeMecum* sul Patto di Stabilità e Crescita, edizione 2019).

Nel caso del Dispositivo per la ripresa e la resilienza le condizionalità macroeconomiche derivano dall'articolo 10 del Reg. 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, rubricato « Misure per collegare il dispositivo a una sana *governance* economica ». La sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti può avvenire in uno dei seguenti casi: su proposta della Commissione in seguito a una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 126 comma (9) o comma (11) TFUE (decisione di assegnare un termine allo Stato membro che non segue le raccomandazioni del Consiglio in caso di *deficit* eccessivo).

Altrimenti, quando il Consiglio adotti due raccomandazioni successive nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi disciplinata del regolamento (UE) n. 1176/2011, perché lo Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente o quando ritenga che lo Stato membro sia inadempiente perché non ha adottato le misure raccomandate.

Segnala che inoltre la sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti può intervenire quando uno Stato membro non abbia adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 oppure qualora il Consiglio decida che uno Stato membro non si conforma al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del reg. (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o alle misure richieste da una decisione del Consiglio stesso adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE).

Inoltre, fa osservare che, in caso di mancata attuazione delle riforme o degli investimenti concordati per estendere il piano su un profilo temporale più graduale, si definisce un nuovo strumento di *enforcement* che permetterebbe all'UE di richiedere una revisione in senso restrittivo del piano e del percorso di spesa e, nel caso di

Paesi dell'Eurozona, di imporre sanzioni finanziarie.

La Commissione propone, infine, di rivedere la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio riveduto e, in particolare, di prevedere l'inserimento nei piani strutturali di bilancio a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché di rivedere il quadro di sorveglianza post-programma.

Stefano CANDIANI (LEGA), dopo avere formulato alcuni quesiti in ordine alla mancata accettazione delle linee-guida macroeconomiche definite dalla Commissione nei riguardi di uno stato membro, pone in rilievo l'incompletezza del disegno complessivo della *governance* economica europea nel quale manca completamente una condivisa dimensione politica.

Antonio GIORDANO (FDI) dopo avere manifestato un forte apprezzamento per la relazione puntuale ed approfondita dell'on. Bagnai, esprime preoccupazione per l'adozione di locuzioni, nel lessico amministrativo della Commissione europea, come « linee-guida » con le quali è chiamato a confrontarsi continuamente nella sua veste di segretario generale del Partito conservatore europeo. Tali espressioni sembrano rinviare ad una dimensione burocratica che spesso si traduce in una valutazione tardiva ed incompleta delle manovre economico-finanziarie varate dagli Stati membri.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, chiede chiarimenti in ordine alla prosecuzione del lavoro istruttorio compiuto sulla comunicazione della Commissione e segnala l'opportunità di procedere ad alcuni audizioni di docenti universitari, specialisti di questa materia.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, dopo avere fornito ragguagli in ordine alle richieste dell'on. Bagnai, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 888 Go-  
verno, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

valutati i profili di compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare per quanto attiene alle seguenti disposizioni:

L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione dispone che il Governo attui delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* entro il termine del 31 maggio prossimo;

L'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore, vietando contestualmente agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione delle concessioni balneari prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi;

L'articolo 10, comma 1, interviene modificando l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024;

L'articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini fissati dal decreto legislativo n. 194/2005 e relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare

dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall'UE;

L'articolo 22 differisce al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi, disponendo altresì la proroga del termine per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità;

rilevato che l'articolo 12, comma 6-*sexies*, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022 e del termine entro cui il Ministro IT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge n. 118;

espressa condivisione per la soluzione delineata dall'articolo 10-*quater* che istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla concorrenza 2021), chiamato a definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale

ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera;

considerato che, nelle more del termine di cui all'articolo 12, comma 6-*sexies*, potranno essere definite con riferimento alle concessioni balneari, soluzioni appropriate le quali, nell'assicurare la piena ed effettiva applicazione dei principi e delle regole relative al mercato interno e alla

concorrenza, che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2020/4118 per violazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetto Bolkenstein), tengano anche conto delle legittime aspettative dei soggetti titolari delle concessioni in questione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2021)812 final).**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. (COM(2022)384 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2021)812 final) e la successiva proposta di modifica (COM(2022)384 final);

tenuto conto dell'orientamento generale approvato sulla medesima proposta dal Consiglio dell'UE lo scorso 5 dicembre 2022 e delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta originaria della Commissione europea;

premesso che:

le proposte in esame sono correttamente fondate sugli articoli da 170 a 172 del Trattato sul funzionamento dell'UE e sono conformi al principio di sussidiarietà, dal momento che la realizzazione di un sistema unitario di reti transeuropee, così come il loro sviluppo e adeguamento, hanno per loro natura carattere transnazionale e non potrebbero essere conseguiti da singoli Paesi;

le proposte sono complessivamente coerenti anche con il principio di proporzionalità, non andando oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici

generali ad essa sottesi. Alcune disposizioni tuttavia, sembrano introdurre oneri, anche di carattere finanziario, non giustificati pienamente dalle finalità e dalla portata dell'intervento;

considerato che:

l'impianto e la finalità delle proposte della Commissione sono complessivamente condivisibili. Si ritengono tuttavia necessarie, come evidenziato nelle richiamate relazioni del Governo italiano, alcune modifiche, anzitutto in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l'Italia al fine di tenere conto delle effettive esigenze e potenzialità di alcuni collegamenti;

la proposta prospetta imponenti adeguamenti infrastrutturali che richiedono investimenti molto significativi, in particolare per il trasporto ferroviario, a fronte dei quali non sono previste risorse sufficienti a livello europeo;

la proposta conferisce alla Commissione un ampio potere di adottare atti delegati – in particolare, per modificare ed aggiornare le mappe e l'elenco di porti, aeroporti, terminali e nodi urbani, di cui agli allegati I e II, nonché il tracciato dei corridoi di trasporto europei, di cui all'allegato III, al fine di tenere conto, in particolare, dell'evoluzione dei flussi commer-

ciali principali e del traffico o di modifiche sostanziali della rete – che non appare ancorato a criteri e principi sufficientemente puntuali,

delibera di esprimere un

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) gli obblighi degli Stati membri relativi alla realizzazione delle misure indicate nella proposta devono essere subordinati alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie, soprattutto con riguardo all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria;

2) con riferimento ai tracciati dei Corridoi europei di trasporto che attraversano l'Italia, di cui all'allegato III, è necessario prevedere:

3) un collegamento diretto con il nuovo Corridoio dei Balcani Occidentali via Trieste, apportando modifiche al testo in tal senso;

4) inserire la sezione Bologna-Ancona lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e la sezione Milano-Bologna lungo il Corridoio Mediterraneo;

5) prolungare il corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico da Bari, come prospettato dalla proposta, a Lecce, via Brindisi;

6) aggiungere al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo l'autostrada, la linea ferroviaria di trasporto passeggeri, la linea ferroviaria di trasporto merci Villa San Giovanni-Messina (ponte-collegamento fisso);

7) occorre assicurare, mediante previsioni più puntuali, il coordinamento, anche temporale, dell'attuazione nei diversi Stati membri delle opere infrastrutturali relative al completamento dei corridoi, nel rispetto dei termini previsti e degli altri obblighi connessi;

8) sia stabilito espressamente che lungo i corridoi non sono ammissibili, in linea di principio, restrizioni al transito stabilite in via unilaterale da uno Stato membro. Eventuali restrizioni dovrebbero essere motivate e comunicate alla Commissione europea e

agli Stati membri limitrofi interessati, con indicazione di soluzioni alternative di transito altrettanto sostenibili ed efficienti, concordate con i medesimi;

9) occorre anticipare quanto meno al 2040 la scadenza del 2050 per il collegamento ferroviario della rete globale agli aeroporti;

10) sia assicurato il coordinamento a livello europeo tra tutti i principali interventi di adeguamento e/o di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, al fine di evitare una pluralità di cantieri contemporanei in diversi Stati membri, con prevedibili ripercussioni negative sulla circolazione dei passeggeri e delle merci;

11) è necessario armonizzare all'interno dell'Unione le regole previste per l'effettuazione dei traffici ferroviari, omogeneizzando le troppe differenti normative e regolamentari esistenti tra i vari stati membri al fine di facilitare l'interoperabilità e la libera concorrenza;

12) il ricorso agli atti delegati della Commissione europea per modificare i tracciati previsti dalla disciplina legislativa deve essere limitato alle tratte transfrontaliere di particolare complessità, come previsto dal regolamento vigente;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riguardo alla *governance* della rete, fermo restando il ruolo svolto dai Coordinatori europei, l'identificazione e la priorità degli investimenti, dovrebbero essere mantenute nell'ambito nazionale in coerenza con il principio di sussidiarietà;

*b)* con riguardo alla rete centrale, di cui all'allegato I, si valuti l'opportunità di inserire:

le varianti ferroviarie merci di Bolzano e Rovereto (convenzionali);

le linee ferroviarie ad alta velocità per il trasporto di passeggeri Milano-Treviglio e Treviglio-Verona;

la tratta La Spezia-Genova-Ventimiglia;

la linea Chiasso-Como San Giovanni;

l'autostrada Roma-Teramo;

la linea ferroviaria di trasporto passeggeri Genova-Pisa-Firenze (alta velocità);

i collegamenti ferroviari ad alta velocità Bussoleno-Avigliana e Orbassano-Torino S. Paolo;

la linea ferroviaria di trasporto merci Battipaglia-Praia a mare;

*c)* con riferimento alla rete centrale estesa, di cui all'allegato I, si valuti l'opportunità di inserire:

la linea ferroviaria di trasporto merci, linea ferroviaria di trasporto passeggeri (convenzionale) La Spezia-Parma;

la linea ferroviaria di trasporto merci, linea ferroviaria di trasporto passeggeri (convenzionale) Civitavecchia-Pescara-Ortona;

la linea ferroviaria di trasporto passeggeri Pisa-Roma (convenzionale);

l'autostrada Rosignano Marittimo-Civitavecchia;

*d)* con riguardo alla rete globale, di cui all'allegato I, si valuti l'opportunità di inserire:

la linea ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di merci e passeggeri Salerno-Battipaglia;

i collegamenti stradali Fiume-Divaccia (Slovenia)-Trieste e Canfanaro-Umago-Confini di Stato (Slovenia);

la linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri (convenzionale) Caltanissetta/Marsala/Agrigento/Licata/Gela/Pozzallo;

*e)* con riguardo alla lista dei nodi della rete transeuropea dei trasporti di cui al-

l'allegato II, si valuti l'opportunità di inserire:

gli aeroporti di Bari, Catania e Pisa nella rete centrale anziché nella rete globale;

l'aeroporto di Salerno nella rete globale;

i porti marittimi di Pescara, Ortona e Licata nella rete globale;

i nodi urbani di Foggia, Lecce e Battipaglia;

*f)* con riguardo alla mappa dei corridoi di trasporto europei, di cui all'allegato III, si valuti l'opportunità di includere i collegamenti marittimi La Spezia-Bastia e Livorno-Bastia nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo;

*g)* è opportuno rafforzare la cooperazione, ai sensi dell'articolo 9 della proposta, con paesi vicini al fine di collegare la rete transeuropea dei trasporti con le loro reti infrastrutturali, rafforzando la crescita economica e la competitività. In questa prospettiva appare prioritario sviluppare il trasporto ferroviario con i Balcani occidentali;

*h)* le infrastrutture ferroviarie nazionali ed europee dovrebbero sempre essere in grado di garantire una velocità di 100 km/h per tutti i treni merci;

*i)* dovrebbe essere prevista un'azione di semplificazione delle operazioni di « ultimo miglio » ferroviario, affinché la gestione non sia affidata a pochi soggetti, ma si possa operare in regime di libera concorrenza a prezzi e condizioni accessibili;

*l)* è opportuno prevedere, lungo le tratte ferroviarie europee, idonee aree di sosta (fasci di binari adeguatamente attrezzati per lunghezza e facilità di accesso), principalmente per treni merci, con funzione di ripiego in caso di criticità sulla circolazione, in modo da evitare intasamenti sulle linee ferroviarie.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888, Governo approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazione e raccomandazioni</i> ) ...	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i> .....	32

SEDE REFERENTE:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)</i> .....	86

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Seguito esame C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone .....	201
---	-----

## II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	208

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». Atto n. 22 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	206
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	207

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/22: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 210

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 213

## RISOLUZIONI:

7-00049 Tremonti: Sul riconoscimento dell'*Holodomor* come genocidio (*Discussione e approvazione*) ..... 213

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 216

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 220

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 226

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione (*Deliberazione*) ..... 228

ALLEGATO (*Programma*) ..... 229

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 231

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 235

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 237

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	235
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	238
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	250
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza Verdi e sinistra</i> ) .....	263

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	273
--	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	279
ALLEGATO ( <i>Parere favorevole approvato</i> ) .....	284

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	295

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	297
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	304

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	305
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	310
ERRATA CORRIGE .....	309

**XIV Politiche dell'Unione europea**


## SEDE CONSULTIVA:

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. C. 888 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni I e V</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	312
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	319

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2021)812 final.	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	314
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	321
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'Unione europea. COM(2022)583 final ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	315

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0024520\*